This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

STANFORD UNIVERSI
LIBRARIES
STACKS
APR 13 1979

VII 50 I

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
APR 13 1979

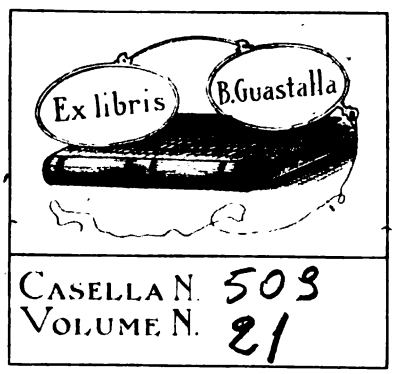

CASELLA N. 503
VOLUME N. 21

MEMORIE

E

DOCUMENTI

PER SERVIRE ALL' ISTORIA

DEL

DUCATO DI LUCCA

Tomo VII.

LUCCA MDCCCXXXIV.

PRESSO FRANCESCO BERTINI

TIPOGRAFO DUCALE

DEI

SINODI DELLA DIOCESI DI LUCCA

DISSERTAZIONI

DI PAOLINO DINELLI

SOCIO DELLA REALE ACCADEMIA LUCCHESE

290ST 005 2 2259
QUALITY CONTROL MARK

AVVISO AL LETTORE

L'autore di queste dissertazioni ebbe incarico dalla Reale Accademia Lucchese di scrivere sopra i Sinodi, e la disciplina della Diocesi di Lucca, ed ha creduto di adempiere il datogli incarico con riunire insieme amendue le anzidette trattazioni.

Ha perciò esibito un ragguaglio istorico de' diversi Sinodi della Diocesi di Lucca, e di molte delle più notabili prescrizioni in essi contenute; anzi alcuni di tali Sinodi ha stimato di pubblicare interamente. Oltre a ciò ha creduto di apporre ad essi molte note, e varie dissertazioni, o per dichiarazione di passi oscuri, o per dilucidare alcune delle più importanti materie, e nell' une, e nell' altre ha procurato di essere abbondante, anzichè parco e ristretto. Confida, che questo metodo per l'intrinseca sua utilità non sia per riuscir disgradito al Lettore amante dell' ecclesiastica erudizione.

DISSERTAZIONE PRIMA INTRODUTTIVA

in cui si fanno alcune osservazioni generali sopra i Sinodi, e si propongono varie congetture intorno a quelli di Lucça de' secoli più antichi.

Difendere da ogni insidia e disastro la greggia di G. C., apprestarle i pascoli salutari, ossia guardare il popolo cristiano dall'errore, e dal peccato, incamminarlo nell'arduo sentiere della virtù, sono i precipui gravissimi uffizj del buon Pastore, quale viene assai volte descritto nell'Evangelo, e quale di continuo in sè stesso rappresentollo il Principe de' Pastori Gesù Cristo Salvatore del mondo. Gli Apostoli dell'importanza somma de' prefati doveri dall'Incarnata Sapienza, e dallo Spirito di verità addottrinati, e con gli scritti, e a viva voce raccomandarono caldamente l'esatto adempimento de' medesimi a' vescovi de' loro tempi, ed in essi a tutti quelli de' secoli avvenire. Sono a vedersi su di ciò il capo quinto dell'epistola prima di s. Pietro, le lettere di s. Paolo a Timoteo vescovo di Efeso, ed a Tito vescovo di Creta, ed il sermone, ch'egli tenne ai vescovi e sacerdoti di Efeso, e delle Chiese circonvicine, il quale si legge nel capo ventesimo degli Atti apostolici.

Ma quali sono i mezzi, che il Pastor sacro, ossia il vescovo, debbe adoperare a disimpegno delle anzidette obbligazioni e doveri? Sono molti, e ad usarsi compiutamente ardui senza dubbio e disagevoli assai. Parte di questi mezzi leggonsi indicati ne' libri canonici del nuovo Patto, parte si risanno per apostolica tradizione, parte infine prescritti furono o dalla Chiesa ne' generali concilj adunata, o da' romani Pontefici, cui per divina ordinazione compete la sollecitudine e l'autorità sopra tutte le chiese del mondo.

Non è del mio istituto numerare tutti questi mezzi distintamente. Dirò soltanto, ed in ciò dire indicherò il soggetto di queste dissertazioni, che la frequente celebrazione de' sinodi, cioè di quelle sacre adunanze,

nelle quali i Presidi di santa Chiesa insieme raccolti trattano, e con unanime consentimento decidono i negozj ecclesiastici, è un mezzo, se non assolutamente necessario, come alcuni teologi opinarono (1), fuor di dubbio adattatissimo al buon governo, e pascolo spirituale del gregge cristiano (2). Queste sacre adunanze, cui Gesù Cristo la sua protezione ed assistenza promise, allorchè disse: *dove sono due, o tre persone congregate nel mio nome, quivi sono io in mezzo di loro* (3), fino da'primi giorni del cristianesimo incominciarono a praticarsi. Dal libro degli Atti Apostolici noi sappiamo, che questi primi ministri dell'Evangelio per ben tre volte sicuramente si radunarono insieme in concilio, per la elezione cioè di Mattia in luogo del discepolo traditore, per la destinazione de'sette diaconi, e per definire, se i novelli cristiani fossere tenuti alle mosaiche osservanze (4).

All'esempio apostolico tenendo dietro i vescovi de'primitivi secoli della Chiesa, frequentemente essi pure celebrarono de'sinodi più o meno, secondo le diverse circostanze, e bisogni, numerosi e solenni. Molto rinomati nella storia del secondo secolo sono i concilj provinciali di Roma, di Cesarea in Palestina, del Ponto, di Corinto, di Osroeme, e di Lione sul giorno, in cui dovea da'cristiani celebrarsi la Pasqua (5). Nell'istoria del terzo secolo rinomatissimi sono i concilj di Cartagine, di Sinnada intorno al Battesimo conferito dagli eretici, quelli di Roma, di Efeso, d'Antiochia e d'Elvira (6). Taccio del quarto, e de'secoli susseguenti, poichè non avvi alcuno mezzanamente istruito nell'istoria ecclesiastica, il quale non sappia essere stati e moltissimi, e solennissimi i concilj ne'medesimi celebrati.

Da questa universale antichissima costumanza intermessa soltanto nei secoli di mezzo, secoli infausti e malagurati per la Chiesa, io ne deduco relativamente alla storia ecclesiastica di Lucca la seguente, per quanto a me pare, legittima conseguenza. Dunque anche i nostri antichi vescovi celebraron de'sinodi, de'quali a'nostri giorni per la distanza de'tempi si è perduta affatto la memoria. Di verità se ne'secoli delle gentilesche persecuzioni i vescovi di diverse diocesi si radunarono insieme, e celebrarono de'concilj o nazionali, o provinciali, il che sommamente rischioso era e disagevole in que'tempi, non può in verun modo supporsi, che i medesimi non procurassero di congregare frequentemente il clero delle loro diocesi per decidere in comune le occorrenti questioni, mentre in ciò fare non eravi tanto rischio, nè s'incontravano così gravi diffi-

colità (7). Di più giusta gli antichi canoni due volte ogni anno dovevano i vescovi della provincia unirsi insieme in concilio. » Bis in » anno fiat Episcoporum Synodus, et inter se examinent decreta religionis, et incidentes ecclesiasticas controversias componant: semel » quidem quarta hebdomada Pentecostes, iterum autem Hyperberetei » (octobris) duodecimo = prescrivesi nel trentesimo sesto de'cosi detti canoni apostolici, e nel canone quinto del Concilio Niceno, giusta la versione di Dionisio Esiguo (8). » Bene placuit annis singulis per unam» quamque provinciam bis in anno concilia celebrari =. Se due volte all'anno secondo i prescritti degli antichi canoni celebravansi i concilj provinciali, due volte all'anno parimente celebravansi i sinodi diocesani; poichè come osserva l'eruditissimo Tomassino (9), e leggesi nei canoni di varj antichi concilj ordinato, all'adunanza provinciale soleva tener dietro la diocesana, nella quale da ciascun vescovo si promulgavano al suo clero le leggi ed i canoni di quella.

Ma io per dimostrare la frequente celebrazione de' sinodi diocesani ne' tempi antichi non ho bisogno di queste prove indirette, mentre l'ecclesiastica istoria, e gli scritti de' Santi Padri me ne somministrano delle dirette molto convincenti. Bene spesso negli antichi monumenti ecclesiastici trovasi fatta menzione del *Presbiterio*, nè altro dobbiamo intendere per questo nome, che i sacerdoti uniti in concilio col proprio vescovo (10). Spessissimo pure ne'medesimi antichi monumenti riscontrasi, che i vescovi di que' tempi non erano soliti di decidere alcun affare di grave importanza senza convocare il proprio presbiterio, o clero. Siricio romano Pontefice nella sua seconda lettera contro Gioviniano e suoi seguaci, così esprimesi (11): » Facto ergo Presbyterio constitit doctrinae » nostrae, idest Christianae legi esse contrariam (la dottrina di Giovinia» no). Unde . . . omnium nostrum. Tam presbyterorum, et Diaconorum, » quam etiam totius cleri unam scitote fuisse sententiam, ut Jovinianus » Auxentius . . . . . divina sententia, et nostro judicio in perpetuum » damnati, extra Ecclesiam remanerent =. Il martire s. Cipriano nella sua lettera cinquantaduesima chiaramente ne attesta di non aver voluto stabilire alcuna cosa intorno alle penitenze canoniche, senza aver prima riunito insieme il suo clero in concilio. Ed il sinodo Cartaginese IV. ordinò nel canone ventesimo terzo; » ut Episcopus nullius causam au» diat absque praesentia clericorum suorum, alioquin irrita erit sen» tentia Episcopi, nisi clericorum praesentia confirmetur (12) ». Con

tutta ragione pertanto disse l'Alteserra (13) citato e commendato da Benedetto XIV. » Nec semel, sed iterum in anno vocari Synodum Epi» scopalem, antiqui juris fuit ».

In sequela di questi argomenti, che profittando delle dotte opere di Tommassino e del Pontefice Benedetto XIV. con ulteriori prove e schiarimenti, potrei senza fatica alcuna sempre più rinforzare, io tornando al mio proposito, così la discorro. Se l'antico diritto e costume della Chiesa portava, che i vescovi assai spesso convocassero il clero della loro diocesi a solenne adunanza (al sinodo diocesano direbbesi oggidì) possiamo supporre, che i vescovi lucchesi per lo spazio di più secoli non abbiano mai celebrato nissuna assemblea, o sinodo diocesano? Che forse essi non conobbero il diritto e la pratica comune della Chiesa, oppure l'uno e l'altra conoscendo, ricusarono di uniformarvisi? Ignorarono essi forse i vantaggi grandi ed inestimabili, che dal frequente radunare il proprio clero in concilio derivano in tutta quanta la Diocesi? Queste ed altre simili ipotesi troppo sarebbero ingiuriose a' venerandi nomi de' nostri antichi vescovi. Dicasi pertanto, che noi Lucchesi, quanto agli antichi sinodi diocesani abbiamo sofferto la disgrazia comune a moltissime altre diocesi, di perderne cioè non solo gli atti, ma perfino la memoria.

Sarebbemi invero stato fuor di modo gradevole e caro l'aver potuto ricordare in queste dissertazioni qualche antico vescovo lucchese, il suo sinodo, gli atti, ed i canoni del medesimo. Quanti capi d'antica disciplina sull'amministrazione del Battesimo, della Cresima, della Penitenza, sulle sacre Ordinazioni, sul culto esteriore avrei dovuto necessariamente illustrare! Ma la mancanza di monumenti, i quali provino precisamente in particolare la cosa, mi ha costretto a contenermi nella generale asserzione, che fino a qui studiato sonomi di mostrare.

Supplirò in qualche modo a questo involontario difetto con un'appendice, che apporrò alla presente dissertazione, nella quale darò il catalogo de' vescovi lucchesi, che intervennero a qualche concilio Ecumenico, ovvero particolare. Così mi verrà fatto di poter nominare in proposito di sinodi alcuni degli antichi vescovi di Lucca.

APPENDICE

contenente i nomi di que' Vescovi Lucchesi, i quali intervennero a qualche concilio o ecumenico, o particolare.

Massimo. Trovasi sottoscritto questo vescovo colle seguenti parole: *Maximus a Tuscia de Luca* al concilio di Sardica dell'anno 347 secondo il P. Mamachi, o 344 giusta l'anonimo Maffejano seguito dal chiarissimo monsignor Mânsi (14).

Paolino II. » Il Padre Ferdinando Ughelli (dice monsignor Gio. Domenico Mansi) » pone questo vescovo nella serie de' vescovi lucchesi, » dicendo, che sotto un tal nome trovasi sottoscritto agli atti del con- » cilio di Rimini, celebrato l'anno 359. Ma avendo io letto diligente- » mente i suddetti atti nel Labbè, non ne trovo fatta commemorazione » alcuna. Forse in qualche altra edizione meno sicura potrà esservi » scorso ». Fin qui monsig. Mansi. Ciò non ostante non mi sembra affatto improbabile, che anche il nostro vescovo intervenisse al concilio di Rimini, perciocchè della convocazione, e del numero de' Padri di questo concilio così parla Severo lib. 2. » Missis (dall'Imperatore) per Illy- » ricum, Italiam, Africam, Hispanias, Galliasque magistris officialibus » acciti, atque tracti quadringenti, et aliquot amplius occidentales epi- » scopi Ariminum convenere ».

Felice. Intervenne al concilio Romano dell'anno 465, celebrato a' tempi del Papa Ilaro (15). Ciò costa dagli atti del menzionato concilio riferiti dal Labbè T. 7. pag. 959 e 966. È vero, che in qualche codice si legge *Felice Lunensi*, ed in qualche altro *Cumiensi*, ma la lezione del Labbè sembra la migliore, siccome con gravi argomenti venne dimostrato dall'eruditissimo Domenico Bertini nella quarta dissertazione sopra la storia ecclesiastica lucchese al numero 70.

Leto. Si trova segnato agli atti del concilio Lateranense dell'anno 649, sotto il pontificato di Martino I.

È da notarsi, che le sottoscrizioni de' vescovi si leggono negli atti di questo concilio in due luoghi, nel principio cioè del primo Segretario, e quivi e il testo latino e la versione greca hanno *Leto Episcopo Lucano*, e nel Segretario quinto, e quivi la versione greca di-

scorda dal testo latino. Il testo latino ha come nel primo Segretario *Letus Episcopus sanctæ Lucanæ Ecclesiæ;* ma nella greca versione in questo luogo si legge Λὲτος ἐπίσκ. Σένης. Per tre ragioni deve preferirsi alla versione greca la lezione del testo latino. Primieramente perchè questo è l'originale degli atti del concilio. Secondariamente perchè nel medesimo sono conformi tra loro amendue le sottoscrizioni de' vescovi. In terzo luogo, perchè nella greca versione scorgesi chiaramente la confusione, ed il disordine per isbaglio degli amanuensi nelle sottoscrizioni de' Padri. Questa confusione e disordine a colpo d' occhio si scuopre, se si confrontano le sottoscrizioni del primo colle sottoscrizioni del quinto Segretario. Si osservino i due seguenti cataloghi estratti dal Labbè, si paragonino insieme, e si riscontrerà senza dubbio verissima la mia asserzione.

Sottoscrizioni del primo Segretario.

Μαύρυ 'επίσ. Σένης
Λέτυ 'επισ. Λυκανῦ
Θεοδώρυ ἐπισ. Ρωσέλλης
Ανδρέου 'επισ. οδρύντυ.

Sottoscrizioni del quinto Segretario.

Μαύρος ἐπίσκ. Σταβίας
Λέτος ἐπίσκ. Σένης
Θέοδωρος ἐπίσκ. Λυκάνυ
Α'νδρέας ἐπίσκ. Ρωσέλλης.

Eleuterio. Leggesi il suo nome segnato agli atti del concilio Romano dell'anno 680, celebrato ai tempi del Pontefice Agatone. Gli atti di questo concilio sono riportati nell'azione quarta del concilio Costantinopolitano III, ch' è il sesto fra gli Ecumenici.

Pietro. Trovasi sottoscritto al concilio Romano dell'anno 826 sotto il pontificato di Eugenio II.

Ambrogio. Nell'anno 853, intervenne a un concilio Romano celebrato a' tempi del Pontefice Leone IV: vedasi il T. I. del supplemento alla collezione Labbeana de' Concilj pag. 942.

Gerardo. Intervenne a' tempi d'Adriano II. al concilio Romano celebrato nell'anno 868 contro Fozio, e al Concilio di Ravenna celebrato nell' anno 877.

Anselmo Badagio. Monsignor Mansi, il cui Diario sacro mi ha somministrato in gran parte le notizie per compilare il presente catalogo, dice, che intervenne questo nostro vescovo nell' anno 1058 al sinodo Romano sotto Nicolao secondo. Per due ragioni non credo vera quest' asserzione di monsignor Mansi. Primieramente nell'anno 1058 non trovo alcun Concilio Romano celebrato da Nicolao II, ma soltanto un Concilio Romano celebrato da Stefano IX, e pubblicato dallo stesso monsignor Mansi nel Tom. 19, p. 865 della nuova collezione de' concilj, e a questo concilio è fuor di dubbio, che intervenne Anselmo Badagio, poichè vi si legge nominato avanti gli altri Vescovi dal Romano Pontefice. Secondariamente nell' anno 1058 Nicolao secondo non potè celebrare in Roma nissun concilio; perciocchè egli, sebbene eletto in Pontefice nell' anno 1058, non fu però introdotto in Roma, nè consecrato, se non che nel mese di gennajo dell' anno 1059, nel qual tempo, e non prima fu discacciato l'usurpatore della sede pontificia Benedetto.

Il nostro vescovo Anselmo Badagio, se non intervenne nell' anno 1058 ad un concilio Romano celebrato da Nicolao II, v'intervenne però nell' anno susseguente. Nelle sottoscrizioni di questo concilio Romano estratte da un codice Vaticano dal Labbè si legge: *Anselmus Episcopus Lunensis*. Ma devesi senz' alcun dubbio preferire la lezione di altri codici, i quali hanno *Anselmus Episcopus Luciensis*, poichè questa lezione è confermata da un antico documento pubblicato dal Muratori nel Tom. V. *Antiq. Ital.* pag. 974.

Guglielmo Roffredi. Trovasi sottoscritto al concilio Lateranese III. celebrato nell'anno 1179 sotto il pontificato di Alessandro III.

Pietro Angiorelli. Intervenne al secondo concilio di Lione celebrato nell' anno 1274. Finì di vivere nel tempo che si teneva questo concilio.

Guglielmo Dulcino. Si trovò presente alla solenne ritrattazione, e rinunzia, che Nicolao V. Antipapa fece in Avignone a' 6 settembre dell' anno 1330 innanzi a Giovanni XXII. Vedasi il Baluzio nel tomo primo delle vite de' Papi d' Avignone.

NOTE
DELLA DISSERTAZIONE PRIMA

(1) Institutiones Theologicæ auctoritate DD. Archiep. Lugdunensis editæ. T. I., diss. v., c. IV. de Locis Theologicis.

(2) Si veda Benedetto XIV. L. 1. Cap. 2. de Synodo Diœcesana, ove asserisce, e con validi argomenti dimostra essere i Sinodi diocesani sommamente utili, ma non assolutamente necessarj per reggere, come si conviene, la diocesi.

(3) S. Matt. C. 18. v. 20. L' interpretazione del testo evangelico da me adottata è del Concilio Calcedonese nella lettera a s. Leone Papa.

(4) Atti Ap., cap. I. v. 15. e seg. cap. 6. v. 5. e seg., cap. 15. -- Il metodo tenuto dagli Apostoli nel decidere le controversie di grave importanza, vien descritto con brevità, e chiarezza dall' Ab. Bercastel (Storia del Cristianesimo Tom. I. p. 342.) „ Quando (egli dice) eravi „ diversità di sentimenti intorno a un importante materia, gli Apostoli, e i primi Pastori „ univansi nel maggior numero possibile. Il „ Principe degli Apostoli presiede all' assemblea, propone la questione, maturamente si „ delibera, e con libertà egli dice il suo parere „ il primo, ma non è il solo giudice. La decisione stabilita sopra i fondamenti della divina rivelazione, formata dalla concorrenza „ de' voti, spedita alle particolari Chiese vi è „ data, e ricevuta non come un umano giudizio, ma come un oracolo dello Spirito Santo.

Il Turrecremata *Summa de Ecclesia* L. 3. c. 3. nell' adunanza, di cui si parla nel cap. 21. v. 18. degli Atti Apostolici con queste parole: *Sequenti autem die introibat Paulus nobiscum ad Jacobum, omnesque collecti sunt Seniores*: ha creduto di riscontrare la storia di un vero Sinodo diocesano. Benedetto XIV. L. I. C. 1. de Sin. Diœc, riferite le parole del Turrecremata, conchiude „ *Neminem inficiari posse putamus, speciem quandam, et imaginem Synodi in prædicta congregatione eminere* „.

(5) Ved. Nat. Alessandro; Historia Eccle. veteris, novique testamenti. T. 3., e l' Ab. di Berault Bercastel, Storia del Cristianesimo T. 2. p. 461. ed. di Ven. 1793., il quale fa mensione di varj altri Concilj provinciali celebrati nel secondo secolo.

(6) V. Nat. Aless. T. 4. Bercastel al luogo citato.

(7) L' argomento è del Tommassino, e di Benedetto XIV. de Synodo Diœc. L. I. c. I. Ecco le parole di quest' ultimo scrittore. „ *Thomassi- „ sinus, de veteri, et nova Ecclesiæ disci- „ plina L. 3. c. 75. n. 1., non immerito as- „ serit inter synodos eas, quæ diœcesanæ „ dicuntur, cæteris antiquitate præstare. „ Primis quippe Ecclesiæ sæculis, cum immanes in fideles sæviebant persecutiones, faci- „ lius fuit singulis Episcopis suum clerum con- „ gregare, quam una cum aliis Episcopis in „ provincialem synodum convenire.*

(8) T. I. Collect. Harduini.

Il costume di celebrare due volte in ciascun anno il Concilio provinciale era tuttora in vigore in alcune province nel secolo VIII., come chiaramente si ricava da un concilio di Vernon dell' anno 755. C. 4. nel T. 3. della collezione dell' Arduino, e dal cap. 13. de' Capitolari di Aquisgrana dell' anno 789, nella collezione di Stefano Baluzio T. 1.

(9) De veteri, et nova Ecclesiæ disciplina p. 2. l. 3. C. 73.

(10) Vedasi Glossarium ad scriptores mediæ, et infimæ latinitatis, auctore Carolo Dufresne Domino Du-Cange alla parola *Presbyterium*, ove la mia asserzione è ampissimamente dimostrata.

(11) Trovasi questa lettera di Siricio nel T. I. della Collezione dell' Arduino col. 832, e fu scritta circa l' anno 389.

(12) Da varie pergamene dell' Archivio del nostro Arcivescovato si deduce, che ne' secoli settimo, ottavo, nono, decimo la pratica della nostra

Diocesi era pienamente conforme al prescritto del quarto concilio Cartaginese. Vedasi la seguente dissertazione.

(13) Tract. de jurisdict. Eccl. l. 2. c. 19.

(14) Un Catalogo, per quanto è possibile, accurato de' Padri che intervennero al Concilio di Sardica, fu pubblicato da' fratelli Ballerini *de veter. collect. can. P. I. Cap. 7. T. 3. op. S. Leonis p.* 42, il quale catalogo è stato inserto da monsignor Gio. Marchetti nell' opera intitolata: *L' autorità suprema del Rom. Pontefice dimostrata da un solo fatto. C. 1. §. IV. Roma* 1789.

(15) Monsig. Mansi invece d' Ilaro scrive Ilario, ma nella collezione d'Isidoro questo Concilio Romano ha il seguente titolo: *Concilium Romanum sub Hilaro Papa celebratum*, e nella collezione Dionisiana, che un tempo si conservava manoscritta nella Biblioteca de' Padri Gesuiti di Parigi: *Incipiunt Regulæ Papæ Hylari.*

DISSERTAZIONE SECONDA

De' Sinodi Lucchesi celebrati dal Secolo settimo fino all'undecimo.

Se per Sinodi intendiamo *corpi di leggi spettanti al buon governo della Diocesi emanati dal vescovo in compagnia del suo clero*, siccome al presente s'intende una tal voce da' Canonisti, nell'indicato periodo di tempo la nostra storia ecclesiastica non presenta, che io sappia, niun sinodo diocesano. Ma se prendiamo questa voce in più ampio significato, giusta il quale dinota, *legittima adunanza di persone ecclesiastiche sotto la presidenza del proprio vescovo per trattare e decidere affari ecclesiastici*, io dico, che nell'antidetto periodo di tempo furon ben molti i sinodi lucchesi. Infatti dalle pergamene dell'Archivio Arcivescovale apparisce, che quasi tutti gli affari ecclesiastici si definivano da' nostri vescovi in compagnia, e col consenso de' sacerdoti. Quindi è, che in molte carte si riscontrano queste, ed altrettali formule; *nos gratia Dei Episcopus una cum presbyteris, vel Diacones, seu Cliro abitatoris, civitatis istius nostrae Lucensis; una per consensum Sacerdotum, seo filii ipsius E-clesiae*, e dopo il vescovo vi si leggono sottoscritte molte persone ecclesiastiche (1).

Ecco tre esempj di questi sinodi in tre pergamene de' secoli IX. X. e XI, che riferisco tali, quali furono scritte in quei secoli d'ignoranza.

La prima pergamena contiene un giudicato del vescovo Giacomo contro un prete chiamato Alpulo, reo d'aver rapito una monaca per nome Gumperga dal monastero di s. Pietro (2). Tal giudicato ha tutta la forma di un sinodo, perciocchè si trovano ad esso sottoscritti due vescovi, cioè il già nominato Giacomo vescovo di Lucca, ed un altro per nome Petronio, e dopo questi molte persone ecclesiastiche di gradi inferiori. Di più; in fine di tal giudicato si legge: » Ut si pre» sbyter, aut Diaconus a proprio Episcopo excomunicatus secundum » morem consuetudinis nunquam eis liceret in alio Synodo spem ad » restituendum aberet », colle quali parole vien detto implicitamente

Sinodo questo giudicato. Monsignor Mansi nel Tom. 1 del supplemento alla collezione de' Concilj del Labbè pag. 339 chiama *Romanum Concilium* il giudicato di Leone IV pel vescovo di Siena contra il vescovo di Arezzo *in controversia de diversis Ecclesiis, sive Parochiis*, perchè fu segnato dal romano Pontefice, e da sedici prelati, e nello stesso Tomo p. 1315 dice: *Neminem mihi refragaturum arbitror, si concilium quoddam agnoverim in sequenti Stephani Bulla, quam pro immunitate cleri Lucani concessam Muratorius ex pluteis Lucani Archivii vulgavit (antiq. Ital. T. V. pag. 974). Quorsum enim id decrevisse Pontifex asseruerit una cum Episcopis ibidem recensitis, nisi tacite innuens, id se in Concilio statuisse, et e Concilii sententia litteras illas suas dedisse?* Se questo chiarissimo scrittore non dubitò di chiamare il giudicato di Leone IV, e la Bolla di Stefano IX concilj, niuno potrà riprendermi, se intitolerò il giudicato, di che favello, nella seguente maniera.

Sinodo Lucchese dell'anno 813, in cui il vescovo Giacomo condanna il sacerdote Alpulo pel ratto di una monaca del monastero di s. Pietro (3).

» Notitia Canonice auctoritatis, sicut continere videtur de his, » quae degradati presumunt sacrosanctum agere. Judi . . . . qui fuerat » presbiter. Ego Jacobus gratia Dei sanctae Lucanae Ecclesiae Episco- » pus. Manifesta causa est, quia postquam ipse Alpulus . . . . memoriae » Johanne Episcopo, et Rachinardo Pisanae Ecclesiae Episcopo, cano- » nico ordine judicatus fuit, sicut textus brevis inferius de . . . . . » ab . . . . . interpellavit virum venerabilem Adolardum Abbatem Mis- » sum Domni nostri Caroli Magni Imperatoris, ut nos ei Eccle . . . . . » Sancti Justi sine judicio tulissemus. Ipse autem Adolardus eum com- » mendavit Bonifacio inlustrissimo comiti nostro, et per eum nobis . . . . » Episcopo, simul et cum Sacerdotibus conjugere deberem, et sic eum » canonico ordine, judicare deberemus, sicut et factum . . . . in domo » sancte Matris Ecclesie una cum Petronio Episcopo Insule Corsice, » et cum Sacerdotibus nostris, et filii Sancte Ecclesie, quorum nomina » subterleguntur, nec non Walprando Diacono Legato Sancte Lucensis » Ecclesie, seu et Alais Scafino Pisane Civitatis, missis ipsius Boni- » fatii laudabit . . . . . ad . . . . . ante nos memoratus Alpulus. Inter- » rogavimus eum pro qua causa super me ipsum missum Domni Im- » peratoris interpellasset. Qui dixit. Pro ecclesia . . . . foras expulisti.

» Cui diximus = Tu ecclesiam quomodo potes tenere, qui honorem tuum » pro tuis nequitiis amisisti ? = Et ecce brevis scriptus . . . . . inqui- » sitio jam nuper facta est, quam relegi coram omnibus fecimus. Con- » tenebatur ita in Christi nomine. Notitia judicati resedente me Ja- » cobo ivi . . . . . Episcopo in domo Sancte Ecclesie: adveniens ibi » Alpulus detulit nobis sacram jussionem clementissimi Domni nostri » magni Regis, in qua contenebatur, ut nos eum expulisse . . . . . sine » omni judicio de Ecclesia Sancti Justi, sicut petierat, ubi sacratus fuit, » et custus, et preceperat nobis, ut judicaremus inter nos, et ipsum » per veram legem, et justitiam, et qualiter judicaremus, nostrum illi » emitteremus judicatum. Relectam ipsa jussionem facimus ei dare Lan- » dibertum Presbyterum Wadiam, ut ei in placito die . . . . . consi- » gnationem facere, qualiter ipse ab honore suo remotus fuisset, qui » veniet in die constituta, ubi nobiscum aderant Sacerdotes, et filii » Sancte Ecclesie; idest Agiprandus Arcidiaconus, Stanfilis presbiter, » Gumbertus presbiter, Alprandus presbiter, Cristofanus presbiter, Al- » pulus presbiter, Toddalus presbiter, David presbiter, Ardiprandus pre- » sbiter, Tobias presbiter, Alpertus Clericus, Agiprandus Clericus, » Frotpaldus Gastaldus, Wiliperto Arochis, Wasindi Domni Regis, Lo- » po, Peripradus, Suimprandus, Sumualdus, Petrus, David, Lamfrid, » Benedictus, Anel . . . . . , Lupo, Fraiprandus, Rachiprandus Clerici, » Ghiselpertus notarius, Peredeus Clericus, Ghiso Subdiaconus, Alteo » Subdiaconus, Cristianus Subdiaconus, et alii plures ».

» Coepit dicere ipsi Alpulus: Ecce paratus sum. Judica inter me, » et ita, sicut Domnus Rex demandavit. Nos autem ei diximus: = Tu » quomodo potes Ecclesiam tenere, qui honorem tuum pro tuis ne- » quitiis amisisti? = Et ecce brevis scriptum, quem nobis venerabilem » Rachinardus Pisanae Ecclesiae Episcopus direxit, quam cum legi fe- » cissemus contenebatur in ea, qualiter Brunari advocatus monasterii » Sancti Petri venerat ad presentia Rochinardi vocati Episcopi inter- » pellandum, quod ipse Alpulus tulisset Monacha Sancti Petri, et se- » cum in casa abuisset, et ipse Rachinardus preceperat Arnolfi vice » Domino, ut faceret venire Alpulum, ut si veritas ipsa Monacha tu- » lisset de ipso monasterio, eam redderet. Et paululum post infra. » Igitur Rachinardus audiens adcusationem hanc interrogavit eundem » Alpulum - si postea Monacha ipsa de prefato Monasterio tulisset, si » eam abuisset, postquam per judicium Arnolfi eam reddidit, aut si

» veritas eam obsculasset, et super cavallum levasset, et arram dedis-
» set, sicut Brunari dixerat. Sic professus est Alpulus, quod postea
» ipsa Monacha nomine Gumperga noctis tempore absconse de ipso mo-
» nasterio per murum deposuisset, et suis manibus super cavallum le-
» vasset, et eam obsculasset, et duo solidos ei in arram dedisset, et
» per se ipsum ad Luca per noctem duxisset solus, et quando hanc
» professionem fecerat cum ipso Rachinardo fuerant plurimis suis sacer-
» dotes. Iterum post ipsa infra brevem de neglegentiis ipsius Alpuli
» memoratus Rachinardus, non antea in eum judicium inferre presumpsit,
» donec ad presentia Johannis Sancte Lucensis Ecclesie Episcopi, qui
» per auctoritate Domni Apostolici ad consacrandam Basilicam in ter-
» riturio Pisense cum suis Sacerdotibus advenisset, ipse Rachinardus
» ibi Alpulum presentare jussit, et Brevem, cujus tenoris omnia con-
» tenet: Videlicet, ipse Alpulus interrogatus a Joanne Episcopo confessus
» erat de suis reatibus omnia, sic esset veritas, sicut coram ipsis re-
» lecta sunt. Et dum nos ipsum Brevem coram suprascriptis sacerdo-
» tibus, et filiis Sancte Ecclesie ante ipsum Alpulum relegi fecissemus;
» dicebat prefatus Alpulus: *Brevem istum mihi non impedit*, quia ve-
» ritas non fuit. Tunc nos Sacerdotes nostros, qui cum ipso bone
» memorie Joanne Episcopo fuerunt, idest Deusdona Arcipresbiter, Ra-
» spertus presbiter, Gudiprandus presbiter, Rachiprandus presbiter,
» Ostrifonsus Diaconus, Gumrando Diaconus, Laripertus presbiter, Da-
» niel presbiter, Deusdedit presbiter, Arochis presbiter, Amolingum
» presbiter, Rachiprando, qui tunc Subdiaconus, et nunc presbiter,
» et Petrum Clericum . . . . . Ut quid de causa ista sciret nobis certam
» dicerent veritatem. Qui omnes unanimiter recordati sunt dicentes;
» ibidem fuimus cum bone memorie Joanne Episcopo in Papianula,
» quando ipsa Basilica Rachinardi Episcopi dedicavit. Ibidem ante Ra-
» chinardo, et Domnum Joannem Episcopum, et nos veniens Alpulus
» pro suis reatibus, quos ipse manifestaverat, unde Brevem scriptum
» ante nos legebatur, tulit suis manibus sibi orarium a collo, et jacta-
» vit illum ad pedes suos et juratus dixit per Christi evangelia, et
» crucem sanctam Domini, ut diebus vite sue esset monacus in mona-
» sterio de Gorguna. Et dum prefati Sacerdotes taliter testificati fuis-
» sent interrogavimus ipsum Alpulum, si voleret eos in sacramentum
» mittere. Qui dixit *volo*. Tunc nos deduci fecimus Sanctum Evange-
» lium coram omnibus, et ipso Alpulo. Prenominati Sacerdotes qualiter

„ recordati sunt, jurandum dixerunt, et veritatem fuisset. Et dum hec
„ omnia diligenti cura secundum jussionem Domni nostri Regis in-
„ quisissemus, secundum canonicam auctoritatem de his, qui degradati
„ praesumunt sacrosanctum agere. Siquis presbiter, aut Diaconus a pro-
„ prio Episcopo excommunicatus presumpserit aliquid ministerii agere
„ ipse in se damnationem firmavit. Nos autem pro universis suprascriptis
„ nequitiis Alpuli cum canonicum ordinem excommunicavimus, ut etiam
„ Missas precare non auderet. Relecta ipsa Brevem coram nobis, et
„ ipsum Alpulum interrogavimus eum, si fuisset omnia sic veritas, sicut
„ ipsi Sacerdotes nostri de ipso jurando testati fuerunt. Qui dixit:
„ Non fuit veritas, quia Domnus Imperator, et Domnus Apostolicum
„ ipsum Brevem Rachinardi Episcopi non receperunt; et dum taliter
„ diceret, nos interrogavimus eum, si aberet aliqua auctoritate Domni
„ Imperatoris, aut Domni Apostolici, quomodo suum honore abere po-
„ terat. Qui dixit. Nulla eorum auctoritate nec scriptum eorum abeo
„ de his, que me interrogastis. Postquam ille taliter professus est, et
„ dixerat, ut sic veritas non fuisset, interrogavimus suprascriptos sa-
„ cerdotes nostros, qui nuper juraverant, et nobiscum adherant, si
„ fuisset sic veritas, sicut supra testificati fuerunt. Qui unanimiter
„ dixerunt. Certe omnia sic veritas fuit, sicut nos testificati sumus.
„ Iterum diximus eidem Alpulo: Tu quomodo fuisti ausus missas can-
„ tare, postquam excommunicatus fuisti: Insuper jurasti, ut in Mo-
„ nasterio in Gorguna Monachus esse deberis. Qui dixit: Missa postea
„ non cantavit. Tunc ibidem nobiscum adherant idonei homines, qui
„ dixerunt, et quare negas, ut missas non cantasses? Quia nos te vi-
„ dimus missas cantare. Et dum haec omnia diligenti cura canonico
„ ordine inquisissemus, et ille nulla auctoritate nobis potuisset osten-
„ dere, per quam suum honorem abere voleret, secundum memora-
„ tum Capitolum canonum continere videtur, ut si presbiter, aut
„ Diaconus a proprio Episcopo excommunicatus presumserit aliquid mi-
„ nisterii agere ipse in se damnationem firmavit, secundum morem con-
„ suetudinis, nunquam eis liceret in alio Sinodo spem ad restituen-
„ dum aberet, et cetera. Nos eum una cum suprascripto Petronio
„ Episcopo excommunicavimus, ut missas cantare non deberet, nec
„ aliquid ministerii agere presumeret. Hanc inquisitionem, sicut nobis
„ demandatum est, fecimus, ut iterum ipse Alpulus juxta canonica
„ rationem non abeat spem proclamandi se restituendi; sed semper

„ in eodem ordine omni tempore permaneat firmiter. Et Richiprando „ Subdiaconum notarium Sancte Ecclesie nostre scribere commonuimus. „ Actum Luca ».

» Factum est hoc anno Domni nostri Caroli Magni Imperatoris, quo „ Longobardiam caepit, trigesimo nono, et Domni nostri Bernardi „ Regis anno regni ejus in Dei nomine mense Aprilis, indictione sexta ».

Ego Jacobus humilis Episcopus sicut supra legitur in is actis resedi, et manu mea subscripsi.
Ego Petronius Episcopus ibi fui, et manu mea subscripsi.
Ego Godiprandus presb. ibi fui.
Ego Danihel presb. ibi fui.
Ego Teuderadus presb. ibi fui.
Ego Sariperto presb. ibi fui.
Ego Cristianus presb. ibi fui.
Ego Cristoforus presb. ibi fui.
Ego Teuderadu presb. ibi fui.
Ego Gumprandus Diaconus ibi fui.
Ego Teudiprandus presb. ibi fui.
Ego Garipertus presb. ibi fui.
Ego Tobia presb. ibi fui.
Ego Alisi Notarius ibi fui.
Ego Rachiprandus presb. ibi fui.
Ego Taupertus presb. ibi fui.
Ego Suneripaldu ibi fui.
Ego Ilmerandus presb. ibi fui.
Ego Aufridi presb. ibi fui.
Ego Ato presb. ibi fui.
Ego Lampsardus presb. ibi fui.
Ego Rachifonsus presb. ibi fui.
Ego Auspalde Clericus ibi fui.
Ego Asprandus presb. ibi fui.
Ego Aunipertu presb. ibi fui.
Ego Petrus presb. ibi fui.
Ego Benedictus presb. ibi fui.
Ego Adolfridi Subdiaconus ibi fui.
Ego Teutpaldo presb. ibi fui.

Ego Altifonsus Subdiaconus ibi fui.
Ego Teudipertus presb. ibi fui.
Ego Agiprandus Clericus ibi fui.
Ego Lanfridi presb. ibi fui.
Ego Periprandus presb. ibi fui.
Ego Disteo presb. ibi fui.
Ego Altiprandus presb. ibi fui.
Ego Leo presb. ibi fui.
Ego Vito Acolatus ibi fui.
Ego Pertinandus presb. ibi fui.

Seconda pergamena contenente un Sinodo dell'anno 960, in cui Conrado vescovo di Lucca costituisce Badessa del monastero del Salvatore, che ne'tempi susseguenti fu detto di s. Giustina, la monaca Grima in luogo di Teuderada. Arch. Arcivesc. * G. 25.

„ In Christi nomine. Notitia ordinationis qualiter Domnus Chonradus „ gratia Dei hujus Sanctae Lucanae Ecclesiae humilis Episcopus cum „ Sacerdotibus et Diaconibus, seu Clericis multis venisset ad Ecclesiam „ Monasterii Domini, et Salvatoris, qui dicitur Brisionum situm infra „ hanc urbem Lucam, et invenerunt eum destructum. Congregaverunt „ ibidem simul congregationes Monacharum ipsius Monasterii Domini, „ et Salvatoris pariter cum ipsa Teuderada, quae erat ibi Abbatissa „ de ipso Monasterio. Et interrogavit, pro quod ipsum Monasterium „ esset destructum. Cui ipsa Abbatissa Teuderada dixit. Dum potui, „ gubernavi hoc Monasterium. Veni in tempore senectutis, et caliginis „ oculorum, et nimium infirmitatis: ideo non possum eum gubernare, „ et regere. Tantum rogo mercedem vestram, ut in locum meum mit- „ tatis Abbatissam, quae eum regere, et gubernare valeat, quia ego „ hunc locum nullo modo tenere valeo. Volo etiam una cum omnibus „ istis Monachabus istius Monasterii, ut istam sororem nostram nepotem „ meam nomine Grima, quae ab infantia in hoc Monasterio nutrita „ fuit in hoc venerabili loco dignemini ordinare, et benedicere. Eo „ tenore ego, quae supra Teuderada trado tibi, cui supra Domno Con- „ rado Episcopo hoc Sanctum Monasterium ad ordinandum. Cum ipsa „ Teuderada taliter diceret, tunc ipse Domnus Chonradus Episcopus „ interrogavit, et inquisivit ipsas Monachas predicti Monasterii Domini, „ et Salvatoris, quae ibi aderant, si ipsam Grimam voluissent Abba-

„ tissam in ipso Monasterio eligere, et habere. Tunc omnes una voce „ misericordiam clamare ceperunt. Si jubet Paternitas vestra volumus, „ et petimus, ut nobis hanc nostram electam Dei ancillam nomine Gri- „ ma in hoc sancto regimine absolute ordinare, ac benedicere digne- „ mini, eo quod juste, et rationabiliter hunc venerabilem locum se- „ cundum Deum regere bene scit, simul et gubernare potest. Et nos „ Abbatissam eam elegimus. Statim predictus Domnus Chonradus Epi- „ scopus adquievit petitioni voluntatis earum, et per Regulam, et Fe- „ rulam (4), quas in suis manibns detinebat per voluntatem, et con- „ sensum predicte Abbatisse Teuderade cessit tradidit, et ordinavit pre- „ dictam Grimam in suprascripto Monasterio Domini, et Salvatoris, et „ eam inde investivit, et Abbatissam ordinavit, et benedixit. Et dein- „ ceps in antea dum vita ipsius Grimae Abbatissae fuerit, in ejus „ potestate constituit predictum monasterium pertinentibus habendum, „ tenendum, regendum, gubernandum, laborare faciendum, et usufru- „ ctuandum, et in ipsa Domini Ecclesia monasterii per ipsius Grimae „ Abbatissae depositionem officium Dei, et luminaria, seu incensus, „ atque missae fierent. Unde statuit predictus Presul, atque constituit, „ ut neque a se ipso Pontifice, neque a successoribus suis haec notitia „ ordinationis aliquo tempore possit disrumpi, nec frangi. Sed cunctis „ temporibus, dum vita ipsius Grimae fuerit, haec ordinationis pagina „ in sua permaneat firmitate, et robore. Quam Leo notarius Domno- „ rum Regum pro securitate, et futura ostensione eidem Grimae Abba- „ tissae scripsit ».

» Actum Luca tempore Domnorum Regum Berengarii, et Adalberti filii ejus gratia Regum anno Regni . . . . eorum Deo propitio decimo „ tertio idus januarii indictione III ».

Ego Chonradus gratia Dei humilis Episcopus in hac ordinatione a me facta subscripsi.
Ego Johannes Archidiaconus ibi fui.
Ego Martinus Archipresbiter ibi fui.
Ego Petrus presb., et Primicerius ibi fui.
Ego Daiprandus presb., et Card. ibi fui.
Ego Stefanus presb., et Card. ibi fui.
Ego Diaconus Johannes, et Card., et Cantor ibi fui.
Ego Gunfredus Diaconus ibi fui.

Ego Johannes Diaconus ibi fui.
Ego Steribrandus Diaconus ibi fui.
Ego Petrus Diaconus ibi fui.
Ego Aldo presb., et Card. ibi fui.
Ego Silveradus presb., et Card. ibi fui.
Ego Benedictus presb., et Cardinal. ibi fui.
Ego Guldalbertus presb. ibi fui.
Ego Dominicus presb. ibi fui.
Ego Adelbertus presb. ibi fui.
Ego Wido ibi fui.
Ego Maria Monacha consensi, et legi.
Ego Dominica Monacha consensi, et legi.
Ego Theoderada Monacha consensi, et legi.
Signum manus Anglialperghae Monachae consensi, et legi.
Signum manus Absindae Monachae consensi, et legi.
Leo Judex Dominorum Regum ibi fui.
Andreas Judex Dominorum Regum ibi fui.
Teutpaldus Judex Dominorum Regum ibi fui.

Terza pergamena contenente un Sinodo celebrato in Lucca dal Pontefice Alessandro II, nell'anno 1062 (5) a fine di sedare le turbolenze, che si erano suscitate nel popolo lucchese per le imputazioni date da alcune monache di s. Giustina alla loro Badessa chiamata Eritta. Il giudizio dal sommo Pontefice Alessandro II in questa circostanza emanato, fu detto concilio lucchese da Francesco Maria Fiorentini nelle memorie della contessa Matilda pag. 74 e 76, e da monsignore Mansi nel T. 19, pag. 1021 della collezione de' concilj. Ecco questo giudizio, o sinodo lucchese estratto dall' anzidetto Fiorentini dall' archivio delle monache di s. Giustina.

„ Legalem, justumque esse declaratum est, ut ea, quae sinodali „ concilio diffinitur, maxime Romanae Ecclesiae presente Praesule stili „ offitio, atque memoriae commendetur. Romae itaque Alessandro viro „ Religiosiss. presidente accidit, ut in monasterio s. Justinae apud Lu- „ censem civitatem existerent quaedam monachae tallatiis, et insidiis „ plenae, quorum nomina sunt Justa, et Bonella, ac Eufemia, quae „ vano suo figmento ut assolent opposuerunt religiosae Abbatissae praef. „ monast. nomine Eritthae, ut noctu cum quodam Clerico eam depre-

„ hendissent, quod nefas est dictum, opus nefarium usurpantem. Asse-
„ rebant autem suis falsissimis indiciis, quoniam viderunt eam lampa-
„ dem dormitorii extinguentem, et cum praefato clerico rectam stantem
„ et loquentes, portasque monasterii apertas invenisse, quae omnia ar-
„ gumenta corruptae castitatis, aut violati corporis esse videbantur.
„ Nec tamen apponentes ei de corruptione corporis ajebant, quod se-
„ curae, et intrepidae caminum ignis intrassent, quorum praedicta Ab-
„ batissa earum castitate, et bonae conversionis tramite excelleret, et
„ nescirent in ea aliquam sui corporis inesse corruptionem. Dei nutu,
„ ut fit aliquando, sic legitur, necesse est, ut veniant scandala, orta
„ populari seditione in prefata civitate actum est, ut fama tantae tal-
„ latiae praeberet aures praelib. Pontificis, ut sibi mos est, pervigilans,
„ ne in ovile Domini lupus ingrederetur continuo summo studio di-
„ rexit a latere suo religiosos Pontifices cum venerabilibus clericis ip-
„ sius civitatis comitante maxima parte lucensis populi. Sedentes ergo
„ in praedicto monasterio statuere Abbatissam in medio, et quae eam
„ infamaverant, venire fecerunt. Sed una earum Eufemia nomine ab
„ accusatione testimonii refugit, sicut falsis personis est solitum. Cui
„ canonice, et legaliter directi sunt tres vices nuntii, ut veniret in-
„ trepide, et si aut accusatrix, vel testis vellet haberi audientiam ei
„ ab omnibus quamvis esset nimica, non denegaretur, et cum venire
„ noluisset, et non representaretur canonice, et legibus denegata illi
„ ab Episcopis in perpetuum predictae accusationis omnis audientia,
„ dataque postea in ea sententia ei poenae debere subjacere, quam
„ debere pati illam, cui crimen opposuit, si vere dedisset. Deinde
„ secunda nomine Bonella in medio cum venisset, ac Abbatissae ac-
„ cusationem inferens interrogatur ab Episcopis, utrum suae accusationis
„ testes habuisset, et cum diceret in se rei habere testes, venit quae-
„ dam nomine Justa dolosis verbis vice testis ajebat, se noctu vidisse
„ suam Abbatissam lumen extinguentem, nihilque aliud suprad. accu-
„ sationis se aliquo modo scire, et ista in testimonio sic deficiente
„ vocata est alia, quae dicebatur esse testis debere, venit, et coram
„ omnibus voce publica dixit omnia suprad. Abatissam illius criminis
„ ream non posse deprehendi, neque accusationem, vel testimonium
„ contra eam veraciter apponere posse. Sic deficientibus cunctis in te-
„ stimonio, neque concordantibus, atque accusatione falsa omnibus re-
„ velata assertu Episcoporum, et Clericorum, simulque totius congre-

„ gationis astantium laudatum, ut quae ante Domnum Pontificem Ro-
„ manae Sedis Alexandrum acta fuerunt representarentur, ut sic acriter
„ puniretur tam magnum delictum quatenus praefatum monaster. vitiis,
„ et dolis suprad. mundaretur, quod ab ipso definiretur, prout justum
„ est pene toto orbi auctoritas, et exemplum haberet in saecula. At
„ ubi haec omnia summo Pontifici per ordinem sunt relata, duci ad
„ se fecit pred. Abbatissam in Ecclesia s. Martini assistente innumera-
„ bili turba clericorum, atque laicorum non jussu Pontificis, quando
„ quidem minus canonicum videbatur, sed ut satisfieret populo, et
„ vulgo coram omnibus in s. textu Evangelii juravit praefata Abba-
„ tissa, quod nocte illa, qua accusabatur, neque per se, neque per
„ interpositam personam aliquis homo ad se in Monasterium inductus
„ fuerit, neque fornicationem commisisse. Re autem agnita, aperte de-
„ clarata est sententia a summo Pontifice in sacro conventu, omnes,
„ qui tunc ibi affuerant, asserebant reus hujus incusationis, seu falsi-
„ tatis erga Abatissam eandem debere pati poenam, quam deberet, et
„ ipsa, quae accusabatur si vera detulissent videl. ut extra monaster.
„ fierent, et inclusae manerent, sicque se haberent, ut sancti canones
„ de falsis praecipiunt accusatoribus. Quod autem deffinitum est tanti
„ Patris decisione, et auctoritate simul ab omnibus laudatum est. Acta
„ sunt haec in Lucensi civitate presente Domno Alexandro piissimo S. R.
„ Ecclesiae Praesule, Episcopo Petro Tusculanense, et Mainardo Epi-
„ scopo civitatis Papiae, Adalrico, et Episcopo Petro Dabruzo, et
„ episc. Dodo civitatis Rosellae, et Stephano Cardinale S. R. E., et uni-
„ versis clericis episcopatus s. Martini, et Judicibus, atque pene cun-
„ cto vulgo circumstante anno secundo ejusdem Domni Alexandri II.
„ Papae ab Incarnati vero Dom. MLXII. Indit. XV. pridie idus decem-
„ bris. Ego Alexander solius Dei misericordia licet indignus S. R., et
„ Apostolicae Ecclesiae Praesul. SS. „

È opinione di alcuni scrittori lucchesi, che in questo sinodo tenuto in Lucca da Alessandro II, fosse canonizzato solennemente s. Davino Armeno. Così pensarono fra gli altri Giuseppe Civitali (Storia di Lucca) Gio. Domenico Mansi (Diario Sacro a' 3 di giugno), dove per isbaglio, forse di stampa, si assegna al sinodo in vece dell'anno 1062 il 1073, e Francesco Maria Fiorentini ebbe per assai probabile una tal cosa. Con migliore e più savio consiglio, riposela Amadeo Saminiati fra le cose di dubbia fede. Così sta scritto nel capo IX, delle riflessioni sopra la vita di s. Davino stampate in Lucca nell'anno 1700.

NOTE
DELLA DISSERTAZIONE SECONDA

(1) Nella carta dell' anno 685, pubblicata dal chiarissimo Domenico Bertini nella raccolta de' documenti per servire alla storia ecclesiastica di Lucca Docum. 32. si legge: *Et ideo nos Felix gratia Dei Episcopus una cum presbiteri, vel Diacones, seo Cliro abitatoris civitatis istius nostræ Lucensis, qui subter subscripturi sunt.* Nella carta dell' Archivio arcivescovile segnata * T. 67. dell' anno 912. Pietro vescovo di Lucca *una per consensum sacerdotum, seo filii ipsius Ecclesiæ* ordina Adalberto Prete .... nella chiesa di Maria ss., e di s. Gio. Battista *in looo, et finibus Atriana,* e nelle chiese soggette a detta Pieve. Le medesime espressioni si leggono nella carta dell' anno 925. segnata ✠ 66., ed in altre moltissime, che possono vedersi nella raccolta di documenti superiormente citata.

(2) La storia de' delitti del sacerdote Alpulo, e delle sentenze contro lui fulminate, vien raccontata nella seguente maniera da Lodovico Antonio Muratori nel T. 3. delle dissertazioni sopra le antichità italiane, compendiate e tradotte „ Un certo Alpulo prete fu interdetto „ dalla messa, e degradato dal Vescovo di „ Lucca nominato Giacomo, perchè aveva „ condotta via una monaca chiamata Gum„ perga, calata di notte tempo giù dal muro „ del monastero di s. Pietro, e postala su un „ cavallo, menata l' avea a casa sua. Non „ ostante che in giudizio costasse del suddet„ to misfatto, Alpulo nondimeno sfrontata„ mente si presentò a Pipino Re d' Italia re„ clamando d'essere stato ingiustamente con„ dannato dal mentovato Giacomo Vescovo. „ Supplicò, ed ottenne jussionem clementis„ simi Domini nostri Pipini magni Regis, e „ portolla al Vescovo, che nuovamente istituì il conoscimento della causa, e per la „ seconda volta il ricondannò nell'anno 803. „ (Questo giudizio dell' anno 803. può vedersi nel Muratori T. v. Antiquit. med. ævi. dissert. 70. col 918. e 919.; ma è pochissimo diverso da quello dell' anno 813). Alpulo „ tanto e tanto non si acquietò, ed ebbe l'ar„ dire dopo la seconda condanna di cantar „ messa, nè si vergognò d' inquietare con „ nuove querele Adalardo rinomatissimo Ab„ bate Corbojese spedito da Carlo Magno in „ Italia dopo la morte del re Pipino ad ju„ stizias quivi faciendas. Adalardo dunque „ raccomandò il sacerdote Alpulo a Bonifa„ cio illustrissimo comiti nostro, cioè di „ Lucca. Procurò esso Conte, che di nuovo „ s' istituisse il giudizio nella causa del prete „ già degradato. In quella terza volta tolta „ fu a quel temerario finalmente ogni spe„ ranza di più reclamare, perchè nell' anno „ 813 Giacomo vescovo il sentenziò reo sco„ municato „.

(3) Anche questo giudicato è stato messo in luce dal chiarissimo Muratori nel tomo superiormente citato, ma non con tutta esattezza, e fedeltà. Per questa ragione ancora mi son determinato a produrlo in questo luogo, conformemente si legge nell' archivio arcivescovale alla carta * G. 23.

(4) La parola *regula* significa le costituzioni monastiche; l' altra, cioè, *ferula* il pastorale. Magri Hierolex: Ducang. alla p *ferula.*

(5) Anselmo Badagio milanese fu assunto al vescovato di Lucca l' anno 1058, e nell' anno 1061. *violento plurimorum consensu, quorum apud Romanos tunc præcellebat auctoritas, ingenti concilio assentiente in eo locatus est Primatu, quo Præsulum orbis terræ caput*

existeret, atque Magister. Creato Sommo Pontefice, prese il nome di Alessandro II. Ma seguendo gli esempi de' Papi Clemente II., Vittore II., Nicolao II. ritenne col sommoPontificato il titolo di vescovo di Lucca. *Tradant registra Lucana* (dice Tolomeo lib. 19. Hist. Eccl. cap. 2.) *quod in tantum dilexit dictam civitatem, quod non permisit ibidem Episcopum fieri toto tempore vitæ suæ, sed illum sibi reservavit*. Avvenne la di lui morte nell' anno 1073. (Guglielm. Pittav. De gestis Gulielmi I. Ducis Normannorum).

DISSERTAZIONE TERZA

Del sinodo di s. Ginese celebrato nel secolo XI a' tempi di s. Anselmo.

Quanto i disordini, ed i vizj dell' avarizia in special modo e del senso dilatati si fossero nel cristianesimo ne' secoli di mezzo, il sappiamo non senza confusione e grave rincrescimento dalle profane ed ecclesiastiche istorie. Nel ceto ecclesiastico s' insinuaron essi eziandio, e superati i più forti ostacoli ed i più possenti ripari, penetrarono profondamente. E chi può ridire abbastanza il guasto e la rovina grande che vi recarono? Quante chiese per lungo tempo sprovviste furono de' loro Pastori, o perchè occupavansi altrove in cose del tutto estranee a' proprj ministeri, o più tosto perchè ricchi di molti ecclesiastici benefizj, non era loro possibile di risedere in tutti i luoghi personalmente! Quanti dei sacri Pastori ebbono l' ardimento d' intromettersi nel governo spirituale delle anime con mezzi indegni e simoniaci! Quanti invece d' essere di edificazione, e buon esempio furon col reo costume pietra d' inciampo nella casa di Dio!

Nè, mentre somiglianti cose luttuosissime ricordo, stranieri inconvenienti io intendo di riferire. Di nostra diocesi principalmente volle favellare il Pontefice Alessandro II, allorchè disse, che entro la chiesa il detestabile abuso da molto tempo era invalso di non conferire gli ecclesiastici benefizj, se non a coloro, che col sacrilego sborso di denaro studiavansi di comperarli (1), e prima di Alessandro II, Leone IX scrivendo a' canonici della nostra cattedrale aveva detto (2): » Et si » Dominus Deus humilitatem ecclesiae suae misericorditer respiciens ec- » clesiam vestram ab uxoratis presbyteris, et omnino a Dominica obla- » tione repellendis liberaverit, pro incestis casti, pro immundis mundi » restituantur ». Ma a quale estremo nel secolo XI giunti fossero nel ceto ecclesiastico i disordini presso di noi, farassi palese per li fatti, che dieron motivo al sinodo di s. Ginese, de' quali ampiamente dovrò

parlare nella presente dissertazione. Dio però, che giusta le immancabili sue promesse sempre veglia a sostegno della sua chiesa, in questi stessi tempi di rilassatezza e di ignoranza provvidela di vescovi santissimi, i quali pensarono seriamente, e con ogni sollecitudine ed impegno studiaronsi di rimediare a' disordini, e torre via dal clero e dal popolo gli abusi. Di questi buoni Pastori, doni preziosi del cielo, n'ebbe in buon numero la nostra diocesi ancora, ed in questa dissertazione con distinta lode dovrò ricordare alcuni vivuti appunto nel secolo XI della chiesa. Dio pur volesse che avessero i medesimi ritrovato ubbidienti e docili i principali del clero. Sarebbònsi essi nel Signore Dio santamente riconfortati vedendo a buon senno ridotti i membri più nobili del sacerdozio, nè io sarei in questo luogo costretto a riferire gli enormi mancamenti de' miei confratelli nel sacro ministero dell' altare. Ma io presentemente dirò con s. Girolamo (3), voglio scrivere una storia, non prendo a tessere un panegirico.

Per dare del sinodo di s. Ginese una compita idea, quanto è possibile in tanta scarsità di monumenti, ho creduto necessario esporre l'andamento delle cose, che dettero occasione e motivo alla celebrazione del medesimo. Riporterò in primo luogo la storia di tutto questo andamento (4), secondo che si legge presso l' antico scrittore della vita di s. Anselmo, quindi con la scorta del Fiorentini (5), del Waddingo (6), e del Rota (7), farò sulla medesima le necessarie osservazioni.

» Primo igitur (sono le parole dell'antico scrittore della vita di s. Anselmo) » canonicos ecclesiae majoris in civitate Lucana, quae est » in honorem sanctissimi episcopi, et confessoris Martini dedicata, mitis» sime aggreditur (Anselmus), monet, blanditur, et suadet, ut opere » exerceant, quod nomine dicuntur: canonicus enim quasi regularis di» citur, utque regularem agant vitam studiose praedicat, et precatur ».

» Cumque diutius illis instaret, idemque frequenter instigaret, indi» gnati tandem sunt, ac temere nimis responderunt. At ille sicut pater » pius, et mansuetus benigne omnia suscipit, nec tamen vinci a malo » vellet, sed in bono vincere malum studet. Promittit denique tanquam » alter factus religiosissimus episcopus Augustinus, ut vitam cum illis » peragat communem. Nihil praeter illos proprium, verum omnia simul » vult cum ipsis habere communia; vult effici pauper, ut divites illos » faciat in Christo: omni omnino conamine, tum spiritualiter, tum sae» culariter nititur eos allicere ».

» Invitat tandem sui studii adjutricem Marchionissam D. Mathildam, » moribus, ac genere nobilissimam, quae spiritualis, et religiosissima in » occulto, saecularem, aut, ut verius dicam, militarem agebat vitam in » manifesto, sic tamen spiritualem habebat, ac saecularem, ut illam in » Christo, et istam faceret pro Christo. Quae vero saecularis, haec majo- » ris illi fuit angustiae ac laboris, sed et multo pluris, spero, retribu- » tionis. Illa enim voluntatis fuit propriae, ista quidem obedientiae. Si » quid ergo habet ipsa ingenii, si quid sapientiae, vel consilii, id effu- » dit hoc in negotio hilariter. Igitur praedictos alloquitur canonicos, » tum communiter, tum singulariter incitat, instigat, eos confortat, atque » spondet ecclesiae augmentum, et honorem, ipsis quoque commodum » tam in futuro, quam in praesentiarum „.

„ Promittit etiam parentibus ipsorum divitias et honores, quatenus » vel sic attrahere possit voluntates eorum. At illi saeculo nequam » excaecati, respuunt omnia, eligunt magis aquam angustiae in damna- » tionem, quam vinum laetitiae in salvationem: optant pauperes po- » tius esse diaboli, quam divites Christi. Praedictus autem Praesul, et » Pastor diligentissimus nolens oves sibi commissas perire, tum minis, » tum blandimentis eos aggreditur, cui dum resisterent illi, et quan- » tum potuerunt, contradicerent, jam tunc credo nimium, sed ina- » niter fatigatus cessasset, nisi quod B. Papa Leo IX sub decreto ana- » thematis statuerat, ut ejusdem ecclesiae canonici vitam agerent com- » munem, et viverent regulariter. Cujus decreti, quoties vidit, aut » recordatus est praeceptum, expavit, nec tacere ausus fuit ».

» Accidit igitur ut eandem ad civitatem sanctissimus Papa Grego- » rius septimus veniret, perlatumque est ad ipsum idem illud nego- » tium, qui mox incipit paterno illos primum affectu admonere, ac » dicere, quoniam romani Pontificis decreta praeterire non licet. Ro- » gat eos, et suadet benigne, quatenus saluberrimis obediant decretis, » et reverentissimi patris exequantur voluntatem; nec semel, aut bis, » sed saepe, ac multum aliquando cum eodem sancto episcopo, inter- » dum sine ipso, alloquitur illos, tum dure, tum blande proferens eis » scripturas sanctas, et authoritates authenticas. Illi vero, etsi humi- » liter se beata quandoque monita finxerunt audire, omnia tamen ab- » sentes depravarunt. Vocantur denique ad sedem apostolicam ibique » conspiratores in proprium episcopum, et insidiatores detecti sunt. » Prolatis ergo canonibus, et lecto capitulo sancti martyris, et episcopi

» Fabiani, qui conspiratores, et insidiatores suorum episcoporum curiae » tradendos instituit, judicio totius sanctae synodi, etiam ipsi curiae » traduntur. Tunc fidelis illa, et prudens Marchionissa Mathilda servos » illos appellans in servitutem curiae vocavit eos. Quam ob causam » tristes praeter quam credi potest, etiam adversus ipsam, quotquot » potuerunt, conspirare fecerunt. Convenerunt ergo quam plures iterum » episcopi apud sanctum Ginesium, quod castrum a civitate Lucana » non multum distat, inter quos reverentissimus Albanensis episcopus » nomine Petrus vicem domini Papae agebat ».

» Qui cum eodem lucensi episcopo s. Anselmo, et cum reliquis » omnibus conspiratores illos excommunicavit ».

Fin qui l'antico scrittore della vita di s. Anselmo, il cui racconto, secondochè prefisso mi sono, imprendo ad illustrare nella presente dissertazione.

Primo igitur fino alle parole *omnia tamen absentes*. Leone VIII, detto comunemente IX (8), fino da' tempi del vescovo Giovanni (9) sotto pena di scomunica aveva comandato a' canonici della cattedrale di Lucca, che menassero vita comune, e ciò per contrapporre un forte riparo all' inondazione de' disordini correnti in que' giorni nel ceto ecclesiastico. Questo rigoroso comando di Leone IX viene indicato dallo scrittore della vita di s. Anselmo, allorchè dice: *Nisi quod B. Papa Leo IX sub decreto anathematis statuerat, ut ejusdem ecclesiae canonici vitam agerent communem, et viverent regulariter*. Il Waddingo nel comento di queste parole (10), riferisce un diploma di Leone IX diretto a' canonici di Lucca, e crede essere quello stesso che viene ricordato colle anzidette espressioni. Del medesimo sentimento pare, che sia anche il nostro Fiorentini (11). Ecco questo diploma, o breve di Leone nono (12).

» Leo episcopus servus servorum Dei canonicis principalis, ac majo» ris ecclesiae in civitate Luca, Deo ac sancto Martino confessori re» gularem vitam inibi ducendo, et castitatem servando famulaturis per» petuam in Domino Sal. Cum ad bona ecclesiarum firmiter obtinenda » magna sit adhibenda sollicitudo, ut eorum qui caste ac regulariter » sancto altari servire desiderant animae serventur et corpora, avidiori » est procurandum desiderio, quia dum inibi laborant fideliter deservire, » oportet eos inde canonicum usum victus, ac vestitus accipere, ne » dum ista prae necessitate quaeritant, culpam vagationis incurrant.

» Huic si quidem vestro defectui benivolam compassionem, ac benignam » provisionem volentes impendere piae apostolicae auctoritatis sacra » pagina omnia, quae ad communem usum regulariter vivendi modo ha- » betis, vel in perpetuum habituri estis, scilicet aut episcopi vestri con- » cessione, qui nunc est benivolus, et hilaris vester adjutor frater, et » coepiscopus noster Joannes, aut successorum suorum, vel aliquorum » fidelium karitativa donatione volumus rata vobis, et confirmata, et » nulla ratione violanda esse; etsi Dominus Deus humilitatem ecclesiae » suae misericorditer respiciens ecclesiam vestram ab uxoratis presby- » teris, et omnino a Dominica oblatione repellendis liberaverit pro in- » cestis casti, pro immundis mundi restituantur, et bona quae habent » ecclesiastica, quae illi luxuriose vivendo dissipant in communem usum » canonice cohabitantium redigantur, sicque etiam horum exoptabilius » interitus pastoralis fiat familiae desiderantissima salus, nec in prae- » bendis dandis aliquam precii, aut venditionis molestiam ab episcopo » suo sustineat hic fidelis conventus. Usque modo igitur tenebrae, nunc » autem lux facti in Domino, ut filii lucis ambulate, ut unanimes uno » ore honorificetis Deum, et Patrem Domini Jesu Cristi, qui est benedi- » ctus in secula, qui et vos conservet, et confirmet in fraterna concor- » dia. Dissipator vestrae congregationis dissipetur. Contradictori contradi- » catur. Quilibet episcopus vester vos in hoc ignorans, ei, de quo dictum » est, assimiletur, quia omnis ignorans ignorabitur. Coadjutor vester per » Martinum sanctum semper adjutus congaudeat, optamus, divinae retri- » butioni, vere dicens adjutorium nostrum in nomine Domini ».

» Datum 4 idus martii per manus Frederici Cancell. vicę Domni He- » rimanni s. Apost. sedis Archicancell. et Colon. Archiepisc. A. Domn. » Leonis VIIII Papae 3. indict. 4 ».

Il padre Federigo Vincenzo di Poggio nel suo saggio di storia ecclesiastica p. 251 è di diverso parere da' due citati scrittori Waddingo e Fiorentini. *Ma io*, sono parole del padre Poggi, *non so che mi dire, perchè non vi ho letto parola* (nel diploma di Leone IX), *con la quale il Pontefice comandasse a' canonici la vita comune, e molto meno che ve la comandasse sub anathemate. Credo ben per altro, che il precetto, o breve di Leone IX, citato dal penitenziere ci fosse, ma che dal partito contrario fosse levata via, allorchè prevalse, e per questo ora manchi negli archivi della Cattedrale*. La prima asserzione del padre Poggi la credo indubitatamente vera, la seconda molto verisimile.

Nel riscontrare alcune carte dell'archivio capitolare della nostra cattedrale mi è caduto sott'occhio un altro diploma di Leone IX relativo alla vita comune de' canonici. Ecco pur questo fedelmente trascritto dalla C. BB. n. 12. B. 12.

» Leo episcopus servus servorum Dei. Clericis ordinariis ecclesiae » sancti Martini in Luca canonice viventibus. in perpetuum. Declinare » a malo et facere bonum volentibus. Consilium et auxilium perseve- » randi semper accommodare debemus. Ne dum de bona conversatione » summam sedem consulunt, occasionem corruendi accipiant, denegato, » quod absit, consilio quod quaerunt. Et ideo vobis . . . . . supra » nominavimus canonicis, omnia quae episcopus vester Joannes bono » captus desiderio, immo spirituali usus consilio, dedit vobis et confir- » mavit, ad augmentum canonicae vestrae conversationis. Nos etiam » confirmamus per privilegium sanctae Apostolicae sedis. Ut haec ipsa, » et alia quae vobis quaelibet christianae religionis persona dedit um- » quam vel in perpetuum dederit, ad communem vestrum regularem usum » possidentes, remota omni molestia, quiete ac libere Deo serviatis ».

» Si quis autem vestrae ecclesiae ordinarius post primam episcopi » vestri confirmationem scilicet Johannis ab hac vita decedit, alii idonei » in loco defunctorum sine precio canonicam accipiant et regulariter » cum praedictis fratribus adhibita castitate ibidem commorentur et vi- » vant. Nec ulla occasione praefatus episcopus vel ejus successores, e » bonis fratrum morientium violenter auferant, sed fratres residui qui » in eadem canonica regulariter degunt. Ad communem claustralem, » ac necessarium usum sibi optineant. Hujus ergo sacri praecepti violator » timens tristetur de futuro sibi anathemate ac perpetua maledictione. » Conservator autem gaudeat semper apostolica munitus benedictione ».

» Datum III nonas februarii per manus Frederici diaconi sanctae » romanae Ecclesiae bibliothecarii, et cancellarii vice Domni Herimanni » archicancellarii et coloniensis archiepiscopi an. Domni Leonis noni » Papae III, indictione quinta ».

Questo dee forse credersi il breve, con cui Leone IX comandò a' nostri canonici sotto pena di scomunica, che vivessero regolarmente? Parmi che no, poichè le parole che si leggono in fine del medesimo: *Hujus ergo sacri praecepti violator timens tristetur de futuro sibi anathemate, ac perpetua maledictione*, contro gli usurpatori de' beni de' canonici mi sembrano dirette, non contro i violatori della vita regolare.

Ma tenga pure ciascuno su questo proposito checchè gli piace. È fuori di ogni dubbio, che il decreto di Leone IX venne trasgredito dopo non lungo spazio di tempo dalla maggior parte de' canonici di questa cattedrale. Fuori di alcuni pochi, de' quali si parlerà in appresso, tutti gli altri canonici abbandonata la vita regolare e comune, tornarono, come in avanti, a menarla irregolare e privata.

Erano in questo stato di disordine le cose de' canonici della nostra cattedrale, allorchè s. Anselmo prese il possesso del vescovato di Lucca (13). Pensò egli subito seriamente a rimetterle in assetto e buon ordine. Fece uso da principio di modi dolci e piacevoli per guadagnare l'animo de' suoi canonici, e ricondurli sul buon sentiero. Adoperò di poi la mediazione della contessa Matilda, donna illustre e rinomata in que' tempi per le sue ricchezze e militari imprese, e molto più per le sublimi virtù, e pel suo spirito veracemente religioso (14). Ogni studio essa usò l'inclita donna, perchè facessero senno i male accorti canonici. Li esortò, li stimolò, dice il penitenziere, animolli, promise ad essi comodità, a' loro parenti onori e ricchezze. Ma tutto fu vano. Il pazzo amore di libertà vinse tutte l'esortazioni ed i più valevoli eccitamenti.

Non per questo disanimossi il santo vescovo Anselmo; chè anzi pensò bentosto a porre in opera un altro espediente più vigoroso e più forte. Gregorio VII per isfuggire le insidie di Enrico, dalla Gallia Cisalpina fu costretto a ritirarsi in Toscana. In questa occasione passato essendo per Lucca, pregollo il nostro vescovo a volersi adoperare in pro suo per vincere l'ostinazione de' traviati canonici. Si prese tanta cura ed impegno di quest'affare, parlò con tale e tanta forza ed energia a' refrattarj il Pontefice s. Gregorio, che niuno di loro ebbe coraggio di opporlisi, ma tutti in vece, chi di verità, chi di sola apparenza mostraronsi a lui sottomessi ed obbedienti.

Omnia tamen absentes depravarunt. Non mantennero i nostri canonici le promesse fatte al Pontefice. Quindi giunto egli a Firenze, e ragguagliato da s. Anselmo dello stato attuale delle cose de' suoi canonici, scrisse loro nel giorno 11 di agosto dell'anno 1077 la lettera, che segue.

» Gregorius episcopus etc.

» Canonicis sancti Martini lucensis ecclesiae (15). Meminisse debetis » quoties, et cum quanta cura vos monuerimus apud vos manentes, » ne terrena peritura commoda majoris, quam animas vestras aestiman- » tes, ita vos ad obedientiam justitiae exhibueritis, et ulterius sub excom- » municationis vinculo, quod in acquirendis contra apostolica decreta » praebendis vos incurrisse manifestum erat, non permanseritis. Verum » ut ipsa res indicat, substantiam vestrae, licet iniquae, possessionis » pretiosiorem, quam vosmetipsos facitis, qui spretis admonitionibus no- » stris, et contempta apostolica authoritate, pro lucris temporalibus, et » explenda cupiditate vestra, sub maledicto anathematis post promis- » sam nobis satisfactionem recidivo, ac deliberato praevaricationis cri- » mine facere non pertimescitis. Quare quoniam tantae praesumptionis » contumaciam, et tam immanis avaritiae culpam, nostra nec taciturni- » tate dissimulare, nec patientia non modo ad vestrum, sed ad illorum » etiam, cum quibus communicatis, periculum diutius fovere audemus, » praesenti authoritate omnibus, qui inter vos contra apostolica privi- » legia B. Leonis Papae, canonicas pecunia adepti sunt, introitum majo- » ris ecclesiae, videlicet sancti Martini, et easdem canonicas, vel prae- » bendas ulterius retinendi licentiam, et potestatem ex parte omnipo- » tentis Dei, et beati Petri Apostolorum principis usque ad condignam » satisfactionem interdicimus. Datum Florentiae 3 idus augusti, indictio- » ne decimaquinta ».

I licenziosi canonici nemmeno a questa lettera del Pontefice si dieron per vinti; chè anzi fattisi vie più animosi, al proprio vescovo, ed al romano Pontefice ribellaronsi apertamente. Sebbene fossero essi incorsi nelle censure ecclesiastiche, proseguirono nonostante ad esercitare contro i divieti de' canoni i sacri ordini, celebrando messe, ad amministrando sagramenti anche nella chiesa cattedrale, della quale era stato interdetto loro l'ingresso. Fecero frequentemente delle adunanze, o a meglio dire delle combriccole fra di loro; ricorsero alla protezione di persone potenti, aizzarono, secondochè coll'accuratissimo Fiorentini sospetta il padre Rota, un tal Conte . . . . (16) a muover lite ingiusta contra il s. vescovo Anselmo, per distornarlo dal conceputo disegno della riforma. Per non cedere a tanta caparbietà, non vi voleva meno della virtù e costanza di un Gregorio VII, di un Anselmo, e di una contessa Matilda.

Vocantur denique ad sedem Apostolicam. Il nostro istorico in questo luogo per essere estremamente conciso manca della necessaria esattezza e precisione. Supplirò a questa mancanza servendomi de' monumenti già pubblicati dal padre Waddingo nella più volte citata operetta, o comento sulla vita di s. Anselmo,

Nell' anno 1078 furono celebrati in Roma da s. Gregorio due concilj. In amendue si trattò degli affari di Lucca. Nel primo, ch'è il Romano IV, fu pronunziata la seguente sentenza contro il figlio del conte . . . . . che riteneva i beni del vescovato ingiustamente occupati da suo padre: *Filium comitis datis induciis usque in palmas excommunicationi innodamus, eo quod lucensem ecclesiam quiete manere sua diripiendo minime permittit*. Il padre Andrea Rota (17) dà per sicuro, che in questo concilio di Roma *si rinnovasse la scomunica contro i canonici disubbidienti*. Che furon proposte dal Pontefice le doglianze di Anselmo, e l' usurpazione de' beni della sua chiesa, il dice ancora il nostro Fiorentini (18). Benchè gli atti del suddetto romano concilio, come si leggono presso il Labbè (19), non facciano menzione alcuna de' nostri canonici, non sembrami però inverisimile, che di essi pure nel medesimo si trattasse. Erano troppo fresche le loro contravvenzioni agli ordini pontificj; le istanze di s. Anselmo, e della contessa Matilda presso s. Gregorio erano troppo forti e premurose; la riforma de' nostri canonici in fine importava moltissimo al romano Pontefice. Quindi non può verisimilmente supporsi, che di essi non si facesse distinta menzione in questo concilio, e allora, cred' io specialmente, che si parlò dell' usurpatore de' beni del nostro vescovato, il cui delitto era strettamente connesso co' disordini de' canonici (20).

L' altro concilio romano del 1078 fu celebrato nel mese di novembre. Furono in questa occasione, forse per suggerimento della contessa Matilda, i nostri canonici richiamati a Roma dal sommo Pontefice. Ma eglino niente curando la pontificia intimazione, ricusarono di presentarsi al concilio. Per questa ributtante condotta de' nostri canonici rimase altamente irritato il Pontefice s. Gregorio, ond' egli nel dì 28 novembre scrisse a' medesimi l' appresso lettera assai risentita.

» Gregorius ec.

» Clericis sancti Martini lucensis ecclesiae (21). Cum apud vos esse-
„ mus, saepissime vos per nos, et per confratres nostros admonuimus,
„ ut secundum privilegium antecessorum nostrorum, sancti videlicet
„ Leonis Papae, et Victoris, quod ipsorum tum canonicorum vestrae
„ ecclesiae rogatu ipsi ecclesiae fecerunt, ut communem, regularemque
„ vitam duceretis: sed vos, quae vestra sunt quaerentes, non quae
„ Jesu Christi, nostras admonitiones neglexistis. Cumque tantae negli-
„ gentiae, et inobedientiae, quae scelus idololatriae a sanctis patribus
„ dicitur, merito jure vos sententia judicialis ferire deberet; episcopi
„ tamen vestri, et quorumdam fratrum vestrorum precibus, apostolica
„ mansuetudo solita pietate, ut filios usque ad festivitatem omnium
„ sanctorum, deinde etiam interventu ejusdem episcopi usque ad syno-
„ dum vos clementer sustinuit. Ad quam praecepimus, ut aliquos mit-
„ teretis de vobis, qui de vestra nobis obedientia responderent. Quod
„ quia minime factum, ut decuerat, jam nunc aequitatis non possu-
„ mus differre censuram. Proinde per veram obedientiam monemus,
„ ut communem vitam vivatis, sicut sanctus Leo Papa ecclesiae vestrae
„ instituit, et sicut romana ecclesia intelligit, idest ut omnia ecclesiae
„ bona in communem utilitatem redigantur, et communiter, sicut su-
„ pradictum est, expendantur. Aut si id facere recusatis, ecclesiae
„ praebendam in manu episcopi ad ecclesiae utilitatem reddatis. Quod
„ si neutrum horum (quod absit) facere recusatis, ex authoritate
„ Dei omnipotentis sanctorumque apostolorum Petri et Pauli, omnium
„ ecclesiarum introitum vobis usque ad emendationem congruam prohi-
„ bemus. Datum Romae 4 kal. decemb. ind. 2 ».

Nell'anno vegnente 1079 si celebrò il concilio romano sesto. A questo, dopo l'ostinazione di un anno intiero, si presentarono finalmente i canonici della nostra cattedrale. Furono nell'esame convinti di avere macchinato insidie contro la vita del proprio vescovo; a norma dei sacri canoni degradati, e messi nelle mani della potestà secolare. Tutte queste cose vengono con distinzione e accuratezza raccontate dal penitenziere, e si comprovano ancora dalla seguente lettera di s. Gregorio.

» Gregorius ec.

„ Lucensi clero, et populo, exceptis his, qui communicant, atque „ consentiunt excommunicatis (22) ».

» Clericorum vestrae ecclesiae causam diligenter examinantes, diu- „ que in ea laborantes, nullam in eis rationem, atque veritatem, si- „ cut decet christianos, invenimus. Quorum mirabilem, et inauditam „ superbiam, licet sine audientia secundum synodalem sententiam, quam „ in se provocaverant, punire debuerimus, mansuetudinis tamen spiritu „ res eorum audiendas esse dignum duximus, ut saltem confusos, et „ convictos ad sanum consilium, sensumque humilitatis revocaremus. „ Nam si in eis aliquod humilitatis signum mens nostra perpendisset, „ sine aliqua a nobis misericordia non recessissent. Quibus in superbia „ sua perdurantibus, auctoritas beatorum martyrum, atque pontificum „ Fabiani, et Stephani coram nobis allata est, quam nos per omnia „ huic negotio convenire cernentes, eos ut rebelles, et inobedientes „ ejusdem authoritatis sententia damnavimus, quam litteris nostris inse- „ rendam esse existimavimus, ut quantis sint facinoribus irretiti, quan- „ tisve contumeliis digni, liquido pateat. *Fabianus*. Statuimus, ut si „ aliquis clericorum suis episcopis infestus, aut insidiator fuerit, ut mox „ ante examinatum judicium submotus a clero, curiae tradatur, qui „ diebus vitae suae deserviat, et infamis absque restitutionis spe perma- » neat. *Stephanus Papa*. Clericus qui episcopum suum accusaverit, aut „ ei insidiator extiterit, non est recipiendus, quia infamis effectus est, „ et a gradu debet recedere, ac curiae tradi servlendus. Hanc itaque „ in eos promulgantes sententiam, existimavimus, ut saltem terrore „ tantae auctoritatis ad humilitatem converterentur. Sed ipsi dati in „ reprobum sensum, et demersi in diabolicae caecitatis puteum, a com- „ munione ecclesiae separati, et excommunicati recesserunt. Unde nos „ praedictorum sanctorum statuta firmantes, ex authoritate B. Petri ab „ ordinibus, et praebendis ecclesiae sancti Martini in perpetuum submo- „ vemus et decernimus, ita ut nullum deinceps inter canonicos ejusdem „ ecclesiae locum teneant, aut praebendarum aliquod solatium, seu „ in posterum habeant. Vos itaque, dilectissimi filii, admonemus, imo „ apostolica authoritate interdicimus, ut scelerosis contumaciae actibus „ eorum non communicetis, sed ut ipsi illaesi et immunes a damnatione

„ eorum permaneatis, illique ad poenitentiam confundantur, infra am-
„ bitum civitatis vestrae eos cohabitare non permittatis, et ut tota pro-
„ vincia eorum praesentia, et contagione mundetur, operam detis. Quod
„ nisi feceritis, et eos magis, quam justitiam et salutem animarum ve-
„ strarum dilexeritis, totius excommunicationis eorum in vos periculum
„ inducetis, et iram Dei in praesenti et in futura vita sine dubio sen-
„ tietis. Eos vero, qui illis, ne in superbia sua permaneant, et confun-
„ dantur, restiterint, gratia B. Petri remunerandos censemus, et pro-
„ mittimus. Datum Romae kal. octob. indictione tertia ».

Convenerunt ergo quamplures iterum episcopi apud s. Genesium, quod castrum (23) *a civitate lucana non multum distat.*

Eccoci finalmente arrivati al sinodo lucchese primario soggetto della presente dissertazione. Di varie cose intorno a questo sinodo ci rende bastevolmente informati il nostro istorico, e sono le seguenti.

Primieramente che al medesimo concorsero ben molti vescovi sotto la presidenza di s. Pietro Igneo (24). Secondariamente che fu celebrato in un castello non molto distante da Lucca, detto di s. Ginesio. In terzo luogo che furono solennemente in esso scomunicati tutti quelli, che avevano cospirato contro la persona di s. Anselmo.

Ma in quale anno precisamente, dimanderà qui taluno, fu celebrato questo concilio? Qual luogo hassi ad intendere pel castello di s. Ginese? Furono forse tutti i canonici della cattedrale condannati, come insidiatori alla vita di s. Anselmo?

Niente di preciso e di chiaro per iscioglière questi dubbj rilevasi dal racconto lasciatoci dal penitenziere. Quindi gli eruditi nella soluzione de' medesimi sono andati in varie, e fra loro assai discordanti opinioni.

In quanto all'anno il Baronio (25), il Labbè (26) ed il Lami (27) credettero, che fosse il nostro sinodo celebrato nel 1074, ma senza dubbio a torto, poichè s. Anselmo prese il possesso del vescovato di Lucca solo verso il termine di quest'anno (28) ed in oltre a questo tempo niuna di quelle cose, che dettero motivo alla celebrazione del sinodo di s. Ginese, era ancora succeduta (29).

Monsignor Mansi (30) stabilisce il nostro sinodo all'anno 1079: *ad romanam synodum*, ecco le sue parole, *anni, ut arbitror* 1079 *vocati* (i canonici) *cum non paruissent, judicio totius synodi curiae saeculari traduntur; verba sunt poenitentiarii in vitâ s. Anselmi, quibus aucto-*

ritas accedit ex epistola anni 1079 *kal. octobris s. Gregorii VII l. 7. epist.* 2 *idipsum narrante. Quam ob causam (scilicet ob poenam in concilio relatam) tristes praeterquam credi potest, etiam adversus ipsam (Mathildam celebrem Tusciae Comitem) quotquot potuerunt, conspirare fecerunt. Convenerunt ergo quamplures iterum episcopi apud s. Genesium, quod castrum a civitate Lucana non multum distat, inter quos reverentissimus albanensis episcopus nomine Petrus (Igneus ille est) vicem domini Papae agebat, qui cum eodem lucensi episcopo, et cum reliquis omnibus conspiratores illos excommunicavit. Quam eorum sententiam s. Gregorius VII in eadem, de qua supra epistola data Romae kalendis octobris indict.* 3, *idest an.* 1079 *firmam, ratamque esse jussit. Hinc synodi ad s. Genesium cogendae causam, et tempus deducas.* Se nella lettera di s. Gregorio del primo ottobre dell'anno 1079 si confermasse di verità la sentenza pronunziata nel sinodo di s. Ginese non potrebbe recedersi dal sentimento del nostro degnissimo monsignor Mansi. Ma sta di fatto, e può ciascuno chiarirsene con riscontrarla alla pag. 41, che in questa lettera di s. Gregorio, come si fa menzione assai distinta del concilio romano, così nè distintamente, nè in confuso ricordasi il sinodo lucchese. Quindi l'opinione del Fiorentini (31) del Waddingo (32) del Rota (33) e del Poggi (34), che pongono la celebrazione del nostro sinodo nell'anno 1080, sembrami preferibile a tutte le altre.

E di fatti, se il nostro sinodo fosse stato radunato nell'anno 1079 prima del mese di ottobre, s. Gregorio nella sua lettera al clero e popolo lucchese inviata, avrebbelo senza dubbio motivato, allora che produsse, e specificatamente allegò la sentenza emanata dal concilio romano.

Se la celebrazione del nostro sinodo non può preporsi all'ottobre del 1079, deve per certo differirsi fino al seguente anno 1080, imperciocchè s. Pietro Igneo, il quale per testimonianza del penitenziere al medesimo sinodo presedette, non tornò dalla sua legazione in Germania affidatali dal concilio romano nel febbraro dell'anno 1079, se non che nel mese di marzo nel seguente anno 1080 (35); tornato essendo s. Pietro Igneo dalla Germania nel tempo che celebravasi il concilio romano dell'anno 1080, sembrami verisimile, quanto asserisce il padre Poggi, vale a dire, che i padri, o molti de' padri di questo concilio senz'andare alle loro diocesi, a dirittura si recassero al castello di s. Ginesio per assistere al nostro sinodo.

Non posso però aderire alla ragione, che a provare questa cosa, ne adduce il prelodato P. Poggi. Le parole del penitenziere: *convenerunt quam plures iterum episcopi apud s. Genesium*: egli le intende, che i vescovi concorsi al sinodo romano del 1080, di nuovo si ragunassero insieme in concilio sotto la presidenza di s. Pietro Igneo nel castello di s. Ginesio. Ma come puossi a ragione in questo luogo cacciar fuori il sinodo romano dell'anno 1080, e riferire il *convenerunt iterum episcopi etc.* a' vescovi nel medesimo congregati, se il penitenziere per sentimento comune non fa menzione nissuna di questo concilio, e le sue precedenti parole debbono spiegarsi non di questo, ma del concilio romano dell'anno precedente 1079?

Vengo adesso a parlare del luogo, in cui fu celebrato il sinodo di s. Ginese. Mi protesto però sul bel principio di questa indagine di non volere altro fare, che riferire in compendio, quanto distesamente su tal proposito il padre Poggi ne ha scritto. *Melius est*, tengo altamente impressa nella mia mente la savissima massima insegnatane da s. Agostino (36), *dubitare de occultis, quam litigare de incertis*.

Benchè ne' secoli di che si parla, varie fossero nella nostra diocesi le chiese dedicate al martire s. Ginese (37), ciò non ostante quanto al sinodo di s. Ginese sopra due luoghi specialmente può cadere dubbiezza. Uno di questi vicinissimo alla città è s. Ginese di Mammoli nella cura di Mastiano presso a Moriano, l'altro distante da Lucca più di venti miglia, è presso Samminiato, diocesi un tempo lucchese. Di questo secondo s. Ginese certe notizie, e in buon numero, si conservano tuttora nelle antiche carte lucchesi.

Ristretta a questi due posti la questione sul luogo del nostro sinodo, io passo ad accennare le ragioni, per le quali il già citato P. Federigo Vincenzo di Poggio contro il sentimento comune degli eruditi, credette essere stato il medesimo tenuto non presso Samminiato, ma presso la nostra città in s. Ginese di Mammoli. Queste ragioni per chiarezza maggiore io divido in due classi. Le prime sono dirette a mostrare, che le parole del penitenziere non possono adattarsi al s. Ginese di Samminiato. Colle seconde si vuol provare, che tutto il racconto del penitenziere ben si conviene al nostro s. Ginese di Mammoli. Incomincio dall' esporre le prime.

Il s. Ginese in cui fu tenuto il nostro sinodo era un castello non molto lontano da Lucca: *apud s. Genesium, quod castrum a civitate*

lucana non multum distat: un luogo distante più di venti miglia dalla nostra città può egli dirsi convenevolmente dalla medesima *non multum distans?* In verità non pare (38). Costa che s. Ginese presso Samminiato ne' tempi de' quali parliamo, fosse castello? Tutt' altro. Due carte del secolo duodecimo, una del 1190, l'altra del 1197, il chiamano borgo, cioè paese senza ricinto di mura, non castello, cioè luogo circondato di mura (39). Tolomeo lucchese negli annali all'anno 1183, Giovanni Villani l. VI c. 21 delle sue istorie parimente, niun altro nome li danno che quello di *Borgo*, e finalmente in una carta del 715 presso il Muratori (40) vien nominato *Vico: ecclesia s. Genesii in Vico Vallari:* il che vale la stessa cosa che Borgo (41). Se s. Ginese presso Samminiato non fu castello, ma vico o borgo, egli non fu il *castrum* mentovato dal penitenziere, ove si radunarono molti vescovi a' tempi di s. Anselmo in concilio. Nè è punto verisimile, conchiude il padre Poggi, che un luogo non difeso dalle mura, quale si è mostrato essere stato nel secolo undecimo il s. Ginese di Samminiato, di più vicinissimo a Samminiato, ove risiedevano i ministri di Enrico (42) nemico della contessa Matilda, di Gregorio VII, e di s. Anselmo, nè, diceva, è punto verisimile, che un tal luogo fosse prescelto per celebrarvi un concilio.

Con questi argomenti, del valore de' quali lascio, che ne decida il lettore, stabilisce il P. Poggi non essere adattabile al s. Ginese di Samminiato il racconto del penitenziere; di poi egli passa ad applicarlo al s. Ginese di Mammoli. Ad un luogo distante solo quattro miglia dalla nostra città non è stato niente difficile l'appropriarli quelle parole: *non multum distat a civitate Lucana*. Ma con qual fondamento puossi asserire, che convenisse egualmente in antico a questo luogo l'appellazione di *castrum*, se di castello in esso non si scorge vestigio alcuno oggidì?

Il fondamento per dire, che Mammoli fosse ne' tempi andati castello, lo ha ritrovato il P. Poggi in tre pergamene del secolo undecimo, nelle quali non solamente vien chiamato *castellum* o *castrum*, ma vi si dice di più, ch'era un tal castello circondato di mura e fosse. La prima pergamena dell'anno 1072 contiene la donazione di alcuni beni fatta da Cadolo a Teberga sua madre, al fratello Ildebrando, a Lamberto arciprete, a Biancardo arcidiacono figli della buona memoria di Berta, e a Gottifredo notaro, ed eccettua il donante i beni di Casabasciana, e una porzione *de castro illo qui dicitur Mammoli sicut cir-*

cumdato a muro et fossa. L'altra pergamena dell'anno 1075 contiene parimente una donazione, e vi si legge: *excepto et antepono exinde meam portionem ex integro de duobus castellis, uno ex ipso dicto Mammole, sicut circumdato est a muro, et fossi, et illo alio dicto s. Petri, quas vobis minimo judico, sed in mea reservo potestate*. Da queste non sono niente diverse l'espressioni della terza pergamena, la quale è dell'anno 1078.

Ma il luogo, obietterà forse taluno, ove si celebrò il nostro sinodo, chiamavasi castello di s. Ginese, non castello di Mammoli. Dunque non è quello, che viene indicato nelle tre citate pergamene, nelle quali si dice, che il nome del castello era Mammoli, non s. Ginese: *qui dicitur Mammoli* ha la prima, *dicto Mammole* hanno la seconda e la terza pergamena.

Studiasi il padre Poggi di sciorre questa difficoltà con dire: *Il penitenziere essendo un forestiere, che scriveva non in Lucca, ma in Lombardia, è facile ignorasse, o pure non si risovvenisse di quella parola (Mammoli), sembra fosse alquanto imbarazzato a indicare con precisione quel sito. Seppe per avventura, che il luogo era castello con chiesa dedicata a s. Ginese, ma gli parve di andare dimenticato di un altro nome, cioè Mammoli, e prese per espediente scrivere in un modo terzo, cioè: = convenerunt apud s. Genesium, quod castrum a civitate Lucana non multam distat =, dove par chiaro, che la parola castrum sia usata non per dire, che il castello si chiamava s. Ginese, ma per indicare, che era poco lontano dalla città. E quando si volesse presumere, che avesse preteso dire, che era chiamato castello di s. Ginese, è possibilissimo, che per la divozione verso s. Ginese (divozione che qua fu grande) il volgo comunemente lo chiamasse in quel modo; ma che il suo antico e vero nome fosse Mammoli, come si legge ne' pubblici strumenti, dove si adopera sempre il titolo proprio antico per uniformità con i vecchi rogiti*. Fin qui il padre Poggi. Ammiro la sagacità, e l'accortezza di questa sua risposta, ma non ho sufficienti motivi per essere affatto persuaso della verità della medesima. Io nelle questioni su i fatti storici ammaestrato dall'altrui e dalla mia propria esperienza, mi fido pochissimo delle congetture, perchè con tutta l'apparenza, ch'esse hanno di verità, riescono non rare volte fallaci.

Resta che io esamini il terzo de'dubbj superiormente proposti, cioè se tutti i canonici della nostra cattedrale fossero compresi nella sentenza

emanata da' sinodi di Roma, e di s. Ginese. Il penitenziere come nel racconto delle reità, così nel riferire le sentenze condannatorie di questi sinodi, confonde insieme tutti i canonici della cattedrale. Anche il cardinale Baronio all' anno 1074 ne presenta tutti i nostri canonici come colpevoli, ed egualmente incorsi nelle pene ecclesiastiche. Ma in fatto la cosa non fu, come ce la raccontano gli anzidetti scrittori. Nè tutti rei furono i nostri canonici, nè tutti ne' sinodi di Roma, e di s. Ginese condannati. Nella lettera che il Pontefice s. Gregorio scrisse a' canonici di s. Martino ai 28 di novembre dell'anno 1078, dice di avere differito fino alla festa di tutti i Santi a proferire la sentenza contro i canonici disubbidienti mosso dalle preghiere del vescovo, e di alcuni loro confratelli, vale a dire di alcuni canonici: *episcopi vestri, et quorundam fratrum vestrorum precibus apostolica mansuetudo solita pietate, ut filios usque ad festivitatem omnium Sanctorum, deinde etiam interventu ejusdem episcopi usque ad synodum vos clementer sustinuit.* Dunque fra i canonici della cattedrale ve ne furono alcuni non refrattarj alle pontificie ordinazioni. Ma quanti furono questi canonici non refrattarj, ma obbedienti e rassegnati al volere del Pontefice?

Il Fiorentini senza veruna esitazione ricordane i tre seguenti, cioè Gaudio cantore, Bardo primicerio e Lamberto arciprete, e dice, che questi *professavano castamente la vita comune principalissima occasione dello scandalo degli altri*. In prova di questa sua asserzione cita primieramente una carta dell'archivio capitolare segnata BB. n. 35 (43). Secondariamente per l' arciprete e pel primicerio, riporta un documento dell' archivio arcivescovale spettante all'anno 1084, dal quale apparisce, che ambidue questi primarj canonici sofferivano di questo tempo ingiusto esiglio fuori della patria, e che ritrovandosi essi in Pescia persuasero a Rolando figlio di Seracino, che lasciasse ad Anselmo vescovo di Lucca, libera certa parte del castello di Montecatini di Val di Nievole (44). Qual fu l' ingiusto motivo del bando di questi due canonici? È probabilissimo, che fosse l' essersi essi opposti all' antivescovo Pietro, e dichiarati apertamente in favore di s. Anselmo. Come può rendersi ragione dell'attaccamento, che dimostrarono nella surriferita occasione al vescovo s. Anselmo senza supporli del numero de' canonici docili ed obbedienti?

A' suddetti tre canonici, che certamente non ebbon parte nella rivolta, e cospirazione contra il vescovo s. Anselmo, crede il P. Poggi di

poterne aggiungere alcuni altri, e segnatamente Biancardo arcidiacono, ed il canonico Bonualdo. Il primo perchè da una pergamena del 1082 citata dal Lami alla pag. 1012 dell' Odeporico, apparisce, ch' erasi ritirato a Pescia, ed è probabile che il motivo del suo ritrarsi in tal luogo, fosse quello stesso ch' ebbero Bardo primicerio e Lamberto arciprete. Bonualdo poi riponlo il P. Poggi fra i buoni, poichè nell' anno 1086 trovasi costituito amministratore del vescovato, il che non sarebbesi fatto, se fosse stato partigiano de' disubbidienti, e de' rivoltuosi.

Questo è quanto dovevasi da me chiarire, a fine di scemare quella sinistra impressione che fa ne' leggitori il racconto troppo generico del penitenziere.

A compimento di questa dissertazione, riferirò qui in fine l' istoria di ciò che avvenne in Lucca dopo il sinodo di s. Ginese. Condannati che furono, dice il penitenziere, i canonici come macchinatori contro la vita di Anselmo, dolenti essi oltre modo, e accesi di sdegno implacabile misero in sommovimento tutta la città, e sostenuti dal malvagissimo Enrico, cacciaron via il proprio vescovo, e ribellaronsi apertamente alla loro sovrana la contessa Matilda (45). Capo di questa congiura fu un tal Pietro suddiacono (46) e canonico, uomo altero, insolente, scostumato, vendicativo e ostinato partigiano di Enrico. Questi dopo non molto tempo, dall' antipapa Giberto fu ordinato vescovo di Lucca, ed essendosi egli collegato con uno stormo di persone facinorose, a viva forza invase i beni del nostro vescovato. Un solo castello era rimasto al venerabil vescovo Anselmo, ma ancor da questo per e continue infestagioni de' suoi nemici fu costretto a sloggiare. Più alti disegni aveva su lui, cioè sopra Anselmo, formato la divina provvidenza, cui egli con ogni industria studiossi di corrispondere fedelmente, finchè nell' anno 1086 senza più rivedere la sua diocesi di Lucca (47), passò a miglior vita in Mantova, ove dopo l' ammnistrazione del vescovato di Reggio (48) erasi da qualche anno stabilito. Dal luogo del suo sempiterno riposo proseguì ad avere amorevol cura della sempre a sè cara, benchè disleale diocesi di Lucca, e ben presto essa sperimentonne i salutevoli effetti in molte occorrenze, ma specialmente nell' essere liberata dall' iniquo governo del perfido usurpatore.

NOTE

DELLA DISSERTAZIONE TERZA

(1) Questa bolla di Alessandro II, è stata pubblicata da Francesco Maria Fiorentini nelle memorie della contessa Matilda alla pag. 33 de' documenti. Oltre i rimproveri citati nel testo della dissertazione, che sono posti in principio della bolla, verso la fine di essa si leggono le seguenti parole: „ Quapropter ego ecclesiae, et apostolicae sedis episcopus (immo minister indignus) tot, et tanta mala, in multis „ ecclesiis, et maxime in lucensi ecclesia „ ex iniqua concupiscentia fieri conspiciens, ne sanguis iniquorum a districto „ judice de manu nostra requiratur, illa „ extirpare, et penitus eradicare decrevimus. Constituimus istas, et praesenti „ decreto firmamus (sicut olim nostri decessores fecisse noscuntur) ut nullus deinceps episcoporum, beneficium ecclesiae „ (quod quidam canonicam, vel praebendas, seu etiam ordines vocant) pro aliquo pretio, vel munere clericis audeat „ unquam conferre. Sed etiam ministros, „ et servitores ecclesiae gratis, et absque „ ulla venalitate in sancta ecclesia studeant ordinare. Nec eligant in domo „ Domini, qui majores saeculos pecuniae „ conferant, sed eos, qui moribus, et disciplina, atque scientia divites pro officio suo ipsam valeant sustentare ecclesiam „.

(2) Questa lettera di Leone IX è da me riferita in appresso nella presente dissertazione.

(3) „ In Job. Non panegyricum, historiam „ scribo „.

(4) Non si sa il nome di questo antico scrittore della vita di s. Anselmo. Nel §. 51 della medesima leggonsi le seguenti parole. *Ego B . . . . peccator presbyter suus* (cioè di s. Anselmo) *in poenitentia non dico filius, sed servus, ab ipso multis eum lacrymis ad eumdem ordinem promotus vobis expetentibus explicavi devotus*. Il Waddingo, ed il Mabillon appoggiati a varie congetture sono stati di avviso, che colla lettera B. si accenni il prete Bardo primicerio di s. Martino. Questa opinione del Waddingo, e del Mabillon viene rigettata dal nostro P. Poggi (saggio di storia Ecclesiastica del vescovato e chiesa di Lucca) il quale crede, che non Bardo primicerio, nè verun altro canonico di Lucca, ma uno straniero sia l' autore della leggenda di s. Anselmo. La ragione, che di questo suo sentimento egli adduce, sembrami molto fondata, ed è la seguente. L' autore di questa leggenda parlando delle dissensioni, che furono fra i canonici e s. Anselmo, ne rappresenta tutti i canonici della cattedrale, com' egualmente colpevoli. Quest'è un errore madornale, poichè, come si farà vedere verso la fine della presente dissertazione, varj de' nostri canonici non ebbero parte in queste dissensioni, e segnatamente Bardo primicerio. Come dunque può credersi, che o Bardo primicerio, o alcun altro canonico attaccato a s. Anselmo sia l' autore di questa leggenda? Costui sicuramente per non comparire reo di enormi delitti, quali

furono quelli de' nostri canonici, sarebbesi dato tutta la premura di ben distinguere i canonici innocenti da' colpevoli.

Fu pubblicata questa leggenda, o vita di s. Anselmo l'anno 1612 in Ingolstadio da Sebastiano Tegnagello bibliotecario dell'Imperatore in Vienna, e nell'anno 1657 in Roma arricchita di sugosi comenti da Luca Waddingo religioso dell'ordine di s. Francesco.

Altre antiche leggende di s. Anselmo si hanno, ma queste essendo molto ristrette non somministrano notizie in ordine al sinodo, del quale io parlo.

(5) Memorie della gran contessa Matilda restituita alla Patria lucchese colle note critiche di Gian-Domenico Mansi, Lucca 1756.

(6) „ Vita s. Anselmi episcopi lucensis commentariis illustrata per R. P. F. Lucam „ Waddingum Romae 1657. „

(7) Notizie istoriche di s. Anselmo vescovo di Lucca, Verona 1733.

(8) La ragione di questo sbaglio nella numerazione de'Pontefici, chi bramasse saperla, veda il Ciaconio *vitae et res gestae Pontificum romanorum* alla pag. 338, ovvero il Pagi: *Breviarium historico-chronologicum-criticum illustriora Rom. Pontificum gesta complectens* pag. 455.

(9) Giovanni figlio di Gottifredo cittadino di Lucca dell'anno 1023 fino all'anno 1058 santamente governò la nostra diocesi. Fiorentini memorie della gran contessa Matilda pag. 33.

(10) Pag. 66.

(11) Pagina 34 delle memorie della gran contessa Matilda, e pag. 28 de' documenti concernenti Matilda, e la di lei casa.

(12) Archivio del capitolo della cattedrale di Lucca B. 12 BB. n. 53.

(13) Nel principio del mese di agosto dell'anno 1074 aveva s. Anselmo già preso il possesso del vescovato di Lucca. Ciò si deduce da una carta dell'archivio arcivescovale.

(14) L'Ab. Uspergense, benchè fosse favoreggiatore degli scismatici, e nemico di Matilda, pure delle sue virtù così parlò all'an. 1105. *Quae nimirum foemina sicut nemo nostris temporibus ditior, ac famosior, ita nemo virtutibus et religione sub laica professione reperitur insignior.*

(15) Gregor. L. 5. ep. 1.

(16) Il Fiorentini al titolo del conte appone alcuni punti, e ne sopprime il nome; non giudicando, che le prepotenze diano mai lustro ad una casa, qualunque stato sia il pretesto di praticarle.

(17) Pag. 136.

(18) Pag. 188.

(19) Tom. 20, pag. 438.

(20) Nel principio degli atti di questo concilio romano pubblicati dal Labbè, si legge. *In qua* (sinodo) *apostolica constituta corroborans* (Greg. VII.) *multa quae corrigenda erant correxit, et quae corroboranda firmavit. Inter caetera namque in fine synodalis absolutionis hanc annexuit, et perpetuae memoriae pro posteris scribenda mandavit.* Dunque molte deliberazioni di questo concilio sono presentemente ignote. Non è improbabile che una di queste deliberazioni riguardasse gli affari de' canonici di Lucca.

(21) Gregor. l. 6. ep. 11.

(22) Gregor. l. 7. ep. 2.

(23) Nella leggenda del penitenziere pubblicata dal Waddingo per isbaglio di stampa manca la parola *castrum*. Nel comento sulle parole del penitenziere dice il medesimo Waddingo (p. 72) *Castrum vocant alii sancti Gervasii, quod Anselmus paulo antea emerat, et suae univit ecclesiae, ut scribit Florentinus* l. 2. pag. 198. Non saprei dire di quale autorità sia la lezione accennata in questo luogo dal Waddingo.

(24) Il motivo, per cui s. Pietro abbate di Fucecchio, cardinale e vescovo di Albano ebbe il soprannome d'Igneo, narrasi dal Fiorentini alle pag. 78 e 79 delle memorie della contessa Matilda.

(25) Tom. 17. pag. 393.

(26) Tom. 20. pag. 438.

(27) Pag. 95 dell'Odeporico.

(28) Da varie carte del nostro Arcivescovato, ricordate dal Fiorentini l. 4. pag. 136, e dal P. Poggi, p. 244 si deduce che s. Anselmo nel mese di settembre, anzi ne' principj di ottobre del 1074, non era peranche consacrato vescovo di Lucca, mentre nelle medesime vien chiamato *vescovo eletto, monaco eletto*. Nel giorno 23 di ottobre di questo stesso anno, dice una carta citata parimente dal Fiorentini, e dal P. Poggi, che ricevè l'ordinazione vescovile s. Anselmo dalle mani di s. Pietro Igneo.

(29) Vedasi la serie cronologica de' tempi, com'è stata superiormente stabilita con la scorta delle lettere di s. Gregorio.

(30) *Collectio conc.* Tom. 20. pag 433.

(31) Memorie della contessa Matilda p. 200.

(32) Comment. in vit. Anselmi p. 72.

(33) Notizie istoriche di s. Anselmo p. 72.

(34) Saggio di storia eccl. pag. 277.

(35) Vedasi il Lami alla pag. 1010 dell'Odeporico.

(36) L. 8 de Gen. ad lit. cap. 1.

(37) Si veda il catalogo delle chiese, e luoghi sacri della nostra diocesi, fatto nell'anno 1260, e pubblicato dal P. Poggi nel più volte citato saggio di storia ecclesiastica ec. pag. 295 e seg.

(38) Si rammenti il lettore, che io non fo altro, che riferire le ragioni del P. Poggi.

(39) La carta del 1190 è riportata dal Lami nella prefazione al suo Odeporico pag. 35. Quella del 1197 è riportata dal Camici in uno de' suoi opuscoli in continuazione della serie de' duchi e marchesi di Toscana.

(40) Dissert. 74 antiquit. ital. col. 367.

(41) Il Lami dopo avere chiamato in più e più luoghi del suo Odeporico s. Ginese col nome di Borgo, anzi dopo aver detto nel T. VI: *Nel 1200 fu abbandonato questo borgo da' suoi abitatori passati ad abitare sul vicino colle, e castello di Samminiato*; nel tomo stesso appoggiato all'autorità dell'annalista sassone asserisce, che *in progresso di tempo Vico, e c. Ginese furono due castella, e tali erano nel secolo XII. Un annalista sassone*, dice il P. Poggi pag. 202, *rispetto alle nostre contrade non può essere di alcun suffragio*.

(42) Vedasi il Lami pag. 92 e 96 dell'Odeporico.

(43) Nella carta, che di presente nell'archivio capitolare trovasi segnata BB. 35, non di Bardo primicerio, e di Lamberto arciprete si fa menzione, ma di Gaudio cantore solamente. Esso in questa carta è chiamato dal pontefice Alessandro II dilettissimo figlio, e vien commendato per la sua sincera devozione inverso la sede Apostolica: *Alexander episcopus . . . . . dilectissimo filio Gaudio presbytero, et cantori . . . . Ego Alexander divina providentia Pontifex pro tua erga nos benevola devotione*. Da queste espressioni del Breve Pontificio parmi si possa dedurre la costumatezza, ed esemplarità di Gaudio. Se possa dalle medesime pur dedursi, ch'esso professasse, come asserisce il Fiorentini, la vita comune, lascio che il definisca il lettore. In quanto a me sembrami di riscontrare in questo Breve di Alessandro II alcune espressioni, le quali indicano più tosto il contrario, e sono le seguenti: „ Per hoc nostrae apostolicae sedis privi- „ legium concedo, simulque confirmo tibi „ supramemorato Gaudio presbytero, et „ cantori omnem illam decimationem, quam „ per nostram concessionem modo habes, „ et detines, seu etiam quantamcumque „ in antea divina largitione, et tua indu- „ stria a fidelibus personis adquirere po- „ teris. Praeter eam, quae nostrorum canonicorum, sive nostrorum existit fide- „ lium. Quam per hoc privilegium mini- „ me tibi concedimus: etiam vero omnem „ decimationem, ut supra memoravimus, „ volumus, ut habeas, et teneas „. Mi vien sospetto che il Fiorentini scrittore accuratissimo abbia citato una carta diversa

da quella, che presentemente è nell'archivio capitolare segnata BB. 35.

(44) Tab. Episc. Luc. K. 124.

(45) Queste cose avvennero nell'anno 1081.

(46) Ferdinando Ughelli T. 1: in eccl. lucen. num. 48, il Fiorentini pag. 206, ed il Rota pag. 190 questo Pietro il dicono diacono, ma dal penitenziere è chiamato suddiacono.

(47) Il Fiorentini pensa che s. Anselmo prima di morire fosse rimesso nella sua sede. Il padre Rota per mio giudizio a buona ragione opina in contrario.

(48) La realtà di questo fatto si dimostra con un documento, il quale si legge presso i Bollandisti al giorno 18 di marzo, e presso il Rota pag. 196.

DISSERTAZIONE QUARTA

Dei sinodi lucchesi posteriori a quello di s. Anselmo, ed anteriori al concilio tridentino.

L'antica disciplina della chiesa esposta nella prima di queste dissertazioni, giusta la quale due volte ogni anno si celebravano dai metropolitani i sinodi provinciali, ed altrettante, se non più volte, i diocesani dai vescovi, in processo di tempo venne a rilassarsi di molto, se pure non debbe dirsi, che in alcuni secoli andasse quasi in totale disuso. *Una delle primarie cagioni*, scriveva verso la metà del secolo decimo Attone secondo, vescovo di Vercelli, *onde l'ecclesiastica disciplina, ed il buon ordine tanto guasto hanno sofferto, si è stata la negligenza dei sacerdoti, i quali posti in non cale i sacri canoni trasandato hanno di celebrare nei debiti tempi le sinodali adunanze* (1). Un tale abuso nocevolissimo sussisteva tuttora nel secolo sestodecimo, allorchè si tenne il concilio tridentino (2).

Dopo tutto ciò niuno maraviglierassi, se nello spazio di quattro secoli e mezzo, che proposto mi sono di percorrere nella presente dissertazione, un numero assai ristretto di sinodi ne presenta la nostra istoria. Non è a supporsi, che dagli abusi e rilassamenti di disciplina introdottisi altrove su tal proposito, andasse immune la diocesi lucchese.

ARTICOLO PRIMO

Sinodo di Guercio.

Nel duodecimo, e nei primi cinquant'anni del decimoterzo secolo non fu tenuto, ch'io sappia, alcun sinodo da' vescovi di Lucca. La collezione labbeana aumentata per le accurate ricerche dall'eruditissimo monsignor Mansi, le molte carte dell'archivio arcivescovale spettanti all'anzidetto periodo di tempo, niente dicono su di ciò. Il sinodo adunque, di che debbo in primo luogo parlare, è quello del vescovo Guercio.

Fu tenuto questo sinodo nell' anno 1253 ai dodici di marzo: *lectae fuerunt*, sta scritto in fine del medesimo, *constitutiones praedictae in synodo clericorum civitatis et dioecesis lucanae congregata Lucae in cathedrali ecclesia sancti Martini . . . . anno Domini* 1253 *quarto idus martii indictione XI;* fu pubblicato da monsignor Mansi nel tomo secondo del supplemento alla collezione labbeana dei concilj, e si conserva tuttora fra le pergamene dell' archivio arcivescovale (3).

Non essendo il sinodo dato in luce da monsignor Mansi del tutto conforme alla pergamena dell' archivio arcivescovale ho creduto ben fatto il pubblicarlo di nuovo in questo luogo con alcune note, nelle quali accennerò la lezione del Mansi, ov'è diversa da quella della pergamena, ed illustrerò i luoghi del medesimo più oscuri, o discordanti dall' odierna disciplina della chiesa.

» Cum nos G. D. G. (4) lucensis episcopus ad laudem et honorem » et gloriam nominis Jesu Christi praesentem synodum duximus congre- » gandam, pro eruditione subditorum nostrorum, correptione morum (5), » ac informatione virtutum, nec non et bono statu omnium ecclesiarum » nostrarum, et etiam clericorum, atque pro salute totius cleri nobis » commissi, volentes subditos nostros fore (6) instructos, pudicos, pa- » cificos, et modestos, quaedam de consilio fratrum nostrorum duximus » statuenda »:

1. » Imprimis siquidem statuimus, ut in omni ecclesia, divina officia » nocturna atque diurna competenti diligentia cotidie celebrentur. Quod » si omissum fuerit in aliqua ecclesia, ejus rector, et qui omiserit su- » perioris arbitrio puniatur (7) ».

2. » Omnis rector ecclesiae habeat semper ad minus unum scolarem, » qui cantare sciat et legere competenter, cum praemissa constitutio » de divinis officiis celebrandis nequeat observari ».

3. » Ornamenta ecclesiastica tam sacerdotum, quam altarium mun- » da sollicita diligentia conserventur, et praesertim corporalia, quae » quidem mundissima, et sine fractura praecipimus retineri, cum absur- » dum sit, ut ornatiora sint vestra corpora, quam altaria, et qui mun- » dis vestibus extra ecclesiam nos cooperiamur, immundis in ecclesia » sordidamus (8) ».

4. » Corpus autem Jesu Christi in capsa, vel pixide munda clavi » firmata, et super altare appensa, aut etiam in sacrario, ne ab indi- » scretis vel bestiis tangi possit, cum multa reverentia teneatur (9) ».

5. » Chrisma etiam sub firma custodia taliter conservetur, ne ab » aliquibus tractari possit sine licentia praelati, vel honestae personae, » quae ad custodiam ipsius chrismatis fuerit deputata ».

6. » In celebratione missarum maxime publicarum, saltem dum se- » creta dicitur, candela super ardeat in altari. In plebibus autem, et » aliis ecclesiis collegiatis super hostiam et calicem semper fiat incen- » sum, cum id tam parvo fieri possit impendio, quod paupertatis prae- » textu vix se valeat aliquis excusare ».

7. » Nullus praelatus, sive rector ecclesiae, aut hospitalis parochia- » nis suis, nullusve monachus, vel clericus saecularis, aut monacha suis » fratribus, vel sororibus comestionem, seu aliquid loco comestionis pro » suo ingressu, praetextu cujuscumque consuetudinis, vel ex pacto (10) » exhibere praesumat, cum id periculum esse dantibus et recipienti- » bus (11) videatur, ut pote simoniacam sapiens pravitatem. Qui vero » exhibere praesumpserint, suspendantur ab omni ecclesiastico officio, » et beneficio. Exactores vero si pertinaces in exigendis extiterint, ex- » communicationi subdantur ».

8. » Nullus sacerdos aut clericus in sacris ordinibus constitutus » habens ecclesiasticum beneficium per civitatem, aut vicos, sive plateas « incedat, quin exteriorem vestem habeat clausam, nec ullatenus utan- » tur de nimio coloris fulgore, seu splendore notandis, nec bottonibus » in manicis, vel ad pectus, sedadis autem rubeis, glaucis, viridibus, » et sanguineis non utantur, et capas manicatas, aut guascappas ad di- » vinum officium in ecclesia gerant, si canonicam volent effugere ultio- » nem (12) ».

9. » Nullus clericus beneficium ecclesiasticum de laicali manu reci- » piat, vel in laicali manu resignare praesumat, cum rerum ecclesiasti- » carum nulla sit attributa potestas (13). Si qui autem secus attentare » praesumpserint, recipientes priventur beneficio sic recepto, resignan- » tes vero secundum nostrae prudentiae arbitrium puniantur ».

10. » Nullus habens ecclesiasticum beneficium ad aliud beneficium » ecclesiasticum assumatur, nisi facta resignatione prioris in manibus » illius, ad quem institutio ipsius ecclesiae noscitur pertinere (14), et » si primum retinere contenderit cum secundo, utroque ipso jure sit pri- » vatus, nisi per romanam ecclesiam, seu per nos cum eo super hoc » fuerit dispensatum (15). Is vero ad quem pertinet institutio, institu-

» tionem facere non audeat, nisi prius constet sibi de resignatione prio-
» ris, et si contra fecerit, nostro arbitrio puniatur ».

11. » Clerici qui ad sacros sunt ordines promovendi, diligenter
» examinentur per eos, qui ad hoc fuerint deputati. Quod ut rite fieri
» possit IV, V et VI feria sabbatum quatuor temporum praecedentibus
» a plebanis suis personaliter praesententur, ut de ipsorum vita, scien-
» tia, conditione, et naturae (16) constare valeat eorumdem testimonio
» plebanorum. Quod si forte aliquis ipsorum plebanorum venire nequi-
» verit canonica praepeditione detentus, clericos suos, quos ordinari
» voluerit, cum literis suis de ipsorum vita, scientia conditione, et na-
» tivitate testimonium perhibentibus ad nos mittat cum aliquo de capel-
» lanis, aut clericis suis bonae famae et conversationis honestae, qui no-
» bis eos, seu examinatoribus deputatis ipsius plebani vice, seu nomine
» repraesentent ».

12. » Si quis sacerdotis filius, aut alius ex fornicatione natus dispen-
» satione non obtenta sacrum ordinem clanculo surripuerit, hoc ipso sit
» excommunicationis vinculo innodatus, et etiam post absolutionem ob-
» tentam, maneat tamdiu ab ordinis sic surrepti executione suspensus,
» donec dispensationis gratiam potuerit obtinere, quod etiam de iis, qui
» sine certo titulo se clanculo fecerint ad sacros ordines promoveri,
» decernimus observandum. Si qui vero scienter ad sacros ordines prae-
» sentaverint filios sacerdotum, et alios ex fornicatione natos, tacito
» quod sint tales, ipsos ex nunc excommunicationis sententia inno-
» damus ».

13. » Quoniam quidam laici de non recipiendis uxoribus suis, et
» quaedam mulieres de non recipiendis maritis legitimis temeraria soleant
» facere juramenta, quae perjuria sunt merito appellanda (17), prae-
» senti decreto statuimus, ut omnes sive mares fuerint, sive foeminae,
» qui de caetero fecerint hujusmodi juramentum, et qui eis in hac per-
» versitate adstiterint, conficiendo super hoc publicum instrumentum,
» aut locum testis etiam obtinendo, seu etiam alias operando, quod
» hujusmodi juramenta (18), multo verius perjuria committantur (19),
» hoc ipso sint excommunicationis vinculo innodati, illique nullatenus
» ligati hujusmodi juramento agant poenitentiam de perjurio, et se se
» repetant non obstante hujusmodi juramento, cum juramentum esse non
» debeat iniquitatis vinculum, sed aminiculum veritatis. Ne autem ali-

» quis per ignorantiam valeat excusari, praecipimus, ut hoc nostrum » decretum quater in anno solemniter publicetur (20) ».

14. » Ad haec statuimus, ut omnes hospitalarii in uno refectorio co- „ medant, in uno dormiant dormitorio, ita quod mulieres suum dormi- „ torium, et suum refectorium habeant separatim, quod etiam in col- „ legiatis ecclesiis praecipimus observari, si commode possunt domum ad „ hoc competentem habere (21) ».

15. » Item statuimus, ut nullus de alieno episcopatu ad regimen, „ vel in clericum alicujus ecclesiae nostri episcopatus eligatur, seu etiam „ admittatur absque nostra licentia speciali, et si contra factum fuerit, „ illud decernimus non valere ».

16. » Si quis clericus saecularis, vel religiosus habens beneficium ec- „ clesiasticum in civitate, vel dioecesi nostra se ab alio episcopo, vel ar- „ chiepiscopo absque nostra licentia fecerint ordinari, ab executione „ ordinis sic suscepti ipsum duximus suspendendum (22) ».

17. » Nullus clericus in sacris ordinibus constitutus, aut alius cle- „ ricus obtinens ecclesiasticum beneficium, concubinam, nec aliquam „ secum in domo, vel extra domum, de qua sit vel fuerit, aut sini- „ stra suspicio possit haberi, habeat mulierem, nec admittat eam ad „ aliquod servitium in canonica ecclesiae, nisi mater, vel amita ejus „ fuerit, aut soror. Et qui nunc tenet eam in domo, vel extra, mo- „ nemus ut illam infra quindecim dies a se debeat removere, ipsam vel „ aliam ulterius minime admissurus, et qui contra fecerit, ipsum a di- „ vinis officiis et beneficiis ecclesiasticis suspendimus, et si suspensus „ praesumpserit celebrare divina, vel beneficiorum ecclesiasticorum ad- „ ministrationi se commiscuerit, ipsum ex nunc ab eisdem beneficiis per- „ petuo amovemus. Plebani quoque, ac vicarii, et coadjutores eorum „ hanc constitutionem observent, et faciant a subditis suis firmiter ob- „ servari, et nobis per se, aut per litteras suas referant eos, qui fece- „ rint contra eam, alioquin secundum nostrum arbitrium puniantur (23).

18. » Item cupientes, ut beneficia ecclesiastica in civitate et dioecesi „ nostra rite, ac secundum dominum, et secundum sanctiones canonicas „ habeant, statuimus ut de beneficiis ecclesiasticis nullae fiant pactiones „ in civitate et dioecesi memoratis, et super hoc monemus universos, et „ singulos subditos praedictos, qui pactiones praedictas fecerint, vel „ fieri consenserint, vel opem seu operam dederint, ut fiant, excommu- „ nicationis sententiam proferentes ».

19. » Item cupientes ecclesiarum utilitatibus providere, statuimus, „ ne quis rector alicujus ecclesiae vel loci religiosi, vel alia quaecum- „ que persona civitatis, vel dioecesis lucanae alienet, vel pignori obliget „ possessionem aliquam, vel thesaurum, seu proventus nondum habitos „ vendere ad tempus alicujus ecclesiae, vel loci religiosi civitatis vel „ dioecesis praedictae absque nostra licentia speciali, quae appareat in „ scriptura sigillo nostro signata (24). Et monemus omnes et singulos, „ ne contra praedictum statutum aliquid debeant attentare. In omnes et „ singulos, qui contra fecerint vel fieri consenserint alienando, seu pi- „ gnori obligando, vel recipiendo aliquo titulo alienationis, seu pigno- „ ris aliquid de praedictis excommunicationis sententiam proferentes, „ ac etiam decernentes irritum et inane, ac penitus non valere quid- „ quid contra dictum statutum fuerit attentatum ».

20. » Item statuimus, ne rector alicujus ecclesiae, vel loci religiosi „ nostrae civitatis, vel dioecesis debitum contrahat nomine ecclesiae suae „ ultra summam sibi concessam vel concedendam a nobis, et si con- „ traxerit, pronunciamus contractum ipsum penitus non valere, et ex „ tali contractu in nullo suam ecclesiam obligari ».

21. » Item praecipimus abbatibus, prioribus, et plebanis universis, „ ut praedictas nostras constitutiones editas infra resurrectionis domi- „ nicae proximum nunc venturum habere, et eam ad minus bis in anno „ legere subjectis suis, et exponere diligenter ».

» Lectae fuerunt, et publicatae constitutiones praedictae in synodo „ clericorum civitatis et dioecesis lucanae congregata Lucae in cathedrali „ ecclesia sancti Martini, praesentibus dominis archipresbytero Gerar- „ dino, Guidone de Porcari canonicis lucensibus et pluribus aliis anno „ Domini 1253 IV martii, indict. XI ».

ARTICOLO SECONDO

Sinodo di Arrigo.

Fu celebrato, afferma monsignor Gio. Domenico Mansi (1), questo sinodo circa l'anno 1308. *Lucana synodus sub Henrico lucensi episcopo circa annum* 1308 *habita*. F. Arrigo fu vescovo di Lucca dall'anno 1300 fino all'anno 1330 in circa (2). Quali ragioni abbiano indotto monsignor Mansi a credere che questo vescovo tenesse il suo sinodo verso

l'anno suddetto, io non saprei assegnarle, o a meglio dire indovinarle. Osservo per altro 1.°, che il malconcio codice di questo sinodo, che si conserva nell'archivio arcivescovale, presenta la data dell'anno 1300: *anno* 1300 *constitutiones Epales Rmi Pris fratris Henrici Epi lucensis*: 2.° che in varj capitoli è nominato il vescovo nostro Arrigo. *Nos frater Henricus miseratione divina lucanus episcopus*, leggesi nel prologo. *Nos F. Henricus Dei gratia lucanus episcopus* leggesi nei capitoli 23, 62 e 63: 3.° che questo sinodo fu indubitatamente tenuto da Arrigo nei primi tempi del suo vescovato, perciocchè egli per pochi anni potè dimorare nella sua diocesi, avendo dovuto ritirarsi in Avignone (3) a motivo dello scisma contra Giovanni XXII di Lodovico Bavaro, al cui partito era addetto Castruccio signore di Lucca: 4.°, che con tutta chiarezza costa in qual parte dell'anno fu il medesimo sinodo celebrato, imperciocchè dal cap. 64: *de iis, qui assumpti fuerint in ordinem sacerdotalem, quod tenentur missam cantare*: è manifesto, che fu tenuto nei principj di quaresima: *eosdem presbyteros omnes, et quemlibet eorum nobis subditos semel secundo et tertio peremptorie ac publice commonemus, ut ipsi, et quilibet eorum hinc ad mediam quadragesimam praesentem missam cantare procurent*.

Sebbene gli atti di questo sinodo non esprimano il luogo, in cui fu tenuto, debbe ciò non pertanto credersi, che fosse tenuto o nell'episcopio, o nella chiesa cattedrale, poichè gli altri sinodi lucchesi di questi secoli o nell'uno, o nell'altro dei detti luoghi furono celebrati (4). Stabiliti, come per me si poteva, il tempo ed il luogo del sinodo, passo a dare un breve ragguaglio delle principali costituzioni del medesimo.

Nel capitolo II, in cui si parla della celebrazione dei divini uffizi, intorno al sacrifizio della messa si ordina, che niun sacerdote più si ardisca (*ulterius praesumat*) (5) di celebrare nello stesso giorno oltre una messa, eccetto il motivo di necessità (6), ed il giorno della natività del Signore.

Nel cap. 23 *de conversis non recipiendis per aliquem rectorem* si stabilisce, che niun rettore o secolare, o regolare di alcuna chiesa della città, o diocesi, possa ricevere alcun uomo, o donna in converso o conversa della sua chiesa, o luogo venerabile e religioso in fraude del comune, o di qualche università del territorio lucchese, o che non sieno di buona fama, ovvero che sieno per essere inutili, o gravosi alla

chiesa, o luogo religioso. Si dichiara di niun valore tutto ciò, che si fosse fatto contro la presente disposizione, s'inflige la pena di scomunica, in chi contravvenisse alla medesima, e finalmente si vuole che si abbiano quei conversi, o converse, come ricevuti in fraude, inutili, o gravosi, che proseguendo ad abitare nelle loro case non portano l'abito conveniente al loro stato (*habitum conversalem condecenter non deferunt*), o si rimescolano negli affari secolareschi (7).

Nel cap. 29 *de bestiis non dandis ad collariam* si vieta a tutti gli ecclesiastici il dare bovi, od altre bestie a collaria (8) o in qualunque altro modo, che sia in fraude delle usure, o contrario agli statuti canonici.

Nel cap. 31 *de sepulturis non eligendis* si comanda sotto pena di scomunica che se alcuno elegge di essere sepolto in una chiesa che non sia la propria parrocchia, il paroco della chiesa scelta per la sepoltura debba dare al paroco del defunto del ritratto dal funerale, secondo che porta la consuetudine del luogo.

Nel cap. 32 *de prima missa cantanda* si prescrive sotto pena di scomunica, che tutti i chierici, i quali hanno ecclesiastico benefizio, debbano celebrare la prima messa dentro tre mesi da computarsi dal ricevimento dell'ordine sacerdotale.

Nel cap. 38 *de non ludendo ad ludum taxillorum* si proibisce a tutti i chierici ogni sorta di simil giuoco sotto pena di scomunica (9).

Nel cap. 39 *de non blasphemando Deum vel Sanctos*, i chierici, i quali proferissero bestemmie contro Dio, o contro i Santi, o facessero ingiuria alla croce, alle immagini di Dio, o dei Santi si condannano a pagare cento soldi da applicarsi in sussidio di terra santa (10).

Nel cap. 43 *de maleficiis, vel incantationibus non faciendis* si proibiscono in genere i malefizi, gl'incantesimi e le divinazioni, e in ispecie quei malefizi, coi quali si procurasse l'aborto, si togliesse la potenza di concepire o partorire, o s'impedisse il coito fra marito e moglie: sotto pena di scomunica si vieta il ricorrere ai maliardi, indovini, ed incantatori, eccetto il caso, in cui l'incantesimo si eseguisse con formole sacre, o medicinali per curare gl'infermi (11).

Nei cap. 44, 45, e 46 si parla dell'immunità ecclesiastica, e s'inflige la pena di scomunica contro tutti quelli che osassero in qualsivoglia modo = *opere, consilio, consensu, directe vel indirecte, tacite vel expresse, per se, vel per alios* di violarla.

Nel cap. 47 sotto pena di scomunica si proibisce d'invadere i diritti che ha il vescovo su' castelli, terre e ville ed uomini di Moriano, Sesto, Aquilea, Decimo, Sala di Garfagnana, Staffole, santa Maria in monte Tepori, Sorbano per quella parte, ch'è del vescovo, ovvero sopra altri castelli e terre, che gli appartengono in vigore dei privilegj imperiali. Sotto la stessa pena si proibisce l'invadere i diritti del capitolo di s. Martino su i castelli, terre, ville, ed uomini di Fibbialla, Massagrosa, Riscento a Gualdo, Bozzano, Quiesa, e Milliano.

Nel cap. 55 si scomunicano quelli che sfondano le chiese, gli usurpatori delle cose e beni ecclesiastici, i profanatori dei sepolcri, coloro che fanno violenza a donna religiosa, gl'incendiarj, gl'infestatori delle strade, i ladri notturni, i saccheggiatori delle campagne, quelli che frodolentemente distruggono, o cambiano di sito i termini divisivi dei terreni, ed in fine quelli che di notte tempo gettano, o fanno gettare pietre sull'altrui casa. Si vuole, che questa costituzione si pubblichi quattro volte all'anno.

Nel cap. 56 *de muniantibus ad usuram* si proibiscono sotto pena di scomunica le usure, e l'allogare case agli usuraj. Di più si vuole che le allogagioni già fatte si rescindano dentro il termine di un mese.

Nel cap. 57 sopra la confessione, si dichiarano ad essa una volta all'anno obbligati tutti coloro che hanno compiuto gli anni quattordici, che debbe farsi al proprio sacerdote, o ad altro colla permissione ottenutane o dal vescovo, o dal proprio sacerdote. I contravventori si puniscono coll'ecclesiastico interdetto.

Nel cap. 63 sotto pena di scomunica si comanda a tutti i prelati, rettori e canonici della città e diocesi, che nella prossima ordinazione ricevano quell'ordine, ch'è richiesto dalle incumbenze dei loro benefizi.

Nel cap. 68. sotto pena di scomunica è proibito a' chierici l'esercitare offizii secolareschi, ed in ispecie quello di pesare il pane. Sotto la stessa pena è proibito loro vendere, o far vendere vino, tanto nelle case delle loro chiese, quanto nelle altrui senza licenza speciale del vescovo.

Nel cap. 70 circa l'assoluzione degli usuraj, si ordina che in punto di morte non sieno assoluti, se non consegnano al confessore i libri, nei quali hanno notato le usure da loro estorte, e se non danno idonea cauzione di restituire dentro tre mesi, nel caso che risanassero, gl'ingiusti guadagni in mano del vescovo, o di altra persona da lui

deputata. Nel caso che morisse l'usurajo, la restituzione debbe nel modo stesso eseguirsi dai mallevadori. Se l'usurajo non ha tenuto registro delle usure estorte, per mezzo di pubblico istrumento debbe farne la confessione. I parochi che contravvenissero a questa legge, vengono scomunicati.

Nel cap. 73 è proibito sotto pena di scomunica l'entrare nei monasteri delle monache senza licenza speciale del vescovo o suo vicario. Si vieta parimente a qualsivoglia sacerdote, senza licenza speciale, l'ascoltare le confessioni delle monache (12).

Nel cap. 75 si scomunicano quei parochi, che oltre un mese stanno lontani dalla parrocchia senza special permissione.

In compilando l'estratto di queste sinodali costituzioni, mi è avvenuto di osservare due cose, le quali, prima d'intraprendere a parlare di altri sinodi lucchesi, piacemi di accennare.

La prima cosa da me osservata si è, che in un buon numero delle anzidette costituzioni viene inflitta la pena di scomunica contra i transgressori. Di settantasette, sessanta sono i capitoli di questo sinodo, che o su tutto, o in parte hanno scampato le ingiurie degli anni, ed in trentotto di questi è inflitta la scomunica, che d'ordinario è *latae sententiae*; negli altri la sospensione, o l'interdetto, o una multa pecuniaria, o è rilasciata all'arbitrio del vescovo la determinazione della pena, ovvero mancano le parole ad essa concernenti.

Che debbe dirsi dell'uso così frequente della scomunica *latae sententiae*? Io con la scorta di Benedetto XIV *de synod. dioeces.* l. 10. c. 1, riprovo il sentimento di coloro, che vorrebbono, si togliesse affatto di mezzo una tal pena: *questo*, ben considera l'anzidetto scrittore, *è un sentimento ardito, imperciocchè condanna l'uso comune della chiesa, e biasima tacitamente i concilj, i sommi Pontefici, e tutto il corpo dei vescovi*. Rigetto parimente l'opinione di Vanespen *jus. eccl. univ.* p. 3. t. 2. c. 6. n. 19, il quale sebbene assolutamente non condanni le scomuniche *latae sententiae*, pretende però che sieno di recente invenzione, e fossero sconosciute nei primi dieci secoli della chiesa. A mostrare la falsità di questa opinione, bastano i venti canoni del concilio Gangrense tenuto poco dopo il Niceno primo, in ciascuno dei quali si legge *anathema sit*, formula esprimente scomunica *latae sententiae*.

Dico però: 1.° che la scomunica, specialmente *latae sententiae*, debbe usarsi con grandissima moderazione, e riserva. Benchè la spada

della scomunica (sono massime del concilio di Trento sess. 23. c. 3, de reform.) sia il nervo dell' ecclesiastica disciplina, e molto efficace riesca a rattenere nel proprio offizio i popoli, debbe però sobriamente, e con gran circospezione adoperarsi. Imperciocchè l' esperienza ne insegna, che se inconsideratamente, o per leggiere cause s' inflige, piuttosto che temersi, si sprezza; ed invece di essere salutevole, apporta danno. In simil modo avanti il Trentino parlato avevano i concilj Aurelianense quinto, e Arvernense del secolo sesto, il Coloniense del settimo, ed il Meldense del nono.

2.° Che queste regole di equità e di necessaria prudenza in qualche tempo non sono state da taluni prelati con tutta esattezza osservate. S. Pietro Damiani, che fiorì nel secolo XI, in una sua lettera al Pontefice Alessandro II, disapprovò il costume, che di quel tempo era invalso, di terminare quasi tutte le costituzioni apostoliche coll' anatema contro dei trasgressori. Giovanni Gersone, che visse nel fine del decimo quarto, e nei principj del decimo quinto secolo, riprese con egual calore la soverchia proclività di molti vescovi dei suoi tempi a fulminare la pena di scomunica (13).

3.° Da questa taccia di uso troppo frequente e soverchio della scomunica *latae sententiae* parmi non vada esente il sinodo d' Arrigo. Di verità se questa pena deve adoperarsi soltanto contra i peccati più gravi ed atroci; altrimenti peccati nella malizia intrinseca, e nei danni che arrecano, molto fra loro disuguali, si puniscono con pena uguale, e si viene a scemare il timore, che aver debbe ogni cristiano, grandissimo della scomunica, essa per mio avviso non doveva infligersi in tutti quei casi, nei quali è inflitta nel nostro sinodo. Nel capitolo settimo esempigrazia *de non dando comestionem aliquibus personis ex consuetudine*, nel 32 *de prima missa cantanda*, nel 38 *de non ludendo ad ludum taxillorum* era da usarsi una pena minore della scomunica *latae sententiae*, e nel cinquantesimo quinto quelli che di notte tempo fanno la sassajola all' altrui abitazione, non dovevano aggiugliarsi agli usurpatori dei beni ecclesiastici, agl' incendiarj, ed a' profanatori dei luoghi sacri (14). In conferma ed illustrazione di quanto ho detto, riferirò un passo del sullodato s. Pietro Damiani. *Notandum*, egli dice scrivendo al Papa Alessandro II, *quam lubrica, quam praeceps subito ruendi procuretur occasio, ut ante quis in aeternae mortis baratrum corruat, quam se vel leviter impegisse cognoscat. Et substratae quodam modo tendicu-*

lae jam pes ejus innectitur, dum se liberis adhuc incedere gressibus arbitratur. Delinquit itaque quisquis ille est in illud apostolicae constitutionis edictum, et aliquando levi quadam, ac perexigua offensione transgreditur, et continuo, velut haereticus, et tamquam cunctis criminibus teneatur obnoxius anathematis sententia condemnatur. Et cum dictante justitia, alia sit ultione plectendus, qui plus delinquit, alia qui minus excedit: hic graviter leviterque peccantibus aequa cunctis et indifferens poena, solius scilicet anathematis, irrogatur. Non tribunalium more, vel forensis examinis aut libertas ceditur, aut possessio confiscatur, nec pecuniariae mulctae reus addicitur, sed Deo potius omnium bonorum auctore privatur. Hanc itaque homo de homine poenam sumit, quam de sui transgressione mandati ipse quoque Deus omnipotens non praesumit. Qui amat, inquit, patrem aut matrem plusquam me, non continuo addidit, sit anathematizatus, vel maledictus, sed tantum ait, non est me dignus . . . . . Porro nec B. Papa Gregorius, vel caeteri patres, qui diversis temporibus in apostolicae sedis regimine floruerunt, hunc morem in suis reperiuntur observasse decretis, et vix eorum aliquando statutis anathema subnectitur, nisi cum catholicae fidei clausula terminatur. Quamobrem si sanctae prudentiae vestrae placet, hunc morem de caetero a decretalibus paginis amoveri praecipiat, et vel damni pecuniae, vel alterius cujuslibet ultionis calculum in earum transgressione praefigat.

L'altra cosa, che ho osservato nel nostro sinodo, è la ripetizione della stessa, o quasi stessa costituzione in diversi capitoli del medesimo. Nel capitolo 40 si tratta *de armis offendilibus non portandis*, del medesimo soggetto si parla anche nel capitolo 60 *de armis non portandis*, e nel 69 *de non portando arma prohibita*. Così nel capitolo 30 si tratta *de prima missa cantada*, e *de iis qui assumpti fuerint in ordinem sacerdotalem, quod teneantur missam cantare* si torna a dire nel capitolo 64. Questo ripetimento della medesima, o poco dissimigliante legge in più luoghi del nostro sinodo, mi ha fatto sospettare, ch'esso non sia un solo corpo di costituzioni sinodali fatte nello stesso tempo, ma sia piuttosto una raccolta di varie costituzioni del vescovo Arrigo in differenti tempi, e forse ancora in differenti sinodi da lui emanate. In verità se in una stessa sinodale adunanza, fatti si fossero i 77 capitoli, che comprende il sinodo di Arrigo, nel capitolo 40 sarebbesi esaurita la materia delle armi, o se si fosse vo-

luto trattarla in distinti capitoli, sarebbonsi collocati immediatamente dopo il quarantesimo. Dicasi altrettanto dei due capitoli relativi alla celebrazione della prima messa. Aggiungasi che il capitolo 59, nel quale s'ingiugne l'osservanza delle leggi sinodali, e s'impone ai parrochi, che dentro tre mesi ne prendano copia dal notaro Betti, e tre volte all'anno le pubblichino alla presenza del capitolo e cappellani delle loro chiese, è la conclusione del sinodo. Con questo capitolo adunque termina il sinodo. Quindi le costituzioni che vengon dopo, sono giunte del medesimo fatte in altro tempo, e forse, come superiormente dissi, in altre sinodali adunanze. E di fatto in due di tali costituzioni, che sono la 62, e la 70, fassi espressa menzione dell'annuenza e concorso del sinodo alla formazione delle medesime. Nella 62 si dice: *Nos F. Henricus statuimus et ordinamus de fr. nostrorum consensu*, e nella 70 più chiaramente: *de consensu nostri capituli, et vocata innumera multitudine clericorum in nostro synodo duximus statuendum.*

ARTICOLO TERZO

Sinodi di Berengario, Guglielmo II Turinghelli, Paolo Gabrielli, e Nicolao Guinigi.

In un manoscritto in carta pecora, la cui notizia io debbo alla particolar cortesia di un amico, che me lo ha graziosamente favorito, sono raccolti i sinodi antidetti sfuggiti alle ricerche dell'instancabile monsignor Mansi. Senza dubbio la cognizione di questo manoscritto è necessaria per avere una giusta idea della disciplina ecclesiastica di nostra diocesi nei secoli decimoquarto, quinto, e sesto; perciocchè, come farassi chiaro per quello, che si dirà di poi, esso le servì di norma canonica nell'indicato periodo di tempo. Premessa dunque una breve notizia istorica dei sinodi che in detto codice si contengono, darolli in luce interamente. Agli amanti dell'erudizione ecclesiastica non sarà disgrato, che si facciano di pubblico diritto sì pregevoli documenti, ed in questo modo si tolgano dal pericolo di smarrirsi.

Il primo dei sinodi contenuti nel prelodato manoscritto è del vescovo Berengario. In fine di esso viene indicato l'anno ed il luogo, in che fu tenuto. *Anno MCCCLI indict. V. die XIV mensis octobris*

pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini Domini Innocentii Papae VI anno . . . . factae et firmatae, lectae et publicatae, correctae . . . . fuerunt suprascriptae constitutiones et leges per reverendum in Christo Dominum Dominum Berengarium episcopum lucanum in publica et generali synodo . . . . congregata Lucae in episcopali palatio.

Ma circa l'anno debbe osservarsi, che il 14 ottobre dell'anno 1351 era pontefice Clemente VI, non Innocenzo VI, che a tal dignità fu assunto ai 18 di dicembre del seguente anno 1352 (Platina *le vite dei Pontefici p.* 420, Sandini *vitae Pont. roman. p.* 451). Evvi adunque nella data del sinodo uno sbaglio dell'amanuense, o nell'indicazione dell'anno, ovvero del nome del regnante Pontefice.

Cento cinque costituzioni o capitoli comprende questo sinodo, ma di 28, cioè dal settantesimo secondo fino al novantesimo nono capitolo inclusivamente non sono rimaste, che le rubriche.

Il secondo sinodo è dello stesso vescovo Berengario celebrato nell'anno 1366 ai 20 di ottobre nella chiesa cattedrale.

Siegue in terzo luogo una dichiarazione al cap. 21 *de judiciis* del primo sinodo di Berengario = *Quod idem jus fiat laicis contra clericos in curia episcopali, quod fit clericis contra laicos in foro seculari*, fatta nell'anno 1373 ai 23 di marzo da Bartolomeo dei Rapondi vicario generale di Guglielmo Turinghelli, da Nicolao Nantis arcidiacono, Filippo de Rubeis canonico della cattedrale, Michele da Stignano priore della chiesa di s. Alessandro maggiore, e Lippo rettore della chiesa dei ss. Antonio e Paulino, i quali erano *statutarii et commissarii ad haec* (sono parole, che si leggono in principio della dichiarazione) *ab universitate cleri lucani non exempti, et universa synodo dicti cleri specialiter deputati*.

In quarto luogo è posto il sinodo di Paolo Gabrielli dei 13 novembre dell'anno 1374.

Dopo questo sinodo è riferita un'addizione ai capitoli 23 e 73 del primo sinodo di Berengario fatta dall'anzidetto Paolo Gabrielli col consiglio e consenso di Filippo de Rubeis, e Giovanni Cellini canonici della cattedrale, di Luca priore della chiesa di s. Giovanni e Reparata, e di Lippo rettore della chiesa de' ss. Antonio e Paolino = *ad haec commissariorum, et deputatorum a synodo generali cleri lucanae civitatis et dioecesis lucanae*. Quest'addizione è dei 30 aprile dell'anno 1375.

Contengonsi in ultimo luogo nel manoscritto due sinodi di Nicolao Guinigi. Il primo è dei 12 agosto dell'anno 1404, e l'altro è dei 16 settembre dell'anno 1414.

Si avverta, che i sinodi, secondo di Berengario, di Paolo Gabrielli e di Nicolao Guinigi, eccetto pochissimi capitoli, non contengono nuove leggi, ma solamente delle giunte, schiarimenti e correzioni al primo sinodo di Berengario.

È chiaro da ciò, che questo sinodo fu generalmente ricevuto dai vescovi, che governarono la chiesa nostra dopo Berengario fino ai principj del secolo decimoquinto. Nè solamente da questi, ma dai susseguenti ancora fino all'anno 1561, nel quale Alessandro Guidiccioni seniore tenne il suo sinodo diocesano. Una prova chiarissima di questa cosa si deduce dalle costituzioni sinodali del vescovo testè citato, nelle quali spessissimo si allega il sinodo di Berengario, e qualche volta le addizioni al medesimo fatte dai vescovi susseguenti (1). È perciò, che io dissi in principio, che il manoscritto, che intendo di pubblicare, formò la norma canonica di nostra diocesi nei secoli decimoquarto, quinto e sesto.

Ecco i sinodi secondo l'ordine sovrespresso in tal manoscritto contenuti.

» Berengarius (2) Dei, et Apostolicae sedis gratia humilis episcopus lucanus. Universo clero nostro civitatis, et dioecesis salutem, et statum felicem. Quamvis canonice sanctiones, in quibus sancti Dei homines Spiritu Sancto inspirati locuti sunt nobis, contineant magisteria infallibilis veritatis, quae ministeria divini cultus plenissime edocent et declarant, in spirituali vita dirigunt, et in moribus fideles regulant universos; tamen quoniam humanae naturae fragilitas, quae sua infirmitate cotidie ad sensus pueriles labitur, ne ex toto corruat, disciplina indigent pedagogi, quae a devio sacrorum canonum retrahat gressus nostros ».

» Hinc est, quod nos Berengarius aliquali experientia edocente reperientes, quod propter diutinam absentiam pastoris in nostra lucana ecclesia, multi a via gressus ecclesiastici deviabant, Christi nomine invocato, ad laudem omnipotentis Dei, et beatae Mariae Virginis, ac beati Martini patroni nostri correctionem, eruditionem, et informationem clericorum, et subditorum nostrorum, et totius gregis nobis commissi

salutem, et bonum statum omnium ecclesiarum nostrarum quasdam constitutiones ad instar praedecessorum nostrorum, quibusdam resecatis, quibusdam abreviatis, aliis in toto, vel in parte mutatis, multisque correctionibus, detractionibus, addictionibus factis, prout vidimus expedire, de fratrum nostrorum capituli lucani consilio duximus ordinandas ».

» De constitutionibus ».

» I. Quod capitula ecclesiarum vacantium non possint facere constitutionem, ut eorum praebendae augmententur »,

» In primis praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes statuimus, monemus, et hoc nostro prohibemus edicto, ut nullum capitulum, vel canonica alicujus ecclesiae civitatis, vel dioecesis lucanae eorum ecclesia vacante aliquam constitutionem, vel ordinamentum ulterius faciant, vel componant sine nostra licentia speciali de augendo sibi praebendam, vel victum, et si contrafactum fuerit, totum sit irritum, et inane. Contrafacientes praeter poenam librarum X, excommunicamus in hiis scriptis ».

» II. Quod nullum capitulum, vel collegium faciat aliquam constitutionem sine auctoritate episcopi ».

» Item cum secundum juris communis dispositionem capitulum ecclesiae cathedralis, nec aliquod aliud capitulum, collegium, vel universitas etiam cum aliis eorum praelatis statuta tangentia generale statutum ecclesiae, vel episcopum, vel ejus jura sine episcopo facere non possint. Quo circa si capitulum lucanae ecclesiae, vel quodcumque aliud capitulum, vel collegium etiam cum aliis eorum praelatis, vel universitas ecclesiae cujuscumque lucanae civitatis, et dioecesis aliqua statuta, vel constitutionem generalem, statutum ecclesiae lucanae, vel aliarum ecclesiarum, vel nos, vel jura nostra quomodolibet tangentia fecerit, vel fecerint, si per nos, vel praedecessores nostros non fuerint confirmatae, ipso jure decernimus irrita, et non valere, et ipsas constitutiones, et statuta ex nunc cassamus, et revocamus, si in aliquo valerent. Ipsa autem statuta paratos nos offerimus confirmare, si in utilitatem lucanae ecclesiae, et aliarun ecclesiarum redundarent, et saluti animarum contraria non existant. Mandantes omnibus et singulis abbatibus, prioribus, et plebanis, et aliis aliarum ecclesiarum praelatis, conventibus, et capitulis civitatis, et dioecesis lucanae, quatenus civitatenses intra duos menses, illi de dioecesi intra quatuor menses a die publicationis hujus constitutionis computandos, omnes et singulas ecclesiarum eorum constitutio-

nes, et statuta nobis, vel nostro vicario ostendere, et assignare procurent sciturі, quod rationabiles et utiles sine aliqua difficultate confirmabimus. Quod si dictam assignationem facere contempserint, ex nunc pro tunc omnes et singulas constitutiones, et statuta nobis, vel nostro vicario non assignatas intra terminos supradictos cassamus et revocamus, et nullius efficaciae, vel momenti esse volumus, et contra eos ad aliam poenam nostro arbitrio imponendam procedemus ».

» III. De electione ».

» Quod nullus recipiat ecclesiasticum beneficium de manu laici, vel per violentiam, vel beneficium in manu laici resignet ».

» Nullus clericus beneficium ecclesiasticum de laicali manu, vel per violentiam, seu potentiam laicalem recipiat, vel in manu laicali resignet, cum ecclesiasticarum rerum nulla sit laicis disponendi attributa potestas. Si qui autem haec attentare praesumpserint, recipientes beneficio sic recepto sint ipso jure privati, resignantes vero secundum nostrae prudentiae arbitrium puniantur, et si quod jus habuerant, amittant, praeter poenas dictorum excessuum, quas nostro arbitrio reservamus. Non tamen propter hanc nostram constitutionem patronis laicis, vel eorum juribus, quominus ad ecclesias vel beneficia, in quibus eis de jure competit jus patronatus, possint, quando tales ecclesiae, vel beneficia vacabunt, rectores seu clericos praesentare, praejudicare intendimus quoquomodo ».

» IV. Quod nullus alienigena eligatur, vel assumatur ad aliquod beneficium ecclesiasticum civitatis, vel dioecesis lucanae sine licentia episcopi ».

» Item statuimus, ut nullus de alieno episcopatu oriundus ad regimen, vel in clericum, vel beneficiatum alicujus ecclesiae nostri episcopatus eligatur, praesentetur, seu etiam admittatur absque nostra licentia speciali, et si contrafactum fuerit, illud decernimus non valere, et nihilominus eligentes, praesentantes, seu etiam admittentes, si clerici fuerint, X librarum poenam praeter excommunicationem incurrere volumus, si laici eos excommunicationis vinculo innodamus ».

» V. Quod non fiat aliqua conjuratio de non eligendo aliquem clericum civitatis, vel dioecesis lucanae ».

» Item statuimus, et omnibus capitulis, collegiis, et clericis, ac patronis, vel hospitalibus et populis cujuslibet ecclesiae, et venerabilibus locis lucanae civitatis, et dioecesis hoc nostro prohibemus edicto,

ut nullam conjurationem, vel compositionem, vel ordinamentum simul faciant de non eligendis clericis civibus, vel nobilibus, vel aliis litteratis personis civitatis, vel dioecesis praedictae ad prioratum, vel plebanatum, vel personatum, vel rectoriam, vel ad aliud beneficium alicujus ecclesiae, vel loci venerabilis civitatis, vel dioecesis lucanae, et electionibus de talibus personis exceptatis factis nihilominus in suo vigoris robore duraturis. Cassamus et irritamus quidquid contra prohibitionem nostram est, vel fuerit ab aliquibus attentatum, facientes autem contrarium poenas nostro arbitrio infligendas incurrant ».

» VI. Quod in electione, praesentatione vel provisione non interveniat violentia, nec metus ».

» Item statuimus, ut super electionibus, postulationibus, praesentationibus, reformationibus ad vacantes ecclesias, dignitates, personatus, et quaecumque alia beneficia ecclesiastica, vel hospitalia, seu pia loca ulterius faciendis in civitate, vel dioecesi lucana, tam per clericos, quam laicos, ad quos spectat, vel spectaverit Deo duce, ut ratione praevia libere procedatur, et reformatione canonice facta sine injuria administrent in pace clericos, omnesque personas, et universos laicos, praesenti decreto peremptorie commonemus, ut nullus ipsorum per se, vel aliam personam alicui clerico, vel personae ecclesiasticae, vel laico eligendi, vel postulandi, vel petendi, aut conferendi, vel reformandi jus, vel potestatem habenti ad aliquam ecclesiam, vel in aliqua ecclesia, vel loco venerabili civitatis, vel dioecesis praefatae, vel ejus consanguineo, vel amico ante reformationem, vel post, aliquam molestiam, vel metum, vel comminationem, vel injuriam, vel offensam dicto vel facto, aut literis, vel signo inferat de cetero, vel procuret inferri. In omnes et singulos, qui praedictis, vel eorum occasione modo aliquo contrafecerint excommunicationis sententiam proferentes, a qua absolvi a nemine nequeant, nisi a nobis, vel nostris majoribus, praeterquam dum laborant in extremis. Ac etiam decernentes omnes hujusmodi electiones, postulationes, et collationes de quibuscumque beneficiis vi, vel metu, aut comminatione alicujus, vel aliquorum horum factas, sive quae fient, nullas, et non tenere de jure, easdemque pronuntiamus irritas et inanes, recipientemque tales electiones inhabilem in nostra dioecesi ad quodcumque beneficium obtinendum, donec per nos, vel superiores nostros cum eo fuerit misericorditer dispensatum, reddimus ac etiam

judicamus. Et haec constitutio coram populo quater in anno solemniter recitetur ».

» VII. Quod ignorans gramaticam ad aliquam dignitatem non eligatur ».

» Item cum valde periculosum existat animarum curas clericis committere imperitis, statuimus, ut nullus clericus, qui gramaticam nesciat, ad dignitatem, sive personatum, prioratum, plebanatum, vel collegiatas ecclesias ulterius eligantur, vel postulentur. Et si contrafactum fuerit, illud decernimus non valere: praesens vero constitutio ad cappellanos nulla tenus extendatur ».

» VIII. De temporibus ordinandorum. Quod clerici se faciant ad ordines, quos eorum beneficia requirunt, promoveri ».

» Item statuimus, quod quilibet clericus, qui nunc habet, vel in antea habuerit praelaturam, vel rectoriam alicujus ecclesiae civitatis, vel dioecesis nostrae curam habens animarum, sive personatus, statutis a jure temporibus se faciat ad presbyteratus ordinem promoveri, vel ad ordinem, quem ipsius beneficii cura requirit, secundum quod de jure communi tenetur, sub poena in canone, seu jure constituta, et X librarum nostrae camerae applicandarum, medietatem dictae poenae revelanti concedentes. Extendentes hanc constitutionem nostram ad obtinentes collegiata beneficia ecclesiastica, ut plebanias, vel alias dignitates, qui vigore hujusmodi constitutionis moniti tenentur se ad presbyteratus ordinem facere promoveri infra annum a die de se factae institutionis, nisi legitime docuerint, se possessionem pacificam habere minime potuisse, ex quo se promoveri ad dictum ordinem non fecerunt. Et praedicta fieri decernimus, et mandamus per hanc nostram constitutionem sub poena praedicta canonis, sive juris, et X librarum, ut praefertur ».

» IX. Qualiter et quando clerici ordinandi debeant praesentari, et examinari ».

» Item statuimus, quod clerici, qui ad sacros ordines sunt promovendi, diligenter examinentur per eos, qui ad hoc fuerint deputati, vel ad quos pertinet. Quod ut rite fieri possit, quarta et quinta et sexta feria sabbathum quatuor temporum praecedentibus a plebanis suis personaliter praesententur, ut de ipsorum vita, scientia, conditione, et natione constare valeat eorumdem testimonio plebanorum. Quod si forte aliquis ipsorum plebanorum venire nequiverint canonica praepeditione detentus, clericos suos, quos ordinari voluerit, cum literis suis de ipso-

rum vita, scientia, conditione et natione testimonium perhibentibus ad nos mittere eum aliquo de cappellanis suis bonae famae, et conversationis honestae, qui eos nobis, seu examinatoribus nostris ipsius plebani vice, seu nomine repraesentet, alias ad examinationem nullo modo admittantur. Si vero contra factum fuerit, examinator, et quilibet aliter examinatus C solidorum poenam incurrat ipso facto ».

» X. Quod illegitimi non ordinentur ad ordines sine dispensatione, et quod nullus ordinetur per saltum ».

» Item si quis sacerdotis filius illegitimus, aut alius ex fornicatione, adulterio, vel alio illicito coitu natus dispensatione non obtenta, aliquem ordinem clericalem subripuerit, hoc ipso sit excommunicationis vinculo innodatus, et etiam post absolutionem obtentam maneat tamdiu ab ordinis sic subrepti executione suspensus, donec dispensationis gratiam meruerit obtinere. Quod etiam de iis, qui sine certo titulo se clanculo fecerint ad sacros ordines promoveri, praeter poenam X librarum camerae nostrae applicandarum, decernimus observandum. Illos vero, qui scienter ad ordines jam susceptos iterato, vel ad aliquem ordinem per saltum promoveri se fecerint, aut per simoniacam pravitatem a nobis, vel altero se procuraverint ordinari, excommunicationis sententia, praeter alias poenas a jure statutas contra recipientes taliter ordines, innodamus. Si qui vero scienter ad sacros ordines praesentaverint filios sacerdotum illegitimos, vel alios illegitimos, tales ipsos ex nunc X librarum poenam incurrere volumus ipso facto partem quintam eorum denuntiatoribus applicantes ».

» XI. Quod nullus civitatis, vel dioecesis lucanae se faciat ab alio episcopo sine literis ejusdem Domini lucani episcopi ad aliquem ordinem promoveri ».

» Item statuimus, quod si quis laicus, vel clericus secularis, vel religiosus ecclesiasticum habens beneficium in civitate, vel dioecesi nostra, vel beneficium non habens se ab alio archiepiscopo, episcopo, vel alio prelato absque nostra licentia fecerint ordinari, ab executione ordinis sic suscepti ipsum duximus suspendendum, donec dispensationis gratiam meruerit obtinere, praeter C solidorum poenam, in quam constitutionis praesentis auctoritate quemlibet contemptorem incurrere volumus ipso facto, quarta parte denuntianti derelicta.

» XII. Quod praelati et rectores ecclesiarum se faciant intra sex menses, debeant ad ordines, quos ipsorum beneficia requirunt, ordinari ».

» Item praedecessorum nostrorum constitutiones sequentes, ac volentes, quod ecclesiae civitatis, et dioecesis lucanae a praelatis, et rectoribus, et canonicis earum in debitis ordinibus serviantur decenter. Universos, et singulos praelatos, decanos, archidiaconos, praepositos, archipresbyteros, plebanos, priores et rectores ecclesiarum civitatis, et dioecesis praedictae nobis subditos ordinandos semel secundo et tertio peremptorie, ac publice commonemus eisdem et cuilibet eorum sub excommunicationis poena districte praecipientes, ut intra sex menses a die publicationis hujus constitutionis computandos coram nostra praesentia se praesentent suscepturi ordines, secundum quod ipsorum beneficiorum cura requirit. Alioquin in omnes et singulos praedictos praelatos rectores, et canonicos, et quemlibet eorum nostrae monitionis, et mandatorum hujusmodi contemptores ex nunc prout ex tunc in hiis scriptis excommunicationis sententiam promulgamus, contra eos aliter nihilominus processuri, prout de jure videbimus procedendum ».

» XIII. De aetate et qualitate. Quod nullus, qui non attigerit vigesimum quintum annum, assumatur ad aliquam praelaturam, vel curatam ecclesiam ».

» Licet in canone a felicis recordationis Domino Gregorio Papa X edito in concilio lugdunensi inter caetera contineatur expresse, quod nullus ad regimen parrochialis ecclesiae suscipiatur, nisi XXV an. aetatis attigerit, ac scientia et moribus commendandus existat, decernendo in parrochialibus ecclesiis iis, qui non attigerint XXV annum, juribus omnino careant, quia tunc in observatione canonis memorati nonnulli clerici et laici lucanae civitatis, et dioecesis se, ut percepimus, exhibent negligentes, et etiam contra ipsum canonem scienter, et malitiose delinquunt, poena canonis praedicti: *Et cum in cunctis*, et aliorum canonum parvi pensa; Nos Berengarius Dei gratia episcopus lucanus tam periculosae illorum negligentiae, et malitiae obviare volentes, et cupientes canones praedictos in civitate et dioecesi praedictis metu poenae, et conditionis per nos additae acrioris ab omnibus inviolabiliter observari, praesenti nostro decreto statuimus, et ordinamus, quod nullus de caetero clericus, vel laicus cujuscumque religionis, vel ordinis, aut dignitatis, vel conditionis existat civitatis, vel dioecesis memoratae, ad regimen parrochialis ecclesiae, vel ad praelaturam aliquam lucanae civitatis, vel dioecesis eligere, seu praesentare audeat aliquem, qui non attingat XXV annum, nullusque praelatus, vel rector, aut vicarius ali-

cujus praelati, ad quem confirmatio, vel institutio rectoris pertinet, per se, vel per alium, seu alios electionem, vel praesentationem aliquam de aliqua, seu aliquibus talibus personis factam, vel faciendam contra formam canonum, et hujus nostrae constitutiònis confirmare, vel instituere, vel in possessionem inducere praesumant. In omnes et singulos tam clericos, quam laicos, qui eligendo, vel praesentando, aut conferendo, vel providendo, aut confirmando, vel instituendo, vel in possessionem inducendo scienter contrafecerint, vel mandaverint, in hiis scriptis excommunicationis sententiam proferentes. Et nihilominus confirmatores, et institutores hujusmodi a perceptione proprii beneficii protinus suspendimus, salva semper majori poena contrafacientibus inferenda, in quantum constiterit eos in hoc per malitiam, ex affectu, aut ignorantia excessisse. Mandamus insuper universis et singulis ecclesiarum praelatis, et rectoribus eorumque vicariis civitatis, et dioecesis praedictae, ut praedictam constitutionem intra XV dies a publicatione praesenti diebus solemnibus, resurrectionis Dominicae, sanctorum Petri et Pauli, omnium Sanctorum, et festi nativitatis Domini diligenter coram populo exponere, et publicare procurent ».

» XIV. De sacra unctione. Quod rectores admoneant populares suos, quod se, et pueros suos faciant crismari ».

» Item quia perfecte non dicitur christianus, qui cum potest, in fronte per manus episcopi non accipit sacramentum, quod armat ad agones, et ad praelia contra hostes instruit invisibiles; et quia invenimus in civitate et dioecesi lucana multos tam mares, quam foeminas non solum adultos, sed etiam senes et decrepitae aetatis, qui hoc sanctum sacramentum nondum receperant: Idcirco volentes hujusmodi corruptelam radicitus extirpare, sub excommunicationis poena praecipiendo mandamus omnibus, et singulis praelatis, et rectoribus ecclesiarum nostrae civitatis, et dioecesis, quod ipsi ad minus semel in mense admoneant populos sibi commissos, quod ipsam confirmationem recipiant, et recipi faciant a suis filiis, et filiabus tam parvulis, quam adultis, qui alias dictum sacramentum minime receperunt. et quod ob reverentiam chrismatis ad ligandum in frontibus pannum lineum secum portent. Item eos moneant, ut dictum sacramentum non recipiant, nisi semel ».

» XV. De officio ordinarii. Quod absolutio et distributio infrascriptorum pertineat ad solum episcopum ».

» Item licet jura comunia innuant, et etiam consuetudo, quae est optima legum interpres, approbet, quod male ablata incerta, et incerta damna data, quae subjacent restitutioni, non tamen certae personae, sed dioecesanorum episcoporum, qui patres sunt pauperum, providentia pauperibus erogentur, et quia, ut experientia docuit, multae fraudes, vel per ipsos eosdem, qui dicta male ablata receperunt, et etiam per eorum haeredes, et fidei commissarios hactenus sunt commissae. Quo circa volentes animarum periculis obviare, et pauperum indemnitatibus providere, absolutionem et distributionem omnium male ablatorum, et damnorum infrascriptorum omnium, et primum civitatis et dioecesis lucanae, et habitantium ibidem omni modo et forma, quibus melius possumus, reservamus: et universis et singulis fideicommissariis, et executoribus testamentorum, et ultimarum voluntatum, qui sunt, vel erunt per tempora, nec non omnibus et singulis praelatis, et ecclesiarum rectoribus, et presbyteris, et clericis universis lucanae civitatis et dioecesis sub excommunicationis poena districte praecipiendo mandamus, quatenus hujusmodi male ablata incerta sine nostra providentia, et commissione non distribuant, nec dispensent. Qui autem in aliquo contrafecerint, non solum teneantur illud, et tantumdem, si solvendo fuerint, ubi providebimus, pauperibus erogare, sed etiam in aliis executionis officio sint privati, et ad quascumque alias fidei commissarias suscipiendas inhabiles habeantur. Et hanc constitutionem mandamus inviolabiliter observari non obstante aliqua dispositione testatorum, vel aliarum ultimarum voluntatum in contrarium faciente ».

» XVI. Quod omnes praelati et clerici singulis annis XVIII die mensis octobris veniant ad synodum ».

» Item cum secundum sacratissimos canones episcopalis synodus debet ad minus quolibet anno fieri, ubi tractari debet de morum reformatione, et excessuum correctione. Statuimus, ut quolibet anno in die sancti Lucae de mense octobris fiat synodus. Et volentibus laboribus, et expensis parcere, monemus, et praecipiendo mandamus omnibus et singulis vobis, et quibuscumque aliis abbatibus, archidiaconis, praepositis, prioribus, et plebanis, et ecclesiarum praelatis, rectoribus, et canonicis, et clericis beneficiatis nostrae lucanae civitatis et dioecesis, qualiter singulis annis in dicta die ad dictam synodum celebrandam in domibus episcopatus personaliter, vel per legitimos procuratores, quando fueritis rationabiliter, et manifeste impediti, veniatis, et veniant

ad dictum episcopatum summo mane dicti diei sine aliqua citatione, seu requisitione. Qui vero huic constitutioni non paruerint cum effectu poenam XXV librarum ipso facto incurrant ».

» XVII. Quod universalis convocatio clericorum non fiat sine auctoritate episcopi ».

» Item praedecessorum nostrorum statuta sequentes, ac considerantes, quod universales clericorum congregationes per alium, quam per ordinarium episcopum, nequeant celebrari, et merito sint suspectae. Monemus omnes et singulos clericos, et ecclesiasticas personas lucanae civitatis et dioecesis semel secundo et tertio peremptorie, quod nullus eorumdem clericos, vel rectores ecclesiarum, et alias ecclesiasticas personas lucanae civitatis, vel extra audeat universaliter convocare, vel facere convocari, nec ipsi rectores, vel clerici, aut ecclesiasticae personae ad mandatum, vel convocationem alicujus praesumant quomodolibet convenire, nisi essent praelati, qui praetextu praelationis eorum sua capitula, vel conventus pro eorum emergentibus negotiis vocent suos subditos, et eos faciant convenire, vel priores aliquorum conventuum, quibus liceat temporibus consuetis vocare illos, qui tantum fuerint de congregatione, et conventibus eorumdem, aut vicarius episcopi generalis. In vocantes, et convenientes, et omnes et singulos contrarium facientes poenam X librarum nostrae camerae applicandarum incurrere volumus ipso facto ».

» XVIII. De campanis non pulsandis in sabbatho sancto antequam pulsentur in ecclesia cathedrali, et ubi debeant pueri baptizari ».

» Item ad hoc ut debitus honor cathedrali ecclesiae, et aliis majoribus ecclesiis deferatur. Constituimus et mandamus, quod in sabbatho sancto nullus audeat missam cantare, vel campanam pulsare praesumat, antequam missa cantetur, et campana pulsetur in majori ecclesia lucana. Et quod personas de civitate lucana, vel de prioratu sancti Johannis majoris alibi, quam apud ecclesiam sancti Johannis praedicti, et in dioecesi alibi quam apud plebes, et baptismales ecclesias, nisi forte in mortis articulo, vel de nostra licentia speciali, nullus baptizet sub poena X librarum in quolibet casuum praedictorum, quam poenam locum habere volumus in cappellanis, et rectoribus ecclesiarum nostrae dioecesis, qui pulsabunt, vel pulsari permittunt campanas in sabbatho sancto, antequam pulsentur in eorum plebanatu, vel matrice ecclesia. Si vero, quod de pulsatione campanarum dicitur, loca religiosorum

maxime mendicantium non servaverint, omni gratia eis, et eorum singulis a nobis, vel praedecessoribus nostris, vel eorum, vel nostris vicariis concessa ipso facto privati existant. Per hanc autem constitutionem non intendimus praejudicare ecclesiae sancti Fridiani, quominus ejus parrochiani possint ibidem baptizari, pro ut est hactenus observatum ».

» XIX. Quod cappellani in vigilia dedicationis et festi sanctae Crucis, et in ipsius festis debeant venire ad ecclesiam cathedralem ».

» Item ut nostrae cathedrali ecclesiae lucanae honor debitus deferatur, praecipimus et mandamus omnibus, et singulis rectoribus, et cappellanis civitatis lucanae, quatenus quilibet eorum in vigilia festi dedicationis dictae ecclesiae, scilicet in sero diei praecedentis ad ipsum festum hora vesperarum veniant ad vesperas et ad matutinum, qui cantatur de sero in dicta ecclesia, et in die festi de mane ad missam ad poenam et sub poena X solidorum parvorum lucanorum. Idem statuimus de faestivitate sanctae Crucis, quam poenam incurrere volumus solum illos, qui non fuerint rationabiliter impediti, vel qui sine nostra, vel vicarii nostri licentia venire cessaverint ».

» XX. Ut beneficiorum provisio sine pactione fiat ».

» Item cupientes, ut beneficia ecclesiastica in civitate, et dioecesi nostra rite, ac secundum Deum, et sanctiones canonicas habeantur. Statuimus, quod de beneficiis ecclesiasticis nullae fiant pactiones in civitate, vel dioecesi memoratis, super hoc monemus omnes, et singulos praedictos, qui pactiones praedictas fecerint, vel fieri consenserint, vel opem seu operam dederint, ut fiant, praeter poenam librarum XX, si clerici fuerint, quorum pars quinta denuntianti applicetur, excommunicationis sententiam proferentes ».

» XXI. De judiciis. Quod idem jus fiat laicis contra clericos in curia episcopali, quod fit clericis contra laicos in foro saeculari ».

» Item quia aequalitas in judiciis est servanda, nec debet esse acceptio personarum. Idcirco praesenti constitutione duximus ordinandum, quod sicut clerici cupiunt celerem justitiam a judicibus saecularibus de laicis obtinere secundum formam statutorum, et ordinamentorum civitatis lucanae, ita volumus et mandamus, quod laici contra eos, vel alias personas ecclesiasticas coram nobis, vel nostro vicario in causis civilibus eisdem statutis et ordinamentis uti possint, secundum quorum formam, si per laicos contra clericos petitum fuerit in nostra curia, de-

beat cognosci et judicari, ac etiam executio fieri, dummodo ipsa statuta et ordinamenta sint rationabilia, et honesta, ac divino juri, et libertati ecclesiasticae non contraria, et omnibus sint communia, et hanc constitutionem locum habere volumus in causis etiam pendentibus in nostra curia ».

» XXII. De foro competenti. Quod nullus praelatus audeat de causis cognoscere, vel judicare ».

» Suscepti regiminis nos cura solicitat, ut utilitatibus subjectorum in illis praecipue, per quas occurritur animarum periculis, et subditorum parcitur laboribus, et expensis, novae constitutionis edictione sollicite providere curemus. Sane licet cautum reperiatur in jure, quod causae matrimoniales non sint tractandae per quoslibet, sed per discretos judices, qui potestatem habeant judicandi, et statuta canonum non ignorent, et alibi in jure causae prohibeantur committi, nisi in civitate, vel locis magnis, seu insignibus, ubi haberi valeat juris copia peritorum. Tamen ad audientiam nostram plurimorum fide dignorum relationem pervenit, quod nonnulli praepositi, plebani, priores, et eorum vicarii civitatis, et dioecesis lucanae causas vertentes inter parrochianos suorum plebanatuum, et prioratuum etiam matrimoniales, in quibus tantum periculum vertitur, indifferenter audiunt, et eas decidere non formidant, unde interdum evenit, quod matrimonia contracta legitime, dissolvuntur, et alia mala, et animarum pericula multoties inde proveniunt, quae ad praesens causa brevitatis omittimus, quia longum esset per singula enarrare, nec non litigantes propter peritorum distantiam, et maxime in jure canonico multiplicibus expensis, et laboribus adgravantur. Quare volentes in praedictis, ut dictum est, providere animarum periculis, et subditorum nostrorum parcere laboribus, et expensis, praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, semel secundo et tertio perlentorie lucanae civitatis et dioecesis priores, praepositos, et plebanos eorumque vicarios commonemus, ut de causis aliquibus audiendis, nisi privilegio apostolicae sedis, vel ex commissione ipsius, vel ejus legati, seu legitime sint praescriptione muniti, de qua praescriptione infra tres menses nobis, vel personae ad hoc a nobis deputandae fidem facere teneantur, se nullatenus ut judices intromittant. Alioquin in omnes, et singulos monitionis hujusmodi contemptores excommunicationis sententiam promulgamus ».

» XXIII. Quibus temporibus nuptiarum solemnia prohibentur ».

» Item propter simplices sacerdotes, qui canonica ignorant tempora, quibus solemnia nuptiarum prohibentur, praesenti constitutione duximus declaranda. In primis a dominica de adventu inclusive usque ad octavam epiphaniae inclusive. Item a septuagesima usque post octavam paschae resurrectionis, idest post dominicam in albis. Item a die prima rogationum inclusa ipsa die usque ad VII diem post festum pentecostes inclusive, idest post dominicam primam post festum pentecostes. Mandantes omnibus et singulis praelatis et ecclesiarum rectoribus, quod ipsi et eorum quilibet per se, vel alium annis singulis in dominica proxime praecedenti praedicta tempora in eorum ecclesiis inter missarum solemnia populo denuntiare debeant et monere, ut dictis temporibus prorsus abstineant a dictis solemnibus nuptiarum. Si vero aliquis parrochianus alicujus ecclesiae nostrae civitatis, vel dioecesis, vel ibidem moram trahens transgressor hujusmodi constitutionis extiterit, vel si aliquis praelatus, vel rector praedictam monitionem, ut dictum est, non fecerit, poenam X librarum lucanorum parvorum nostrae camerae applicandarum incurrant; et nihilominus parrochiano, vel parrochianae praedictis debita poena per nos, vel nostrum vicarium imponatur (3) ».

» XXIV. Ultima constitutio ».

» Item attendentes quod judices et consules curiarum, et alii officiales lucani communis non sedent, nec jus reddunt in ordinariis, vel civilibus causis istis diebus infrascriptorum mensium, quorum quidam inducti sunt propter ferias messium, et quidam alii in honorem Dei, et sanctorum ejus, et quidam alii propter ferias vindemiarum, et propter causas inferius declaratas. Et in nostra episcopali curia inter cives lucanos, et nostrae temporali, et spirituali jurisdictioni subjectos interdum agatur de causis civilibus et ordinariis. Statuimus et ordinamus, ad hoc ut omnibus in nostra episcopali curia pateat manifeste, et propter ignorantiam se non valeant excusare, quod vicarii nostri, et nostrae episcopalis curiae teneantur qualibet die sedere, et jus publice reddere et facere cuicumque petenti secundum formam juris et consuetudinem nostrae curiae hactenus observatam. Salvo quod non sedeant, nec jus reddant in ordinariis, vel civilibus causis tantum abhinc in antea, videlicet a die sancti Viti de mense junii usque in diem sancti Alexii de mense julii, nec ipsis diebus propter ferias messium: item a die festi exaltationis sanctae Crucis XIV mensis septembris, usque in diem kalend. novembris, nec ipsis diebus propter ferias vindemiarum. Possint tamen dictis temporibus feriarum sedere, et jus reddere, et facere super intesimentis et quae-

stionibus possessionum ablatarum, et turbatarum, et de interdictis ipsorum, et novi operis nuntiatione, et damni infecti, et super quaestionibus et causis spiritualibus, et matrimonialibus, ac viduarum et pupillorum et appellationum. Item non sedeant, nec jus reddant infrascriptis diebus festivis et inductis ad honorem Dei, videlicet die paschatis resurrectionis Domini nostri Jesu Christi, et VII diebus praecedentibus, et VII subsequentibus, et die ascensionis Domini, et die paschatis pentecostes, et duobus diebus sequentibus, et die paschatis nativitatis Domini, et diebus sequentibus usque ad epiphaniam, et ipsa die epiphaniae, et die vigiliae sanctae nativitatis, et singulis diebus dominicis. Item

Mense januarii.
Die xx Sanctorum Fabiani et Sebastiani mm.
Die xxi Sanctae Agnetis virginis.
Die xxv Conversionis sancti Pauli.
De mense Februarii.
Die ii Purificationis sanctae Mariae Virginis.
Die iii Sancti Blasii.
Die xxii Cathedrae sancti Petri.
Die xxiv Sancti Mathiae Apostoli.
De mense Martii.
Die vii Sancti Thomae de Aquino.
Die xii Sancti Gregorii.
Die xxi Sancti Benedicti abbatis.
Die xxv Adnuntiationis sanctae Mariae Virginis.
De mense Aprilis.
Die vi Sanctae Libertatis nostrae.
Die xxiii Sancti Georgii.
Die xxv Sancti Marci Evangelistae.
Die xxvii Migrationis beate Sitae.
Die xxix Sancti Petri martyris de ordine praedicatorum.
De mense Maii.
Die primo Sanctorum Apostolorum Philippi et Jacobi.
Die iii Inventio sanctae Crucis et sancti Allexandri.
Die vi Sancti Johannis ante portam latinam.
Die viii Apparitionis sancti Michaelis.
Die x Sancti Cataldi et sanctae Christinae.

Die XIII Sanctae Mariae ad Martyres.
Die XIX Sancti Theodori.
De mense Junii.
Die III Sancti Davini.
Die XI Sanctae Barnabae.
Die XIII Sancti Antonii de Padua
Die XV Sancti Viti.
Die XXII Sanctorum X millium Martyrum.
Die XXIV Sancti Johannis Baptistae.
Die XXIX Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli.
De mense Julii.
Die XII Sancti Paulini episcopi lucani.
Die XVI Sanctorum Quirici et Julittae.
Die XVII Sancti Allexii.
Die XXII Sanctae Mariae Magdalenae.
Die XXV Sancti Jacobi Apostoli.
Die XXVI Sanctae Annae.
Die XXVII Sancti Pantaleonis.
De mense Augusti.
Die primo Absolutionis s. Petri a vinculis.
Die V Sancti Dominici et festum beatae Virginis de Nive.
Die VII Sancti Donati.
Die X Sancti Laurentii.
Die XIII Sancti Cassiani.
Die XV Assumptionis s. Mariae Virginis.
Die XVI Sancti Rochi.
Die XX Sancti Bernardi abbatis.
Die XXIV Sancti Bartholomaei Apostoli.
Die XXV Sancti Pontiani.
Die XXVIII Sancti Augustini.
Die XXIX Decollationis s. Johannis Baptistae.
De mense Septembri.
Die primo Sancti Reguli.
Die VIII Nativitatis sanctae Mariae Virginis.
Die XIII Vigiliae sanctae Crucis.
Die XIV Exaltationis sanctae Crucis.
Die XXI Sancti Matthaei Apostoli et Evangelistae.

Die xxv Sanctae Faustae virginis.
Die xxvi Sanctae Justinae.
Die xxix Dedicationis s. Michaelis.
Die xxx Sancti Hieronymi.

De mense Octobris.

Die iv Sancti Francisci confessoris.
Die vi Consecrationis s. Martini Luc.
Die viii Sanctae Reparatae.
Die ix Sancti Dompnini.
Die xviii Sancti Lucae Evangelistae.
Die xxviii Sanctorum Simonis et Judae.
Die xxxi Vigiliae festi omnium Sanctorum.

De mense Novembris.

Die primo Festivitatis omnium Sanctorum.
Die ii Commemorationis defunctorum.
Die vi Sancti Leonardi.
Die ix Dedicationis Basilicae Salvatoris.
Die xi Sancti Martini.
Die xviii Sancti Fridiani.
Die xxi Praesentationis B. M. ex consuetudine.
Die xxv Sancti Prosperi et sanctae Catharinae.
Die xxx Sancti Andreae Apostoli.

De mense Decembris.

Die iii Sanctorum Jasonis, Mauri et Hilariae.
Die iv Sanctae Barbarae.
Die vi Sancti Nicolai.
Die vii Sancti Ambrosii.
Die viii Conceptionis beatae Mariae Virginis.
Die xiii Sanctae Luciae.
Die xiv Sancti Agnelli abbatis.
Die xxi Sancti Thomae Apostoli.
Die xxiv Vigiliae Nativitatis Domini et diebus sequentibus dicti mensis propter ipsum Pascha.

Item diebus rogationum, quibus itur ad litanias.

Item die prima quadragesimae.

Item diebus quibus lucanum commune universaliter, vel particulariter iret, vel esset in exercitu, tracta, vel cavalcata, et quando particula-

riter iret, non sedeant in causis illorum, vel contra illos qui irent, vel essent in dicto exercitu, tracta, vel cavalcata.

Item non sedeant, vel jus reddant in vesperis, vel in nonis infrascriptis diebus vigiliarum praedictarum videlicet.

Die vigiliae Paschatis Pentecostes.

Die vigiliae corporis Christi.

Die vigiliae Ascensionis Domini.

Die vigiliae Assumptionis sanctae Mariae Virginis.

Die vigiliae Purificationis.

Die vigiliae Annuntiationis sanctae Mariae Virginis.

Die vigiliae sancti Martini.

Quibus diebus vigiliarum praedictarum possint sedere, et jus reddere solum a mane usque ad tertias, et in tertiis, nisi alias provideatur per nos, seu vicarios nostros, vel alterum ipsorum.

» XXV. De dolo et contumacia. Quod super criminibus sententia possit ferri contra contumaces sine alia probatione, et lite contestata ».

» Item quia publicae utilitatis est, ut maleficia non remaneant impunita, et quia multi iniquitatis filii satagunt, excessuum suorum per eorum contumacias, et absentias vitare vindictas. Statuimus, ut quicumque in nostra curia fuerit, vel erit accusatus, vel contra eum proceditur, vel procedetur per viam, et modum inquisitionis, debeat citari personaliter, vel ad domum suae solitae habitationis, vel apud ecclesiam suam, vel ubi obtinet beneficium tribus vicibus, vel una vice pro tribus cum expressione peremptoria. Et quando citatur una vice pro primo secundo et tertio, et peremptorie, praefigatur in tali citatione ad minus terminus trium dierum, quibus coram nobis, vel nostro vicario, seu commissario nostro compareat in ipso termino responsurus accusationi, vel inquisitioni factae, vel fiendae contra eum. Et si talis sic citatus clericus, vel laicus in dicto termino non comparuerit, vel si comparuerit, sine causa legitima recusaverit respondere, ne de ejus contumacia valeat gloriari, vel praemium reportare, ex tunc habeatur pro confesso, et contra eum procedatur, et procedi possit etiam ad condemnationem, et difinitivam sententiam sine aliqua alia probatione, ac si crimina, vel excessus, de quibus proceditur contra eum, in judicio fuisset confessus, vel fuisset legitimis probationibus convictus, non obstante quod non sit lis contestata. Hanc autem constitutionem locum habere volu-

mus etiam in processibus pendentibus, vel quomodolibet inchoatis. Et idem statutum per omnia observetur, et locum habeat in quocumque supposito rumore delicti, contractus, domicilii, sive rei jurisdictioni temporali lucani episcopi, in quacumque causa accusationis, denuntiationis, vel inquisitionis de et pro quibuscumque excessibus, vel delictis commissis, vel committendis ».

» XXVI. De jurejurando. De poena mariti et uxoris jurantium, vel pacisccntium se ad invicem non repetere ».

» Item quoniam quidam laici de non repetendis uxoribus suis, et quaedam mulieres de non repetendis maritis suis legitimis temeraria solent facere juramenta, quae perjuria sunt merito appellanda, et illicitas promissiones et pacta, ut matrimonia legitima indebite dissolvantur, praesenti decreto statuimus, ut omnes sive mares fuerint, sive foeminae qui de caetero fecerint hujusmodi juramentum, vel pactum, et qui eis in hac perversione adstiterit conficiendo super hoc publicum instrumentum, vel locum testis etiam obtinendo, seu alias operando, quod hujusmodi juramenta, immo verius perjuria committantur, vel interveniant pacta, hoc ipso sint excommunicationis vinculo innodati. Illique nullatenus ligati, vel astricti hujusmodi juramento, vel pacto agant poenitentiam de perjurio, et se se repetant, juramento, vel pacto hujusmodi, quod nullum decernimus, non obstantibus, cum juramentum et pactum non debeant esse iniquitatis vinculum, sed adminiculum veritatis. Ne autem per ignorantiam aliqui se valeant excusare, praecipimus, ut hoc nostrum decretum per omnes praelatos et rectores ecclesiarum coram populo quater in anno solemniter publicetur ».

» XXVII. Quod nullus clericus juret in manu laici sine licentia episcopi ».

» Item hac nostra constitutione praecipimus, quod nullus clericus, vel persona ecclesiastica praesumant jurare, vel testimonium perhibendo, vel quacumque alia de causa in aliqua curia saeculari, nec in manu alicujus laici sine nostra, vel nostri vicarii licentia speciali sub poena, et ad poenam centum solidorum pro qualibet vice, qua fuerit contrafactum, in quam poenam contrafacientes ex nunc incurrere volumus ipso facto ».

» XXVIII. De vita et honestate clericorum. Quod ad jacendum in ecclesia saeculares personae non admittantur ».

» Item cum domum Domini deceat sanctitudo, praecipimus et mandamus, quatenus ad jacendum, et standum infra ecclesiam saeculares

masculi, vel feminae, etiamsi essent religiosae, nullatenus admittantur, nisi hoc exposceret necessitas extrema, et in eo casu sic mulieres a viris distinguantur, quod nihil immundum, aut sanctitatis loci sancti contrarium valeat perpetrare. Quod si ex eunb secus actum fuerit, praeter expensas fiendas in reconciliatione ecclesiae, rectorem illius condemnamus in IV libris cerae ».

» XXIX. De vestibus clericorum ».

» Item statuimus, quod nullus sacerdos, aut clericus in sacerdotio constitutus habens ecclesiasticum beneficium per civitatem, aut vicos, sive plateas incedat, quin exteriorem vestem clausam habeat, nec mantellis utantur, aut cappis de vivo coloris fulgore, aut splendore, pannis autem giallis, rubeis, vel viridibus non utantur, nec capputeum, aut infulam in ecclesia, aut per civitatem eundo inhoneste, vel superbe more deferant laicorum, si canonicam voluerint effugere ultionem; bottones vero de panno tantum, et guascappas in villis et terris dioecesis lucanae, et extra terram eundo, et equitando, et redeundo, et capputeum, et infulam in ecclesia de nocte, et etiam eundo extra civitatem, et redeundo habere unicuique clerico liceat, et deferre. Quicumque autem praemissa non servaverint, XL solidorum poenam se noverint incursuros, quintam partem praedictae poenae revelanti concedentes ».

» XXX. Quod nullus clericus teneat concubinam ».

» Item statuimus, quod nullus clericus in sacris ordinibus constitutus, vel ecclesiasticum obtinens beneficium civitatis, vel dioecesis lucanae, vel ibi moram trahens, vel delinquens concubinam aliquam publicam, vel aliquam secum in domo, vel extra domum, de qua sit, vel fuerit diffamatum, aut sinistra suspitio rationabiliter, vel verisimiliter haberi possit, teneat mulierem, nec admittat eam ad aliquod servitium in canonica ecclesiae, nisi mater, vel amita, avia, vel soror carnalis ejus fuerit. Et qui contrafecerint ab officio et beneficio suspendantur, et alia poena nostro arbitrio puniantur. Si qui vero crimen adulterii, vel incestus cum aliqua moniali, vel nefarium crimen sodomitum commiserit, officio priventur, et beneficio, et alia poena pecuniaria, vel carceris nostro arbitrio puniantur. Plebani quoque, et alii praelati praedictam constitutionem observent, et eorum clericos et cappellanos non observantes, vel in aliquo contrafacientes debeant nobis, vel nostro vicario per eorum literas, vel viva voce denuntiare

sub excommunicationis, et XX librarum poena nostrae camerae applicandarum ».

» XXXI. De poena ludentis ad taxillos.

» Item statuimus, et universos, et singulos clericos, et personas ecclesiasticas civitatis et dioecesis lucanae semel secundo et tertio perhentorie commonemus, ut nullus ipsorum ulterius ludat, vel per se aliquam aliam personam ludere faciat ad ludum aliquem taxillorum, vel ad aliud, qui vocatur *Riginetta*. Omnes et singulos, qui contrafecerint, poenam X librarum, quarum quartam partem denuntianti applicamus, irrevocabiliter incurrere volumus ipso facto ».

» XXXII. De armis prohibitis non portandis ».

» Item ut clericorum compescatur audacia, statuimus, quod nullus clericus lucanae civitatis, vel dioecesis in locis, ubi habitat, offendibilia, vel defendibilia arma per civitatem lucanam, vel burgos, vel subburgos, vel castra, vel vicos, ubi habitant, portet absque nostra licentia speciali, nisi eundo, et redeundo extra ipsam civitatem, et burgos, et subburgos sine fraude, vel nisi illi de castris, vel villis ad civitatem venirent, vel ad alia castra, vel vicos remota accederent sine fraude. Omnes et singulos, qui contrafecerint, poenam X librarum nostrae camerae applicandarum volumus incurrere quinta parte denuntianti penitus reservata ».

» XXXIII. Quod clerici portent tonsuram, et vestes eorum ordini congruentes ».

» Licet clericos religiosos et conventos congruis attollere favoribus, et eorum immunitates, jura, et privilegia illibata conservare pro viribus intendamus, tamen ipsos suis juribus, et honoribus ita volumus esse contentos, quod immunitatum, et jurium suorum limites observantes jura non impediant, vel occupent aliorum. Et qui eorum verbis, et exemplis laicos debent ad viam vitae, et rectitudinis revocare, ipsos in mortis devia non impellant, et ex ipsis fomites eorum erroris, et discordiarum materiam dicantur laici invenire. Sane, sicut nos tam facti experientia, quam frequens clamor instruxit, quidam clerici religiosi, ac ecclesiarum, et venerabilium locorum lucanae civitatis et dioecesis conversi, nec in vestimentorum forma, nec in modo tonsurae, nec in qualitate negotiorum de clerico religioso, seu converso quidquam ostendunt, ad poenae subterfugium se pro clericis, religiosis, seu conversis

solummodo exhibentes, et cum super excessibus, quos saeculari luxu committunt, et negotiationibus saecularibus, quas exercent, ad publica judicia pertrahuntur, circumcisis crinibus, et habitu clericali, seu religioso assumpto, ut possint circumvenire vindictam, se pro religiosis, vel conversis, seu clericis repraesentant fori privilegium labiis allegantes, quod factis negaverant paulo ante. Verum quia privilegium moveretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate, et frustra legis invocat auxilium, qui committit in legem. Nos volentes tam praedictorum animarum periculis, quam scandalis, et malis exemplis, quae exinde occurrunt, et possunt occurrere, auxiliante Domino praecavere, omnes clericos, et religiosos conversos ecclesiarum saecularium, vel venerabilium, seu religiosorum locorum civitatis, et dioecesis lucanae semel secundo et tertio termino perhemptorie commonemus, ut se ipsos debeant emendare, et saecularibus negotiationibus, et officiis dimissis omnino vestes, et tonsuram portare debeant congruentes, ita quod in modo tonsurae, et vestimentorum qualitate eorum religioni conveniant, et a laicis discernantur ».

» Non tamen propter aliquid praemissorum, vel aliquid de contentis in aliquibus nostris constitutionibus intendimus foro, vel jurisditioni saeculari in personam ecclesiasticam jurisditionem aliquam prorogare, sive alias tribuere, aut dare, quin imo si aliqua contra hanc nostram intentionem reperirentur quomodolibet edita, sive facta per nos, vel aliquem, seu aliquos ex praedecessoribus nostris lucanis episcopis, tamquam canonibus inimica, etiam si transivissent in consuetudinem, in his scriptis penitus revocamus, et haberi volumus pro non factis ».

» XXXIV. Quod certis saecularibus negotiis clerici non utantur ».

» Cum saecularia officia et negotiationes sint clericis penitus interdicta. Nos Berengarius Dei gratia episcopus lucanus omnes, et singulos clericos civitatis, et dioecesis lucanae cujuscumque status et conditionis existant, semel secundo et tertio perhemptorie ac publice commonemus, eis et cuilibet eorum sub excommunicationis poena districte praecipientes, ut nullus eorum pesandi officium venalem panem, vel aliquod aliud interdictum a laicis quibuscumque commissum in civitate, vel dioecesi praedictis ulterius exerceat, nullusque tabernam vini, seu vinum teneat ad vendendum, vel vendi faciat ad minutum in suarum ecclesiarum domibus, vel alienos absque nostri in utroque casu licentia speciali. In omnes et singulos, qui contrafecerint, ex nunc prout ex tunc in his scri-

ptis excommunicationis sententiam promulgantes. Et nihilominus vinum et panem sic venalem, vel venale nostrae camerae applicantes, ulterius poenam C. sol. denarii lucensis, quam contra in aliquo contrafacientes volumus incurrere ipso facto, exinde quintam partem denuntianti integraliter concedentes ».

» XXXV. De poena intrantium claustra monasteriorum monialium ».

» Item cupientes dissolutos, et infamiae notandos accessus quorumdam hominum, et personarum in posterum faciendos ad loca, et monasteria monialium civitatis, et dioecesis lucanae via, qua convenit, coercere, et ipsorum malitiis obviare, statuimus, et universos, et singulos tam clericos, quam religiosos, quam laicos utriusque sexus civitatis et dioecesis lucanae semel secundo et tertio peremptorie commonemus, ut nullus ipsorum audeat, vel praesumat, ad dicta loca, et monasteria intrare sine manifesta necessaria honesta, et rationabili causa absque nostra licentia speciali. In omnes et singulos, qui contrafecerint, excommunicationis sententiam proferentes (Praesens autem constitutio ad patrem, vel matrem, patruum, vel amitam, fratrem, vel sororem monialium praedictarum nullatenus extendatur) praeter poenam X librarum denarii lucensis exinde quintam partem denuntianti applicantes. Quae tamen constitutio dumtaxat locum habeat, quando quis monasterium ingreditur in septa monialium per clausuram monialibus deputatam ».

» XXXVI. Quod nullus clericus vadat de nocte per civitatem lucanam ».

» Item cùm viros ecclesiasticos non in tenebris ambulare oporteat, sed in luce, hac constitutione perpetuo valitura prohibemus, ne aliquis clericus, vel persona ecclesiastica post sonum campanae communis lucani, quae pulsatur de sero, usque ad campanam diei per civitatem lucanam sub poena X librarum praesumat incedere, nisi pro poenitentia, vel aliis sacramentis ecclesiasticis conferendis, vel pro alia causa necessaria, et honesta eum ire constaret, et tunc cum lumine, et cum sotietate decenti, et cum cocta, vel alio habitu decenti tali clerico, vel personae ecclesiasticae, quam poenam nostrae camerae applicandam contrafacientes incurrere volumus ipso facto ».

» XXXVII. De clericis non residentibus. Quod clerici in eorum ecclesiis, vel beneficiis per personam faciant residentiam ».

» Item nolentes, ut ecclesiae nostrae civitatis et dioecesis debitis officiis defraudentur, statuimus, et primo secundo et tertio, et perem-

ptorius monitionis edicto monemus, omnes et singulos praelatos, et rectores ecclesiarum hujusce civitatis et diocesis, vel aliud beneficium ecclesiasticum curam animarum habens, vel quod ex statuto privilegio, vel consuetudine perpetuam residentiam requirat, qui nunc sunt, et qui erunt per tempora, eisque sub poena excommunicationis, et privationis beneficiorum praecipiendo mandamus, quatenus in ipsis ecclesiis, vel beneficiis perpetuam personalem faciant residentiam, secundum quod de jure tenentur. Et ab ipsis ecclesiis et beneficiis ex ulterius non absentent absque nostra licentia speciali, et qui contrafecerit poenam X librarum incurrat, quartam partem dictae poenae revelanti concedentes, scientes, quod contra illos, qui per quatuor menses sine nostra, vel vicarii nostri licentia erunt absentes a dictis beneficiis, ad ipsorum privationem sine monitione, vel citatione alia procedendum ».

» XXXVII. Revocatio dispensationum, et gratiarum factarum super absentia beneficiorum ».

» Quia multi praelati et rectores ecclesiarum curatarum, vel clerici aliorum beneficiorum, quae ex consuetudine, privilegio, vel statuto perpetuam, et personalem requirunt residentiam, tam a nobis, quam a nostris antecessoribus gratias et indulgentias, seu dispensationes impetrarunt, ut eis indeterminate, vel ad tempus a suis liceat ecclesiis, et beneficiis absentare, quasque gratias et indulgentias, quia periculosas esse novimus, tam ecclesiis, quam populis earumdem, sicut experientia manifestat, pro eo quod divinus cultus, et animarum cura negligitur. In hac nostra synodo publice auctoritate praesentis constitutionis, et omni modo, jure, et titulo, quibus melius possumus, cassamus, et revocamus ».

» XXXIX. De praebendis. Quod habens unum beneficium, quod requirit residentiam per personam, non recipiat aliud simile sine dispensatione ».

» Item statuimus, quod aliquis habens dignitatem, vel personatus, vel aliud beneficium curam habens animarum, vel quod requireret ex privilegio, statuto, vel consuetudine approbata residentiam perpetuam, et personalem, vel hospitale, sive alium pium locum de caetero, ad aliud ecclesiasticum beneficium curam animarum habens, vel quod simili modo personalem residentiam requirat, nullatenus assumatur, nisi facta resignatione prioris beneficii, vel ecclesiae in manibus nostris, vel illius, ad quem institutio, et destitutio ipsius ecclesiae noscitur pertinere,

et si primum retinere contenderit cum secundo, utroque sit ipso jure privatus, nisi per romanum Pontificem, vel ejus auctoritate, seu per nos in casu nobis permisso a jure cum eo super hoc fuerit legitime dispensatum. Ille vero, ad quem pertinet prioris beneficii, vel ecclesiae institutio, institutionem facere non audeat, nisi prius constet sibi de resignatione prioris ecclesiae, vel beneficii, vel quod per nos, vel nostram curiam fuerit declaratus privatus, et si contrafecerit X librarum poenam incurrat, quintam partem dictae poenae revelanti concedentes. *Additio*. Insuper volumus, et mandamus, et sub infrascriptis poenis citamus, requirimus, et monemus pro primo secundo tertio et peremptorio termino, ac monitione canonica omnes, et singulos rectores hospitalium nostrae civitatis et dioecesis, quatenus sub excommunicationis, et privationis poenis infra duos menses proxime futuros a die publicationis hujus nostrae constitutionis debeant, et teneantur in hospitalibus, quae habent, vel de caetero habebunt, continuam residentiam facere personalem, et bona, et redditus dictorum hospitalium convertere in usum pauperum, aliaque omnia, et singula facere, quae sanctae recordationis Dominus Clemens Papa V providit per suam constitutionem, quae incipit: *Quia contigit* ».

» XL. Quod habentes plura beneficia debeant de eorum titulis fidem facere ».

» Cum pluralitatem beneficiorum tam generale concilium, quam nostra episcopalis constitutio interdicat, et multi esse dicantur clerici, et praelati in civitate, et dioecesi lucana plura cum cura, et sine cura beneficia obtinentes. Omnes et singulos clericos, et praelatos in civitate, et dioecesi lucana plura ecclesiastica beneficia obtinentes monemus, ut civitatenses intra duos menses, dioecesani vero intra quatuor mensium spatium a die publicationis hujusmodi constitutionis beneficia cum cura, vel quibus cura non imminet animarum, quae in civitate, vel dioecesi obtinet memoratis, nobis cum ipsorum titulis, et beneficiorum, seu nominibus in scriptis debeant intonare cum dispensationibus, si quas habere se asserant de eisdem; quem terminum eis pro primo secundo et tertio, et peremptorio assignamus. Alioquin contra tales hujusmodi plura beneficia obtinentes, et contra monitionem nostram hujusmodi temere venientes elapso praedicto termino ad privationem beneficiorum suorum procedemus, quantum justitia suadebit, sibi electione primi sui beneficii, vel ejus, quod sibi de jure debebitur, reservata ».

» XLI. Quod in ecclesiis collegiatis sit solitus numerus canonicorum, et clericorum ».

» Item cupientes, quod tam prioralibus, quam baptismalibus et collegiatis ecclesiis civitatis, et dioecesis lucanae in debito, et consueto canonicorum numero serviatur decenter, universos, et singulos priores, et plebanos, ac praelatos civitatis, et dioecesis praedictae semel secunde et tertio peremptorie, ac publice praesenti scriptura monemus, ut unusquisque prior, et plebanus, seu alius praelatus, ad quem canonicorum electio, seu receptio pertinet, statutum, seu consuetum numerum canonicorum ecclesiae ac plebis suae hinc ad tres menses proxime futuros eligere, seu habere procuret, qui continuam in ipsa ecclesia residentiam facientes eidem in ordinibus, secundum quod ipsius beneficii cura requirit, de caetero serviant diligenter, sicut canonici tales servire tenentur de jure. Alioquin omnes et singulos priores, et plebanos, qui nostris monitionibus hujusmodi obedire contempserint, poenam XXV librarum volumus incurrere ipso facto, et contra eos alias nihilominus processuri et ecclesias, et plebes ipsas de canonicis idoneis ex officio nostro curabimus ordinare, prout ipsis cognoverimus expedire ».

» XLII. Quod omnes, qui obtinuerunt, vel detinuerunt aliquod beneficium, vel hospitale, debeant de eorum titulis fidem facere ».

» Item quia beneficium ecclesiasticum non potest licite sine canonica institutione obtineri, et quia tanto graviora sunt crimina, quanto diutinus infelicem animam detinent alligatam, et quia multorum relatibus ad nostram audientiam pervenit, quod multi clerici civitatis, et dioecesis lucanae multas ecclesias, et ecclesiastica beneficia, ac hospitalia detinent minus juste, volentes, et ex debito pastoralis officii tenemur, cognoscere oves nostras, et animarum periculis, et ecclesiarum, et hospitalium, ac beneficiorum indemnitatibus, prout nobis est possibile, viam praecludere, statuimus, et pro primo secundo et tertio peremptorio monitionis edicto, et sub excommunicationis, et privationis poena, et alia poena nostro arbitrio infligenda praecipimus omnibus, et singulis abbatibus, praepositis, prioribus, archidiaconis, decanis, archipresbyteris, plebanis, canonicis, et aliis ecclesiarum praelatis, seu rectoribus, et beneficiatis, ac cappellanis, et hospitalium rectoribus, et commendatariis ecclesiarum, vel beneficiorum, et quibuscumque aliis nostrae civitatis, et dioecesis, vel ibidem moram trahentibus, vel qui in ipsis civitate et dioecesi possident, vel tenent aliquam ecclesiam,

monasterium, hospitale, vel beneficium, vel praebendam, quam ecclesiam, monasterium, hospitale, vel beneficium, vel praebendam adepti fuerint a quatuor annis citra, debeant intra duos menses civitatenses, et intra quatuor illi de dioecesi de titulis, et eorum juribus, quibus ipsas ecclesias, beneficia, seu hospitalia possident, seu tenent nobis, vel vicario nostro per publica instrumenta, vel per literas authenticas plenam fidem faciant. Alioquin ad dictam excommunicationis sententiam, et privationem dictorum beneficiorum, seu hospitalium, seu ad declarationem contra eos de nullitate, et ad eorum beneficiorum, ecclesiarum, seu hospitalium provisionem de aliis personis idoneis, et ad alias poenas, prout nobis videbitur, procedemus ».

» XLIII. Revocatio commendarum, yconimatuum, et dispensationum, et prorogationum olim factarum ».

» Item volentes indemnitatibus ecclesiarum, et hospitalium, et beneficiorum, ac aliorum piorum locorum providere, et animarum periculis obviare, hac sinodali constitutione revocamus, et cassamus omnes, et singulas commendas ecclesiarum, beneficiorum, hospitalium, et piorum locorum lucanae civitatis, et dioecesis per praedecessores nostros, et eorum vicarios, vel per capitulum, et ejus vicarios, vel per quemcumque sub nomine vicarii capituli sede vacante, vel per quemcumque nostrum vicarium, et omnem constitutionem yconomorum, vel yconomatuum, et omnem prorogationem executionum testatorum, et ultimarum voluntatum, nec non omnem dispensationem super aliquo beneficio, vel ecclesia, vel hospitali habitas, et factas per praedictos praedecessores, vel vicarios, vel capitulum, vel sub nomine vicariatus, mandantes nihilominus omnibus, et singulis personis ecclesiasticis, quod aliquam commendam, vel yconomatum, vel dispensationem praedictam per praedictos, vel aliquem praedictorum factam haberent, quatenus civitatenses intra duos menses, et dioecesani intra quatuor menses nobis, vel nostro vicario per instrumentum publicum, vel literas authenticas producere, et ostendere teneantur ad poenam et sub poena L librarum nostrae camerae applicandarum, cujus poenae quartam partem denuntiatori assignamus, semper nobis reservata potestate ab ipsis rationem de administrationibus exigendi ».

» XLIV. Quod nullus alienet, vel pignoret res ecclesiarum ».

» Item praedecessorum nostrorum statuta sequentes, cupientes ecclesiarum utilitatibus providere. Statuimus, ne quis rector alicujus ec-

clesiae, vel loci religiosi, seu ecclesiastici civitatis, vel dioecesis lucanae, vel quivis alius alienet, vel pignori obliget possessionem aliquam, vel thesaurum, seu proventus nondum habitos ad tempus alicujus ecclesiae, vel loci religiosi, vel ecclesiastici civitatis, vel dioecesis praedictae absque nostra licentia speciali, quae appareat in scriptura sigillo nostro signata pendenti, vel per publicum instrumentum, et monemus omnes et singulos, ne contra praedictum statutum aliquid debeant attentare, in omnes et singulos, qui contra fecerint, vel fieri consenserint alienando, seu pignori obligando, vel recipiendo aliquo titulo alienationis, seu pignoris aliquid de praedictis excommunicationis sententiam proferentes, ac etiam decernentes irritum, et inane, ac penitus non valere, quidquid contra praedictum statutum fuerit attentatum. Et nihilominus omnes, et singulos clericos et personas ecclesiasticas contrafacientes poenam XXV librarum pro vice qualibet incurrere volumus ipso facto ».

» XLV. Quod nullus contrahat debita nomine ecclesiae suae ».

» Item statuimus, quod nullus praelatus, seu rector, vel beneficiatus alicujus ecclesiae, vel loci religiosi, vel ecclesiastici civitatis, vel dioecesis lucanae debitum contrahat nomine ecclesiae suae, vel loci ecclesiastici. *Additio,* vel alias ullo modo sine nostra, vel nostri vicarii generalis in nostra absentia extra civitatem, vel dioecesim lucanam licentia speciali, ultra summam sibi concessam, vel concedendam a nobis, et si contraxerit pronunciamus contractum ipsum penitus non valere, et ex tali contractu in nullo suam ecclesiam obligari. Verum plebani, et priores usque in summam X librarum, alii vero ecclesiarum rectores usque ad summam solidorum XL denariorum parvorum lucanorum possint, et eis liceat debitum contrahere pro ecclesia non obstante praesenti constitutione ».

» Anno nativitatis Domini MCCCCXXIII indict. prima die XIV julii. Reverendus in Christo Pater et Dominus Dominus Nicolaus Dei, et apostolicae sedis gratia episcopus lucanus, dum esset in ejus lucana ecclesia adstante sibi magnifica congregatione canonicorum dictae ecclesiae, et aliorum clericorum beneficiatorum lucanae civitatis. Dominus episcopus ex certis legitimis causis, et maxime ad tollendum scandalum, quod exortum erat, et multiplicabat inter clericos, et personas ecclesiasticas dictae civitatis, et dioecesis, cum grandi deliberatione pro removenda querimonia, quae quotidie instabat ei, revocavit, cassavit, et retractavit constitutionem illam, et capitulum synodale cum omni sua

dependentia, et additionibus de volumine constitutionis dictae curiae suae positum sub rubrica suprascripta. *Quod nullus contrahat debita nomine suae ecclesiae cap. XLV.* Reliquos contractus, et obligationes praelatorum, clericorum, et personarum ecclesiasticarum in omni causa, et facto, dispositioni juris canonici, decernentes dictam constitutionem nemini debere suffragari, aut absolutione debitorum contractorum, vel contrahendorum relevare. Datum, et latum in suprascripta ecclesia praesentibus etiam dominis Dominico de Urbetello decretorum doctore ejus vicario generali, et domino Jacobo Franchi specialiter in testes vocatis, et rogatis, et pluribus aliis, ut supradictum est ».

» Ego Johannes Terii jussu ejus scripsi et me subscripsi (4) ».

» XLVI. Quod nullus locet ecclesiam sine licentia episcopi ».

» Item statuimus, quod nullus praelatus, vel rector alicujus ecclesiae de civitate, vel dioecesi lucana ecclesiam suam, vel omnes possessiones ejusdem ecclesiae universaliter ulterius locet, vel concedat ad firmam, nisi in casibus a jure concessis, et nostra licentia speciali, et si quis contrafecerit, locatio sit nulla ipso facto, sed clericus locans eo ipso poenam XXV librarum incurrat nostrae camerae applicandarum ».

» XLVII. Quod nullus occultet feuda, vel annuos redditus ecclesiarum ».

» Item cum quidam parrochiani, et vicini ecclesiarum feudum, et praestationes annuas, sive redditus annuales, quos ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, vel alicui loco pio reddere, et praestare tenentur, vel consueverunt, occultant in ipsorum animarum periculum, et ecclesiarum ipsarum praejudicium, et gravamen: statuimus, et universos, et singulos parrochianos, et vicinos ecclesiarum parrochialium dioecesis lucanae praesenti decreto monemus, ut infra duos menses post hujusmodi constitutionis publicationem ipsum feudum, seu praestationes annuas, vel redditus annuales, quos occultarint, vel subtraxerint in fraudem praelatis, et rectoribus ipsarum ecclesiarum, seu locorum piorum manifestare procurent, et eisdem de ipsis occultatis in alium proxime sequentem mensem debitam satisfactionem impendant, vel super ipsis componant amicabiliter cum eisdem, quodque nullus ipsorum parrochialium occultet ulterius aliquid de praedictis. In omnes et singulos tales occultatores, et parrochianos, qui praedicta observare contempserint excommunicationis sententiam proferentes. Et hanc constitutionem praecipimus quater in anno publice nuntiari ».

» XLVIII. Quod nullus donet, vel cedat in fraudem aliqua instrumenta, vel jura, de quibus facta est solutio »

» Item omnes homines, et personas, qui de aliquo debito jam soluto scientes, vel ad impugnandum, vel in praejudicium alicujus universitatis, vel personae in fraudem dederint, vel cesserint alicui alteri personae, vel receperint actionem, et omnes, qui de soluto debito ad voluntatem debitoris non restituerint instrumenta, et rogita cancellari non fecerint, fraudem, vel malitiam in illis aliquam committendo, nec non notarios, qui de talibus cessionibus scientes publicas scripturas fecerint, excommunicationis vinculo innodamus, quam constitutionem et excommunicationem praecipimus quater in anno solempiter publicari. »

» XLIX. Quod voluntates defunctorum intra annum debeant executioni mandari ».

» Item cupientes, ut piae defunctorum voluntates executioni debitae demandentur, praedecessoris nostri vestigiis inhaerentes, statuimus, et monemus, quod omnes fidei commissarii, seu executores dictarum voluntatum, tum deputati, vel in posterum deputandi intra unum annum post defunctorum obitum pias eorumdem defunctorum voluntates, et judicia, ad quae constituti sunt, vel fuerint, exequi fideliter juxta posse teneantur. Alioquin ipsos fidei commissarios omnes, qui hanc constitutionem contempserint, vel distulerint observare, postquam officium executionis acceptaverint tacite, vel expresse, vel si ultra quam de facto processerint, licet de jure non possint, omnes ipso facto excommunicationis vinculo innodamus. Praedictos fidei commissarios minime ipso facto dicto officio praesenti constitutione nostra privatos, et quod per eos factum fuerit, decernimus non valere ».

» L. Quod nullus impediat aliquem testari, vel sua peccata confiteri in

» Item quia frequenter avaritiae caecitas adeo mentes aliquorum offuscat, quod dum aliqui in infirmitate constituti volunt condere testamenta, vel ultimas voluntates, consanguinei ipsorum ab intestato succedere cupientes, vel qui vigore aliorum testamentorum, vel ultimarum voluntatum per dictos infirmos jam conditorum succedere credunt, vel alii non permittunt sacerdotem, vel notarium, vel testes intrare ad eos, et sic interdum accidit, quod occasione praedicta intestati, et sine poenitentia, et absolutione decedunt: Idcirco nos huic malitiae obviare volentes, et quia nihil est, quod magis debeatur hominibus, quam ut supremae voluntatis liber sit stilus, omni modo, jure, forma, et causa,

quibus melius possumus, statuimus, et monemus, ac praecipimus, quod nullus de civitate, vel dioecesi lucana, vel ibi quomodolibet moram trahens cujuscumque sexus, arte aliqua, vel ingenio, per se, vel per alium publice, vel occulte impediat, quominus infirmus sua confiteatur peccata idoneo sacerdoti, vel suam ultimam voluntatem per testamentum, vel aliam ultimam voluntatem exprimant. Si quis autem contrafecerit, vel in faciendo praestiterit consilium, auxilium, vel favorem, per hanc nostram constitutionem excommunicationis sententiam ipso facto incurrat, et alias poenas juris canonici, vel similes non evadat ».

» LI. De sepulturis. Quod prior ecclesiae habeat canonicam portionem occasione sepulturae ».

» Item statuimus, et sub excommunicationis poena praecipimus districte, ut cum aliquis alibi, quam in sua ecclesia elegerit sepulturam, ille apud cujus ecclesiam sepultus fuerit, de omnibus ex funere provenientibus secundum loci consuetudinem dare priori teneatur canonicam portionem ».

» LII. Quod peregrini decedentes in lucana civitate sepeliantur in caemeterio ecclesiae cathedralis, et quod bona eorum episcopo assignentur eorum haeredibus, vel pauperibus assignanda ».

» Item quoniam certum domicilium non habenti episcopus est pater, et episcopalis ecclesia dicitur esse mater; statuimus, et sub XXV librarum poena, et ad restitutionem corporis, et perceptorum praecipimus, quod si peregrinus, vel advena in hac civitate sepultura decesserit non electa, nulla persona ecclesiastica, vel saecularis, seu religiosa eum sine nostra licentia speciali audeat alibi, quam in caemeterio majoris ecclesiae lucanae sepelire. Advenam et peregrinum in hoc casu intelligentes, et declarantes, qui adhuc domicilium, vel larem non habeant, nec constituerant in civitate lucana, dum vivebat. Caeterum universos hospites civitatis, et dioecesis lucanae, in quorum hospitiis infirmi peregrini, et advenae fuerint hospitati, monemus, et exortamur in Domino, et in remissionem eis injungimus peccatorum, quod in suis necessitatibus dictis infirmis serviant, libere permittentes eosdem de bonis suis conficere testamenta, et alias ultimas voluntates. Quod si intestati decesserint, dictis hospitibus, et eorum sociis, familiaribus, et famulis sub excommunicationis poena mandamus, quatenus nihil de bonis, et rebus hospitum defunctorum usurpent per se, vel per alium, sed omnia eorum bona sicut jura decernunt haeredibus transmittenda, vel in pias causas eis

non inventis superstitibus eroganda. Alioquin ipsam excommunicationis sententiam incurrant, a qua absolvi non possint, nisi prius in triplum ejus, quod usurpaverint, vel abstulerint, nobis restituant in usus similes convertendos, sicut in juribus comunibus continetur ».

» LIII. Quod nullus celebret missam, vel conferat ecclesiastica sacramenta in aliena ecclesia ».

» Item quia nemo debet manum in messem mittere alienam statuimus, quod nullus sacerdos in aliqua ecclesia aliena civitatis, vel dioecesis lucanae missas populo celebret, seu corpora defunctorum sepeliat, vel baptizet, nisi in casu summae necessitatis, aut eucharistiam, vel alia sacramenta alicui ministret sine nostra, vel illius, cui talis ecclesia, vel ejus cura est commissa, licentia speciali. Qui autem contrafecerint poena decem librarum puniantur, quarum medietas rectori ecclesiae, cui irrogatur injuria, reliqua vero nostrae camerae applicetur ».

» LIV. De conversione conjugatorum. Quod nullus recipiat aliquem in conversum in fraudem lucani communis ».

» Item cum tam facti experientia, et cum frequens nos clamor instruxerit, quod quidam lucanae civitatis, et dioecesis praelati, ad venerabilium, religiosorumque locorum rectores in animarum ipsorum periculum, et lucani comunis, et temporalium jurisdictionum fraudem aliquos, sive aliques in conversos, et conversas recipiunt, quae sicut prius in eorum domibus remanentes, et saecularibus negotiationibus, et officiis intendentes, licet labiis Deo, et eorum ecclesiis offerant se et sua, hoc tamen peragunt, ut cum delinquerint, possint circumvenire vindictam, et onera lucani communis tam realia, quam personalia evitare. Nos Berengarius Dei gratia lucanus episcopus volentes, prout possumus, animarum ipsorum, et indemnitati ecclesiarum, et scandalis, quae inde possent inter clericos et laicos evenire, auxiliante Domino praecavere, sequentes vestigia praedecessorum nostrorum; Statuimus et ordinamus, quod nullus abbas, prior, plebanus, vel abbatissa, seu quivis ecclesiarum praelatus, vel rector alicujus ecclesiae lucanae civitatis, vel dioecesis saecularis, vel regularis aliquem virum, vel mulierem ulterius in conversum, seu conversam suarum ecclesiarum, ac venerabilium religiosorum quorumque locorum onerosos, vel inutiles, vel qui non sint bonae famae, seu in fraudem lucani communis, vel alicujus universitatis lucanae dioecesis, seu singularis personae ipsius civitatis, vel dioecesis, cui sic recipiendi essent ad aliqua ratiocinia obligati, recipere debeant. Et si contrafactum

fuerit, illud decernimus non tenere, et in nullo ipsis sic receptis eorum ecclesias obligari. Nihilominus in omnes et singulos, qui contra fecerint, seu fieri contempserint, excommunicationis sententiam promulgantes. Et illi, et illae intelligantur onerosi, et onerosae, seu inutiles, et in fraudem recepti, qui sicut prius in eorum domibus remanentes habitum conversariae condecenter non deferent, vel se immiscuerint saecularibus negotiis, et officiis sicut prius, nisi in hujusmodi conversione, eorumque oblatione, seu receptione nostra, vel vicarii nostri consensus et auctoritas intercesserit, et per nos, vel nostrum vicarium cum eis fuerit dispensatum, quod possint per certum tempus in eorum solitis domibus cum habitu, quem antea gestabant, remanere, et artem honestam exercere ».

» LV. Quod omnes praelati et rectores teneantur praesentare Domino episcopo omnes eorum conversos infra certum tempus ».

» Item cum bonus pastor videre habeat oves suas, ut quas pascere, quasque tueri, et quas indefensas a suo expellere grege teneatur, cognoscat. Universos et singulos ecclesiarum, et venerabilium locorum praelatos, et rectores religiosos, et saeculares civitatis et dioecesis lucanae semel secundo et tertio peremptorie, ac publice commonemus, ut intra duos menses proxime venturos illi de civitate, et intra quatuor menses illi de dioecesi, omnes conversos, et oblatos ecclesiae, et loci sui nominatum dare in scriptis procurent, et illos cum instrumentis conversariae ipsorum personaliter coram nostra praesentia repraesentent. Et nihilominus conversos omnes cujusvis ecclesiae, aut loci praedictae civitatis et dioecesis, et illos etiam conversos aliarum ecclesiarum cujusvis alterius dioecesis, qui ratione domicilii sunt, vel fuerunt cives, vel districtuales lucani, et quemlibet eorum semel, bis, ter, ac publice commonemus, ut unusquisque ipsorum cum cartis suae receptionis, et conversariae nobis ostendendis intra eumdem terminum personaliter compareant coram nobis. Alioquin tam in praelatos et rectores, quam in conversos ipsos omnes, et quemlibet eorum, qui nostris monitionibus hujusmodi obedire contempserint, praeter poenam librarum IV denarii lucani nostrae camerae applicandarum exinde quintam partem denuntianti assignantes, ex nunc prout ex tunc excommunicationis sententiam ferimus in his scriptis, contra eos aliter processuri prout expedire videbimus ».

» LVI. Quod nullus possit intrare clausuram alicujus monasterii monialium ».

» Ut utilitati monialium salubriter consulatur, et omnis periculi materia evitetur, monemus semel secundo et tertio peremptorie omnes, et singulos tam clericos, quam laicos, ac omnes et singulas abbatissas, priorissas, et moniales, ut nulli clerico, vel laico pateat aditus ad easdem, nec ingrediatur clausuram eisdem monialibus specialiter deputatam, nec ipsae moniales aliquam personam recipiant in ambitum clausurae sine nostra, vel vicarii nostri licentia speciali, nisi fuerit medicus, qui intraverit pro infirmis, aut magistri lapidum, vel lignaminum pro reparandis domibus, et edificiis faciendis, aut laborantes, vel aliae personae pro introducendis rebus necessariis, sine quibus non possent ipsae moniales, vel dominae comode sustentare, vel sacerdos saecularis pro audiendis eorum confessionibus, et impendendis ecclesiasticis sacramentis laborantibus in extremis, vel alia gravi infermitate, et sepeliendis corporibus defunctorum; In omnes et singulos et singulas contrarium facientes, praeter poenam librarum X denarii lucensis, cujus quintam partem denuntianti volumus applicari, ex nunc prout ex tunc excommunicationis sententiam ferimus in his scriptis. Item quod nullus sacerdos audiat confessiones earum, vel absolvere possit sine nostra licentia speciali, vel illius, quem ad hoc duxerimus deputandum, mortis articulo semper excepto ».

» LVII. De celebratione missarum, de officio divino quocumque approbato dicendo ».

» Item statuimus, et ordinamus, ut in omni ecclesia divina officia diurna et nocturna cum exacta diligentia celebrentur, et quia multi videntur excusationem praetendere, quod propter ecclesiarum paupertatem, et occasionem praeteritarum guerrarum, et pestem mortalitatis, nec libros continentes officium lucanum habent, nec bonos venales inveniunt. Concedimus, quod pro isto tempore juxta officium romanum, vel ordinis praedicatorum, vel alterius ordinis approbati possint laudes dignas exsolvere Deo. Et cum hoc nequeant observare sine sufficienti adjutore, volumus quod quilibet rector ad minus unum scolarem habeat, qui competenter sciat legere, et cantare. Quicumque autem in praemissis, vel aliquo praemissorum defecerint, superioris arbitrio puniantur ».

» LVIII. Quot et quibus tobaleis altare debeat ornari ».

» Item cum ornamenta altaris, in quibus conficitur corpus Christi, debeant esse integra, munda, nitida atque sancta, praemissa sic esse volumus, et mandamus, declarantes altare debere muniri subsequentibus

ornamentis. Et primo duabus mappis longis, quae pallae nominantur, quarum una ad minus per episcopum superiorem debent esse benedicta, super quam debent corporalia residere. Qui autem in aliquo praemissorum inventi fuerint negligentes per superiorem durius puniantur ».

» LIX. Quod candela accensa teneatur in altari, quando missa celebratur ».

» Item volumus, et mandamus, quod in omni ecclesia in cujuslibet missae celebratione ardeat candela cerea in tota missa, nec sacerdos audeat missam incipere, donec talis candela accensa fuerit. In plebibus vero, et aliis locis collegiatis, et in missis solemnibus super hostiam et calicem semper fiat incensum. Et qui reperti fuerint negligentes, per nos, vel vicarium nostrum nostro arbitrio puniantur ».

» LX. Quod nullus celebret nisi unam missam in die ».

» Item praecipimus, et mandamus, quod nullus sacerdos nisi unam missam in die dicere praesumat absque causa necessaria, et urgenti absque nostra, vel vicarii nostri licentia speciali; et tunc non ultra duas, in quarum prima post acceptionem sanguinis, nec vinum, nec aquam debeat sumere, debeat etiam esse vel diversum officium, vel diversum altare. Poterit tamen tam in nocte, quam in aurora, et in die Nativitatis Domini dicere tres missas, juxta tria officia a sanctis patribus designata. Declaramus autem, quod quilibet sacerdos in missa debeat indui ad minus admictu, alba, cingulo, manipulo, stola et planeta, quae omnia debent esse per episcopum benedicta. Et qui in praedictis, vel aliquo praedictorum contrafecerit, poena per nos nostro arbitrio infligenda puniatur ».

» LXI. Quod formae sacramentorum in qualibet curata ecclesia in scriptis teneantur ».

» Item statuimus, et ordinamus, quod in omni ecclesia curam animarum habente habeantur formae sacramentorum in scriptis, juxta quas omnes, et singuli sacerdotes in collatione eorumdem procedant eas coram se tenentes pariter et legentes. Quicumque autem praemissa non servaverit, per superiorem durius puniatur ».

» LXII. Quod nullus sacerdos alienigena admittatur sine licentia episcopi ad missas celebrandas ».

» Item praecipimus, et mandamus, quod nullus rector ecclesiae aliquem sacerdotem ad celebrandum missas, vel administrandum alia ecclesiastica sacramenta, qui non fuerint de lucana civitate, vel dioecesi, ad suam ecclesiam admittat absque literarum nostrarum testimonio spe-

dali, nec etiam aliquem, qui sit de aliqua religione, neque aliquem, qui de ordine fuerit mendicantium. Et si quis aliquem talem receperit sine testimonio praetaxato, hinc ad sex dies ipsum extollere teneatur. Quicumque autem in contrarium fecerit, ipsum ad solvendum C solidos nostrae camerae condemnamus quintam partem praedictae poenae revelanti concedentes. Non est tamen nostrae intentionis, quin religiosi, et alii clerici peregrini secundum formam juris declinantes ad ecclesiam possint missas ibidem celebrare ».

» LXIII. Quod quilibet ordinetur in sacerdotem, teneatur missam cantare intra tres menses post ejus ordinationem ».

» Item statuimus, quod quilibet clericus ecclesiasticum obtinens beneficium in civitate lucana, vel ejus dioecesi, postquam fuerit in presbyterum ordinatus, intra tres menses proximos a die presbyteratus praedicti suscepti computandos missam cantet, et jam promoti hactenus, quam promovendi cantare missam infra dictum terminum teneantur, nisi post ordinationem suam ad sacerdotium canonica fuerit praepeditione detentus. Et qui intra dictum terminum missam non cantaverit, eum poenam librarum X decernimus incurrisse, nisi de nostra licentia speciali missam omiserit celebrare ».

» LXIV. Quod ordinati ad sacerdotium debeant missas celebrare ».

» Item volentes, quod illi praelati, rectores, et canonici ecclesiarum civitatis et dioecesis lucanae, qui jam sunt praesbyteri ordinati, et nondum missam cantaverint, ad serviendum Deo in ecclesiis suis non sint ulterius negligentes, nec amplius videantur in vanum sacerdotii ordinem suscepisse, eosdem praesbyteros omnes, et quemlibet eorum nobis subditos semel secundo et tertio peremptorie ac publice commonemus, ut ipsi, et quilibet eorum hinc ad festum nativitatis Domini missam cantare procurent. Alioquin in omnes et singulos tales praesbyteros beneficiatos, qui nostris monitionibus hujusmodi contempserint obedire, solidos C denariorum lucensium poenae incurrisse noscantur, cujus quartam partem denuntianti volumus applicari ».

» LXV. De custodia eucharistiae, chrismatis, et aliorum sacramentorum ».

» Item quia pretiosus thesaurus corporis Domini nostri Jesu Christi summa diligentia est custodiendus, et devota reverentia venerandus, volumus et mandamus omnibus, et singulis abbatibus, prioribus, praepositis, et praelatis, ac rectoribus universis nostrae civitatis, et dioe-

cesis, quocumque nomine censeantur, quatenus ipsum thesaurum corporis Christi in loco aliquo venerabili, et decenti cum clavi firmato, sic quod ab alio, praeterquam a sacerdote, tangi nequeat, studeant custodire. Ac etiam sanctum chrisma, et oleum sanctum sub fida custodia taliter conservent, ne ab aliis, quam a sacerdote tractari valeat, nec de ipso, nisi pro baptismate, vel sacra unctione alicui concedatur. Qui autem in aliquo praemissorum inventi fuerint negligentes, per superiorem acrius puniantur ».

» LXVI. Quod nullus committat aliquod maleficium cum aliqua re sacra ».

» Item in illos impios christianos, qui divino corporis sacramento, sacro chrismate, oleo sancto, vel alia re sacrata ad aliquod maleficium committendum abuti praesumpserint, et sacerdotes et clericos quoscumque, qui corpus Christi, chrisma, vel oleum sanctum, aut aliam rem sacratam alicui viro, vel mulieri dederint, vel qui receperint, nisi in sacramento, nec non in dantes quomodocumque in praemissis consilium, auxilium, vel favorem excommunicationis sententiam promulgamus. Sub eadem excommunicationis poena mandamus omnibus, et singulis, tam maribus, quam foeminis, qui scirent aliquem, vel aliquam maleficum, vel maleficam in nostra civitate vel dioecesi, quod intra mensem debeant nobis, vel vicario nostro denuntiare nomen, et cognomen dicti malefici, et locum unde est, vel ubi moram trahit assignando ».

LXVII. Quod in festo dedicationis, seu conceptionis beatae Mariae Virginis fiat officium duplex ».

» Item cum juxta assertionem sanctorum, et canonum beata Maria Virgo Mater Domini nostri Jesu Christi in utero Matris sanctificata fuerit, ad reverentiam, et laudem praedictae sanctificationis, et in honorem Genitricis Dei volumus, et mandamus in omnibus ecclesiis nostrae dioecesis de praedicta dedicatione festum fieri totum duplex VI idus mensis decembris annis singulis in futurum. Et sacerdotes, qui non habuerint officium proprium, per eos dicatur officium de nativitate ejusdem Dominae, sed ubicumque dicitur nativitas, dedicatio, vel conceptio dicatur ».

» LXVIII. De observantia jejuniorum. Quod nullus comedat carnes die sabbathi ».

» Item quia transgressor laudabilis consuetudinis, sicut transgressor legis puniendus est. Idcirco approbantes laudabilem consuetudinem ci-

vitatis et dioecesis lucanae, qua in diebus sabbathi per totum anni circulum ab usu carnium abstinent, mandamus ipsam consuetudinem inviolabiliter observari. Qui sine causa necessaria aliqua die sabbathi in civitate, et dioecesi lucana publice, vel occulte carnes comederit, si fuerit clericus, vel persona ecclesiastica XXV librarum, si vero laicus X librarum lucensium poenam ipso facto incurrat, alia poena spirituali nostro arbitrio imponenda ».

» LXIX. De ecclesiis aedificandis, vel reparandis »;

» Item statuimus, et prohibemus, ne quisquam in civitate, vel dioecesi lucana ecclesiam, oratorium, vel hospitale, vel altare erigat in eisdem sine nostra licentia speciali. Nos enim loca talia constructa praeter nostram licentiam interdicto ecclesiastico decernimus subjacere. *Additio*, et quia malitia temporis faciente beneficia ecclesiastica in nostra civitate, et dioecesi sunt in tantum in suis facultatibus attenuata, quod incumbentibus oneribus supportatis, ex eisdem beneficiis ipsorum beneficiati non percipiant ad vivendum, statuimus et ordinamus, quod in parrochialibus ecclesiis ipsarum parrochiani, in plebibus vero tam ipsarum, quam aliarum ecclesiarum plebatus earumdem parrochiani teneantur, et possint, et debeant compelli, tam per censuram ecclesiasticam, quam per alia juris remedia ad reparationem, et refectionem ipsarum ecclesiarum, et plebium refectione, reparatione, constructione, vel reconstructione exigentium in nostra civitate, vel dioecesi ».

» LXX. De immunitatibus ecclesiarum. Excomunicantur potestates, et alii officiales, qui sunt contra ecclesiasticam libertatem ».

» Item cum ex injuncto nobis pastorali officio libertatem ecclesiasticam defendere teneamur: statuimus, et tam potestates, capitaneos, et antianos, et priores, et majorem sindicum civitatis lucanae, ac judices, et assessores, et cancellarios eorum, et consules, judices, et notarios, et alios quoscumque officiales salis, et viarum, et gabellarios, et officiales, et gabellarum exactores, seu levatores quocumque nomine censeantur, et ipsorum familiares curiarum civitatis ejusdem, quam vicarios vicariarum, et judices, et notarios, et nuntios omnium praedictorum, et potestates, et consules, et omnes consiliarios generalis et specialis, et cujuslibet consilii civitatis, et cujuslibet communis, et terrae dioecesis lucanae, et alios officiales universos praedictorum locorum, quocumque nomine censeantur, deputatos, et deputandos praesenti decreto commonemus, ut ipsi omnes, et quilibet eorum ratione

sui officii, vel personae defendant, et conservent ecclesiasticam libertatem, et contra facere, vel venire opere, vel consilio, aut consensu, directe, vel indirecte, tacite, vel expresse, per se, vel per alios ulterius non praesumant. In omnes et singulos supradictos, qui scienter, vel malitiose contrafecerint, vel venerint excommunicationis sententiam proferentes ».

» LXXI. Quod sint excommunicati omnes, qui faciunt contra ecclesiasticam libertatem ».

» Item pro libertatis ecclesiasticae defendendo privilegio, statuimus et monemus, et universis, et singulis statuariis, notariis, et scriptoribus, et officialibus, et hominibus singularibus ad statuta communis, et populi, vel curiarum, vel officiorum lucanae civitatis condenda, et scribenda electis et eligendis praecipimus, et hoc nostro generali prohibemus edicto, ut nullum statutum, vel ordinamentum, compositionem, vel capitulum ulterius faciant, vel componant cum scriptura, vel sine scriptura, vel scribant contra ecclesiasticam libertatem. In omnes et singulos statuarios, notarios, et scriptores, officiales et homines, qui contrafecerint ex nunc excommunicationis sententiam proferentes. Statuta vero omnia, ordinamenta, et capitula, vel reformationes cujuslibet constitutionis civitatis, et cujuslibet universitatis, et terrae dioecesis lucanae contra ecclesiasticam libertatem usque ad hanc diem condita, vel descripta praecipimus intra unum mensem proximum post hujusmodi prohibitionis et constitutionis publicationem de libris et capitulis omnibus suis penitus.

Mancano nel manoscritto le costituzioni qui tralasciate.

» C. Quod sacerdotes inducant peccatores, qui eis confitentur ad pacem ».

» Item ut saluti animarum melius provideamus, statuimus et mandamus, quod sacerdotes, quando sanorum, seu infirmorum confessiones audiunt, diligenter eos interrogent, si cum aliquo habent odium capitale. Et si hoc verum esse invenerint, non prius absolvant eosdem, quam odium et rancorem deponant, et pacem suis reddant inimicis, et si praesentes tales inimici non essent, ipsam pacem recipiant in praesentia tabellionis, et testium pro eisdem. Hoc salvo, quod si tales injuriam passi per sacerdotes non possent induci, ut injuriam eorum inimicis remittant,

libere tamen rancore et odio dimisso, actio injuriarum ad petendam dumtaxat aestimationem injuriae sibi, vel eorum successoribus reservetur. »

» CI. Quod nullus possit absolvere in casibus episcopo reservatis sine ejus commissione ».

» Item hac nostra synodali constitutione monemus, et praecipimus, quod nullus sacerdos saecularis, vel religiosus cujuscumque status, dignitatis et conditionis existat civitatis, vel dioecesis lucanae, vel ibi moram trahens audeat aliquem confitentem absolvere, praeterquam in mortis articulo, in casibus a jure episcopo reservatis, vel in aliquo casuum infrascriptorum, quos nobis reservamus, sine nostra, vel vicarii nostri licentia speciali sub poena, et ad poenam temporalem, et spiritualem nostro arbitrio infligendam. Articuli reservati sunt hi videlicet.

Dispensatio cujuscumque voti.

Absolutio et dispensatio inceptorum, et male ablatorum, vel damnorum datorum incertorum, si non apparent illi, quibus est facienda restitutio.

Absolutio a perjurio facto in alicujus praejudicium, maxime facto, vel commisso in curia episcopali, vel in aliqua causa, quae ibi ventilatur, vel ventilata fuerit, vel fuit.

Absolutio contrahentium matrimonia clandestina.

Et absolutio a qualibet excommunicatione majori lata ab homine, vel a jure, vel constitutione.

A concubitu cum aliqua moniali.

Absolutio a quolibet homicidio voluntario, vel casuali.

Absolutio ab oppressione filiorum, vel aliorum infantium ex proposito, vel ex casu.

Absolutio blasphemantium Deum, vel beatam Virginem, vel aliquem sanctum.

Absolutio, seu dispensatio super irregularitate.

Absolutio sacrilegii.

Absolutio maleficorum, indivinatorum, et sortilegiorum.

Absolutio incendiariorum.

Absolutio estractorum, et violatorum ecclesiarum, et ecclesiasticae libertatis, seu immunitatis.

Absolutio a quolibet peccato carnali contra naturam, vel cum brutis.

Absolutio illorum qui comedunt, vel comederint carnes in quadragesima, vel diebus prohibitis sine causa rationabili.

Absolutio illorum, qui ducunt uxorem temporibus prohibitis.

Absolutio simoniacorum in re spirituali annexa.

Absolutio illorum, qui verberaverunt patrem, vel matrem.

Absolutio illorum qui abusi fuerint chrismate, vel eucharistia.

Absolutio illorum, vel illarum, qui, vel quae procuraverint abortum, vel sterilitatem.

Absolutio illorum, qui manus violentas injecerunt in clericum.

Absolutio publicorum usurariorum.

Absolutio illorum, qui per saltum se promoveri fecerunt, et illorum, qui fuerunt ab episcopo alieno ordinati absque licentia sui proprii dioecesani ordinarii.

Absolutio illorum qui celebraverunt in ecclesia interdicta, vel qui in altari non consecrato, vel sine sacris indumentis celebraverunt, et qui corpus usurarii, vel excommunicati in caemeterio sepelierunt.

» GII. De sententia excommunicationis. Excommunicantur violatores ecclesiarum, et caemeteriorum, et cuncti alii malefactores ».

» Item omnes ecclesiarum fractores, et omnes bonorum, et rerum ecclesiarum raptores. Et omnes ecclesiarum sacrorum sepulcrorum violatores, et omnes, qui alicui mulieri religiosae molestiam intulerint impetu voluptatis, et omnes incendiarios, et omnes disrobatores stratarum. Et omnes fures nocturnos, et omnes vinearum, et agrorum depopulatores occultos. Et omnes qui terrarum terminos devulserint in fraudem, vel mutaverint divisivos. Et omnes, qui domum alterius, vel in aliqua parte in praejudicium, vel injuriam, vel dedecus alicujus personae lapides de nocte latenter projecerint, vel projici fecerint in civitate, vel dioecesi lucana excommunicationis vinculo innodamus, quam excommunicationem quater in anno decernimus fore solemniter publicandam.

» CIII. Quod omnes incendiarii sint excommunicati ».

» Item periculosam incendiariorum malitiam abhorrentes, omnes et singulos ex odio, vel vindicta, vel malo studio in ecclesia, vel aliis quibuscumque locis ignem immiserint, vel immitti fecerint animo et intentione nocendi, vel immissoribus praestiterint auxilium, consilium, vel favorem, excommunicationis vinculo innodamus. A qua per vicarium, et poenitentiarios nostros absolvi non possint, nisi damnum emendaverint ei, qui passus fuerit, et firmetur proprio juramento, quod ignem ulterius non immittent, nec immitti quomodolibet procurabunt ».

» CIV. Quod quilibet excommunicatus intra unum mensem faciat se absolvi ».

» Item ad reprimendam malitiam eorum, qui vilipendunt excommunicationis sententias latas ab homine, vel a jure, et ad evitandum periculum participationis cum excommunicatis, statuimus, quod quicumque est, vel fuerit excommunicatus majori excommunicatione per sententiam hominis, vel juris, maxime ex quo fuerit publice denuntiatus excommunicatus, debeat, quam citius potest, petere, et secundum formam juris, facere se absolvi. Qui vero in excommunicatione permanserit ultra mensem, si fuerit laicus, pro quolibet mense, quo sic steterit excommunicatus, in XX solidos lucanos parvorum condemnetur. Si vero clericus, vel persona ecclesiastica pro quolibet tali mense, quo sic steterit excommunicatus, in XL solidos. Si vero fuerit praelatus, vel praelata, puta abbas, praepositus, archidiaconus, prior archipresbyter, vel plebanus, vel abbatissa, vel priorissa in quatuor libras pro quolibet mense, quo sic excommunicatus permanserit, condemnetur. Qui vero in tali excommunicatione ultra unum annum perstiterit, tunc contra eum tamquam suspectum de fide procedatur ».

» CV. Quod nullus faciat confiteri, vel confiteatur se recepisse pro anima alicujus, ultra quod revera recipitur. Et quomodo talis fraus probetur ».

» Item volentes pias defunctorum voluntates cum effectu, et sine fraude juxta defunctorum dispositionem executioni mandari, ac volentes animarum periculis, haeredum, et fideicommissariorum, et pauperum indemnitatibus providere, ac considerantes abusum et fraudes haeredum, et fidei commissariorum civitatis et dioecesis lucanae, qui receperunt, et faciunt saepe saepius per pauperes confiteri ultra illud, quod ab eis recipiunt, Statuimus et monemus pro primo secundo et tertio, et peremptorio monitionis edicto, et sub excommunicationis poena praecipiendo mandamus omnibus, et singulis haeredibus, seu fidei commissariis quorumcumque defunctorum, et omnibus et singulis aliis personis ecclesiasticis, vel saecularibus cujuscumque dignitatis, vel status existant nostrae civitatis, vel dioecesis, vel qui in dicta civitate, vel dioecesi morantur, ut nullus faciat, vel consentiat, quod aliquis, vel aliqua persona confiteatur se recipere, vel recepisse aliquam pecuniae quantitatem, vel aliam rem ultra illam, quam revera recipiet, vel recepit. Simili modo monemus, quod nulla persona ecclesiastica, vel saecu-

laris, collegium, capitulum, vel conventus, vel eorum procurator, vel sindicus confiteatur se aliquid per ultimarum voluntatum executionem ultra illud, quod revera recepit, vel recipiet. In illas vero singulares personas, qui contrafaciet, vel in faciendo confiteri, vel confitendo, vel in dando in praedictis, vel praedictorum aliquod consilium auxilium, vel favorem excommunicationis sententiam ferimus in his scriptis. Insuper simili modo monemus omnes et singulas personas ecclesiasticas, vel saeculares civitatis et dioecesis lucanae, vel qui ibidem morantur, haeredum fidei commissariorum notarios, vel testes, vel quoscumque alios cujuscumque status, vel conditionis existant, qui a quatuor annis citra fecerint confiteri, vel procuraverint, vel consenserint confiteri aliquam quantitatem pecuniae, vel aliam quamcumque rem, quam illi, qui confessi sunt per publica instrumenta, vel aliter se recepisse, quod revera non receperunt, vel ultra illam quantitatem, quam receperunt, et qui a dicto tempore citra fuerint confessi, et guarentaverunt, vel recognoverunt se recepisse aliquam pecuniae quantitatem, vel aliam rem per distributionem, vel executionem ultimarum voluntatum defunctorum, quam revera non receperunt, vel ultra illud, quod revera receperunt, et qui in praedictis dederint auxilium, consilium, vel favorem, intra duos menses civitatenses, vel in civitate lucana habitantes, et illi de dioecesi lucana, vel ibi habitantes intra quatuor a die publicationis praesentis computandos, nobis, vel vicario nostro significare, et revelare teneantur exprimendo nomen, et cognomen illius, qui fecit, vel procuravit, vel consuluit fieri talem confessionem, guarentationem, vel recognitionem, et quam, vel quantam quantitatem pecuniae, vel aliam rem revera recepit confitens. In illos vero, qui hujusmodi nostrae monitioni non paruerint cum effectu, ex nunc pro tunc excommunicationis sententiam proferimus in his scriptis. Et haec constitutio legatur per quemlibet rectorem ecclesiarum parochialium usque ad annum, qualibet prima dominica mensis cujuslibet publice praesente populo. Ad convincendam malitiam, et fraudem praedictorum haeredum, et fideicommissariorum statuimus, quod ad probationem praedictae fraudis sufficiat probatio IV testium bonae famae singularium, etiam si sint illi iidem, qui tales confessiones fecerunt, cum tribus testibus de publica fama. Ad hoc ut nos, vel vicarius noster possimus ab ipsis haeredibus, vel fideicommissariis recipere, et exigere illud, quod fecerunt confiteri ultra illud, quod dederunt, et distribuere illis, qui confessi fuerunt, vel aliis,

vel in illos usus pios convertere secundum defunctorum voluntates, non obstante aliqua absolutione, vel liberatione per nos, vel nostros vicarios, vel per praedecessorem nostrum, vel ejus vicarium, vel per capitulum, vel ejus vicarium sede vacante factis. Insuper monemus, et sub excommunicationis poena, quam contrafacientes, vel non parentes incurrere volumus ipso facto, praecipiendo mandamus, omnibus et singulis personis civitatis lucanae, qui fuerint fideicommissarii aliquorum testamentorum, vel ultimarum voluntatum, quatenus infra II menses a die publicationis hujus constitutionis computandos debeant nobis, vel vicario nostro assignare omnes libros, et omnes scripturas, qui et quae in totum, vel pro parte pertinuerunt modo aliquo ad defunctum, cujus fuerunt, vel sunt executores. Et illis de dioecesi, quod praedictam assignationem librorum, et scripturarum debeant sub dicta poena facere infra quinque menses, proviso quod libri, qui pro parte pertinuerint ad defunctum, debeant per nos, vel vicarium nostrum restitui sociis dicti defuncti, recepta inde copia per nostram curiam de praedictis ».

» Item sic ut praemittitur per omnia statuentes universos tam clericos et personas ecclesiasticas, quam laicos nobis subditos hac ultima generali constitutione semel secundo ac tertio commonemus, et eisdem ac cuique eorum districte praecipimus, ut Deum habentes prae oculis praedictas constitutiones, et quae in eis continentur observanda observent, agenda peragant, et publicando publicent, recitanda recitent, et contra prohibita non excedant, et si salutem honestatem et quietem suam diligunt, et poenam imponendam incurrere pertimescunt. Et ut nulli per ignorantiam se valeant excusare, eas in generali nostro synodo ad hoc convocato mandamus publice recitari, praecipiendo insuper universis ecclesiarum praelatis civitatis, et dioecesis lucanae sub excommunicationis, et X librarum lucensium poena districte, ut unusquisque ipsorum pro se, et suo capitulo, et capitulis plebatuum easdem constitutiones post duos menses proxime secuturos publicationem earum ter in anno coram suis capitulo et capitulis eas omnes, et illas publicandas, quae de laicis loquuntur, quater in anno, ut contenta in eis coram populo suo publice legere, et vulgariter exponere non omittant. Et ut praedictam publicationem facere possint, et ne praetextu, et caligine ignorantiae aliquis se ab observatione harum constitutionum valeat excusare, sub poena XX librarum mandamus omnibus, et singulis abbatibus, prioribus, et praepositis, plebanis, et aliis praelatis civitatis et dioecesis lucanae, ut

copiam omnium supradictarum constitutionum a nostris notariis recipiant, scilicet illi de civitate intra duos menses, illi vero de dioecesi intra IV menses a die publicationis earum computandos, quas copias eis dari mandamus, recepto salario competenti. Qui vero contrafecerint praedictam poenam XX librarum incurrant. Anno MCCCLI indict. V die XIV mensis octobris pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini Domini Innocentii papae VI anno. Factae at firmatae, lectae et publicatae correctae . . . . . fuerunt suprascriptae constitutiones, et leges per reverendum in Christo Patrem Dominum Dominum Berengarium episcopum lucanum in publica et generali synodo . . . . congregata Lucae in episcopali palatio ».

Incipiunt rubricae harum constitutionum.

I. In primis quod capitula ecclesiarum vacantium non possint facere constitutionem, ut eorum praebendae augumententur.
II. Quod nullum capitulum, vel collegium faciat aliquam constitutionem sine auctoritate episcopi.
III. Quod nullus recipiat ecclesiasticum beneficium de manu laici, vel per violentiam, vel beneficium in manu laici resignet.
IV. Quod nullus alienigena eligatur, vel assumatur ad aliquod beneficium ecclesiasticum civitatis, vel dioecesis lucanae sine licentia episcopi.
V. Quod non fiat aliqua conjuratio de non eligendo aliquem clericum civitatis, vel dioecesis lucanae.
VI. Quod in electione, praesentatione, vel provisione non interveniat violentia, nec metus.
VII. Quod ignorans grammaticam ad aliquam dignitatem non eligatur.
VIII. De temporibus ordinandorum. Quod clerici se faciant ad ordines, quos eorum beneficia requirunt, promoveri.
IX. Qualiter, et quando clerici ordinandi debeant praesentari, et examinari.
X. Quod illegitimi non ordinentur ad ordines sine dispensatione, et quod nullus ordinetur per saltum.
XI. Quod nullus civitatis, vel dioecesis lucanae se faciat ab alio episcopo sine literis ejusdem Domini lucani episcopi ad aliquem ordinem promoveri.

XII. Quod praelati, et rectores ecclesiarum se faciant intra sex menses, debeant ad ordines, quos ipsorum beneficia requirunt ordinari.

XIII. De aetate et qualitate. Quod nullus qui non attigerit XXV annum assumatur ad aliquam praelaturam, vel curatam ecclesiam.

XIV. De sacra unctione. Quod rectores admoneant populares suos, quod se, et pueros suos faciant crismari.

XV. De officio ordinarii. Quod absolutio et distributio infrascriptorum pertineat ad solum episcopum.

XVI. Quod omnes praelati et clerici singulis annis de mense novembris veniant ad synodum.

XVII. Quod universalis convocatio clericorum non fiat sine auctoritate episcopi.

XVIII. De campanis non pulsandis in sabbatho sancto antequam pulsentur in ecclesia cathedrali, et ubi debeant pueri baptizari.

XIX. Quod cappellani in vigilia dedicationis, et festi sanctae Crucis, et in ipsius festis debeant venire ad ecclesiam cathedralem.

XX. Ut beneficiorum provisio sine pactione fiat.

XXI. De judiciis. Quod idem jus fiat laicis contra clericos in curia episcopali, quod fit clericis contra laicos in foro seculari.

XXII. De foro competenti. Quod nullus praelatus audeat de causis cognoscere, vel judicare.

XXIII. Quibus temporibus nuptiarum solemnia prohibentur.

XXIV. Ultima constitutio. De feriis.

XXV. De dolo et contumacia. Quod super criminibus sententia possit ferri contra contumaces sine alia probatione, et lite contestata.

XXVI. De jurejurando. De poena mariti, et uxoris jurantium, vel paciscentium se ad invicem non repetere.

XXVII. Quod nullus clericus juret in manu laici sine licentia episcopi.

XXVIII. De vita et honestate clericorum. Quod ad jacendum in ecclesia saeculares personae non admittantur.

XXIX. De vestibus clericorum.

XXX. Quod nullus clericus teneat concubinam.

XXXI. De poena ludentis ad taxillos.

XXXII. De armis prohibitis non portandis.

XXXIII. Quod clerici portent tonsuram, et vestes eorum ordini congruentes.

XXXIV. Quod certis saecularibus negotiis clerici non utantur.

XXXV. De poena intrantium claustra monasteriorum monialium.

XXXVI. Quod nullus clericus vadat de nocte per civitatem lucanam.

XXXVII. De clericis non residentibus. Quod clerici in eorum ecclesiis, vel beneficiis per personam faciant residentiam.

XXXVIII. Revocatio dispensationum, et gratiarum factarum super absentia beneficiorum.

XXXIX. De praebendis. Quod habens unum beneficium, quod requirit residentiam per personam, non recipiat aliud simile sine dispensatione.

XL. Quod habentes plura beneficia debeant de eorum titulis fidem facere.

XLI. Quod in ecclesiis collegiatis sit solitus numerus canonicorum, et clericorum.

XLII. Quod omnes qui obtinuerunt, vel detinuerunt aliquod beneficium, vel hospitale debeant de eorum titulis fidem facere.

XLIII. Revocatio commendarum, ycononimatuum, et dispensationum, et prorogationum olim factarum.

XLIV. Quod nullus alienet, vel pignoret res ecclesiarum.

XLV. Quod nullus contrahat debita nomine ecclesiae suae.

XLVI. Quod nullus locet ecclesiam sine licentia episcopi.

XLVII. Quod nullus occultet feuda, vel annuos redditus ecclesiarum.

XLVIII. Quod nullus donet, vel cedat in fraudem aliqua instrumenta, vel jura de quibus facta est solutio,

XLIX. Quod voluntates defunctorum intra annum debeant executioni mandari.

L. Quod nullus impediat aliquem testari, vel sua peccata confiteri.

LI. De sepulturis. Quod prior ecclesiae habeat canonicam portionem occasione sepulturae.

LII. Quod peregrini decedentes in lucana civitate sepeliantur in caemeterio ecclesiae cathedralis, et quod bona eorum episcopo assignentur, eorum haeredibus, vel pauperibus assignanda.

LIII. Quod nullus celebret missam, vel conferat ecclesiastica sacramenta in aliena ecclesia.

LIV. De conversione conjugatorum. Quod nullus recipiat aliquem in conversum in fraudem lucani comunis.

LV. Quod omnes praelati, et rectores teneantur praesentare domino episcopo omnes eorum conversos infra certum tempus.

LVI. Quod nullus possit intrare clausuram alicujus monasterii monialium.

LVII. De celebratione missarum. De officio divino quocumque approbato dicendo.

LVIII. Quot et qualibus tobaleis altare debeat ornari.

LIX. Quod candela accensa teneatur in altari, quando missa celebratur.

LX. Quod nullus celebret nisi unam missam in die.

LXI. Quod formae sacramentorum in qualibet curata ecclesia in scriptis teneantur.

LXII. Quod nullus sacerdos alienigena admittatur sine licentia episcopi ad missas celebrandas.

LXIII. Quod quilibet ordinatur in sacerdotem, teneatur missam cantare intra tres menses post ejus ordinationem.

LXIV. Quod ordinati ad sacerdotium debeant missas celebrare.

LXV. De custodia eucharistiae, chrismatis et aliorum sacramentorum.

LXVI. Quod nullus committat aliquod maleficium cum aliqua re sacra.

LXVII. Quod in festo dedicationis, seu conceptionis beatae Mariae Virginis fiat officium duplex.

LXVIII. De observantia jejuniorum, quod nullus comedat carnes die sabbathi.

LXIX. De ecclesiis aedificandis, vel reparandis.

LXX. De immunitatibus ecclesiarum. Excommunicantur potestates, et alii officiales, qui sunt contra ecclesiasticam libertatem.

LXXI. Quod sint excommunicati omnes, qui faciunt contra ecclesiasticam libertatem.

LXXII. Quod omnes imponentes aliquam collectam personis ecclesiasticis, vel facientes, vel consulentes contra ecclesiasticam libertatem sint excommunicati.

LXXIII. Quod impedientes jura episcopatus, et capituli, et aliarum ecclesiarum sint excommunicati.

LXXIV. Quod nullus violator ecclesiasticae libertatis, vel jurium episcopatus, vel aliarum ecclesiarum possit assumi pro advocato, procuratore, vel assessore alicujus ecclesiae.

LXXV. De occultantibus instrumenta publica, seu jura ecclesiarum.

LXXVI. Ne clerici saecularibus negotiis intromittant.

LXXVII. Quod nullus notarius clericus faciat aliquod instrumentum contra lucanum comune, nisi esset in favorem cleri.

LXXVIII. De clericis procuratoris officium exercentibus contra lucanum comune.

LXXIX. Quod pendente causa matrimoniali nullus contrahat aliquod matrimonium.

LXXX. De simonia.

LXXXI. De homicidio. Qua poena homicidae puniantur.

LXXXII. De usuris.

LXXXIII.

LXXXIV. Quod nullus exerceat usuras, vel usurariis domum locet.

LXXXV. De forma cautionis ab usurariis recipienda.

LXXXVI. Quod nullus locet domum usurariis, et qualiter quis convincatur usurarius.

LXXXVII. De poena falsorum testium.

LXXXVIII. De sortilegiis, et maleficis, et eorum poena.

LXXXIX. De poena blasphemantium Deum, et sanctos ejus.

LXXXX. De poena committentium fraudem in gabella lucani comunis.

LXXXXI. De quaestoribus.

LXXXXII. Quod clericus injurians laico puniatur ea poena, qua punitur laicus secundum formam statuti.

LXXXXIII. Quod non fiat injuria nuntiis portantibus literas episcopi, vel ejus vicarii.

LXXXXIV. Quomodo puniatur clericus offendens clericum, vel laicum.

LXXXXV. De poenis facientium conspirationes, vel colligationes.

LXXXXVI. Quod quilibet sua peccata ad minus semel in anno confiteatur.

LXXXXVII. Quod medici debeant monere infirmos, quod eorum peccata confiteantur.

LXXXXVIII. Revocatio commissionum super absolutione in casibus reservatis.

LXXXXIX. Quod quilibet clerici eorum praelatis, vel aliis de eorum licentia confiteantur.

C. Quod sacerdotes inducant peccatores, qui eis confitentur, ad pacem.

CI. Quod nullus possit absolvere in casibus episcopo reservatis sine ejus commissione.

CII. De sententia excommunicationis. Excommunicantur violatores ecclesiarum, et cimiteriorum, et certi alii malefactores.

CIII. Quod omnes incendiarii sint excommunicati.

CIV. Quod quilibet excommunicatus intra unum mensem faciat se absolvi.

CV. Quod nullus faciat confiteri, vel confiteatur se recepisse pro anima alicujus ultra illud, quod revera recipitur. Et quomodo talis fraus probetur.

« In nomine Domini amen. Infrascriptae sunt additiones factae per reverendum in Christo patrem et dominum dominum Berengarium Dei, et apostolicae sedis gratia lucanum episcopum constitutionibus synodalibus suprascriptis ipsius domini episcopi in publica et generali clericorum civitatis et dioecesis lucanae congregatione, et synodo per ipsum Dominum episcopum congregata, et celebrata Lucae in majori ecclesia lucana anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto, indictione quinta, die XX. mensis octobris Pontificatus santissimi in Christo Patris, et domini nostri domini Urbani Papae quinti anno IV. »

« Nos Berengarius Dei et apostolicae sedis gratia lucanus episcopus infrascriptas additiones nostris constitutionibus facimus, videlicet. »

« In primis capitulo quinto circa principium post verbum: *locis*: addimus sic videlicet: vel hospitalibus: et deinde post verbum *venerabilis* addatur: vel hospitalis. — »

« VI. Capitulo circa principium post verbum *ecclesiastica* addatur vel hospitalia, seu pia loca. »

« VIII. Capitulo in fine addatur sic videlicet: extendentes hanc constitutionem nostram ad obtinentes collegiata beneficia ecclesiastica, vel plebanias, vel alias dignitates, qui vigore hujusmodi constitutionis moniti teneantur se ad presbyteratus ordinem facere promoveri infra annum a die de se factae institutionis, nisi legitime docuerint se possessionem pacificam habere minime potuisse, ex qua se promoveri ad dictum ordinem non fecerunt, et praedicta fieri decernimus, et mandamus per hanc nostram constitutionem sub poena praedicta canonis, sive juris. »

« XXV. Capitulo in fine addatur sic videlicet: et idem statutum per omnia observetur, et locum habeat in quocumque supposito ratione delicti, contractus, domicilii, sive rei jurisdictioni temporali lucani episcopi in quacumque causa accusationis, denuntiationis, vel inquisitionis de et pro quibuscumque excessibus, vel delictis commissis, vel committendis. »

« XXXIII. Capitulo in fine addatur sic videlicet. Non tamen propter aliquod preamissorum, vel aliquod ex contentis in aliquibus nostris constitutionibus intendimus foro, vel jurisdictioni saeculari in personam aliquam ecclesiasticam jurisdictionem aliquam prorogare, sive alias tribuere, aut dare, quin imo si aliqua contra hanc nostram intentionem reperirentur quomodolibet edita, sive facta per nos, vel per aliquem, seu aliquos ex praedecessoribus nostris lucanis episcopis tanquam canonibus inimica,

etiamsi transivissent in contractum, in his scriptis totaliter revocamus eadem, et haberi volumus pro non factis. »

« XXXIX. Capitulo post illud verbum, requirat: addatur sic videlicet: vel hospitale, sive alium pium locum de cetero. Et deinde addatur in fine sic videlicet. Insuper volumus, et mandamus, et sub infrascriptis poenis citamus, requirimus, et monemus pro primo, secundo, tertio, et peremptorio termino, ac monitione canonica omnes et singulos rectores hospitalium nostrae civitatis, vel dioecesis, quatenus sub excomunicationis et privationis poenis infra duos menses proxime futuros a die publicationis hujus nostrae constitutionis debeant, et teneantur in hospitalibus, quae habent, vel de cetero habebunt, continuam residentiam facere personalem, et bona, et reditus dictorum hospitalium convertere in usus pauperum, aliaque omnia et singula facere, quae sanctae recordationis dominus Clemens Papa V providit per suam constitutionem, quae incipit, *Quia contingit.* »

« XLV. Capitulo post illa verba : vel loci ecclesiastici : addatur sic videlicet: vel alias ullo modo sine nostra, vel nostri Vicarii generalis in nostra absentia extra civitatem, vel dioecesim lucanam licentia speciali. »

« LXIX. Capitulo in fine addatur sic videlicet. Et quia malitia temporis faciente beneficia ecclesiastica in nostra civitate, et dioecesi sunt in tantum in suis facultatibus attenuata, quod ipsorum beneficiati incumbentibus oneribus supportatis ex eisdem beneficiis non percipiunt ad vivendum. Statuimus, et ordinamus, quod in parrochialibus ecclesiis ipsarum parrochiani, in plebibus vero tam ipsarum, quam aliarum ecclesiarum plebatus earumdem parrochiani teneantur, et possint, et debeant compelli, tam per censuram ecclesiasticam, quam per alia juris remedia ad reparationem, et refectionem, constructionem, seu reconstructionem ipsarum ecclesiarum, et plebium refectione, reparatione, constructione, vel reconstructione egentium in nostra civitate, vel dioecesi. »

« LXXIII. Capitulo addatur sic in fine videlicet : nec non omnes et singulos, qui scienter clericos, vel ecclesiasticas personas traxerint coram aliquo judice seculari, vel aliquo alio jurisdictionem secularem quomodolibet exercente. »

« LXXX. Capitulo addatur in fine sic videlicet: ceterum ad simoniacorum malitiam convincendam, qui ut plurimum sic occulte simoniam committunt, quod de simoniaca labe convinci non possint, statuimus,

quod si quis ex permutatione adeptus est beneficium ecclesiasticum honorabile, et valoris majoris in triplo in redditibus annuatim ejus, quod valet, vel valebat beneficium, quod ex permutatione hujusmodi dimisit, quodque beneficium sic dimissum non sit tanti honoris, quanti est adeptum, cum testimonio bonae famae probantium esse, vel fuisse publicam vocem, et famam hujusmodi beneficium adquisitum esse, et fuisse adeptum per simoniam, ut quicumque tale beneficium honoris, et valoris praedictorum obtinet, vel de cetero obtinebit, eo ipso convincatur simoniacus, et hujusmodi beneficium habuisse, vel habere per simoniacam pravitatem, et teneatur, et puniatur, constitutionibus canonicis, sacris canonibus, ac poenis, quae contra simoniacos emanarunt. »

De articulis fidei.

« Item cum super articulis fidei, et sacramentis ecclesiae debeant quilibet esse docti, hac nostra constitutione ponimus hos articulos fidei, et sacramenta ecclesiae, ut per quoscumque clericos implicite, et explicite sciantur, et eosdem articulos, et alia sacramenta suos parrochianos doceant, et quod singuli plebani, et rectores parrochialium ecclesiarum infra mensem sub poena excomunicationis ipsos articulos, et ipsa sacramenta, et hanc nostram constitutionem recipere et habere de manu nostri cancellarii. Qui quidem articuli sunt XIV, quorum VII respiciunt ad Divinitatem Christi, et VII ipsius humanitatem. Articulorum divinitatis primus est de unitate divinae essentiae ibi: credo in unum Deum. Secundus de persona Patris ibi: Patrem omnipotentem. Tertius de persona filii ibi: Et in Iesum Christum filium ejus. Quartus de persona Spiritus Sancti ibi. Et in Spiritum Sanctum. Quintus de affectu, quo a Deo creamur in esse naturae ibi: Creatorem coeli et terrae. Sextus de affectu, quo a Deo creamur in esse gratiae ibi. Sanctam et catholicam ecclesiam, sanctorum comunionem remissionem peccatorum. Septimus de effectu, quo a Deo perficimur in esse gloriae ibi. Carnis resurrectionem vitam aeternam amen. »

« Articuli vero humanitatis Christi sunt primus ibi, Qui conceptus est de Spiritu Sancto. Secundus ibi. Natus ex Maria Virgine. Tertius ibi. Passus sub Pontio Pilato mortuus et sepultus. Quartus ibi. Descendit ad inferos. Quintus ibi. Tertia die resurrexit a mortuis. Sextus ibi. Ascendit in Coelum sedet ad dexteram Patris Omnipotentis. Septimus ibi. Inde venturus est judicare vivos et mortuos. Alii tamen dicunt dictos articulos fidei divi-

nitatis et humanitatis Christi esse XII, facientes de ultimis duobus praedictis articulis divinitatis unum articulum, et de primis duobus articulis supradictis humanitatis unum articulum, quorum etiam opinio est bona, et isti omnes articuli habentur in simbolo minori. Est etiam credendum, et tenendum, quod Spiritus Sanctus a Patre et Filio procedat tamquam ex unica spiratione, et non tamquam ex duobus principiis, vel ex duabas spirationibus. Est etiam credendum et tenendum, quod anima rationalis, sive intellectiva est forma corporis humani per se, et essentialiter. Sacramenta vero ecclesiae sunt septem, quorum quaedam sunt necessaria, et quaedam voluntaria. Sacramenta necessaria sunt quinque videlicet. Baptismus, Confirmatio in fronte, Poenitentia, Unctio, et Corpus Christi. Haec dicuntur sacramenta necessitatis, quia sine istis homo salvari non potest, si contemptu admittantur (leg. omittantur), et haberi possint. Sacramentum vero Baptismi a quocumque in necessitate potest recipi, dummodo in forma ecclesiae conferatur, et idem de poenitentia est tenendum, quod in necessitate quis possit cuilibet confiteri. Cessante autem necessitate debent hujusmodi sacramenta baptismi et poenitentiae conferri secundum canonicas sanctiones. Sacramenta vero voluntaria sunt duo, videlicet Ordo, et Matrimonium, et ideo dicuntur voluntaria, quia omittere, quin recipiantur, non est peecatum. »

« Item quia ex malo opere quis non debet comodum reportare, statuimus et ordinamus, quod nullus possit assumi in praelatum, vel rectorem alicujus ecclesiae, vel hospitalis, aut pii loci, qui in primo curato beneficio, quod prius habuit male administraverit, et hujusmodi beneficium damnificaverit, et ad hoc teneatur quilibet taliter assumens de omnibus, et singulis bonis habiti beneficii praedicti nobis, vel nostro vicario generali facere veram, et integram rationem. Qua non facta de eo quaelibet institutio facta in quocumque alio beneficio curato, vel non curato, aut hospitali, vel pio loco nostrae civitatis, vel dioecesis nulla sit ipso facto. Extendentes etiam constitutionem, et ejus poenam felicis recordationis domini Gregorii Papae VIIII, quae incipit: *Quam sit ecclesiis*: et quae habetur de electione lib. VI ad quemlibet electum, praesentatum, vel postulatum ad regimen cujuslibet hospitalis nostrae civitatis vel dioecesis lucanae, et ad quemcumque, qui de cetero eligatur, praesentabitur, et postulabitur ad regimen cujuslibet hospitalis dictae civitatis, vel dioecesis, ut videlicet non consentiendo infra mensem electioni de se factae, seu praesentationi, vel postulationi infra mensem a tempore sibi praesentatae

hujusmodi electionis, praesentationis, vel postulationis, jure, si quid ei ex praesentatione, electione, vel postulatione hujusmodi foret acquisitum, ex tunc eo ipso sit privatus, sicut per dictam constitutionem deberet fieri, et servaretur in electis ad beneficia ecclesiastica, de quibus in constitutione hujusmodi continetur. »

« Item revocamus totaliter, et expresse omnes et singulos iconimos per nos, vel nostros vicarios, vel alios quoscumque hactenus constitutos, vel alios quoscumque in nostra civitate, vel dioecesi in quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, mandantes eisdem iconomis omnibus, et singulis in virtute sanctae obedientiae, et sub excommunicationis poena, quod infra duos menses proxime futuros debeant nobis, vel nostro vicario generali de perceptis fructibus, introitibus, redditibus, et obventionibus universis beneficiorum ipsorum, eorumque exitibus facere veram, et integram rationem. Inhibentes de cetero totaliter, et expresse omnibus, et singulis nostrae civitatis, et dioecesis, ne in aliquo beneficio ecclesiastico vel hospitali aut pio loco sub poena excommunicationis aliquem yconomum, vel administratorem, vel receptorem constituere, ponere, vel deputare audeant, aut praesumant. Nostrae tamen intentionis existit praedicta non extendi ad yconomos per nos, vel nostrum vicarium generalem constitutos a sex mensibus proxime praeteritis citra. »

« Item statuimus, quod operarii ecclesiarum nostrae civitatis, vel dioecesis sub poena excommunicationis non audeant, vel praesumant bona aliqua ecclesiarum recipere, colligere, vel habere sine nostra, vel nostri generalis vicarii licentia speciali, et de perceptis nobis, vel eidem vicario teneatur, et debeant infra mensem proxime futurum facere veram, et integram rationem. »

« In nomine Domini amen. Nos Bartholomaeus de Rapondis de Luca utriusque juris doctor, reverendi in Christo Patris et domini domini Guillelmi (4) Dei, et apostolicae sedis gratia lucani episcopi vicarius in spiritualibus, et temporalibus generalis, et super ordinandis, corrigendis, et emendandis legibus et constitutionibus lucani episcopatus, et aliis a praefato domino episcopo agente praesentialiter in remotis, sufficiens, et generale mandatum, et Nicolaus Nantis archidiaconus, Philippus de Rubeis licentiatus in jure canonico canonicus ecclesiae lucanae, Michael de Stignano licentiatus in jure canonico prior ecclesiae Sancti Alexandri majoris, et Lippus rector ecclesiae sanctorum Antonii, et Paulini hic statutarii et commissarii ad haec ab universitate cleri lucani non exempti, et universa

synodo dicti cleri specialiter deputati, attendentes, quod in constitutionibus synodalibus curiae episcopalis lucanae dudum editis inter cetera continetur. Capitulo XXI sub rubrica de judiciis. Quod idem jus fiat laicis contra clericos in curia episcopali, quod fit clericis contra laicos in foro saeculari: sic videlicet: Item quia aequalitas in judiciis est servanda, nec debet esse acceptio personarum. Idcirco praesenti constitutione duximus ordinandum. Quod sicut clerici cupiunt celerem justitiam a judicibus secularibus de laicis obtinere secundum formam statutorum, et ordinamentorum civitatis lucane, ita volumus, et mandamus, quod laici contra eos, vel alias personas ecclesiasticas coram nobis, vel nostro vicario in causis civilibus eisdem statutis, et ordinamentis uti possint, secundum quorum formam, si per laicos contra clericos petitum fuerit in nostra curia, debeat cognosci, et judicari, et etiam executio fieri, dummodo ipsa statuta, et ordinamenta sint rationabilia, et honesta, ac divino juri, et libertati ecclesiasticae non contraria, et omnibus sint communia. Et hanc constitutionem locum habere volumus in causis etiam pendentibus in nostra curia. Et attendentes quod in volumine statutorum lucanae civitatis inter alia continetur, sic videlicet. Item statuerunt, et ordinaverunt, quod omnes ecclesiasticae personae subjectae jurisdictioni lucani episcopi in causis civilibus gaudeant beneficiis statutorum lucani communis, sicut alii subjecti jurisdictioni lucani communis, ad dictas ecclesiasticas personas dicta statuta in civilibus auctoritate praesentis statuti, extendendo, salvo quam capturas personarum, ad quas procedi non possit, ita tamen quod ipsae personae ecclesiasticae per constitutionem synodalem de jure valituram statuant, et decernant, quod laicae personae subjectae jurisdictioni lucani comunis eodem beneficio statutorum praedictorum gaudeant, et fruantur, et quod praedicta statuta lucani comunis in curia domini lucani episcopi laicis subjectis jurisdictioni lucani comunis contra ecclesiasticas personas praedictas, et earum subjectas serventur, et vendicent sibi locum. In casu vero quo praedicta sic non fierent, et observarentur in dicta curia episcopali subjectis jurisdictioni lucani comunis, domini Antiani cum consilio illorum sapientum civium, quos ad haec habere vellent, possint, et auctoritatem habeant, et bailiam providere, vel aliter statuere, et ordinare, prout eis videbitur pro comodo subjectorum, volentes constitutionem praemissam synodalem conformare dicto statuto, et legi lucani comunis, ut clerici et personae ecclesiasticae civitatis, et dioecesis lucanae subjectae jurisdictioni domini lucani episcopi, et earum subjectae gaudeant, et gaudere, et uti possint beneficio statutorum lucani comunis

in causis civilibus hac nostra synodali constitutione perpetuo valitura statuimus, et decernimus, quod omnes laicae personae subjectae jurisdictioni lucani comunis in curia episcopali lucana gaudeant, et fruantur beneficio statutorum dicti lucani comunis in omnibus, et singulis causis civilibus contra easdem personas ecclesiasticas subjectas jurisdictioni domini lucani episcopi, et earum subjectas, praeter quam ad capturam personalem, dummodo ipsa statuta non sint contra libertatem ecclesiasticam, nec juri divino, vel canonico contraria. Et hanc constitutionem locum habere volumus, et servari etiam in causis pendentibus in dicta curia episcopali. »

« Datum et actum Lucae in episcopali palatio praesentibus venerabilibus viris dominis Petro Ser Petri prior e Sancti Petri ad Vicum, et Lippo plebano plebis de Montuolo lucanae dioecesis, et Coscio quondam Barciucchi de Nave dictae dioecesis, testibus ad haec vocatis anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo septuagesimo tertio indict. XI die XXIII mensis Martii. »

« *Fedouus* quondam Petri Scortica de Luca Apostolica et Imperiali auctoritate notarius, et judex ordinarius, et publicus curiae episcopalis lucanae scriba, praedicta omnia de mandato dictorum statutatorum scripsi, et publicavi. »

« In nomine Domini amen. Infrascripta est constitutio addita et facta per reverendum in Christo Patrem, et Dominum Dominum Paulum (5) Dei et apostolicae sedis gratia lucanum episcopum constitutionibus synodalibus suprascriptis ipsius domini episcopi in publica et generali clericorum civitatis et dioecesis lucanae congregatione, et synodo per ipsum dominum episcopum congregata, et celebrata Lucae in majori ecclesia lucana anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto indictione tertiadecima die tertia decima mensis Novembris Pontificatus santissimi in Christo Patris et domini domini Gregorii divina providentia Papae undecimi anno quarto. »

« Nos Paulus Dei et Apostolicae sedis gratia lucanus episcopus infrascriptam additionem nostris constitutionibus facimus, videlicet. ».

« Quoniam in dubiis probabilibus consilium juris est peritiores consulere, ut in curia, et jurisdictione lucani episcopi immaculata justitia cuilibet juridice tribuatur: statuimus et ordinamus in praesenti synodo, quod in dicta curia deinceps cuilibet petenti, tam in judicialibus, quam in extrajudicialibus negotiis tribuatur, et detur petenti per judicem consilium sapientis modo infrascripto, videlicet. Quia in judiciis in difinitivis sententiis, quae adscendunt ad valorem viginti florenorum et...

detur consilium sapientis, et etiam in hiis, quae in adscendentibus ad dictam summam habent vim diffinitive. Et si quaestio vertitur inter partes, tunc primo obliget se pars petens consilium ad poenam per judicem declarandam de stando consilio jam petito sub idonea cautione, postmodum utraque pars det suos suspectos, et confidatos per juramentum, et demum ambae partes deponant salarium pro aequali portione, et judex ipse secretum teneat consultorem, et locum, ubi committitur de concordia partium. Si vero de quantitate salarii, vel consultore partes infra certum terminum a judice moderandum non concordaverint, tunc judex consultorem non suspectum secreto eligat, et salarium provide moderetur secundum qualitatem causae, facundiam consultoris, et dubiorum gravitatem. Si vero causa criminalis fuerit ad correctionem criminum, ubi regulariter appellare non licet, intentata, tunc sicut regulariter in ea non appellatur, ita regulariter consilio non committatur propter difugii suspitionem, nisi sic, et prout judici visum fuerit, et conscientiae suae secundum Deum, et justitiam videbitur expedire. In iterlocutoriis autem, et intermediis judiciorum detur consilium, si petatur, super jurisdictione declinanda, et admissione, vel repulsione libelli, seu articulorum, et omnibus reddentibus judicium retro nullum, in civilibus videlicet dumtaxat, ut supra dictum est, nisi judici apparuerit, quod ex manifesta difugii, vel calumniae causa petatur. Et tunc omnia supradicta serventur. In omnibus autem aliis actibus judicialibus in arbitrio judicis sit denegare, vel dare consilium antedictum. In extrajudicialibus autem, vel judicialibus, quae inter curiam lucani episcopatus, et aliam quamcumque personam evenirent, in quibus de comodo, vel damno episcopalis curiae praedictae, seu episcopi tractaretur, tunc per omnia supradictus ordo servetur, sicut si inter alias partes esset, hoc excepto, quod consultoris nomen debeat parti notificare recepto ab ea juramento, quod ultra salarium constitutum nihil consultori dabit, vel promittet, et etiam recepta, si judici videbitur, idonea cautione, et sub simili juramento, et cautione possit adstringi, quod coram dicto consultore nil aliud producet ultra illud, quod per judicem sub suo sigillo in missione consilii inclusum fuerit. Consilium autem mittatur sub sigillo curiae, et clausum reportetur sub sigillo consultoris per nuntium per partes concorditer eligendum, vel casu discordiae, per judicem supradictum. Si quis autem contra hanc constitutionem in consiliis de cetero committendis venerit, vel fraudem commiserit, si consilium pro parte sua datum fuerit non valeat, et habeatur pro non dato,

et ipse arbitrio judicis puniatur, et parti adhuc ad interesse teneatur. Quod autem de extrajudicialibus negotiis supra dictum est, intelligatur, si adscendent ad summam in judicialibus praetaxatam, et ipsorum negotiorum natura de ipsis suadeat rationabiliter dubitari. Commissiones autem consiliorum cursum causarum, vel negotiorum non retardent, sed semper procedi possit in eis, sed consilio reddito postmodum, et aperto, quae post petitionem et concessionem consilii acta, seu actitata sunt de hiis, quae dubia consilio commissa respiciunt, pro validis, vel invalidis habeantur, secundum quod in consilio fuerit declaratum, vel ex eo rationabiliter a judice colligetur, processus autem praemissis non servatis facti semper intelligantur injusti. Datum et actum Lucae in majori ecclesia lucana in generali synodo an. Domini MCCCLXXIV die Novembris; et ego Anthonius quondam Johannis de Ancona publicus Imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius et scriba curiae episcopalis lucanae praedicta omnia de mandato dicti domini episcopi scripsi, et publicavi. »

«In Christi nomine amen. In praesentia mei notarii et testium subscriptorum ad haec vocatorum et rogatorum specialiter reverendus in Christo Pater et dominus dominus Paulus Dei, et Apostolicae sedis gratia episcopus lucanus de, et cum consilio et consensu venerabilium virorum Dominorum Philippi de Rubeis, et Johannis Cellini canonicorum ecclesiae lucanae, nec non Domini Lucae prioris ecclesiae Sanctorum Johannis et Reparatae lucanae, et presbyteri Lippi rectoris ecclesiae Sanctorum Antonii et Paulini lucanae ad haec commissariorum, et deputatorum a synodo generali cleri lucanae civitatis, et dioecesis lucanae, et per ipsam synodum celebratam die duodecima mensis Novembris anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quarto indictione tertiadecima, ut de hujusmodi commissione patet, publico instrumento manu mei Antonii notarii infrascripti, reservata sibi domino episcopo de, et cum consilio et consensu ipsorum commissariorum etiam alia potestate et mandato, tam infrascriptas constitutiones, quam alias omnes et singulas constitutiones episcopatus lucani corrigendi, reformandi, minuendi, tollendi, cassandi, abolendi, et facendi, et eisdem omnibus, et singulis addendi in totum, et in partem, ut sibi domino episcopo de et cum dictorum consilio et consensu videbitur, et placebit pro bono statu et quieto ecclesiae lucanae, et suorum jurium, et honorum, addidit constitutioni synodali episcopatus lucani de dolo et contumacia C. XXV, sic videlicet: et praedicta omnia, et singula in omnibus, et per omnia observantur, et

vendicent etiam sibi locum, tam pro pendentibus, quam praesentibus, et futuris quibuscumque in omnes et singulos homines et personas terrarum, et villarum Massagrosae, Fibbiallae, Gualdi, et Riscetri jurisdictionis temporalis lucani capituli, vel qui, seu quae alias in ipsis terris, et villis, vel aliqua earum ratione delicti, contractus, rei, domicilii, seu alias quomodolibet sortiti sunt, vel sortirentur forum »

« Item de, et cum consilio et consensu praedictorum commissariorum addidit constitutioni synodali dicti episcopatus sub rubrica, quod impedientes jura episcopatus, et capituli, et aliarum ecclesiarum sint excomunicati cap. LXXIII, sic videlicet. Et insuper in omnes et singulos, et quemlibet eorumdem, qui advocando, vel procurando, seu quomodolibet patrocinando publice, vel occulte, directe, vel indirecte aliquid facerent, vel attentarent contra honorem, statum, vel jurisdictionem dictorum domini episcopi, et capituli comuniter, vel divisim, aut quominus in dictis omnibus et singulis terris, et villis, et qualibet earumdem, et in homines, et personas, ac incolas, et alias sortitos, seu qui sortirentur ratione domicilii, delicti, contractus, rei, vel alias quomodolibet forum dictarum terrarum, et villarum, et cujuslibet earumdem, videlicet praefatus dominus episcopus in dictis suis terris, et villis, et qualibet earum, et dictum capitulum in dictis suis terris, et villis, et qualibet earum omnimoda jurisdictione, et totali, dominio temporali et imperiali plene et libere utantur, gaudeant, ac uti, et gaudere possint, et debeant, aut quominus ipsae terrae, et villae, seu aliqua earumdem, vel homines, et personae ac incolae earumdem terrarum, et villarum, et cujuslibet earum, videlicet illarum dicti domini episcopi, ab ipsius obedientia, subjectione, vel devotione, aut eidem domino episcopo, et suae curiae, et videlicet illarum dicti capituli ab ipsius obedientia, subjectione, vel devotione, aut eidem capitulo, et suae curiae aliqualiter subtraherentur, vel se subtraherent, seu plenarie parerent in omnibus, et singulis quibuscumque omnimodae jurisditionis, et totalis dominii temporalis, et imperialis, canonica monitione praemissa, hujusmodi constitutionis tenore in hiis scriptis excomunicationis sententiam promulgamus. De quibus omnibus supradictis praefatus dominus episcopus mandavit mihi Antonio notario publico infrascripto, et suae curiae scribae, ut publicum conficiam instrumentum, et quod dictas additiones apponam singulariter singulis capitulis supradictis, ut sunt factae. »

« Acta sunt haec omnia in civitate Lucae in palatio episcopali lucano praesentibus venerabilibus viris domino Nicolao Conticini plebano plebis de Tripallo lucanae dioecesis, domino Johanne plebano plebis S. Mariae in Tiberina dioecesis civitatis Castelli, et presbytero Ser Gramaticho testibus ad hoc vocatis, et rogatis specialiter sub anno Nativitatis Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto indictione tertiadecima die ultima mensis Aprilis, et ego Anthonius quondam Johannis de Ancona publicus imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius, et scriba curiae episcopalis lucanae praedictis omnibus, dum, ut praemittitur, agerentur, interfui die et loco praedictis una cum testibus adnotatis, et ea, licet ab alio, de mei tamen licentia, et mandato scripta publicavi, et me subscripsi, apponens signum mei tabellionatus manu propria in fidem, et robur omnium praemissorum de mandato dicti domini episcopi.»

«In nomine Domini amen. Infrascriptae sunt constitutiones, et constitutionum additiones factae ac editae per reverendum in Christo Patrem et dominum dominum Nicolaum de Guinigiis (6) Dei et Apostolicae sedis gratia episcopum lucanum cum consensu, voluntate, ac deliberatione sui capituli publicatae et confirmatae in synodo generali congregata de ipsius mandato in episcopali palatio lucano die XII Augusti anno Nativitatis Domini MCCCCIV XII indictione pontificatus sanctissimi in Christo Patris et domini domini Bonifatii Papae IX anno secundo. »

« Nos Nicolaus Dei et Apostolicae sedis gratia episcopus lucanus infrascriptas additiones facimus constitutionibus synodalibus nostrae curiae de, et cum consilio, deliberatione, et consensu fratrum nostrorum canonicorum capituli lucani ecclesiae nostrae, videlicet.. »

« Quia saepe propter negligentiam executorum ultimarum voluntatum defunctorum contingit, quod infra tempus a nostris aliis constitutionibus, et nostrae curiae praefinitum hujusmodi piae defunctorum voluntates debitae non mandantur executioni, de quibus nos etiam notitiam non habentes hujusmodi, non possumus supplere negligentiam, prout tenemur secundum canonicas sanctiones, idcirco remedium apponere volentes opportunum statuimus, quod omnes et singuli notarii, qui testamenta, vel quascumque alias fecerint, seu confecerint ultimas voluntates cuicumque personae in lucana civitate, vel dioecesi, infra mensem post mortem testatoris, vel facientis ejus ultimam voluntatem per notarium annotari, talis notarius, qui in rogatione fuit, nobis, vel nostro vicario generali denuntiare teneatur omnia et singula pia legata, judicia,

et relicta, institutiones, et substitutiones ad pias personas, loca, vel causas facta, vel fienda cum nominibus executorum per talem hujusmodi ultimam voluntatem facientem relictorum et nominatorum. Quod si non fecerint, quilibet, qui hanc nostram constitutionem neglexerint adimplere, post dictum terminum a die mortis hujusmodi ultimas voluntates facientis continuo computandum, excomunicationis sententiam, et poenam XXV librarum incurrere volumus ipso facto nostrae camerae applicandarum. „

« Additio ad capitulum XLVIIII in fine.»

« Verum quia executores praedicti ad eorum negligentiam excusandam cum lapso anno volumus, prout de jure tenemur, eorum negligentiam supplere, et defunctorum pias ultimas voluntates executioni debitae demandare, proponunt, quod ad ipsorum notitiam praefatae defunctorum piae ultimae voluntates, et potestas exequendi eis attributa minime devenerit, et sic vota defunctorum ultra tempus debitum differunt; statuimus et ordinamus, quod executores ipsi, si fuerint in civitate lucana, vel ejus dioecesi, praesumantur intra tres menses a morte testatoris numerandos dictarum piarum ultimarum voluntatum notitiam habuisse. Si vero extra civitatem et dioecesim praedictas, infra sex menses numerandos ut supra. »

« Experientia facti, quae est rerum magistra, nobis saepius indicavit, quod nonnulli laici nostrae lucanae civitatis, et dioecesis bona operarum, ecclesiarum praedictarum civitatis et dioecesis, quae deberent in ecclesiarum utilitatem converti, propriis usibus applicare praesumunt in suarum animarum praejudicium, et dictarum ecclesiarum non modicum detrimentum. Quare bonorum virorum tam laicorum, quam clericorum frequentibus exhortationibus incitati cogimur ad infrascriptam constitutionem urgente conscientia devenire. Statuimus ergo, et ordinamus, quod omnes et singuli operarii quarumcumque ecclesiarum tam civitatis, quam dioecesis nostrae lucanae, qui sunt ad praesens, et erunt per tempora, teneantur singulo anno in fine sui officii de gestis et administratis per eos infra mensem post eorum finitum officium nobis, vel vicario nostro generali veram et integram reddere rationem, et successoribus operariis infra eumdem terminum residua fideliter, et integre consignare sub excomunicationis poena, et librarum decem denariorum lucanorum pro quolibet, qui praedicta neglexerit adimplere. Item quoad electiones dictorum operariorum vocentur priores, plebani, vel rectores ecclesiarum, quibus eaedem

operae sunt annexae, et de illorum consilio, et consensu praedicti operarii eligantur, qua electione facta electi ipsi electionem eorum infra decem dies nobis, vel nostro vicario generali praesentare teneantur, confirmandam, vel infirmandam, alias electio ipsa ipso jure sit nulla, nec illius vigore admittatur, vel audiatur in judicio, vel extra, et nihilominus quilibet eorum poenam quadraginta solidorum incurrat, qui nostrae camerae applicentur. Item statuimus, quod dicti operarii, et eorum aliquis nullam expensam, seu expensas faciant de bonis operae sine praelati, vel rectoris consilio, et consensu sub poena librarum quinque de bonis propriis ipsorum operariorum nostrae camerae solvendarum. Prohibemus insuper, ne dicti operarii, vel aliquis eorum quidquam de bonis operarum ipsarum alienare valeant sine nostra licentia speciali, et qui contrafecerint poenam librarum vigintiquinque incurrat, et nihilominus alienatio ipsa viribus non subsistat, sed eo ipso sit irrita, adducentes et protestantes, quod per praedicta ipsis laicis in praedictarum ecclesiarum operis non intendimus quidquam tribuere novi juris. »

« Ego Johannes filius Therij lucanus civis publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, et episcopalis curiae ac praefati domini episcopi scriba praedictis interfui, et eadem scripsi, et me subscripsi, et additionem in fine positam per errorem omissam addendam ad fidem. »

« In nomine Domini amen. Infrascriptae sunt constitutiones, et constitutionum additiones, et seu reformationes factae editae et reformatae per reverendum in Christo Patrem et dominum dominum Nicolaum Dei et Apostolicae sedis gratia episcopum lucanum de consilio venerabilium fratrum suorum canonicorum ejus ecclesiae lectae publicatae et approbatae in generali synodo clericorum lucanorum civitatis et dioecesis convocata et congregata de ipsius domini episcopi mandato die XVI septembris anno Nativitatis Domini MCCCCXIV indit. VIII secundum consuetudinem civitatis lucanae Pontificatus Domini Johannis Papae XXIII anno quinto. »

« Nos Nicolaus Dei et Apostolicae sedis gratia episcopus lucanus de consilio fratrum nostrorum canonicorum nostrae ecclesiae lucanae sacra approbante synodo supradicta facimus, et ordinamus infrascriptas constitutiones, et additiones, seu reformationes pro statu felici cleri, et personarum ecclesiasticarum nostrae civitatis, et dioecesis, videlicet. Et primo addimus trigesimo capitulo suprascriptarum constitutionum, in quo inhibetur clericis lucanae civitatis, et dioecesis, vel ibi moram trahentibus,

quod nullam admittant, vel teneant concubinam, seu mulierem suspectam. Quod si contingat aliquam teneri, vel admitti contra mentem dictae constitutionis, et nostram, quod absit, et ipsa talis mulier, donec esset de familia clerici praedicti, vel ab eo admissa, iverit ad festa secularium, vel ad alia quaecumque, seu ad loca, in quibus fuerit aliqua congregatio, seu etiam in quibuscumque locis publicis, vel in ecclesiis ornata, vel induta honorabilibus vestimentis, vel compta, aut parata quoquomodo, unde per oblocutionem, vel alio quovis modo scandalum tacite, vel occulte inter clericos, vel laicos oriatur, vel quod administraverit aliquid in ecclesia publice in praesentia aliquorum clericorum, vel laicorum, talis retinens, vel admittens talem mulierem ultra poenam in dicta constitutione contentam pro admissione, qualibet vice, qua talis mulier in praedictis casibus contrafecerit, condemnetur per nostrum vicarium in libris quinquaginta, et ultra ad nostrum arbitrium secundum qualitatem excessus ipse clericis eam admittens, vel retinens pro concubina, vel sub alio quovis colore. »

« Item addimus capitulo XXXI dictarum constitutionum factarum ad compescendos clericos, quod non ludant, prout in dicta constitutione continetur, per quam additionem inhibemus similiter, ne aliquis de praedictis clericis, vel personis ecclesiasticis ludant ad cartas, seu naibos, vel etiam ad pilam, seu pallam quoquo modo sub eadem poena, et ultra ad nostrum arbitrium, tam in praedictis casibus, quam in aliis quibuscumque in dicta nostra constitutione contentis inspecta qualitate delicti, personae, loci, et temporis. »

« Item addimus capitulo XXXII dictarum constitutionum, inhibentes clericis delationem armorum, quod deferentes arma contra formam dictae constitutionis incidat majorem poenam, quam in dicto capitulo contineatur, vel etiam minorem secundum nostrum, vel judicantis arbitrium, considerata qualitate personae, delicti, et loci, atque temporis, nec prosit alicui allegatio inimicitiarum etiam capitalium ad excusationem delicti, nisi quatemus judicanti videbitur. »

« Item addimus XXXIII capitulo disponenti, quod quilibet clericus portet habitum, tonsuram, et vestes suo ordini congruentes. Quod qui contrafecerit qualibet vice puniatur, si fuerit in dignitate constitutus in libris decem, quicumque vero alius in libris quinque denarii lucani, et ultra ad nostrum arbitrium in utroque casu secundum qualitatem personae, et deformitatem habitus. »

« Item addimus LX capitulo per quod inhibetur, ut nullus presbyter celebret nisi unam missam in die qualibet, quod etiam indutus vestibus sacerdotalibus aptis ad celebrationem missarum debeat quilibet missam celebrare volens stare ante altare devote, et confessionem facere incipiendo, et finiendo illam ante altare, ut fidelium devotio augeatur, et ea tota finita adscendere ad altare. Contrafacientes, vel omittentes servare praedicta condemnentur in libris quinque, et ultra ad nostrum arbitrium qualibet vice. »

« Item addimus LXXXV capitulo disponenti de forma cautionis praestandae ab usurariis ad illa verba, videlicet, *exprimi faciendo*, existentia circa medium illius paragraphi, *si vero usurarius*, sic videlicet. Quod etiam in sua cautione committere debeat taxationem quantitatis usurarum per ipsum extortarum ordinario dioecesano, et confessori suo, qui debeant examinare tempus, in quo usurarum cautionem faciens exercuit foenus, et qualitatem loci, et personae, et quantitatis mutuatarum, et improbitatem extorsionis. »

« Item addimus Capitulo, quod quicumque clericus, praelatus, vel persona ecclesiastica commiserit aliquod scandalum, aut seminaverit zizaniae discordias, vel inimicitias inter clericos, vel laicos, unde scandalum, vel inimicitiae exortae fuerint, vel potuerint verisimiliter exoriri, secundum declarationem nostram, vel nostri vicarii generalis condemnetur in libris quinquaginta, et ultra ad arbitrium nostrum considerato scandalo, et qualitate personarum, et loci. »

« Considerantes quod onus in plures divisum facilius supportatur, et quod non decet unum exurire, et alium ebrium esse, ut portet onus suum quisque, statuimus et ordinamus consentiente synodo supradicta, quod cappellae seu cappellaniae, et altaria fraternitae, et operae cujusque ecclesiae nostrae civitatis, et dioecesis, et quaecumque loca ecclesiastica, sive pia, et eorum rectores, operarii, administratores, vicarii, vel quibuscumque nominibus appellentur tam loca ipsa, quam administratores eorum, vel eis annexi, aut quoquomodo sequentes eas, vel ea, aut dependentes, vel dependentia ab eis, quae non fuerint extimatae, seu taxatae de per se in extimis, vel in libris impositionum, vel collectarum, quae factae fuerint, seu fierent in futurum in clero lucanae civitatis, et dioecesis, teneantur, et debeant contribuere ad omnia et singula onera, collectas impositas, et expensas occurrentes, et quae

quomodolibet, et quomodocumque provenerint ipsis matricibus ecclesiis undecumque, et quomodocumque, nunc, et in futurum sub quovis nomine, vel facto, jure, vel impositione pro rata tantum suarum facultatum, reddituum, proventuum, et bonorum, et ad ipsas contributiones adstringi, et compelli possint, et debeant ipsa loca, cappellaniae, operae, et fraternitae, et eorum, earumque administratores, rectores, et operarii, et alii gerentes negotia earum quibuscumque nominibus censeantur, per censuram ecclesiasticam, pignorum captionem, fructuum et proventuum sequestrationem, et omnibus juris remediis, etiam manu militari. Quod si inter eos dissensio aliqua oriretur super divisionem et contributionem hujusmodi, per nos, vel nostrum vicarium summarie sine aliquo ritu judiciario terminetur.»

« Ad aures nostras querula lamentatione pervenit, quod nonnulli salutis suae immemores sacrilego ausu assumunt, et sibi appropriant oblationes, quae veniunt in ecclesias a fidelibus ex suis devotionibus, et extinguunt candelas, et usurpant, quae ad clericos pertinent, et expectant, reducentes haec in exemplum aliis, et in consuetudinem, potius corruptelam, quam abolere volentes, prout decens est tamquam res pestifera juri divino et humano contraria, hac saluberrima lege sancimus, quod nulla persona clericus, vel laicus, seu ecclesiastica, vel secularis cujuscumque status, gradus, et conditionis existat, quocunque nomine nuncupetur, audeat, vel praesumat tollere exportare *assumere* vel.... nullo exquisito colore publice, vel occulte aliquas oblationes, quae portarent, vel fierent in aliqua ecclesia, vel apud aliquam ecclesiam lucanae civitatis, et dioecesis largirentur, vel offerrentur, tam pro vivis, quam pro defunctis, vel etiam ad aliquod altare in paecunia, cera, candelis, pane, pannis, vel aliis quibuscumque rebus cujuscumque speciei, et qualitatis existerent absque licentia expressa, et commissione rectoris, vel commendatarii, aut yconimi, ubi rector non esset, seu nostro vicario, ubi praedicti alii cessarent. Vel etiam aliquid dicere, facere, vel demonstrare quoquomodo, aut impedimentum aliquod parare, quominus perveniant ad rectorem ecclesiae illius, ubi offerentur. Quicumque vero contrafecerit, vel attentaverit aliquid contra praedicta, vel aliquid eorum, ipso facto sententiam excomunicationis incurrat, cui ipsum, et ipsos contrafacientes volumus subjacere, a qua absolvi non possint, nisi a nobis, vel vicario nostro generali, aut cui duxerimus committendum, vel nisi a superioribus.... auctoritatem habentibus de jure.

« Temerariae praesumptioni nonnullorum laicorum, qui ecclesias appellant suas, cum digni essent abjici a sacro, et comunione fidelium, obviare volentes, statuimus, quod nulla persona, locus, vel collegium, seu universitas etiam sub colore, vel nomine operariorum, vel fraternitae absque deliberatione consensu et voluntate nostri, vel vicarii nostri generalis, aut rectoris alicujus ecclesiae nostrae civitatis, et dioecesis lucacanae audeat, vel praesumat sepelire, vel sepeliri facere aliquod corpus mortuum, vel cadaver in aliqua hujusmodi ecclesia, vel cimiterio alicujus hujusmodi ecclesiae, vel aliquas pecunias pro sepulturis mortuorum petere, exigere, vel extorquere. Qui vero in aliquo casuum dictorum contrafecerit, ipsum, et ipsos contrafacientes ex nunc prout ex tunc excomunicationis sententiae innodamus, et ad restitutionem pecuniae, quam exegerit, rectori talis ecclesiae compellatur, convertendam in reparationem ecclesiae, vel canonicae, seu in aliam utilitatem ecclesiae hujusmodi, prout nobis, vel nostro vicario, aut talis ecclesiae rectori melius visum fuerit, et utilius ipsi. »

« Acta sunt haec omnia et singula cum consensu capituli nostrae ecclesiae ad haec nobiscum convenientis, synodo clericorum nostrae civitatis et dioecesis praesente, et audiente, et intelligente praedicta in aula majori nostri episcopalis palatii congregatis, et existentibus nobis et dicto capitulo, praesentibus aliis pluribus clericis, et laicis testibus, ad praedicta vocatis anno Nativitatis Domini MCCCCXIV indictione VIII die Dominica XVI septembris pontificatus Domini Johannis Papae XXIII anno V. »

NOTE

AL PRIMO ARTICOLO DELLA DISSERTAZIONE QUARTA

(1) Ved. T. 1 dello spicilegio di Luca d'Achery.

(2) Ved. il tomo ottavo della collezione degli scrittori e monumenti antichi pubblicata da Martene, e Durand.

(3) C. + B. 1.

(4) Avanti il secolo XIII non costumarono i vescovi di segnarsi nei sinodi, pastorali, ed altri atti pubblici colle parole *Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus*, come si pratica di presente, ma d'ordinario colle sole parole *divina gratia*, *miseratione*. Dissi d'ordinario, perciocchè non può sostenersi la generale asserzione del Tomassino: *vetus et nova ecclesiae disciplina* p. 1. l. 1. c. 60, e del Teologo di Lione T. 1. dis. 5. c. 6, che pretendono le parole *Apostolicae sedis gratia* essersi usate la prima volta dall'Arcivescovo di Niccosia nell'anno 1251. Vi ha qualche esempio anteriore al secolo XIII dell'uso di tali parole. È del 1093 la carta, in cui si legge: *Ego Amatus apostolicae sedis gratia Episcopus Nuscae*, è del 1170 quella, in cui s. Benvenuto vescovo di Osimo si dice: Benvenuto vescovo di Osimo per grazia di Dio, e dell'*Apostolica sede*. Ved. l'Ughelli: *l'Italia sacra*, e Domenico Pacchi: *Riflessioni sul libretto intitolato, Cosa è il Papa*. Ma se i vescovi nei secoli anteriori al decimoterzo d'ordinario non usarono le parole antidette, le usarono costantemente nei susseguenti. Quanto alla nostra storia di un tale uso fanno convincente prova i sinodi di Berengario, di Paolo Gabrielli, di Nicolao Guinigi, e moltissime altre carte dell'archivio arcivescovale, nelle quali invariabilmente si leggono segnati i vescovi nostri colle parole: *Dei et Apostolicae sedis gratia*.

La missione o immediatamente, o mediatamente l'hanno sempre ricevuta, e debbono necessariamente riceverla tutti i vescovi dal romano Pontefice, essendo la medesima essenziale per la loro legittimità. La comunione colla sede di Roma centro della cattolica unità debbe da ciascun vescovo mantenersi, poichè dessa è il primario segno, onde il legittimo pastore distinguesi dallo scismatico. La sostanza di queste due cose non può soggiacere a verun cambiamento, imperciocchè fa parte del sistema gerarchico stabilito da Gesù Cristo. Ma il modo di dichiarare la missione, che ogni vescovo legittimo ha ricevuto dalla sede Apostolica, la forma di protestare con esso lei comunione di pace, e di sincera obbedienza, comecchè cose spettanti alla disciplina, hanno potuto nei diversi secoli variare.

(5) Monsignor Mansi lesse *errorum*. In appresso colla lettera M indicherò la lezione di Monsignor Mansi.

(6) M. *ore*.

(7) Non faccia ad alcuno maraviglia il leggere nel nostro sinodo comandata a' parrochi la celebrazione degli officj notturni, e diurni. Nelle decretali di Gregorio IX, che tenne il pontificato dall'an. 1227 all'an. 1241, (tit. 41 de celebrat mis. et sacram. Eucharistiae et divin. offic. c. 1.) prescrivesi, quanto segue. *Presbyter mane matutinali officio expleto, pensum servitutis suae, videlicet primam, tertiam, sextam, nonam,*

vesperamque persolvat, ita tamen ut horis competentibus juxta possibilitatem, aut a se, aut a scholaribus publice compleantur. Deinde peractis horis, et infirmis visitatis, si voluerit exeat ad opus rurale jejunus, ut iterum necessitatibus peregrinorum, et hospitum, sive diversorum commeantium, infirmorum, atque defunctorum succurrere possit usque ad statutam horam pro temporis qualitate propheta dicente: septies in die laudem dixi tibi, qui septenarius numerus a nobis impletur, si matutini, primae, tertiae, sextae, nonae, vesperae, et completorii tempore nostrae servitutis officia persolvamus. Nam de nocturnis vigiliis idem ipse propheta ait. media nocte surgebam, et cetera. Ergo his temporibus laudes creatori nostro super judicia suae justitiae referamus. Il dotto Martene nel trattato sull'antica disciplina della chiesa c. 7. n. 3 fa chiaramente vedere, che le vigilie notturne in più e più chiese furono in uso fino al secolo quintodecimo. Il concilio lateranese IV, che fu tenuto nell'an. 1215 della negligenza de' chierici in celebrare gli offizi notturni nel seguente modo favella: *Dolentes referimus, quod non solum quidam minores clerici, verum etiam aliqui ecclesiarum praelati in commessationibus superfluis, et fabulationibus illicitis (ut de aliis taceamus) fere medietatem noctis expendunt, et somno residuum relinquentes, vix ad diurnum concentum avium excitantur, transcurrendo undique continuata sincopa matutinum.* Su questo proposito oltre il Martene sono a vedersi il Gibert: *corpus juris canonici* T. 2. tit. 12 sect. 7. reg. 112. sect. 8. reg. 16 e 17, il Bona *de horis divinae psalmod.* c. 4, e Gio. Pellegrino Pianacci: *trattato istorico critic. moral. dell' offizio divino*. Relativamente alla nostra Diocesi è di più da osservarsi, che nel secolo XI nella visita delle chiese collegiate dimandava il vescovo: *Utrum divinum officium cantetur, aut legatur in choro de nocte, et de die, et an qualibet die cantetur missa;* e nella visita delle parrocchie: *an horae principales saltem dicantur in choro.*

(8) Dal non leggersi nel nostro sinodo comandata la benedizione dei sacri vestimenti, niuno inferisca, che la medesima nel secolo terzodecimo fosse sconosciuta nella chiesa, e che siasi posteriormente introdotta. S. Tommaso, che fiorì in questo secolo, parla di questa benedizione, come di un costume comunemente ricevuto, e ne assegna le ragioni, ed i mistici significati con dire: *Consecrationes adhibentur his rebus, quae veniunt in usum hujus sacramenti* (cioè dell'Eucarestia) *tum propter sacramenti reverentiam, tum ad repraesentandum effectum sacramenti, qui e passione Christi provenit secundum illud hebr. ult. Jesus ut sanctificeret per suum sanguinem populum* (3 p. q. 83 art. 3.) Nel diritto canonico evvi un decreto (cap. nullus de consecrat. distinct. 1), ove si parla della consecrazione dell'altare. Della consecrazione del calice, e della patena parla Innocenzo III *nel cap. unico al* § *ungitur de sacra unctione*, e della benedizione delle sacre vestimenta si parla nel can. *vestimenta de consecrat. dist. 1.* Riguardo alla nostra Diocesi è da osservarsi, che nel secolo XI nella sacra visita si costumava dimandare ai parochi: *An celebraverint cum paramentis per episcopum prius non benedictis.* Le diverse interrogazioni, che nell'antidetto secolo si facevano dai nostri vescovi, allorchè visitavano le chiese collegiate e parrocchiali, sono state pubblicate dal P. Federigo Vincenzo di Poggio nel saggio di storia eccl. del vesc. e chiesa di Lucca p. 197 e seg.

Nè pel detto fin qui si creda, che solo verso il mille s'incominciasse a praticare la benedizione dei vestimenti, e la consacrazione dei vasi sacri. Fu questo asserito dall'eretico Ospiniano nel libro *de origine dedicationum* c. 3 e 4, ma una simile asserzione può facilmente mostrarsi falsissima, poichè, per tacere di molti altri argomenti, che potrebbono addursi,

sappiamo da Sozomeno l. 2, c. 26, che le benedizioni e consecrazioni suddette erano già conosciute nel quarto secolo, e praticate nella chiesa. *Igitur Episcopi Hierosolymam delati*, (parla Sozomeno della gran chiesa fabbricata dall'Imperatore Costantino in Gerusalemme), *Ecclesiam consecrarunt, simulque ornamenta, et donaria ab Imperatore transmissa*. Sono da consultarsi su ciò il cardinal Bona *rerum liturgic.* l. 1, e Domenico Giorgi T. 1. *de liturg. Rom. Pontif.* l. 2. c. 14.

(9) Per varie autorità raccolte da Du-Cange alle parole *sacrarium*, e *Pyxis* è chiaro, che nei secoli andati il SS. Sacramento, o si conservava racchiuso nel tabernacolo, detto *sacrarium*, come si costuma di presente, ovvero si riponeva nella sacra pisside, la quale tenevasi appesa sopra l'altare maggiore. Del tabernacolo parla un messale Gallicano pubblicato da Mabillon *de liturg. Gallic.* p. 303: *De ipsis oblationibus tantum debeat in altario poni, quantum populo possit sufficere, ne aliquid putridum in sacrario maneat*. Della sacra pisside parlano Ugone di Flavigni: *Pyxidem de onychino, in qua servatur corpus Dominicum, dependens super altare*; Gervasio di Tilburis: *suscepit a monacho quodam pyxidem cum Eucharistia, quae desuper majus altare pendere solebat*; e Rogero Ovadeno: *cecidit etiam super altare pyxis, cui Corpus Christi inerat abrupto vinculo*.

(10) Mancano queste parole nel sinodo pubblicato dal Mansi.

(11) M. praecipientibus.

(12) Fino dal sesto secolo incominciarono i chierici ad usare vesti di forma diversa dai laici. Ciò coll'autorità di Gregorio Turonense l. 5. c. 14, di s. Gregorio Magno l. 6. ep. 11, e con altri ecclesiastici documenti è dimostrato da Lorenzo Selvaggio inst. can. l. 1. tit. 28. §. 11. *Cum enim barbari*, saviamente egli osserva, *Romanum orbem invasissent, atque usus vestis brevioris pedatentim irreperet, laicis ad barbaros mores deficientibus, clerici romanas vestes, uti etiam sermonem retinuerunt*. Il nostro sinodo prescrive 1.° che la veste dei chierici sia chiusa. Ciò pure fu prescritto dal concilio lateranense II, celebrato nell'anno 1139 al can. 3: *Nec in superfluitate, scissura, aut colore vestium intuentium offendant aspectum Episcopi et Clerici*, e dal Lateranense IV dell'an. 1215 al can. 16, anzi un simil prescritto leggesi in quasi tutti i sinodi dei secoli decimosecondo, e terzo prodotti dal Tomassino: *de vet. et nova eccl. disipl.* T. 1. l. 2. c. 50, ed è ripetuto nei sinodi lucchesi di Arrigo al cap. *de vestibus praelatorum qualiter portare debeant*, e di Berengario al cap. *de vestibus clericorum*. 2.° Che non sia sfoggiata e pomposa. 3.° Vieta espressamente l'usare vesti di seta (sedadis) di colori troppo vivi. Nel sinodo di Arrigo al capitolo superiormente citato si ordina: *Cendadis autem rubeis, glaucis, viridibus, vel sanguineis non utantur discooperti*. Vedasi Du-Cange alle parole *seda*, e *cendatum*. 4.° Circa le vesti corali comanda, che i chierici: *cappas manicatas, aut guascappas ad divinum officium in ecclesia gerant*.

A due ricerche danno luogo queste ultime parole. Primieramente l'addotta lezione è sincera e genuina, ovvero corrotta e mancante di un *non*? Secondamente, che si ha da intendere per *cappe manicate*, e per *guascappe*?

Intorno al primo quesito porto opinione, che nel testo allegato sia stata omessa la particella negativa, e che perciò non si comandi, ma vietisi a' chierici l'usare in chiesa cappe colle maniche, o guascappe. Di fatti il concilio lateranense IV celebrato nell'anno 1215 al can. 16 proibisce a' chierici l'usare sì fatte vesti: *Cappas manicatas ad divinum officium intra ecclesiam non gerant, sed nec alibi, qui sunt in sacerdotio, vel personatibus constituti*, e molti altri sinodi particolari dei secoli decimosecondo, terzo, e quarto

riportati dal Tomassino, p. 1. l. 2. c. 50, ripetono un simile divieto. Non può adunque supporsi, che il nostro sinodo contro i prescritti, e di un generale, e di molti particolari concilj ordinasse ai chierici l'usare cappe non maniche, o guascappe. Resta pertanto a dirsi, che per isbaglio degli amanuensi manchi la particella negativa nel testo addotto. Si avverta ancora, che la particola negativa trovasi espressa nel sinodo del vesc. Arrigo: *Cappas*, eccone le parole, *manicatas aut guescappas ad divinum officium inter ecclesiam non gerat, si voluerit effugere ultiones*. È così chiara la somiglianza fra l'espressioni del sinodo di Guercio, e le testè riferite di quello di Arrigo, che m'inducono a credere, che l'estensore di questo sinodo avesse sott'occhio il testo di quello. Quindi s'egli vi lesse la particola negativa (non gerat) abbiamo tutta ragione di apporvela ancor noi, e di tenere per non genuina, ma difettosa in questa parte la lezione della pergamena.

Circa il secondo quesito coll'autore della storia degli ordini monastici, religiosi e militari T. 4. p. 499 avverto, che la cappa, veste comunemente usata dagli ecclesiastici nel secolo undecimo, e nei principj del duodecimo, altro non era che una tonaca lunga fino all'estremità dei piedi con cappuccio nella parte superiore, per coprire il capo, la quale portavasi sopra le altre vesti. Questa tonaca non avendo, che una sola apertura allo stomaco per cacciar fuori le mani, doveva essere incomoda. Quindi alcuni ecclesiastici principiarono a portarla colle maniche, questa è la cappa manicata, di che parlasi nel nostro, e negli altri sinodi citati nel precedente paragrafo.

Il vocabolo *guascappa*, o *guascappo* leggesi nelle regole dei cavalieri della gloriosa Vergine Maria di Bologna, ed il citato autore della storia degli ordini monastici pensò, che fosse fatto a guisa di un mantello.

Non è prescritto nel nostro sinodo, che la veste dei chierici sia di color nero. Ma ciò non fu comandato neppure dal concilio Trentino, il quale si contentò di prescrivere ad essi la moderazione, e la modestia negli abiti (ses. 24 de reform. c. 12). Un tal colore però dal secolo XIV in poi si è comunemente usato nelle vesti chiericali, anzi in quasi tutti i sinodi posteriori al Trentino è stato espressamente prescritto. Tomassino p. 1. l. 2. *Selvaggio Inst. can.* l. 1. tit. 28. §. 15.

(13) Si legga: *cum rerum ecclesiasticarum nulla sit laicis disponendi attributa potestas*: così ha il sinodo di Berengario, ove al c. 3 *de electione* è ripetuta questa disposizione.

(14) Il nostro sinodo, col quale concordano altri del secolo XI raccolti dal Tomassino *vet. et nov. eccl. discipl. p.* 2. *L.* 3. *c.* 7. proibisce in generale la moltiplicità dei benefizi. Le leggi universali canoniche non sono così rigorose. Vi sono giusta i prescritti dei concilj lateranensi III, e IV, adottati poscia dal Tridentino alcuni benefizi, che non possono ritenersi dalla medesima persona, e diconsi *incompatibili*, e sono quelli, ai quali è annessa la cura delle anime, o l'obbligo di risedere, o sono uniformi, cioè hanno gli stessi offizj nella medesima chiesa. Ma oltre questi benefizi *incompatibili*, ve ne sono, che vengon chiamati *compatibili*, perchè possono dalla medesima persona insieme ritenersi: Ved. il cap. 3 *de clericis non residentibus* del conc. lateran. III, il cap. 28 *de praebendis* del conc. lateran. IV, ed il cap. 27 della sessione 24 del Tridentino. Il sovracitato Tomassino dopo aver riportato le diverse costituzioni più o meno rigorose dei diversi concilj conchiude il capitolo 6 con fare alcune osservazioni generali, che io qui trascrivo, perchè mi sembrano molto adattate per illustrare quest'articolo del nostro sinodo: *Illud ecclesiae optatissimum fuerat, ut tota proscriberetur beneficiorum qualiumcumque*

pluralitas. Tentatum illud etiam est, sed inauspicato et irrito conatu. Qui supra allegati sunt canones ad concilia usque lateranensia III et IV, universim expungere videbantur quamcumque pluralitatem, quamquam apertius, crebriusque illam execrarentur beneficiorum, residentiam quae indicerent, vel animarum curam 2. *Sed cum medicamentis non cederet lues inveterata, molliendi necessario fuere canones, et minoribus malis connivendum fuit, quo exitialioribus fieret medicina* 3. *Tum ergo coeptum est distingui compatibilia, et incompatibilia beneficia, et incompatibilitas ipsa non a sola profecta est animarum cura, sed a residentia. Tunc denique coeptum est dispensi beneficia, quae necessariam, et quae liberam faecrent residentiam. Quam necessaria fuerit lateranensium conciliorum indulgentia, jurisque strictioris remissio, plus satis comprobatum est tot eumiculis artibusque, quibus grassati sunt passim, ut eorum vim eluderent.*

(15) *Et si primum retinere contenderit.* Il concilio IV di Laterano al capitolo già citato prescrisse: *ut quicumque receperit aliquod beneficium curam habens animarum annexam, si prius alterum tale beneficium habebat, eo sit ipso jure privatus, et si forte illud retinere contenderit etiam alio spolietur.* Oltre la differenza nella precedente annotazione indicata, diversifica ancora nella pena la legge del lateranense da quella del nostro sinodo. La pena inflitta dal concilio ecumenico contro chi volesse ritenere tutti e due i benefizi, è *ferendae* (*etiam alio spolietur*), nel nostro sinodo poi è *latae sententiae* (*utroque ipso jure sit privatus*).

Nisi per Romanam ecclesiam, seu per nos. Il sinodo di Berengario al cap. 39 *de praebendis* stabilisce. *Nisi per Romanum Pontificem, vel ejus auctoritate, seu per nos in casu permisso a jure cum eo super hoc fuerit legitime dispensatum.* Qual sia il caso, in cui ai tempi di Guercio, e Berengario potessero i vescovi dispensare circa la moltiplicità dei benefizi incompatibili, io non saprei indicarlo. È fuori di ogni dubbio, che Innocenzo III, il quale morì nell'anno 1216, quindi 36 anni avanti il sinodo di Guercio, e più di un secolo avanti quello di Berengario, riservò simili dispense alla sede Apostolica. È certo parimente, che avanti il tempo d'Innocenzo III furono soliti i vescovi di dispensare circa la moltiplicità dei benefizi incompatibili (vedasi Tomassino). È da credersi adunque, che il decreto d'Innocenzo III non togliesse affatto di mezzo il costume introdottosi relativamente a queste dispense, e che in questo costume, anzichè nei testi del diritto canonico, sieno fondate le disposizioni suddette dei nostri sinodi.

(16) M. virtute. Il *naturae* della pergamena si corregga *nativitate*. Così ha il sinodo di Arrigo, nel quale al §. 16 quasi colle medesime parole è ripetuta questa costituzione intorno agli esami dei chierici. Ved. il supplemento ai concilj di monsignor Mansi T. 3. pag. 314.

(17) M. Nihilominus.

(18) M. Multo melius.

(19) M. commutantur.

(20) L'uso di rifiutare il marito la propria moglie, e la moglie il proprio marito per mezzo di pubblico atto confermato con giuramento è verissimamente strano. Il comandarsi però nel nostro sinodo, che il decreto si pubblichi solennemente quattro volte all'anno, mostra ben chiaro, che un sì perverso costume erasi nella nostra diocesi molto esteso, e radicato, il che può parimente dedursi dal trovarsi ripetuto un simil divieto nei sinodi di Arrigo (n. 42), e Berengario (n. 26). Nelle decretali di Gregorio IX, l. 2. de jurejurando tit. 23. c. 24 si parla di un caso consimile.

(21) Subito che cessarono le persecuzioni dei gentili, furono dai cristiani edificate delle case pel ricovero dei bisognosi. Tomassino *vet. et nov. eccl. discipl.* p. 1. l. 2. c. 89

e seg. Giov. *Devoti instit. can.* T. 2. tit. 12. Queste case di carità a motivo dei frequenti pellegrinaggi crebbero assaissimo nei secoli ottavo e nono, nei quali quasi tutte le abitazioni dei canonici, e dei monaci avevano annessi gli ospedali per ricevere i poveri, gli ammalati, ed i pellegrini. Nella nostra diocesi ve n'ebbe un buon numero di questi ospizj, come apparisce da varie carte dei nostri archivj, nelle quali si fa menzione degli ospedali di s. Martino, di s. Reparata, di s. Alessandro, di Quiesa, di s. Donato, di s. Bartolomeo in Silice, di s. Gio. in capo di Borgo ec.

(22) Dei chierici, che non hanno benefizio, debbe dirsi lo stesso, anch'essi cioè dalle leggi canoniche sono astretti a ricevere gli ordini dal vescovo locale. Si veda il cap. *cum nullus de temporibus ordinat. in.* 6.

(23) Nell'XI secolo, allorchè i nostri vescovi visitavano le chiese parrocchiali, dimandavano: *an aliquis beneficiatus, vel in sacris constitutus concubinam, vel fosariam retinuerit, vel habuerit. An habeat filios, vel filias, et ubi teneat eos. An infra canonicam ecclesiae intraverit mulier inhonesta, vel suspecta de honestate.*

Sulla parola *focaria*, che nelle addotte parole vale, quanto *concubina*, si vedano Du-Cange, e Magri.

(24) Per diritto antico poteva il vescovo, o da per se, o col consenso del capitolo concedere la facoltà di alienare i beni ecclesiastici; ma per la estravagante *ambitiosae* dell'an. 1468 il concedere una tal facoltà fu riservato alla sede Apostolica.

Nel sinodo di Berengario cap. 45 è conceduto ai benefiziati, che possano senza licenza speciale contrarre certi debiti a nome delle loro chiese, ai piovani e priori fino alla somma di dieci lire, agli altri benefiziati inferiori fino alla somma di quaranta soldi · *verum plebani et priores usque ad summam X librarum, alii vero ecclesiarum rectores usque ad summam solidorum XL denariorum parvorum lucanorum possint, et eis liceat debitum contrahere pro ecclesia.* Questa concessione si legge anche nel sinodo di Arrigo al cap. 76, ma con qualche divario: *verum plebani et procuratores usum in summa X librarum, alii vero ecclesiae rectores usum in summa LX solidorum denariorum lucanorum parvorum, quilibet rector possit et liceat ei debitum contrahere pro ecclesia, non obstante constitutione praesenti.*

NOTE AL SECONDO ARTICOLO DELLA DISSERTAZIONE QUARTA

(1) Ad concilia veneto labbeana suppl. T. III pag. 307 e seg.

(2) Ughelli Italia sacra, Mansi cronolog. dei vesc. ed arcivesc. di Lucca nel diario sacro p. 386, ove confuta il Baluzio, il quale nel tomo 2 delle vite dei papi di Avignone sospettò, che il vescovo Arrigo ordinato da Bonifazio VIII morisse avanti l'anno 1309, e che in quest'anno li fosse sostituito un altro vescovo del medesimo nome. F. Arrigo, in conseguenza l'ordinato da Bonifazio VIII, è nominato nelle carte dell'Archivio Arcivescovale del 1311 * E. 60, 1312 * I. 2, 1314 * F. 70, 1315 * E. 66, ed in altre ancora di data posteriore.

(3) Nell'anno 1309 era già assente dalla diocesi il vescovo Arrigo. Infatti nella sentenza del delegato di Clemente V, che contiene la censura di alcune leggi lucchesi, e che fu emanata nell'anzidetto anno, si legge = *pendeat usque ad adventum D. lucani episcopi, et tunc fiat voluntas sua:* Arch. dello stato arm. 6. l. 10. n. 160. Ho riscontrato molte carte dell'archivio arcivescovale, e da queste parimente consta l'assenza del vesc. Arrigo dalla sua diocesi. In una carta del 1315 (* E 66) egli dà piena potestà nel temporale e nello spirituale ad Uberto da Veza piovano di Triano per istrumento fatto nel castello di Ponto della diocesi aquense. In altra dello stesso anno (❋ Q. 81) volendo che la sua assenza non sia nociva alla diocesi di Lucca commette a Francesco da Casale piovano di Sugromigno l'elezione, provisione, e confermazione dei rettori di tutte le chiese della città e diocesi per istrumento fatto nel castello di Cersole nella diocesi Aquense. In una del 1319 (* D. 52) si dice, che Ugo proposto della pieve di s. Ginese e di s. Maria di s. Miniato in supplemento del suo prelato, ch'era assente, fu eletto vicario generale da Gio. cardinale di s. Teodoro legato della sede apostolica. Nel 1324 (❋❋ D. 57, * C. 24 * O. 20) nel 1325 (* O. 8) la sede vescovile è detta vacante. Nel 1329 (❋ F. 100), il vesc. Arrigo esercita giurisdizione per mezzo del suo vicario ec.

(4) Il sinodo di Guercio, il secondo di Berengario, quello di Paolo Gabrielli furono tenuti nella chiesa cattedrale. Il primo di Berengario, e quello di Nicolao Guinigi nel palazzo vescovile.

(5) L'*ulterius praesumat* mi fa sospettare, che alcuni sacerdoti della nostra diocesi, fondandosi forse sulla pratica di non pochi santi sacerdoti de' secoli antichi, si facessero lecito di celebrare più messe nel medesimo giorno anche nel secolo del vescovo Arrigo, benchè a questo tempo fosse di già cambiata su di ciò l'ecclesiastica disciplina per i decreti di Alessandro II, (can. sufficit de consecrat, dist. 1.) d'Innocenzo III (can. consuluisti de celebrat. missarum) e di Onorio III (cap. et referent. de celebrat. missarum).

(6) Il vocabolo necessità l'intesero in senso molto largo ed improprio gli antichi canonisti e teologi. La chiosa canonica sopra il testo d'Innocenzo III spiegando questa parola dice, che si può celebrare nel medesimo giorno dallo stesso sacerdote la seconda messa, se si dovesse dare sepoltura a qualche defunto. e non vi fosse al-

tro sacerdote, che potesse celebrarla. Altri casi di necessità impropria sono accennati da s. Raimondo nel lib. 3 della sua somma alla pag. 471 della stampa d'Avignone dell'an. 1715. Ma queste ed altre simili spiegazioni del vocabolo *necessità*, che possono vedersi presso Benedetto XIV nel trattato istruttivo della s. messa sezione 2 c. 1. §. III, sono comunemente rigettate dai moderni teologi e canonisti, i quali peraltro ammettono, che oggidì ancora si diano dei casi, nei quali il medesimo sacerdote può nello stesso giorno celebrare due messe. Il caso dalla comune opinione ammesso è quello di un parroco, che avesse due parrocchie, e non potesse adunare nella medesima chiesa il popolo dell'una e dell'altra. *Attamen*, dice il Soto nel 4 delle sentenze dist. 13. q 2. art. 2, *ex his omnibus antiquis casibus, qui dum ecclesia sacerdotum raritate laborabat, frequentes erant, quibus unus posset plures celebrare missas, non est jam in usu, praeter diem nativitatis, nisi ille, dum quis propter paraeciarum paupertatem curam duarum habet.*

(7) Si veda la dissertazione speciale su tal soggetto.

(8) La voce *collaria* trovasi usata per denotare quella parte di merci, che giornalmente davasi al vescovo di Pavia da quelli, che le vendevano in una piazza detta dell'*atrio*. *Et inter alios census, quos habet*, (leggesi presso il Muratori Tom. II col 38) *in urbe, quasi de omnibus, quae venduntur in platea atrii recipit episcopus collectam quotidianam, quae dicitur collaria*. In un sinodo di Alessandro Guidiccioni il seniore al cap. 22 viene prescritto, che i chierici *boves ad collariam locantes per sex menses a divinis suspendentur, et ad restituendum quidquid lucrati fuerint. Quod si corrigi non poterunt, ab ordinibus, et beneficiis deponentur.*

(9) Il divieto espresso in questo capitolo è ripetuto nel sinodo di Berengario al capitolo 31, ma in questo oltre il giuoco dei dadi, s'interdice anche il giuoco chiamato *riginetta*.

In fine di questo capitolo si leggono le appresso parole: *Praesens autem constitutio ultra Lucanum episcopatum minime extendenda*, delle quali io non so render ragione, perciocchè tutte le leggi di un sinodo diocesano non si estendono oltre i confini della diocesi.

(10) In due luoghi del nostro sinodo, cioè ne capitolo 36, e nel 39 è inflitta una pena pecuniaria, e bene spesso si fa uso di tal sorta di pena nel sinodo di Berengario. In qualche tempo si è quistionato, se simili pene potessero infligersi dalla chiesa. L'istoria ecclesiastica, dice Benedetto XIV, (de synod. dioeces. l. 9, cap. 10) somministra esempj, ed autorità rispettabili pro e contra. Ogni controversia peraltro è stata tolta dal concilio di Trento, il quale nelle sessioni 6 cap. 1, e 25 cap. 14 *de reformat.* ha imposto contro i vescovi, e contro i chierici delle pene pecuniarie, e nel capo 3 *de reformat.* della sessione 25 ha riconosciuto nei vescovi la facoltà d'imporle anche contro i laici. Del modo, che dee tenersi nello stabilire, esigere, ed erogare queste multe trattano il Fagnano *in cap. irrefragabili §. ceterum n. 15 de offic. ordinarii*, e Benedetto XIV nel luogo citato.

(11) „ Cave credas, dice saviamente monsignor Mansi, „ permitti hic ad curandos infirmos „ incantationes, sed permittuntur invoca„ tiones quaedam sanctorum, vel Dei so„ lemnibus quibusdam precationum formu„ lis, quas episcopus iste tolerabat, ut for„ te breviculum s. Antonii ad febrim fu„ gandam. Ita in verbis medicinalem quan„ dam virtutem agnoscit: quod licet mo„ do vix a superstitione immune judica„ retur, olim tamen non deerant viri do„ cti, qui crederent inesse verbis quibusdam „ medicam virtutem „.

(12) Il sommo Pontefice Bonifazio VIII, che morì l'anno 1303, fu quegli, che con legge generale astrinse le monache alla clausura (*cap. periculoso de statu regul. in 6.*) Questa legge fu poscia confermata dal Tridentino alla sessione 25 cap. 6, e da Gregorio XIII nella costit. *Ubi gratia.*

NOTE AL TERZO ARTICOLO DELLA DISSERTAZIONE QUARTA

(1) Si vedano i cap. 5, 6, 7, 14, 16, 21, 22, 25, 37, 41, 48, 65, 79, 85, 87, 92, 93, 96, 97, 105 e 107, del sinodo citato di Alessandro Guidiccioni il primo.

(2) Dall'arcipretura della cattedrale ascese Berengario alla dignità vescovile, e tenne il vescovato di Lucca dall'anno 1349 fino al 1368.

(3) Innanzi il concilio di Trento varie erano le consuetudini delle chiese intorno al tempo chiuso, o feriato. Nel nostro sinodo è stabilito dalla prima domenica dell'avvento fino all'ottava dell'Epifania inclusivamente, e dalla settuagesima sino a tutta l'ottava della Pasqua di Resurrezione, e dal giorno primo delle Rogazioni fino a tutto il settimo giorno dopo la festa di Pentecoste. Presso Graziano (cap. 33 quaest. 4) viene riferito un canone del concilio Ilerdense, in cui si vietano le nozze *a septuagesimâ usque ad octavas Paschae, tribus hebdogmatibus ante festivitatem sancti Joannis Baptistae, et ab adventu Domini usque ad Epiphaniam.* Ma queste varietà furono tolte dal concilio di Trento, che ristrinse il tempo feriato a due soli tempi: *Ab adventu Domini nostri Jesu Christi* (sono parole del Tridentino alla sess. 24 de reform. matrim. cap. 10) *usque in diem Epiphaniae, et a feria quarta cinerum usque in octavam Paschatis inclusive antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones diligenter ab omnibus observari sancta synodus praecinit: in aliis vero temporibus nuptias solemniter celebrari permittit.*

(4) L'Ughelli sospettò, che Nicolao di Lazario Guinigi Lucchi, che prese il possesso del vescovato di Lucca l'anno 1394 ai 20 di marzo, fosse stato costretto a rinunziarlo, per esser mal veduto da Paolo Guinigi, il cui partito in quel tempo prevaleva, e che al suddetto Nicolao fosse sostituito un tale F, le cui lettere segnate con questo nome abbreviato afferma di aver riscontrate nell'archivio di Siena. Il chiarissimo monsignor Gio. Domenico Mansi rifiuta l'opinione di Ughelli e dice, che negli archivj di Lucca esistono carte degli anni 1411, 1415, 1427, 1432, 1434, dalle quali apparisce, che nei predetti anni era vescovo di Lucca Nicolao Guinigi. A questi argomenti debbe aggiungersi quello, che si deduce dall'addizione fatta dal medesimo vescovo al sinodo di Berengario nel 1423 ai 14 di luglio: *dum esset in ejus lucana ecclesia adstante tibi magnifica congregatione canonicorum dictae ecclesiae*, come quello che somministrano i sinodi da lui tenuti ai 12 di agosto dell'anno 1404 (quando già prevaleva in Lucca Paolo Guinigi), ed ai 16 di settembre dell'anno 1414, che in seguito verranno pubblicati.

(5) Guglielmo II Turinghelli dall'anno 1368 fino al 1373 fu vescovo di Lucca. Morì nel suddetto anno nello stato di Milano vicino all'Oglio.

(6) Paolo Gabrielli di Gubbio fu innalzato al vescovato di Lucca ai 24 di settembre dell'anno 1374, e terminò di vivere in Perugia nell'anno 1380.

(7) Nicolao di Lazario Guinigi Lucchi fu assunto al vescovato di Lucca nell'anno 1384 e morì ai 15 di settembre del 1435.

DISSERTAZIONE QUINTA

Sopra i Conversi delle Chiese in illustrazione di varj Capitoli de' Sinodi dei Vescovi Arrigo, e Berengario.

I Sinodi de'Vescovi nostri Arrigo e Berengario, de'quali ho parlato nella precedente dissertazione, fanno in più luoghi menzione de' Conversi delle Chiese tanto regolari, che secolari. Al Capo 23 del primo Sinodo si stabilisce, che niun Rettore o secolare, o regolare della città, o diocesi di Lucca possa ricevere uomo, o donna in converso, o conversa della sua Chiesa, luogo venerabile, e religioso in fraude del comune, o di qualche Università del territorio lucchese, o che non siano di buona fama, ovvero che sieno per essere inutili, e gravosi alla Chiesa, luogo venerabile e religioso, e si vuole che si abbiano come ricevuti in fraude, inutili e gravosi que'conversi e converse, che proseguendo ad abitare nelle loro case, non vestono l'abito conveniente al loro stato, o si rimescolano negli affari ed offizi secolareschi. Al Capo 41 di cui è rimasto il solo principio, colla pena ivi fulminata raffrenavasi l'audacia de'conversi, ed al Capo 60 *de armis non portandis*, oltre a vietarsi a tutti i conversi il portare armi senza special permissione del Vescovo, lungamente si parla di quelli, che nella tonsura, nella foggia del vestire, e nella qualità de'negozi non si diportano, secondo che esige la loro condizione, e si privano simili conversi de'privilegi annessi al loro stato. Al Capo 66 finalmente si ordina a tutti i prelati, e rettori sotto pena di scomunica, che dieno in nota al Vescovo i conversi delle loro Chiese. Le disposizioni de'Capitoli 23, e 66 del Sinodo di Arrigo sono ripetute ne'Capitoli 54, e 45 di quello di Berengario.

Tutte queste leggi mostrano chiaramente, che ne'secoli, in cui si tennero i Sinodi anzidetti, molte erano le persone nella diocesi di Lucca, che professavano un tal genere di vita. Nè solamente nel secolo XIV erano in questa diocesi in buon numero i conversi, ma ne' precedenti

ancora, siccome consta da molte carte de'nostri archivj, nelle quali si parla di persone, che offerivano sè stesse, ed i propri averi a qualche Chiesa, o Monastero, le quali espressioni niente altro dinotano, se non che esse si davano in qualità di converse a quella Chiesa, o Monastero. Ho creduto pertanto, che lo schiarimento dell'Ecclesiastica Storia di nostra diocesi addimandasse una distinta trattazione di tale materia, la quale, affinchè abbia conveniente ordine e chiarezza, dividerolla in quattro capitoli, ne'quali esporrò 1.° i vari nomi, che sono stati dati a coloro, che offerivano sè ed i loro beni alle Chiese; 2.° per l'affinità della materia tratterò dell'uso, e modo di offerire i teneri fanciulli ai monasteri; 3.° Dell'offerta, che di sè, e delle proprie facoltà facevano gli adulti; 4.° Degli effetti di questa offerta. Ove i documenti lucchesi mi potranno dar lume, procurerò di pubblicarli, ed in mancanza di questi ricorrerò agli stranieri già messi a luce da accreditati scrittori, che hanno trattato de'proposti argomenti.

CAP. I.

Nel quale si espongono i nomi dati a coloro, che offerivano sè stessi, ed i loro beni a' Monasteri.

Questi frequentemente sono stati chiamati *Conversi*, e l'atto, con cui facevano alla Chiesa offerta di sè, e delle loro sostanze *conversione*. In antico que' laici, che o per motivo di pietà, o per procacciarsi il necessario sostentamento intieramente si davano, offerivano, ed obbligavano a'Monasteri (osserva il Du-Cange (1)) si chiamaron *Conversi*. La parola *conversione* (dice il chiarissimo Muratori) (2) *significava il rinunziare al secolo con abbracciar la vita monastica, e vestirne l'abito religioso*.

Ma l'abbracciare la vita monastica, che facevasi dai conversi, era di due maniere, perfetto cioè l'uno e totale, imperfetto l'altro e parziale. Quei che nella prima guisa abbracciavano la vita monacale, facevano i voti solenni, ed erano in tutta verità e rigore religiosi, e chiamavansi col nome di *Conversi*, per distinguerli da coloro, che non erano vivuti in età adulta nel secolo, ma fino dall'infanzia erano stati educati nei monasteri. Quelli poi che abbracciavano la vita monastica nell'altra guisa, cioè imperfettamente ed in parte, benchè prendessero un abito diverso dal secolaresco,

ed alle volte quello medesimo della Religione cui si offerivano, e promettessero obbedienza al superiore del monastero, non si obbligavano però mediante i voti solenni. Del primo genere di Conversi, che sono veri e perfetti religiosi, scrisse un libro intiero Isidoro col titolo *De Conversis*. Parlano di essi il venerabile Beda (Lib. 4 hist. eccl. c. 5) *Monachi in ea permaneant obedientia, quam rem tempore suae conversionis promiserunt*: il Concilio Aurelianense primo al canone 2.°: *Monachus in Monasterio conversus*: il titolo 32 del 3.° Libro delle Decretali di Gregorio IX = *de conversione conjugatorum*, e per tacere di molti altri documenti addotti dal Du-Cange, un codice di questa pubblica libreria di S. Frediano, in cui dopo il martirologio di Adone si riferiscono i riti praticati nel nostro antico monastero di S. Donato nella professione religiosa, e frequentemente le parole *Converso* e *Conversione* si usano per esprimere *Monaco*, e *professione Monastica*. Ma di simili conversi io non intendo di favellare.

Della seconda specie di Conversi in una lettera del Papa Innocenzo II si dice — *Conversi qui Monachi non sunt* (3) Distinguonsi pure dai Monaci in varie carte riferite dal Du-Cange (4), in una Bolla di Alessandro III dell' anno 1175 pel monastero nostro di S. Giustina, nella quale si legge: *liceat vobis viros, et mulieres liberas et absolutas, quae sui compotes se Monasterio vestro reddere voluerint, ad conversionem recipere et in Monasterio vestro sine contradictione qualibet retinere*, ed in un altra consimile dell'anno 1247 d' Innocenzo IV pel monastero di S. Bartolomeo di Azano della diocesi Astense (5).

Dalle testè citate Bolle d'Alessandro III, ed Innocenzo IV saviamente inferì il Muratori (6) che anche i monasteri di donne tenevano al servigio loro dei laici, che portavano l'abito monastico, e dicevansi conversi, i quali avevano la loro abitazione fuori del chiostro, e prestavano alle monache que' servigi, che occorrevano alla loro economia. — In una carta dell' anno 1221 presso Du-Cange una tale Eloisa Badessa dice—*Religionis erat de cultu terrarum, et labore proprio vivere; sed quia ex debilitate non possumus, admittimus conversos, et conversas, ut quae per nos administrari non permittit rigor religionis, per eos adimpleantur.*—Nelle carte del monastero nostro, che chiamavasi di S. Giustina, più volte si fa menzione di conversi addetti al servizio del medesimo.

Come le case delle monache tenevano de'conversi, così quelle de'monaci avevano delle donne converse. *Dignum duximus ordinandum*, leg-

gesi in una carta del 1313 riferita dal più volte citato Du-Cange, *quod deinceps in prioratu nostro S. Fiacrii novem fratres monachi, de gremio tamen Monasterii nostri S. Faronis ibidem divinis obsequiis mancipati, et una cum iis unus conversus, et una conversa, qui eorum insistent obsequiis sub habitu regulari, per priorem, qui denarium numerum faciet ec.* Presso di noi ancora fu in uso, che i religiosi tenessero delle donne in qualità di converse, siccome indicano due carte dell' archivio de'Padri Agostiniani. Nella prima dell' anno 1342 un tal Marcucchio, e la di lui moglie si offeriscono per conversi con tutti i beni loro al Monastero di S. Agostino (carta di N. 21) — Nell' altra dell' anno 1385 Magna, ed il marito di lei per nome Pietro volendo impiegare il restante de'giorni della loro vita nel servigio di G. C., e vivere come gli altri conversi nella Chiesa, ossia ordine, e convento degli eremeti di S. Agostino di Lucca, in vigore di pubblico strumento fanno offerta di sè, e di tutte le loro sostanze presenti e future al sottopriore del Monastero suddetto (carta di N. 70.)

Un altro nome fu dato a coloro, che offerivansi al servigio delle chiese, e de' monasteri, ed è quello di *Oblati.*

Intorno a questo è ad osservarsi 1.° che alcuni degli oblati, siccome si è detto de'conversi, abbracciavano onninamente la vita religiosa facendo i voti solenni, altri in parte soltanto, o non facendo veruni voti, ovvero facendoli non solenni (7), colla condizione per altro di essere ammessi a fare la professione religiosa in avvenire, se loro fosse piaciuto. 2.° che vi erano degli oblati, i quali convivevano co' religiosi ne' monasteri, e ve n' erano di quelli, che fatta l' offerta de' loro beni al monastero, e riservatosi di essi l' usufrutto, ed anche la proprietà di qualche parte de' medesimi, ristavano nel secolo (8).

Finalmente a significare le persone, di che parlo, furono adoperati i vocaboli di *Donati*, e *Condonati.* — Il primo di questi si legge negli Statuti dell'Ordine Certosino dell' anno 1368. (parte terza. cap. 3. §. 1.) *Cum ex indiscreta receptione Donatorum. . . . damna, et scandala plurima nostro Ordini provenerint.* — E si dichiara essere i Donati; *qui ordini se, et sua dederunt, et nobiscum resident continue.* — L'altro vocabolo è adoperato da un Sinodo di *Bajeut* dell'anno 1300, ove si ordina, *ut condonati cujuslibet domus religiosae aliquod signum in eminenti loco portent ad arbitrium Episcopi, et religioni congruentia indumenta.* —

Essendo le voci *conversi, oblati, donati, e condonati* sinonime, nel decorso di questa dissertazione a schiarimento, é prova de' miei assunti produrrò indistintamente que' documenti, ne' quali taluna delle medesime riscontrasi, e senza distinzione alcuna io pure le userò nel mio discorso.

CAP. II.

Dell'uso, e modo di offerire i teneri fanciulli a' Monasteri.

Egli è antichissimo quest' uso nella Chiesa, sì Orientale, sì Occidentale, perciocchè quanto alla prima è ricordato da S. Gregorio Nazianzeno (Orat. 1. e. 19.) da S. Basilio (in regulis fusius, disput. inter. 15.) da S. Efrem (in doctrin. varia cap. 64.) e da Teodoreto (hist. relig. c. 13) e quanto alla seconda da S. Girolamo (ep. 22 ad Eustoch.) da Salviano (Lib. 3 de eccles. cathol.) e da Avito Viennese (Lib. poem. v. 24 e 76)

È a S. Benedetto però padre de' Cenobiti nell' Occidente, ed alla di lui santa regola, giustamente rassomigliata da S. Pietro Damiani ad un ampio, e ben capace palagio fatto per ricovrare ogni genere di persone (opusc. 13 cap. 7.), che debbe un simil costume quella forma, stabilità, e dilatazione, che ha avuto per più secoli nella Chiesa.

Del ricevimento de' teneri fanciulli offerti da'proprj genitori a'Monasteri, ei tratta come di un affare di grave momento con distinzione nel cap. 59. delle Costituzioni monastiche, ove le appresso cose prescrive. « Siquis forte de nobilibus offert filium suum Deo in Monasterio, si « ipse puer minori aetate est, parentes ejus faciant petitionem, et ma- « num pueri involvant in palla altaris, et sic eum offerant. De rebus « autem suis, aut in praesenti petitione promittant sub jurejurando, « quia nunquam per se, nunquam per suffectam personam, nec quolibet « modo ei aliquando aliquid dent, aut tribuant occasionem habendi. Vel « certe si hoc facere noluerint, et aliquid offerre voluerint in eleemosy- « nam Monasterio pro mercede sua, faciant ex rebus, quas dare volent « Monasterio, donationem, reservato sibi (si ita voluerint) usufructua- « rio. Atque ita omnia obstruantur, ut nulla suspicio remaneant puero, « per quam deceptus perire possit (quod absit) quod experimento di- « dicimus. Similiter autem, et pauperiores faciant. Qui vero ex toto « nihil habent, simpliciter petitionem faciant, et cum oblatione offerant « filium suum coram testibus ».

Sull' interpetrazione di questo capitolo della regola di S. Benedetto molto è stato scritto dagli antichi comentatori della medesima Smaraddo, Itemaro, Pietro Diacono, e da'più recenti Ugone Menardo, Edmondo Martene, ed Armando Abbate della Trappa. Studierommi di riferire in breve, quanto i sullodati scrittori hanno detto diffusamente.

Per le parole *siquis forte de nobilibus offert filium suum*, che leggonsi in principio del surriferito capitolo, è chiaro, che i soli genitori potevano offerire i proprj figli a' Monasteri, e per genitori debbonsi intendere sì il padre, come la madre, con questo divario per altro, che il padre poteva di propria autorità senza il consenso della madre soggettare i figli alle leggi monastiche, non così la madre, la quale vivente il padre, non poteva ciò fare senza l'assenso di lui. In conformità di questa massima si hanno a spiegare le parole del Sinodo Toletano X. dell' anno 656: (c. 6.) *Si aut unus, aut ambo parentes dederint.* L'*unus* di questo canone devesi riferire al padre, (9) ed alla madre solamente nel caso, che il padre fosse premorto (10). I comentatori della Regola Benedettina più comunemente negano, che i tutori, gli zii, e gli altri ascendenti paterni e materni, avessero facoltà di offerire ai monasteri i loro pupilli, o nepoti.

Il fondamento di un tal potere nei genitori desumesi dalla più parte degli eruditi dall'autorità, che senza modo, e senza fine concedette il gius Romano ai padri sopra dei figli. *Alii eam* (sono parole di Bendetto XIV de Synod. Dioeces. l. 6. cap. 3. §. 2.) *referendam autumant ad antiquas Romanorum Leges, per quas tantum parentibus in suos liberos adstruebatur dominium, ut jus vitae, ac necis in istos haberent, summaque urgente necessitate possent eosdem in servitium vendere sine redemptione, quemadmodum constat ex l. 1. tit. 3. L. 3. Cod. Theodos., et ex l. 10. tit. 47. l. 8. Cod. Iustinian. Quamquam autem Christianorum Imperatorum Leges ejusmodi enormem parentum in filios potestatem multum coercuerint, facultatem nihilominus illis reliquerunt de suis liberis, quandiu essent impuberes, pro arbitrio disponendi, exeepto dumtaxat mortis, et servitutis negotio, uti habetur in L. unic. tit. 15. L. 9. Cod. Theodos.*

Non ispecifica S. Benedetto l'età, che aver dovevano i fanciulli per poter essere offerti da' genitori e ricevuti ne' Monasteri, anzi tutto il contesto del riferito capitolo, e gli esempj in gran numero, che si leggono nella storia benedettina, di teneri fanciulli offerti, e consecrati alla vita monastica da' loro genitori, dimostrano, che il S. Padre volle

comprendere anche la prima età infantile (11). *In Monasteriis Benedictinis*, affermò il Magagnotti, *et decemnes, et septemnes, et quinquennes, et trimuli, et anniculi fuere semper recepti, donec stetit hic mos.* Non può dirsi però altrettanto de' monasteri, che professavano altra regola da quella di S. Benedetto, giacchè in molti di questi non ricevevansi i fanciulli, se non avevano l'età di sei, o sett'anni, siccome apparisce dalle regole di S. Cesario presso l'Olstenio (Codex Regular. p. 3.)

Nell'anno 665 il Concilio Toletano X. prefisse un termine all'autorità de' genitori, stabilendo nel Canone VI, che potessero offerire i figli a' Monasteri fino all'anno decimo di loro età; *postea vero* (son parole dell'anzidetto Concilio) *anne cum voluntate parentum, an suae devotionis sit solitarium votum, erit filiis licitum religionis assumere cultum.* Nel riferire questo Canone Ivone Carnotense estese il potere de' padri fino all'anno dodicesimo de' figli, e Graziano fino all'anno decimo quarto accomodandolo ciascheduno, secondo che saviamente osserva Edmondo Martene, ai costumi che vigevano ne' loro tempi.

Il rito con cui facevasi l'offerta de' fanciulli accennato soltanto da S. Benedetto colle parole, *parentes ejus faciant petitionem, et mánum pueri involvant in palla altaris, et sic eum offerant*, è descritto minutamente da Lanfranco scrittore del secolo XI: (in constit. Cap. 18.) Ecco il sunto di ciò, che ei prescrive. Il fanciullo che vuole offerirsi, portando in mano l'ostia col vino vien presentato dopo il Vangelo al celebrante da' genitori. Ricevutasi da costui l'oblazione del pane e del vino, ravvolgono i genitori la mano del fanciullo nella tovaglia che cuopre l'altare. Ciò fatto, è il fanciullo ammesso dall'abbate. Quindi i genitori promettono solennemente, che non faranno giammai cosa alcuna, affinchè il loro figlio s'induca ad abbandonare la vita monacale. Finalmente l'abate veste l'oblato degli abiti monacali.

Il rito, o modo di offerire i fanciulli prescritto da Lanfranco nelle sue constituzioni, fu comunemente usato ne' Monasteri, che professavano la regola di S. Benedetto, come apparisce dalle molte formule contenenti l'atto solenne dell'offerta pubblicate da Mabillon, Martene, Du-Cange, e Magagnotti. Piacemi riferirne quì una, la quale, oltre a confermare il fin quì detto, darà molto lume a quello, che avrà a dirsi in appresso. Essa è la prima fra le riferite da Du-Cange, ed è conceputa nel modo seguente, « Cum legaliter sancitum, antiquitusq. teneatur, et « cautum cum oblationibus domino parentes suos tradere filios in templo

« Domini, Domino feliciter servituros, procul dubio et de nostris filiis « faciendum nobis salubriter praebetur exemplum: aequum enim est ju- « dicium creatori nostro de nobis reddere fructus. Idcirco Nos nomine « Geuffredus, et uxor mea Foscusa hunc filium nostrum nomine Petro- « nem cum oblatione in manu, atque petitione, Altaris palla omnia in- « voluta ad nomen sanctorum, quorum hic reliquiae continentur, et in « praesentia Frodonii abbatis, et omnis congregationis tradimus coram « testibus regulariter permansurum; ita ut ab hac die non jam liceat ei « collum de sub jugo regulae excutere, et ut nostra traditio inconvulsa « permaneat, promittimus sub jurejurando coram Deo, et angelis ejus, « quia nunquam per nos, vel quolibet modo per rerum nostrarum facul- « tates, egrediendi ei aliquando de Monasterio tribuamus occasiones. Et, « ut haec nostra traditio inconvulsa permaneat, manu nostra eam firma- « vimus, et testibus tradimus roborandam. Cedimus autem cum ipso filio « nostro terram, quam Galfridus tenet, totum, et ad integram dimitto « Deo, et B. Petro hoc quod habeo, vel visus habere, hoc est Vica- « ria ec. S. Golfredi, et Fulcassae Matris suae, S. Archambaldi Prensa- « co, S. Geraldi Contaminum.

« Facta est Carta ista in mense Januario, regnante Philippo Rege».

I fanciulli nel modo suddivisato offerti a' Monasteri Benedettini divenivano veri Monaci, ed erano obbligati a vivere da tali per tutto il tempo della vita. Ciò si deduce 1.° dall'avere S. Benedetto ordinato, che i figli oblati si disredassero da' genitori, e questi giurassero di non dare ad essi in verun modo occasione e motivo di abbandonare la vita monacale; 2.° dalle formule dell'oblazioni, nelle quali frequentissimamente si leggono le seguenti espressioni: *ut ab hac die jam non liceat illi collum de sub jugo regulae excutere, ut fiat monachus omnibus diebus vitae suae*; 3.° dalle disposizioni di varj concilj, che ugualiarono questi fanciulli a coloro, che in età adulta avevano abbracciata la vita monastica, od inflissero gravi pene, se fatti adulti avessero abbandonato il genere di vita professato nell'età infantile (12).

Dilucidato il capitolo 59 della Regola Benedettina concernente all'oblazioni de' teneri fanciulli a' Monasteri, passo a parlare delle varie vicende, cui un tal costume soggiacque ne' diversi secoli; 1.° dell'ingrandimento, e massimo vigore; 2.° della decadenza; 3.° della totale estinzione del medesimo.

E quanto al primo capo egli è fuori di dubbio, che le oblazioni suddette, e nel VI secolo, ne' cui principj S. Benedetto formò la sua regola, e nel seguente ancora furono assai frequenti.

Relativamente al sesto secolo, fondo la mia asserzione 1.° sulla propagazione della regola di S. Benedetto, la quale fu sì celere, e quasi prodigiosa, ch' egli stesso il S. Padre vide sorgere sotto i suoi occhi dodici monasteri del suo istituto. 2.° sull'autorità di S. Gregorio Magno, il quale nel secondo libro dei dialoghi al capo terzo, ne attesta che a S. Benedetto in gran folla concorrevano i nobili di Roma non solo per visitarlo, ma specialmente per offerirgli i proprj figli, affinchè nel divino servigio li educasse. Del qual numero furono Mauro figlio di Equizio, e Placido figlio di Tertullo, l' uno e l' altro dei più rinomati discepoli del S. Padre. 3.° sull' attestazione di S. Gregorio Turonese, che finì di vivere l'anno 595, e nel libro *de gloria martyrum* al capo 76 racconta: *Mulier quaedam filium suum unicum*, (in appresso il chiama *puerulum et infantulum*) *ad hoc monasterium adducens Abbati tradidit erudiendum, videlicet ut factus clericus sacris manciparetur officiis*. E nel libro *de gloria Confessorum: Puerulus autem unus de familia Turonicae Ecclesiae in valetudinem corruit. Sed et puella de his mancipiis simili sorte febricitans, cum ante cancellos monumenti fuisset exposita, in ipsa die incolumitati est restituta. Ad nos vero cum horum notitia devenisset, puerulum humilitatis capillis Monasterio cessimus, puellam vero mutata veste coetui sanctimonialium conjungi praecepimus.* 4.to sul canone 19 del Concilio Aurelianese, e sul canone 12 del Concilio Matisconense, nei quali le fanciulle che contraessero matrimonio, dopo essere state dedicate alla vita monastica dai genitori, vengono private della comunione ecclesiastica, egualmente che quelle che abbandonano un tal genere di vita, dopo averlo abbracciato di propria elezione.

In quanto al secolo settimo, io mi appoggio 1.° ai canoni 49 e 55 del Concilio Toletano IV dell' anno 633, al canone 6 del Concilio Toletano X dell' anno 656, nei quali le offerte, di cui parlo, sono dichiarate legittime; 2.° Ai molti esempi delle medesime, che si riscontrano nel secondo secolo Benedettino, ch' è appunto il secolo settimo della Chiesa.

Nel secolo ottavo però, in cui la vita monastica pervenne al maggior grado di splendore e di universale estimazione, più che in altro mai furono praticate le oblazioni dei fanciulli ai Monasteri.

In prova di ciò non fermerommi ad addurre documenti estranei all'Italia, che possono vedersi dal lettore presso gli eruditissimi scrittori Luca d'Achery, Stefano Baluzio, e Giovanni Mabillon. Addurrò solamente tre carte, delle quali due, cioè la prima, e la terza, furono pubblicate da Lodovico Muratori (antiquit. Ital. medii aevi *T.* 5. *disser.* 65.) e la seconda fu messa a luce da Filippo Brunetti (cod. diplom. Toscan. doc. 48), le quali carte come contenenti de' fatti o succeduti nella diocesi di Lucca, ovvero in diocesi ad essa limitrofe, illustrano a maraviglia la nostra istoria ecclesiastica.

CARTA PRIMA

Nell'anno 723 Auriando, e Godfredo cittadini lucchesi fondano il Monastero di S. Pietro per i loro figliuoli.

In nomine Domini Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi, regnante domno nostro Liutprand viro excellentissimo Rege, anno .... regni ejus undecimo, per Indictione sexta, mense Januario, feliciter. Dum Deus omnipotens ..... dilium inlustrare dignatus est, expansis manibus ad ejus aulam concorrentis divi ... mystirio confortitor, ut ad illam desideravilem fontis santientor, sicut evangelicam vox ammonet, dicens. Fratres mei, et amici mei venite ad regnum Patris ..... possedite, quod paratum est vovis. Et alivi: vendite quae possidetis et date elimosinis, et avevitis tesaurum in Celo, et sequimini me, ut sancta Jerusalem ad Deo transmissa descentem de Celo, ubi lux indeficiens est, mereamor conlocari, et mannam illam celestem angelicam cum sancti, et justi participes esse inveniamur. Hinc itaque ego Auriand V. D. una cum Gudifrid V. D. germanus meus, tractavimus, ut de parvitatis rebus nostris novis mercidem adcriscat, et accessimus ad V. D. *Talesperiano* Deo gratia Episcopo, in Christo pater nostro, ut cum ejus consilio, seo licentia oracullum sanctae Dei virtutis construere deverimus, et quamvis brevite ad fundamentis fabricis ecclesiam constituimus in honore beati Sancti Petri Apostoli in loco, qui vocitator *Castellione*, et parbulum munusculum ividem offerimus: idest terrola circa ipsa Ecclesia modiorum sex, et in alio loco de illo latere Riumidi loco vinea; et ad hoc nostram decrevimus volontatem nus Auriand, Gudifrid, ut fili nostri, ibidem in ipso Monasterio servire deveas una cum filio meo Galduald

religioso clirico, seo alii filii nostri, qui Deo servire voluerit, et ividem monacale vita vivere deveas. Et hoc volumus nus suprascripti Auriand, Gudifrid, ut in nostra, vel de filii nostri sit potestatem ividem sacerdotem ordinando, et post nostro decesso, quem ivi ipsi monaci de ea consecrationem eligere ipsum aveat ordinatum, et quod superius menime memoravimus duodeci forma olive, que novis ex comparationem da Gualistolo advinet, ita ut ab hoc die firma ad ipsa sancta vertute in integro possedeat, ut unquam ullo tempore ad vis retraendum est ad alia ecclesia, aut ad alium sacerdotem, quod ad novis offertum est, nisi qui inivi Abbas fuere, et quem volere rectum abire ipsi fruator in honore Domini. Et quod ab se siquis de novis subtragere voluere, vel proprio defendere vacuus, et inanis exinde exeat, et dona nostra in integro Deo, et Sancto Petro permaneat confermata; et cum summa delectatione. Sicherad presbyter amico nostro hanc cartulam dotalium scrivere rogavimus, et perpetuis temporibus permaneat.

Actum Luca; regnum, et indictione suprascripta feliciter

✠ Signum manus Aurinand V. D. benefactori, et conserbatori.
✠ Signum manus Gudfrid V. D. benefactori, et conserbatori.
✠ Signum manus Galsuald filio ejus, et clirico benefactori, et conservatori.
✠ Signum manus Gaisto V. D. Testis
✠ Signum manus

In questa Carta sono da osservarsi le parole: *ut filii nostri ibidem in ipso Monasterio servire deveas*, le quali esprimono una oblazione de' figli al Monastero fondato da Auriando, e Goedfrido. Sembra per altro che da loro non s' intendesse fare un' oblazione assoluta, ma solo condizionata, cioè se i figli avessero voluto servire a Dio menando vita monastica in tal monastero, perciocchè dopo le riferite parole si legge: *una cum filio meo Galduald religioso clirico, seo alii filii nostri, qui Deo servire voluerit, et ividem monacale vita vivare deveas.*

CARTA SECONDA.

Nel 754. S. Gualfredo figlio di Ratcauso cittadino pisano fonda il Monastero di S. Pietro in Palagiolo, ed obbliga i proprj figli ad abbracciare la vita monastica (13).

Exemplar. In nom. dni nri Jhu (In nomine Domini nostri Jesu-Christi) adque beate semper Virginis Marie, et beatissimi Apostolorum Principis Sci Petri regna piissimo, adque excellentissimo pro salute totius catholice gentis nostre Lungobardorum domno nostro Astulfo rege anno regni ejus do (Deo) protegente sexto mense Julio, Ind. septima. Walfredus filio qd. (quondam) Ratichausi civis pisane recolente me istius mundi caduca, ac transitoriam vitam, et quot oportet hujus mundi vana gloria contemnere p. Xm dum (per Christum dominum) sequi, eiusque sacra precepta implere, et promissione suscipere, et eternam vitam cum eu fruere, et qd peccatoribus aditus regni celorum non interincluditur, si toto corde ad misericordiam Dei confugere, et dum per mea facinora, et spatio vite, quam neglegenter duxi, me animi tedio inficere, et non inveni, per quo me in angustiis convertere, tunc protectorem quesivi, ut quod non meis meritis ad illa valeo pervenisse vita, per que commissa deleantur, illius protectio, cui ligandique, et solvendi est concessa potestas, in ovile eis reducatur, tunc in cujus honore disposui monasterio hedificare, in que regulariter vitam ducere, et me una cum filiis, et res mea offero, ubi et nras, et aliorum anime salvarentur. Itg (igitur) namque ego qst (qui supra) Walfredi cum magna devotione et conpunctione cordis offero me ipso, et filiis meis idest Ratchisi, Gunifredi Talso, et Benedicto dno do (domino Deo) deservire, et usque ad virtutem, et possibilitate auxiliante pius Deus sce (sancte) et regulariter vitam peragere in monasterio beatissimi, et Apostolorum principi sci Petri, quas presenti tempore in proprio territurio meo ob hamore χi (Christi) et pro remedio peccatorum meorum hedificare visus sum locus, qui vocatur palagiolo judicaria lucense, in eo vero tenore meus disposuit animo, ut nullus episcoporum, aut judicum ibi preveniat imperio. Neque

aliquis de filiis, vel heredum meorum, tipo superbie inflati quecumque possit in fratribus inibi congregati, vel in res monasterii hujus generare superbiam, set ita volo, adque pro hujus nomine cartula confirmavi in supramemorato monasterio sci Petri congregatio monachorum, sive de illis fructibus, quos pius ds (Deus), et ipse ejus Apostolus ad suum servitium vocatus dignare fuere cum filiis meis, una cum ipsis pariter adiuvante omnipotenti Dei misericordia sce, et regulariter vitam peragentur, et pro meis peccatis die, noctuque suis orationibus omnipotenti do (Deo) non cesset obsequari misericordia, et tamen ordinatione abbati, quam et alias ordinationes, quod opportuna sunt in monasterio fieri, ita agant, et perficiant secundum instituta regula ad scm patrem nostrum Benedictum, et si aliquo error pro ordinatione abbati ortus fuisse, aut pravo aliquo vitium repertu inter fratribus, quod ipse inter se rei rectitudinem, aut regule instituta corrigere neglexerint, tunc vadant in ipso monasterio patres, quo episcopi, idest sedis ecclesie sce pisane, et sedis ecclesiae propuloniensis, seo et abbas monasterii Dni Salvatoris loco Pontiano item et abbas monasterii sci Fridiani, ubi ejus corpus quiescit umatu civitatem lucense, hii santissimi quatuor, hac venerabiles viri in omnibus habeant licentiam malum, aut pravum vitium, quod ortus fuerit instigante diabulo, ad dni revocare precepta, ut malum vitium resecetur, et anime fratrum corrigat ad salute, et si decedente abbate in electione abbatis aliqua ortus fuerit scandalo, sicut solet fieri per insidia ostis nostri, ipsi quidem supramemorati sci patres una cum fratribus ipsius monasterii prideant (provideant) qui dignus fuerit preesse, ita eligant, et confirment sine ullo munere, aut alio aliquo imperio, nisi tantum, ut his pravis vitiis se corrigendum, ut sce (sancte), et regulariter vivant, nam si ipsi se corrigere potuerint, ut sce, et regularis vite agant supramemorati quo episcopi, vel abbati nullo cogente imperio in ipso monasterio aliquo ordinandi, aut judicandi, set liceat eos instituta patrum servare, et vita peragere. De supramemoratis vero filiis meis volo ego qui supra Walfridi, ut si aliquis de ipsis peccatis fatiscentibus in aliquo lapso ceciderit, aut aliquo pravum egerit, tum abbas, qui ordinatus fuerit eum penitentiam et disciplinam corrigant, et intro monasterio retineant, ut anima ejus salvare possint, nam foris monasterio nullo modo eos expel-

lant, ut anima ejus depereant, ut quot forte voluntarie bene agere neglexerint, faciant inviti. In dotis vero supramemorati monasterii scī Petri una cum prefatis filiis meis, id est Ratchis, Gunifredo Talso, et Benedicto imprimis trado, et offero portionem meam de supradicto casale palatiolo, ubi et ipse monasterio fundatum est una cum portione mea de Basilica scī Filippi, vel res ad eam pertenentes cum casas massaricias, familias vel adjacentia eorum peculius donicatus cum pastores, qui eos depascant cum vineas olivetas et territurias per fines una cum silvis, sicut nobis pertinere videtur in integro. Item et curte juris mei in castagnieto cum edificios suos peculias donicatas et pastores, qui eas depascant vineas olivetas pratas territurias silvas seo et casas massaricias cum familias suas, que nobis pertinent quanti exinde liberi non dimiserimus cum omne adjacentiam, ubi ipse case vel curte pertenente in integro abeat ipse monasterio. Item et abeat portionem meam de molico et casa de caldana cum helaro seo et Dominico pueri nostri et omnem adjacentiam ad ipsa casa vel molino partem meam in intigro pertenentes simili modo, et abeat ipse prefatus monasterio portionem meam de curte super cornia cum edificias suas vineas territurias cultas et incultas silvas .... pascuas una cum casas massiricias cum familias suas et omne adjacentias ad ipse vel curte pertenente in integro anteposito portionem meam de gagioghuttoli et portionem meam hoc est medietatem de casa Candidi de rivo Orsanio cum familio et omne adjacentiam ad ipsa casa pertenente. Item abeat ipse monasterio scī Petri portionem meam de casale in Raossano tam de monasterio, quod inibi est seo de et case massaricie cum adiacentia ad ipse case pertenente portionem meam in integro. Item volo ut abeat ipse monasterio medietatem salinas in laco vada, et in pagiolo area, quod emit a qd (quondam) Anfridi mea portione. Simili modo et offero in supradicto monasterio portionem meam de Vipris juris mei in loco, qui vocatur septarie cum edificias vineas olivetas silvas territurias cultas et incultas una cum casas massaricias vel omne adiacientia ad ipse case vel curte pertenente, et abeat in simul casa Magniacioli et casa Teudiperti et casa Wipertuli et casa, qui fuit Pasquali in fundo magno cum omne adiacentia ad ipse case pertinentem: itemque do et offero ad ipsum predictum monasterio portionem meam de curte mea castello Fuolfi cum vineas olivetas hedificias territurias cultas et incultas seo et case mea-

saricie ad ipsa curte pertenente cum omne adjacentia, et familie quante exinde sibere non dimiserimus, abeat ipse monasterio scī Petri simili modo offero in predicto monasterio portionem meam de cagio in Latimano in integro et casa Teoduri de Agello et casa Pinculi de Cisiano cum omne adiacentia ad ipse case pertinente et familie eorum. Item abeat ipse monasterio scī Petri casa Gunfridi de Massiano, et medietate de casa qd̄ (quondam) Mauri in Variano et de filii eis, et abeat casa Gheduli de Rivocavo et casa de filii qd̄ (quondam) Andcausi de Veximano et casa de filii qd̄ (quondam) Pincioli in Pisimano et casa Prandi in Pittule. Item in civitate casa Cunandi et casa Gadiperti casa Fridicausi casa Cauperti, casa Sichimundi, hec autem case cum omne adjacentiam ad eas pertinente, et familie eorum abeat ipsum scm̄ et venerabile locum; similiter volo ut abeat in loco Coctiano casa Bardili, et casa Mincioli cum adjacentia sua et familie eorum quante exinde liberi non dimiserimus simul et abeat ipse monasterio medietate de mea portione de case, quem abemus in loco, que vocatur Barga Ghemio Lupinaria Glacentiano cum familie sue et adjacentiam sua, et abeat casa in loco, qui vocatur Saruchaniano, quem emimus de tamperto cum adjacentia sua. In tale enim tinore volo ego qs̄: (qui sopra) Walfridi res superius conprcense omnia abere monasterio supramemorato sancti Petri, ut ita persolvere ab ipso monasterio tam liberi quam et servi vel Aldioni, qui in ipse case resederint. Itemque do, et offero ad suprascripto monasterio portionem meam de pecunia nostra in insula *Corsica* tam casas familias territurias et omne adjacentia ad ipse case pertinente et res donicata movilia, et inmovilia, ut dixi mea portione de quantum in ipsa insula Corsica et omnia in integrum *simul et* abeat ipse monasterio portione meam de *Prato*, vel padule Uctloni et abeat portione mea ad arisula et orto que vocatur ad prato juta *padule* auctioni et portione mea de terra in Arina medietate de mea portione simul, et abeat portione mea de oliveto in Verriana, et portione mea de casa Branuli in ipso loco Verriana cum familia vel omne adjacentia ad ipse case pertinente mea portione. Itemque do et offero ad prefatum et sepius nominato monasterio beatissimi scī Petri idest ecclesia et monasterio scī Petri in Accio, que est fundatum et constructo in jam predicta insula Corsica cum omnia adjacentia que

ad ipsa ecclesia et monasterio est pertinente. in integro abeat et possideat ipse santissimo et venerabile locu. Hec omnia superius coempreensa do et offero ego qs (qui sopra) Walfridi pro redemtione anime mee in predicto monasterio sci Petri et abbas cum fatribus inibi congregatis peto, ut pro meis peccatis suis orationibus et vigiliis intercedere dignetur ut mihi dns (dominus) ignoscat, quod neglegentur gessi et eorum pro me peccatore dns retribuat mercedem. Ecce qualiter meus conplacuit animus per hujus voluminis cartule confirmo sic, ita ut si aliquis de filiis aut heredes proheredes meos contra dotis mei pagina ire quandoque presumpserit, aut aliquid subtraere, aut molestare per se aut supposita persona de omnia que *super* (superius) legitur et adprobatum fuerit conponat ad paris ipsius monasterii sci Petri vel eis congregationi auri solid. quingenti et presens cartula dotis mee in sua firmitate, et robore unde tres cartule pari tenore Apperto notario scrivere.

Actum Pisa per ind. suprascripta feliciter. Una de ista cartule reservamus in predicto monasterio nostro sci Petri, alia vero de iste cartule dedimus ad conservandam in domo sce ecclesie pisane, ubi domnus Andreas eps (episcopus) esse videtur, tertia dedimus ad conservandum monasterio dni salvatoris ubi abbas Gadisteo esse videtur. Ego Walfridi filio qd (quondam) Ratchausi huic cartule dotis mee manus mea propria subscripsi et testibus obtuli roborandum. Sign (signum) (✠) manu Ariperti filio qd (quondam) Arita testis. Signum ✠ manu Pertualdi filio quondam Arioldi testis. Sign ✠ manu Beati Abiscario testis. Signum ✠ manu Gadualdi filio qd Magiani testis. Ego Maccio Notarius rogatus a Gualfridi in anc cartule me teste subscripsi. Ego Gudiperto filio qd (quondam) Barbentiu rogatus ad Walfridi in ac cartule me teste subscripsi. Sign ✠ manu Guliperti filio quondam Vitaliani testes. Ego Anstperto notarius rogatus a Walfridi ac cartule scripsi, et subplevi. Ego Benedictus Notarius autentico illum vidi et legi. Ego Gospertus Notarius autentico vidi et legi unde *unc* exemplar factu est et hic supscripsi. Ego mo. Notarius domni Imperatoris autentico illo vidi et legi et fideliter exemplavi literis plus minus etc.

CARTA TERZA

Nell' anno 784 Falcone chierico offerisce alcuni beni, e due figli al Monastero di S. Bartolommeo in Pistoja.

In nomine Domini Dei. Septimo mense martio, anno regni domini Karuli; postquam civitate Papia ingressus est decimo, et domni Pipino filio ejus anno tertio, indictione septima, feliciter. Manifestus sum ego *Falco Clerico* filio quondam Falcualdi, eo quod ante os plurimos annos obligationem facta habui una cum Amicastu barbanu meo, ut per nullo argumenti ingenio, nec ego, nec meis heredibus sine permisso ejus, vel de ipsius heredibus de rebus nostris alienare aut obligare decrevimus, et dum ipsa obligatione, seu dotis, quas ipse Amicastu fecit in ecclesia beati sancti Georgii, in tua *Domenico abbate Monasterium sancti Bartholomei* devenisse potestate, et dominatione consideravi, quia in nullo alio possum dare de rebus meis, nisi in ipsa ecclesia beatissimi sancti Georgii, ubi prenominatus Amicastu fuerat confirmatus, et rebus suis pro dotis firmavit. Ideo ego indignus odie in Dei nomine do, dono, trado, offero in ipsum sanctum, et venerabilem locum omnem modicam rebus meas, quidquid nunc presenti die avere visus suum tam casa avitationis mea, que est eriga fluvio Umbrone, vinea terra pratis pascuis silvis salectis sationibus pumiferis fructiferis, et infructiferis; cultum, atque incultum omnia quidquid avere visus sum in ipsum sanctum locum offerri, et condonare previdi una cum dilectissimi Gisiliari, et Astripand filiis meis, qui sub potestate sancte regulae, et tuae dominationi, qui supra Dominico abbati, in ipsa sancta ecclesia et monasterii beati sancti Bartholomei in avitu monachorum vivere, et deservire deveat: sicut sancta continet regula in palla altarii offerri previdi ipsi filii mei in ipsum sanctum Cenubium monasterii sancti Bartholomei, ut inibi diebus suis monachicha deveat vivere vita sup. potestate vestra domno Domenico abbate vel vestris suecessoribus, ut pro vestra praeceptione secundum Deo, et sancta regula vivere et Domino devea deservire. Et ipsas modica res mea tam movile, quam immovile omnia in ipsum sanctum et venerabilem locum offerri, et condonare previdi, ut omnia in tua, qui supra Domenico abbati, vel de successoribus tuis sit potestate avendum, ordinandum

qualiter juxta Deum, et sancta regula nobis bona fuerit stabilitum permaneat, sicut et jamante os annos tibi Dominico abbati, vel in ipsum sanctum monasterio beati sancti Bartholomei per cartis volumine tam dotes, quam et alia monimina facta in sancto Georgio tradedi, adque dedi, ut omnia juxta ipsi doti, quas inivi parentibus meis, vel ipse Amicastu facti habuerunt puram ordinatione et sancta congregationis suis monasterii sancti Bartolomei esset ordinatum ipsa ecclesia sancti Georgii omni tempore stabilitum permaneat, et Avundus diaconus scrivere rogavi.

Actu ad Umbrone casa avitationis mea, regnum, et Indictione suprascripta feliciter.

Signum ✠ manus Falconi clerico, qui hanc cartulam fieri rogare, et nomen suum, et signum cruci manibus suis fecit, et eis relecta complacuet.

Signum ✠ manus Altpert filio quondam Fabri rogatus testis
(seguono altri testimonj)

Ego qui supra Avundus scriptor post a testibus roborata tradita complevi, et dedi.

Ego Gualbertus Notarius, et judex sacri palatii scriptor autenticum illud vidi, legi, unde hoc exemplar exemplatum est, atque inibi scriptum inveni, fideliter exemplavi.

Il Muratori nella dissestazione 67 del citato tomo, riporta un'altra carta dell'anno 766 contenente l'oblazione di Giovanni fanciullo fatta a Giovanni abbate del monastero napoletano de' SS. Severino, e Sosio dalla di lui madre Eufemia, e da' suoi fratelli Vitaliano e Sergio, nella qual carta sono osservabili le seguenti espressioni « Propterea quod vos su-
« pradictum Joannem filium, et germanum nostrum recipere promisi-
« mus in supradicto sancto, et venerabili vestro monasterio, et eum
« monachum facere, et vos, et posteris vestris eum nutrire, et vestire,
« et calceare promisimus diebus vitae suae, sicut ceteris monachis vestris,
« sicut docet regula S. Benedicti, et ipse vobis, posterisque vestris
« omnibus diebus vitae suae, et si exinde exire praesumerit, a tunc
« licentiam habeatis vos, et posteris vestris eum requirere, et adpre-
« hendere, et in supredicto sancto vestro monasterio reunire, vocare
« omuibus diebus vitae suae, et secundum meritum culpae suae, in
« vestra sit protestate, eum corripiendi, et disciplinandi, quia sic in-
« ter nobis taliter. »

Nel nono secolo le oblazioni de' teneri fanciulli non ebbono universale approvazione, siccome ne' tre secoli precedenti. Nell' anno 811 Carlo Magno in un libro, che intitolò: *Brevis capitolorum, quibus fideles nostros Episcopos, et abbates alloqui volumus, et commonere*, le disapprovò altamente. Il Sinodo Moguntino dell' anno 813, checchè ne pensi in contrario il Magagnotti, che spiega le disposizioni di questo Sinodo de' soli adulti, fece altrettanto. Nello stesso nono secolo all' occasione di Gotescalco, il quale giunto all' età adulta non voleva riconoscere l' offerta che di lui avevano fatto i genitori al monastero fuldense, fu esaminato il costume di cui si parla, in un concilio di Magonza dell'anno 829, nel quale venne dichiarato il detto Gotescalco libero da ogni monastica obbligazione. Contro questa decisione scrisse un libro Rabano Mauro, e dedicollo all' imperatore Lodovico Pio, implorando il suo soccorso in questa causa. Qual effetto producesse la rimostranza di Rabano Mauro, non saprei indicarlo. È certo però, che Gotescalco non potè esimersi dalla vita monastica, ma solo gli fu conceduto di poter cambiare monastero, ed invece del fuldense, cui presiedeva Rabano, gli venne accordato, che potesse trasferirsi all'Orbacense. É certo di più, che non ostanti le cose anzidette proseguì anche per varj secoli il costume di offerire i teneri fanciulli a' monasteri.

Infatti Pietro diacono, che fiorì verso la fine dell'undecimo, e nel principio del duodecimo secolo, al Capo 40 *de viris illustribus Cenoobii Cassinensis* nomina varj fanciulli offerti al monastero cassinese ne'secoli suddetti; anzi egli stesso di 5 anni fu da' genitori offerto al menzionato monastero. Dalle lettere 1, e 324, di S. Bernardo, che finì di vivere l'anno 1153 si deduce, che sussisteva peranche quest' uso nel suo tempo. Fra le carte del monastero di S. Giustina avvene una dell'anno 1002 (Arc. 1. ✠. 2) nella quale Alperga eletta in Badessa si dice nutrita nel monastero dalla sua infanzia. Finalmente nell' istoria del secolo terzo decimo si leggono alcuni esempj di simili offerte, delle quali, come di un costume ricevutissimo a' suoi giorni così parlò S. Tommaso (in opusc. 17 contra Guilelmum a santo amore) « quod parentes pueros suos in annis mino-
« ribus constitutos offerant Deo in Religione nutriendos sub consiliorum
« observantia, ecclesiae consuetudo habet, quae maximum habet pondus
« auctoritatis, et multipliciter auctoritatibus confirmatur . . . . Haec au-
« tem consuetudo pueros Religioni tradendi non solum ecclesiasticis sta-

« tutis complurìbus, sed etiam sanctorum exemplis comprobatur. » Si avverta però circa il secolo XIII, che sebbene in questo sussistesse il costume di offerire i fanciulli a' monasteri, non sussisteva più l'altro di obbligarli in perpetuo alla vita monastica. Celestino III, che ascese alla cattedra pontificia l'anno 1191 lo aveva tolto di mezzo colla disposizione, che è riferita nel Cap. *cum simus extra de regul:*, nel quale capitolo circa un tale offerto al monastero dal padre avanti gli anni della discrezione si prescrive, che se egli *ad annos discretionis perrexerit, et habitum retinere noluerit monachalem, si ad hoc induci nequiverit, non est ullatenus compellendus: quia tunc liberum sibi erit eum dimittere, et bona paterna, quae ipsi ex successione proveniant, postulare*.

A questa disposizione del Papa Celestino è conforme il sentimento d' Innocenzo III, di lui successore, e l'insegnamento dell' angelico Dott. S. Tommaso (quodlibet 4. art. 23.)

Giusta la disciplina introdotta per i decreti di Celestino III, e d' Innocenzo parimente III. proseguì il costume di offerire i fanciulli a' monasteri ne' secoli decimo quarto, decimo quinto, decimo sesto, fino alla pubblicazione del Concilio Tridentino; vale a dire in questo periodo di due secoli e mezzo in circa, fu lecito, e fuvvi l'uso (benchè non così frequentato come nel secolo decimo terzo) di offerirli, ma non di obbligargli alla vita monastica avanti l'età competente. Questa asserzione è dell'eruditissimo Tommassino (Vetus, et nova ecclesiae disciplina p. 1. l. 3, c. 59.) il quale adduce il fatto del re Carlo VI, che nell'anno 1397, offerì una sua figlia ad un monastero, la quale immediatamente dopo l'offerta fu rivestita degli abiti monacali dalla priora del monastero, e benedetta dal vescovo, e dopo esser vivuta per undici anni in istato di oblata nel monastero, nel 1408 che era l' anno decimo quinto, o decimo sesto di sua età, fece la professione solenne de' voti. In una bolla di Papa Martino V. dell' anno 1430, si fa menzione degli oblati all' ordine francescano, e si stabilisce, che *nullus recipiatur ad ordinem, nisi annum decimum quartum compleverit, etiam si oblatus fuerit a parentibus, nisi pro scandalo evitando ec. foret filius militis, vel superioris dignitatis*.

Ma che debbe dirsi pel tempo posteriore al Concilio di Trento? Per i decreti della sessione 25 di questo Concilio, sono state vietate le oblazioni dei teneri fanciulli e fanciulle ai monasteri, anche secondo

a moderazione in esse indotta dai Pontefici Celestino ed Innocenzo? Così pensa il Magagnotti verso la fine della più volte citata dissertazione. Ma il celebre canonista Prospero Fagnano (in 2. p. 3 lib. Decret. cap. nullus) è di contraria opinione: *ex Concilio Tridentino*, ei dice, *in viris nulla aetas praefixa est ad habitum suscipiendum, ut jam pridem sacra congregatio declaravit, in mulieribus nonnihil difficultatis ingerit decretum cap. 17 ses. 25 de regularibus, quod aliquibus videtur praescripsisse aetatem duodecim annorum: sed nihilominus tenendum est idem in mulieribus, quod in viris.* Gli argomenti che il Fagnano adduce in prova della sua opinione, mi sembrano validi e conchiudenti, e con esso lui vanno d'accordo il Barbosa (Collectanea doctorum in Conc: Trident. sess. 25. de Reg. et Mon. c. 17.) e Michele Medina (de sacrorum hominum contenentia lib. 4 controv. 9. c. 4.) il che debbe molto valutarsi, per essere stato il medesimo presente al Concilio di Trento, allorchè fu compilato il decreto relativo alla vestizione e professione delle monache.

Ma se il Concilio Tridentino non ha vietato l'offerire ai monasteri le fanciulle e molto meno i fanciulli in età tenera, che debbe dirsi di simili oblazioni nel tempo posteriore al Concilio?

Relativamente alle fanciulle di tenera età in varj casi è stata richiesta la permissione dalla sacra congregazione de' Vescovi e Regolari di poterle vestire dell' abito monacale, la qual permissione per altro ben di rado, e solo dopo seria deliberazione ed esame, è stata conceduta. Il citato Fagnano ricorda in proposito un' istanza fatta alla suddetta Congregazione in una causa lucchese, e dice, che per gravi ragioni fu dalla medesima congregazione rigettata. In varj sinodi lucchesi trovo stabilito, che le fanciulle non possano essere ammesse a vestire l' abito monacale innanzi l' anno 12; *quod puellae duodecim annis minores ad habitum monasticum suscipiendum non admittantur.* Sta scritto in un sinodo del vescovo Alessandro Guidiccioni il seniore alla rubrica decima cap. 99, ed in un altro sinodo del medesimo Vescovo alla costituzione 107 alle superiore de' monasteri s'ingiunge: *ne quam puellam, ante quam duodecim annos perfectos, integrosque habeat, ad habitum, qui ipsarum est, admittant.* Anzi nel sinodo lucchese del cardinale Giulio Spinola dell'anno 1681, al cap. VIII, della parte IV si legge: *puellae ad habitum in monasterio suscipiendum ante annum XV completum juxta declarationem S. Congregationis*

Episcoporum, et Regularium, non admittantur (14). Può dunque conchiudersi, che la consuetudine fondata nelle dichiarazioni delle S. Congregazioni di Roma, ed anche le costituzioni sinodali di questa diocesi, non già una legge espressa del Tridentino Concilio, hanno abrogato il costume delle oblazioni in quanto alle fanciulle di tenera età.

Relativamente poi alle oblazioni de' teneri fanciulli è da osservarsi, che esse ne' principj del secolo XVII, ebbero in Leonardo Lessio insigne teologo della Compagnia di Gesù, un valido difensore. Egli nell' opuscolo *de stat. vitae deligen. q.* 2. le appella utili, e salutari, ed attesta, che a suo tempo erano praticate in molti degli ordini religiosi. Ma il sentimento di questo dottissimo Teologo non ebbe gran numero di seguaci, poichè quasi comunemente gli scrittori vivuti dopo il Concilio di Trento, sonosi dichiarati contrarj alle oblazioni de'piccoli fanciulli a' monasteri. E certamente questa maniera di pensare ha in suo favore parecchie risoluzioni della congregazione de' Vescovi, e Regolari, la quale più volte a' superiori degli Ordini religiosi ha vietato l'ammettere alcuno alla vestizione dell'abito regolare, se non è ancor giunto all' età di anni 15, ed ha ricusato di esaudire le istanze fattele per l' ammissione di soggetti di minore età. Non esiste peraltro una legge universale, che vieti le oblazioni a' monasteri de' teneri fanciulli. Anzi il Pontefice Clemente VIII (in decret. general. de regular. reformatione) a tutti gli Ordini religiosi, anche mendicanti permise, che intorno all' età delle persone da ammettersi in religione, si regolassero secondochè prescrivono i loro particolari istituti: *quisque recipiendus in aliquo Ordine regulari etiam mendicantium, in ea sit aetate constitutus, quam ejus ordinis, in quo recipietur, regularia instituta, et ordinationes requirunt.*

CAP. III.

Degli adulti, che offerivano se, ed i loro beni alle Chiese, e Monasteri conosciuti sotto i nomi di Conversi, Oblati, Donati, *e* Condonati.

Il Patriarca di Costantinopoli, secondochè ne attesta Balsamone (in can. 19. Synod. VII.) aveva diritto di collocare ne' Monasteri più ricchi un qualche laico, che segregato dal mondo volesse darsi ad operare la sua salvezza eterna coll' esercizio della penitenza, ed i religiosi del

monastero erano obbligati non solamente ad ammetterlo, se il comportavano le loro sostanze, ma dovevano ancora somministrargli il necessario nel vitto, e nel vestito. Questo laico offerto dal Patriarca chiamavasi *Adelfeto*, cioè fratello. *Non solum* (dice Balsamone) *cura animarum Monachorum. sed ipsorum etiam saecularium incumbit Patriarchae. Et quando viderit aliquem saecularium sitientem propriam salutem, quomodo continget prohiberi Patriarcham, quominus in Monasterio eum collocet ad salutem animae ejus, qui accedit?* In questo diritto del Patriarca costantinopolitano ravvisa il Tommassino (Vetus, et nova Eccl. discipl. p. 2. l. 3. c. 15. §. 15;) la prima idea, e l' origine de' nostri Conversi, ed Oblati: *Oblati originem ducunt ex Oriente, ubi constantinopolitano patriarchae, id juris erat, ut in Monasteriis, modo pinguia essent, posset laicum quempiam collocare ibi, deinceps victurum, modo ipse ad meliorem frugem se vellet recipere, et de poenitentia cogitare.* Ma lasciata da parte l' indagine sopra l' origine primitiva degli Oblati e Conversi, che per altro possono essere stati conosciuti presso di noi indipendentemente dagli usi del patriarcato costantinopolitano, io venendo a dare un prospetto istorico dell' oblazioni, o come dissero più frequentemente gli antichi, conversioni degli adulti alle Chiese e Monasteri, dal secolo VIII incomincio la mia narrativa, omettendo di riferire alcuni pochi esempj estranei alla nostra diocesi, che appartengono alla storia del secolo precedente (15).

La vita monastica, osserva il celebre Muratori, a buona ragione chiamata con i bei vocaboli di celeste ed angelica, fu sì fattamente accreditata nell'ottavo e susseguenti secoli, che i Principi, i Re, in una parola i più distinti personaggi, ebbono un santo impegno di abbracciarla in qualche modo, ed in qualche tempo, benchè l' estremo fosse della vita loro (16). Leggesi di alcuni che l' abbracciarono intieramente, facendo i tre voti solenni che formano la sostanza dello stato monastico. Ma più spesso si legge, che l'abbracciarono solo in parte, offerendo sè stessi, ed i loro beni a' Monasteri, e prendendo l'abito monastico, cioè facendosi *Conversi*, *Oblati*, e *Donati* del Monastero, non già monachi e religiosi.

Le carte lucchesi, omesse le straniere, che possono vedersi presso Mabillon, Du-Cange, e Baluzio, contestano apertamente, e per più secoli il costume del quale io parlo.

Carte, e Documenti spettanti all'ottavo secolo.

CARTA I.

La Carta ✠ H. t. 84. dell' Archivio Arcivescovile, contiene l'atto di offerta, che nell'anno 719 di se, e suoi beni fece un tale Aunifredo chierico alla Chiesa de' ss. Lorenzo, e Valentino di Vaccole. « Ideo « auctorem cunstat, me Aunifrid W Clirico ac die repromisse, et re- « promisi me servire ad Beato Sancto Laurentio, et S. Valentini aucturi « meo cum omnia ris mea, quod mihi et veniret casa vinea servus, vel « ancilla, cultum, desertum, movile, vel immoviles esse, quae moven- « timur. Casa, quod in Arno avire visi sumus in loco, qui dicitur Mu- « niana sorte mea, uvicunque est ad Beato Sancto Laurentio, et S. Va- « lentini sit, quantum de germanis meis eveniret. Sic tamen ut dum « vitae meae fueret, in mea sit potestatem usumfructu, et pos vero « ovitum meum de ipsa sorticellula mea aveas potestates vivendum Rotper- « ga, et Perticunda ancillae Dei. Et si forsitan aliquis de sororis, aut « nipotis dominus advocare ad velamen ad ipso sancto loco, ut aveas « licentia ad vivendum de ipsa sorticella, quod ipsi Aunifrid clirico fice « ab ipso sancto loco. »

CARTA II.

Nell' anno 772: NN. offerisce sè con i suoi beni alla Chiesa di S. Maria di Sesto (arch. arciv. ✠ B. 63.) Per hanc cartulam offero me ipsum Deo, et tibi Ecclesiae Beatae Sanctae Mariae sitae in Sexto, ubi Rachiprandus Rector esse videtur cum omnibus rebus meis.

CARTA III.

Nell' anno 797 Aldiperto offerisce i propj beni alla Chiesa del Salvatore edificata da vescovo Giovanni presso la Chiesa di S. Martino, ed è il menzionato Aldiperto stabilito Rettore della detta Chiesa.

E' da notarsi col Muratori (T. V. antiquit. medii aevi diss. 67.) che per la disciplina di quei tempi, quel sacerdote che offeriva i propri beni a qualche chiesa, veniva eletto rettore della medesima.

DOCUMENTO SPETTANTE AL SECOLO IX.

Nell'anno 820, Aliprando di Gutiano si offre a Dio, e a S. Gemignano di Proneta sotto la Pieve di s. Fiulia di Controne. Arch. arcivescov. ✠ O. 24.

Ometto di citare le carte appartenenti ai secoli decimo e undecimo, giacchè queste sono affatto simili alle allegate superiormente, e passo ad indicare quelle del secolo duodecimo e dei susseguenti, per compiere il prospetto istorico circa i conversi, che mi sono proposto di dare.

DOCUMENTI SPETTANTI AL SECOLO XII.

CARTA I.

Nell' anno 1194 ai 10 di Novembre Pietro convérso del monastero di s. Giustina per Palma Badessa di detto Monastero fa un contratto di compra. Arch. di S. Giustina arc. 2. per. 24.

CARTA II.

Nel 1196 al 13 Aprile Guido figlio di Rolanducci converso del monastero di S. Pietro di Pozzevoli vende un pezzo di terra a Palma Badessa di S. Giustina. Archiv. suddetto arc. 2. p. 35.

CARTA III.

Nell'anno 1200 Palma Badessa di S. Giustina col consenso delle monache, di Orlando avvocato, e di Pietro converso e castaldo di detto monastero investe Megliorato del possesso di alcuni beni presso la chiesa di S. Michele di Meati. Arch. suddetto arc. 2. p. 42.

La storia monastica di questo secolo presenta una nuova maniera di conversi, o a meglio dire una nuova e più ristretta accezione di tal vocabolo. Ne' secoli precedenti all' undecimo si chiamarono conversi tutti coloro, che in età adulta in alcun modo abbracciavano la vita monacale, o fossero addetti agli offizi corali, ovvero occupati in

altre opere manuali e bassi servigi, o fossero promossi agli ordini sacri, o non lo fossero, e coll'anzidetto vocabolo si distinguevano dagli offerti da' genitori, e da' nudriti fino dall'infanzia nel monastero. Ma nel secolo X s'incominciò ad usare il nome di conversi per dinotare que' monaci, che non erano promossi a' sacri ordini, nè destinati all'uffizio corale, ma ad accudire alle cose esterne, materiali ed abiette, ed in alcune constituzioni monastiche, vennero indicati co'nomi ancora di *Laici barbati*, *illitterati*.

I primi ad ammettere questo genere di conversi crede il Mabillon (Acta sanctorum ordinis S. Benedicti, praef. ad saeculum sextum, che corrisponde all'undecimo dell'era cristiana) che sieno stati i religiosi vallombrosani. Nella vita infatti di S. Giovanni Gualberto abate ed istitutore della Congregazione vallombrosana, che è riferita nel tomo IX dell'opera di Mabillon superiormente citata, si legge « diebus autem, quibus monachi « ad ipsum frequentare caeperunt, Deus cujus amore vir Dei sibi subditos « in via ipsius regere disponebat, misit ad eum etiam laicos viros ti« moratos, qui legem Domini per omnia custodire cupientes, in bonis « fere nihil a monachis distabant extra vestium qualitatem, et silentium, « quod in exterioribus occupati nequibant plenius observare. Tales igitur « tam probatos adversos Pater ad mercatum, et omnia exteriora secure « mittebat.» In breve tempo questi conversi distinti dai monaci addetti al coro, furono conosciuti ed ammessi in molte altre congregazioni monastiche. Nella vita del B. Wilelmo abbate Irsaugiense pubblicata parimente da Mabillon nel tomo suddetto al N. 23, si dice « Enim vero, « amabilis Pater, zelo animarum fervens primus instituit (s'intenda della Germania, poichè nell'Italia questi conversi erano stati precedentemente istituiti da S. Giovanni Gualberto) « ut monachi ministerio fideli laico« rum conversorum in exterioribus administrandis uterentur, et versa vice « iidem laici a monachis, quod ad curam animarum pertinent, consequerentur, eorumque claustralem disciplinam pro posse suo extra claustrum « in corrigendis moribus imitarentur. » Passa lo scrittore della vita, che è Cimone coetaneo e discepolo del B. Wilelmo, a descrivere gli uffizi, e le diverse incombenze de' conversi (17).

Pel detto fin qui è chiaro abbastanza, che nel secolo XI s'incominciò ad usare il vocabolo *converso* in un significato più ristretto di quello, che aveva avuto nei secoli anteriori, nei quali non i soli monaci addetti alle opere manuali, ed agli uffizi più bassi significava, ma tutti

quelli, che in età adulta avevano professato in qualche modo la vita monastica.

Non credasi per questo che dal secolo XI in poi tutti i conversi dei monasteri abbiano abbracciato la vita monastica intieramente, e perciò che dopo tal tempo cessassero i conversi, di cui parlo, quelli cioè che senza fare i voti monastici offerivano sè, ed i loro averi ai monasteri, poichè i documenti dei secoli susseguenti dimostrano il contrario.

DOCUMENTI SPETTANTI AL SECOLO XIII.

CARTA I.

In una lettera di Gregorio IX dell'anno 1234 all'abbate di s. Michele di Guamo ed al Fr. F. dell'ordine dei Predicatori si parla di alcune donne della città di Lucca, che volevano prender l'abito religioso nel monastero di S. Cerbone dell'istituto Benedettino. Le donne di che si parla in questa lettera del Pontefice Gregorio IX si distinguono dalle monache professe. Sembra dunque, che non fossero, che semplici Oblate del monastero di S. Cerbone: Ecco il tenore della lettera Pontificia.

Gregorius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis abbati s. Michaelis de Guamo lucanae dioecesis, et Fr. F. Ordinis Praedicatorum salutem et apost. benedictionem.

Viam vitae quaerentibus libenter salutis materiam procuramus, ut nullis obstaculis, quin pro voto proficiant, impediti, aeterna Christi munera liberius valeant adipsci. Hinc est, quod cum quaedam mulieres civitatis lucanae, sicut gaudentes accepimus, relictis contemptui mundi vanitatibus universis, lucis auctori laudibus se deputare cupiant, et in monasterio S. Cerbonii Ordinis B. Benedicti lucanae dioecesis sub regulari habitu commorari; nos volentes, ut tam ipsae, quam dilectae in Christo filiae Moniales in eodem monasterio constitutae, seu claustro consistant, et criminibus ex hominum frequentia consurgere consuetis, ita sint salubriter alienae, sicut effectae sunt saeculo laudabiliter peregrinae, praecipiendo mandamus, quatenus praedictis mulieribus juxta numerum, qui secundum facultates loci vobis competens videatur, auctoritate nostra, sublato appellationis obstaculo, in eodem monasterio collo

catis, faciatis ipsas cum supradictis monialibus consistere sub clausura. Quod si forsan ex ipsis monialibus aliquae claudi noluerint, eas in locis aliis supradicti ordinis collocetis, contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo, proviso nihilominus, quod duae claves, in ejusdem monasterii januis habeantur, quarum unam per te, fili abbas, et alteram per abbatissam ipsius monasterii custodiri volumus et mandamus.

Datum Anagniae VII Kalen. Septembris Pontificatus Nostri An. VII.

CARTA II.

Nell' anno 1287, Giovanni e Puccio fratelli, e figli di Vigorio di Compito si danno in Conversi ed Oblati al Monastero de' ss. Quirico, e Matteo di Casale (18) della Diocesi di Lucca,

Ecco il Documento già pubblicato dal P. Federico di Poggio nel T. IV de' miscellanei di Stefano Baluzio, pag. 607 dell'edizione di Lucca dell' anno 1764. Joannes, et Puccius germani, et filii q. Vigorii de Compoto, et quilibet eorum cum consensu, et voluntate Bertae uxoris Joannis, et Mariae uxoris Puccii obtulerunt se se, et quemlibet eorum et cujusque eorum bona in Conversos, et Oblatos, et fratres monasterii ss. Quirici, et Mathaei de Casale dioecesis Lucanae, salva, et firma remanente ultima voluntate, et dispositione facta de bonis, et de juribus eorum per dictos germanos, quam oblationem fecerunt dominae Petrae abbatissae dicti monasterii recipienti pro dicto monasterio, quae dicta abbatissa cum consensu conventus, et Monialium, videlicet dominarum Bonae, Julianae, Umeliae, dictos germanos, quemlibet eorum in veros Conversos, et Oblatos, et Fratres dicti monasterii investivit. Et dicti germani, et quilibet eorum tanquam veri Conversi, et Fratres, et Oblati dicti monasterii flexis genibus, et junctis manibus, dictae dominae abbatissae tanquam eorum praelatae fecerunt, et promiserunt obedientiam manualem. Actum in choro dictae ecclesiae, dicti Monasterii coram Bencivenga Martini, et Coscio Ubaldi, Bianchii, et Presbytero Lucterio de s. Cassiano, et Ricevuto, et aliis pluribus anno nativit. Domini 1287 indict. XV. die III Febrarii. Et postea eadem die, et coram suprascriptis testibus, et dicto loco dicta domina abbatissa dedit licentiam, et parabolam suscriptis germanis standi, et morandi intra dicto Compoto,

ubicumque vellent, usquequo dicta domina abbatissa dictam licentiam eis retractabit. Luporus Nigothantis Judex, et Notarius suprascriptis interfui, et ea omnia rogatus scripsi, et publicavi.

DOCUMENTI SPETTANTI AL SECOLO XIV.

CARTA PRIMA.

Nell' anno 1306 Agnesa vedova di Labro Volpelli, e figlia di Cecio Faitinelli offerisce sè, e tutti i suoi beni al convento di Lucca de' PP. Predicatori. Ecco l' atto di questa offerta.

In nomine Domini amen. Agnesia relicta q. Labri Volpelli, et filia q. D. Cecii Faitinelli volens se se, et sua offerre, et dare Deo, et conventui Lucano Ordinis Fratrum Praedicatorum, volens hoc publico instrumento ad honorem Dei, et B. Mariae Virginis, et s. Romani, et s. Dominici, et s. Petri martyris, et omnium aliorum sanctorum, et sanctarum Dei obtulit Deo, et ipsi conventui, videlicet Fratri Opizoni de Advocatis priori dicti conventus pro ipso conventu recipiente, se, et omnia bona sua mobilia, et immobilia, et jura, et actiones, quae, et quas habet, vel sibi competunt, vel competere possunt adversus, et contra quamcumque personam, et locum, commune, collegium, et universitatem mittendo manus suas junctas in manibus ipsius dominii Prioris reddendo se in *Conversam* dicti conventus, faciendo eidem Priori pro ipso conventu obedientiam manualem tanquam suo majori, et praelato, et domino, et Priori. Quam quidem oblationem, et omnia, et singula praefata ipsa domina Agnesia promisit solemniter, et convenit dicto domino Priori pro ipso conventu stipulanti, perpetuo firmam, et ratam, et incorruptam, et firma, et rata, et incorrupta habere, tenere, et observare, et contra non facere, vel venire, aut committere in causa, vel extra aliquo tempore, aliquo jure, vel modo, potius exinde tacita et contenta erit, et permanebit, et pro his omnibus, et singulis, sic, ut dictum est, observandis, et damnis, et expensis per acta, vel ea occasione contingentibus in causa, vel extra restituendis, et emendandis, et pro pacta solvenda praefata domina Agnesia se, suosque haeredes, et bona omnia praesentia, et futura, quae pignora, et hypothecae praefato D. Priori pro dicto conventu, et ipsi conventui obligavit ad poenam dupli stipulatione prae-

missa, et consulum treguanorum lucanorum praesentium, et futurorum, et lucani dominii, et cuique alteri, renuntiando privilegio fori, et ad poenam D. Papae, et lucani episcopi, et suorum vicariorum, quam oblationem, et omnia praedicta factam a dicta d. Agnesia, dictus F. Opizo Prior dicti conventus pro ipso conventu recepit; et voluit, recipiendo eamdem dominam Agnesiam cum omnibus suis bonis, et rebus, et juribus in conversam, et oblatam dicti conventus.

Actum Lucae in domo dictorum fratrum, in qua moratur domina Contessa relicta q. d. Nicolai Brancasecchi in contrata S. Romani coram Martino Benestanti de Luca, et fratre Ugolino Minorbetti de Florentia Ord. Praedicatorum, et Micho filio Simi famulo Nicolai Faitinelli testibus ad haec vocatis anno Nativit. Domini 1306. indict. IV. septimo kalendas Januarii. Ego Bolgarinus judex, et notarius, et Francisi Buzolini notarii filius praefata de libro rogituum dicti mei patris fideliter etc.

Sulle parole della riferita carta *in Contrata Sancti Romani* osserva l'erudito p. Federico di Poggio (Tom. IV. de' miscellanei di Stefano Baluzio p. 607, dell'edizione di Lucca dell' anno 1764) che verosimilmente la Contessa vedova di Nicolao Brancasecchi era pur ella conversa del monastero di s. Romano, e che le converse di questo monastero abitavano nella contrada di s. Romano. Infatti se i conversi de' monasteri di Monache abitavano d'ordinario in prossimità de'monasteri, perchè altrettanto non dovrà credersi delle converse de'monasteri di Frati? Ciò posto, spiega il P. Poggi delle converse del suo Ordine le seguenti parole di una lettera diretta a'PP. di s. Romano dal loro Provinciale l'anno 1303: *Idem servari volo de domibus vestri Conventus, quae sunt in platea. Si aliqua ex dominabus illis* (le donne religiose chiamaronsi *dominae*) *quae nunc inhabitant, ex hac vita decedant*; e di più opina, che fralle converse dell'Ordine Domenicano debba annoverarsi la Contessa Capuana moglie del celebre Ugolino. Di questa infatti si legge in una carta del 1297: *Actum Lucae in domo Fratrum Praedicatorum, quam praefata domina Capuana habitat.* In altra carta dello stesso anno: *dicta domina Comitissa habitat juxta locum Ecclesiae Fratrum in vicinia Fratrum Praedicatorum*: Ed in una terza del 1299: *domina Comitissa q. domini Ugolini de Pisis, quae Lucae moratur in contrata S. Romani.* Questa nobil donna (conchiude le sue congetture il P. Poggi) fu sepolta nella chiesa di s. Romano, e nella pietra sepolcrale si distingue tuttora la figura di lei vestita degli abiti religiosi.

CARTA SECONDA

Nell'anno 1392 Marucchio del fu Martino, e la di lui moglie figlia del fu Pardo Jacopo della comune di s. Maria del Giudice, si offrono per conversi con tutte le loro sostanze al monastero di s. Agostino. Archiv. de' PP. Agostiniani perg. n. 21.

CARTA TERZA

Nell' anno 1385 Pietro di S. Guido Bonacci cittadino lucchese colla sua moglie Magna offeriscono sè, e tutti i loro beni a Nicolao Martini di Lucca sottopriore del convento di s. Agostino (perg. n. 70.)

Dopo il secolo XIV. non ho trovato altre carte lucchesi, le quali parlino di conversi. Dovrà quindi inferirsi, che dopo l'epoca anzidetta andassero in disuso presso di noi le offerte e conversioni nel senso fin qui inteso? Niente verisimile mi sembra una tal deduzione. Di vero se nel secolo XIV e ne' precedenti, furono queste offerte presso di noi usitatissime, se per niuna legge furono vietate, come può verisimilmente supporsi che cessassero ad un tratto nella nostra diocesi? Dico nella nostra diocesi, imperciocchè per dimostrare la continuazione in altre diocesi, non semplici congetture, ma fatti positivi possono addursi, e non pochi recenti esempj (19).

Se però dal silenzio delle nostre carte posteriori al secolo XIV non debbe inferirsi la totale mancanza degli Oblati, o Conversi presso di noi, debbe per certo inferirsene la loro notabile diminuzione, alla quale a mio credere dovette contribuire l'uso introdottosi in varj ordini de'Terziarj, e Terziarie.

Infatti questi Terziarj e Terziarie furono istituiti nel secolo terzo decimo da s. Domenico, e da s. Francesco d' Assisi negli Ordini religiosi da essi stabiliti, e ne' secoli susseguenti presso altre comunità regolari s' introdussero, e la condizione della vita loro ben di poco è diversa da quella degli Oblati, e Conversi.

Trovansi parimente mentovati nelle carte lucchesi certi Eremiti, che fino a' nostri giorni hanno continuato a sussistere, persone cioè, che vestite dell' abito religioso, senza obligarsi con voti di sorte alcuna, si

danno al servigio di qualche chiesa, ed in questi ancora debbesi ravvisare un residuo degli antichi nostri Oblati, e Conversi.

CAP. IV.

Degli effetti delle oblazioni, e conversioni.

Per effetti dell'Oblazioni intendo le conseguenze derivanti dalle medesime sì onerose, come favorevoli. Parlerò di tali cose brevemente, poichè l'estesa trattazione di esse più al canonista, che allo storico si appartiene, e già diffusamente ne hanno parlato il Lezana, il Donati, il Passerini, ed altri, che hanno scritto sulle materie morali e canoniche concernenti ai Regolari.

Incominciando adunque dalle conseguenze onerose dico, che gli Oblati per l'oblazione si ascrivevano alla famiglia de'Monaci, ed erano obbligati all'obbedienza verso il superiore del monastero. *Se ipsos* (leggesi in una carta pubblicata dal D'Achery), *et omnia bona sua generaliter dant .... et in continenti promittunt obedientiam eidem D. Abbati nomine dicti Monasterii junctis manibus, et ibidem Abbas recipit Blancacium, et Jordanam junctis manibus in fratres, et participes, et donatos dicti Monasterii.*

Non può determinarsi in generale, qual dovesse essere la dipendenza degli Oblati dal superiore, poichè essa era più o meno estesa, secondo le diverse constituzioni monastiche, e secondo le diverse maniere di offerirsi. Da alcuni documenti pubblicati dal Du-Cange, apparisce che alcune constituzioni monastiche stabilivano, che gli Oblati non potessero disporre de'loro beni, ossia far testamento, senza il consenso dell'abbate. Da altri documenti poi consta, che taluni si obbligavano tanto strettamente, che essi, e i figli loro divenivano servi del monastero. In contrassegno di lor servitù nell'atto dell'oblazione davano quattro denari, la qual somma da altri pagavasi pel medesimo fine annualmente. Quindi questi Oblati furono detti servi de *quatuor nummis* ed a questa usanza credo volesse alludere il Concilio Lateranese IV. nel Canone 57 colle seguenti parole: *Ne si de quibuslibet ipsorum fraternitatem assumentibus fuerit intellectum, pro duobus, aut tribus denariis annuatim sibi collatis dissolvatur pariter, et vilescat ecclesiastica disciplina.*

Da' documenti pubblicati parimente dal Du-Cange consta, che gli Oblati in contrassegno della servitù, a cui si assoggettavano, qualche volta cingevansi al collo la fune della campana del monastero, o chiesa, cui si offerivano. Viene espressa questa usanza da Cesario Cisterbacense colle seguenti parole: *In tantum illius (Deiparae) amore succensus est, ut in quadam paupere Ecclesia in ejus honore dedicata conscio Sacerdote, fune collo suo injecto, servum glebae se illi super altare offerret, solvens singulis annis censum de capite suo, qualem servi originarii solvere consueverunt.*

Molti privilegi e favori derivavano, e derivano tuttora dall' offerirsi ai monasteri, perciocchè gli Oblati in virtù dell'oblazione, purchè sia fatta con tutte le condizioni richieste da' sacri Canoni, acquistavano ed acquistano i privilegi delle persone ecclesiastiche, e quelli puranche de' regolari. Se eglino, cioè, si offeriscono perfettamente, e con tutte le loro sostanze al monastero, godono de'privilegii conceduti agli ecclesiastici, e segnatamente dell' immunità dal foro secolare. (Cap. per exemptionem de privileg. in 6., Clement. I. de decimis.)

Se poi convivono cogli altri Monaci, ed attualmente prestano servizio al monastero, godono ancora dell' immunità dalla giurisdizione vescovile. Queste dottrine possono vedersi illustrate ampiamente, e confermate dal Passerini (de hom statibus. T. II, quaest. 18. art. IV.) da Barbosa sul capitolo *ut privilegia* (N. 43) e da Fagnano sullo stesso capitolo (N. 25, e seg.). Son da vedersi ancora le opere di Benedetto XIV. *de Synod. Dioecesana* (Libr. 6. Cap. 3.) *e Quaestiones canonicae, et morales in materiis ad sacram Concilii Congregationem ab eodem propositae, et discussae* ec. (quaest. 372) in causa anglonensi an. 1714.

Qui pongo fine alla dissertazione sopra gli Oblati, e conversi. Se in qualche cosa non avessi colto precisamente nel segno, spero che il cortese lettore me lo perdonerà; considerando che io non essendo Regolare, ho impreso a parlare di proposito, e lungamente di cose spettanti a'Regolari.

NOTE

DELLA DISSERTAZIONE QUINTA

(1) *Glossarium ad scriptores mediae, et infimae latinitatis* alla parola *conversi*.

(2) Dissertazione 66 sopra le antichità italiane. In altri significati sono state usate le voci *converso*, e *conversione*, ma questi, come che non facenti al mio proposito, tralascio di riferire. L'amante dell'ecclesiastica erudizione potrà riscontrarli nel Glossario del Du-Cange al luogo superiormente citato.

(3) Tom. 1 dello Spicilegio Acheriano.

(4) Alla parola *conversi*.

(5) Amendue queste Bolle sono state pubblicate dal Muratori: *Antiquitates medii aevi* Tom. V, dis. 66. Nell'archivio di s. Giustina (per brevità citerò così nel discorso di questa dissertazione le carte, che appartenevano a questo monastero) oltre la Bolla di Alessandro III n'esistono due altre, una di Eugenio III *Arc.* 1. ❖ 9. dell'anno 1148 diretta ad Agnese badessa, ed alle monache di Agello (oggi Gello presso a Camajore), e l'altra d'Onorio III *Arc.* 1. ❖ 11. dell'anno 1222 diretta a Lucia badessa, e alle monache di s. Giustina, nelle quali si concede facoltà ai monasteri suddetti di ammettere conversi e converse.

(6) Dissert. 66 sopra le antichità italiane.

(7) La formula, con cui gli oblati facevano offerta di loro, non era la medesima in tutti i monasteri. Qualche formula non esprimeva alcun voto, qualche altra forse il conteneva, ma semplice. Benedetto XIV de Synodo Dioeces. L. 6. cap. III.

(8) I documenti dimostrativi degli esposti costumi, si vedano presso il Du-Cange alla parola *oblati*.

(9) Moltissime carte contenenti oblazioni di fanciulli ai monasteri non fanno menzione del volere della madre, ma semplicemente di quello del padre, il quale, e niente più, è richiesto da varj concilj, che hanno parlato di tal cosa.

(10) Gli annali benedettini presentano un buon numero di esempi di vedove, che dopo la morte dei mariti dieron sè, ed i loro figli ai monasteri.

(11) Varj di questi esempj sono riferiti da Pietro Magagnotti nella dissertazione intitolata *de ritu offerendi Deo pueros adhuc impuberes in monasteriis praesertim sub regula s. Benedicti*, che si legge nel tomo terzo dell'opera di Claudio Fleury *disciplina populi Dei* illustrata, ed aumentata con molte dissertazioni di celebri autori da Francesco Antonio Zaccaria. Il Du-Cange alla parola *oblati* adduce varj documenti, nei quali si esprime, che alcuni figlj furono da' genitori dedicati al divin servigio nei monasteri, *ab ipsis infantiae cunabulis, lactentes cum cunabulo*.

(12) Le disposizioni di questi concilj possono vedersi nei capi VI, VII, VIII della dissertazione di Pietro Magagnotti superiormente citata. Benedetto XIV *de synod. dioec.* l. 6 cap. 3, dice: *Communis adagii loco habebatur canon XLVIIII concilii Toletani IV, monachum aut paterna devotio, aut propria professio facit*.

(13) Filippo Brunetti su di questa carta osserva, che *nelle fondazioni de'monasteri non si ebbe alcun riguardo a'proprj figlj, che anzi furono obbligati alla disciplina monastica*.

(14) Ecco la lettera diretta dalla s. Congregazione sopra i vescovi e regolari all' eminentissimo cardinale Giulio Spinola vescovo di Lucca.

„ È stato rappresentato alla sacra Con„ gregazione da persona zelante e degna „ di fede, che siasi costì introdotto un „ abuso di dar l' abito religioso a zittel„ le nei monasteri di monache, avanti „ che compiscano l'età di quindici anni. „ Questi eminentissimi miei signori voleu„ do rimediare a tale abuso, mi hanno „ comandato di scrivere a vostra Eminen„ za, che si compiaccia di non permet„ tere in avvenire, che le zittelle si am„ mettano all' abito regolare, se non do„ po che avranno compiti li quindici anni „ della loro età, stimando l'Eminenze lo„ ro cosa molto irragionevole, e di pes„ sima conseguenza l' obbligar esse zit„ telle a tal peso in età minore di quin„ dici anni compiti „. Le significo a V. E, „ e le bacio per fine umilmente le mani.

Roma, 19 agosto 1679.

Di V. Eminenza
umiliss. ed affezionatiss. serv.
Il card. Gaspar di Carp.

Gio. B. Arcivesc. di Genova Segret.

(15) Si veda presso il Muratori lib. V *antiquit med. aevi dis.* 65, il racconto del re Sebbi, che verso l'anno 675 in vicinanza della morte prese l'abito religioso.

(16) Quelli che negli ultimi periodi della vita prendevano l' abito monastico, furon detti *monachi, o conversi ad succurrendum*, che cioè avevano abbracciato un simil genere di vita per provvedere all' anima loro.

(17) „ Ad nocturnas vigilias omnes in ecclesiam „ convenient, quibus tamen propter diur„ num injunctum operis laborem breviter „ matutini decantantur. Postea qui volunt „ ad lectos revertuntur, alii in ecclesia „ perseverant, donec nocturni a monachis „ finiantur. Summo mane missam audiunt, „ deinde ad capitulum conveniunt, ibi pro „ diversis excessibus veniam petunt, et „ congruam a magistro disciplinam acci„ piunt. Quo peracto, et subsequente, „ quibus necesse est, peccatorum confes„ sione, unusquisque ad opus sibi injun„ ctum divertit. Nam illis injuncta sunt „ singula quaeque officia intra, vel extra „ cellam gerenda, quae tam fideliter, ho„ neste, ac diligenter tractant, et admi„ nistrant, ac si a Deo sibi commissa. „ Nil proprium possident, sed sicut in „ actibus apostolorum legitur, omnia in „ medium conferuntur, unicuique, prout „ opus habet, distribuitur. In agendis ne„ gotiis non solum lites, ac jurgia devi„ tant, sed etiam ab otioso sermone se „ continent: praelatis suis obtemperant, „ sine quorum permissione, nec etiam ex„ tra cellam longius iter agunt, semper in „ Dominico die comunicant, ita ut dimi„ dia pars illorum in una, altera pars in „ altera die dominica corpus, et sangui„ nem Domini reverenter accipiant, sed. „ in summis festivitatibus omnes simul „ Qui iter facturus est, ipsa die comuni„ cat, si tamen ante proximam diem do„ minicam se redituerum non sperat. Re„ vertentes de via, veniam petunt pro ex„ cessibus in via commissis. In coquina „ serviendo, et tam sibi, quam monachis, „ et hospitibus cibum parando, septima„ nas suas vicissim peragunt: cibum una „ capiunt, quem sibi invicem apponunt. Ad „ diurnas horas non veniunt ad ecclesiam, „ nisi quibus ad hoc vacat. Ad comple„ torium sicut ad nocturnos, omnes, sive „ pene omnes adsunt: postea cum silen„ tio ad lectos suos divertunt „. Non è da omettersi, quanto racconta il Tritemio dei conversi Irsaugiensi. „ Ex his, ei di„ ce, erant omnium artium mechanicarum „ peritissimi operatores, qui omnes totius „ coenobii structuras suis manibus summa „ diligentia consumaverunt . . . , qui mo-

„ nasterium simul, et ecclesiae, ut in „ sculptura turrium hodie cernitur, totius „ aedificium pulchra dispositione construxerunt. Vestiarii quoque, coriarii, calcerii, et quidquid artificii ad usum claustralium requiritur, non saeculares, non „ mercenarii, non servitores conducti, sed „ conversi, et monachi barbati fuisse omnes memorantur „.

(18) Francesco Bendinelli all'anno 1404 dell'istoria della repubblica di Lucca dice, che questo monastero era situato nel borgo di s. Leonardo, presso la città, e lo annovera fra quei monasteri, che furono uniti a quello di s. Giustina.

(19) Alcuni di questi esempi sono ricordati nell'opera di Benedetto XIV intitolata = *Quaestiones canonicae et morales in materiis a sacram concilii congregationem spectantibus* alla quest. 372 in *caus. Anglonensi die* 15 *januarii* 1724. Si veda di questo stesso autore l'opera *de synod. dioecesis* lib: 6. c. 3. §. 3, ove si citano i luoghi dei più celebri scrittori, che trattano degli oblati, e dei loro obblighi e privilegi.

DISSERTAZIONE SESTA

Sulla Confessione fatta ad una persona laica in caso di necessità, ed in mancanza del Sacerdote.

Nel Capitolo sopra gli articoli della Fede del Sinodo tenuto dal vescovo nostro Berengario nell'anno 1366, si dice che in caso di necessità può farsi a chiunque, e però ancora ad un laico, la confessione. *Sacramentum Baptismi*, ecco le parole del Sinodo, *a quocumque in necessitate potest recipi, dummodo in forma Ecclesiae conferatur, et idem de Poenitentia est tenendum, quod in necessitate quis possit cuilibet confiteri. Cessante autem necessitate debent hujusmodi Sacramenta Baptismi, et Poenitentiae conferri secundum canonicas sanctiones.* A schiarimento di questo prescritto del nostro Sinodo nella presente dissertazione imprendo a favellare della confessione fatta ai laici, considerando la cosa 1. istoricamente, 2. teologicamente.

E quanto all' aspetto storico, già esso è stato esposto da Giovanni Morino (comment. historic. de disciplina in administratione Sacramenti Poenitentiae lib. VIII, cap. 24.) ove a provare, che per molto tempo si costumò di fare la confessione anche ai laici in caso di necessità, ed in mancanza del Sacerdote, adduce le testimonianze dell' Autore del libro *de vera et falsa Poenitentia*, che da taluni fu creduto s. Agostino (1), di Pietro Lombardo (in IV sentent. distinct. 17) di Pietro Cantore (summa de Sacram.) di Alberto Magno (in IV distinct. 17. art. 58.) di s. Raimondo (lib. 3 de Poenit. et Remis. §. 20) del cardinale Ostiense (lib. V. summae tit. de Poenit. et Remis. n. 14.) e di s. Tommaso (quaest. VIII. suppl. art. 2.) il quale si espresse nel modo seguente: *Minister Poenitentiae, cui confessio est facienda, ex officio est sacerdos, sed in necessitate etiam laicus vicem sacerdotis supplet, ut ei confessio fieri possit* (2).

Ai documenti allegati dal Morino se ne possono aggiungere altri con la scorta di Benedetto XIV. Egli nel libro settimo de *Synodo Dioecesana* al capo decimo sesto produce I. le prescrizioni d' un sinodo di Bologna dell' anno 1374, in cui alla rubrica V *de Poenitentia* esponendosi i casi, nei quali può farsi la confessione al sacerdote non proprio, si stabilisce: *Quinto si periculum mortis sibi imminet, nec habere potest proprium sacerdotem, quo casu, deficiente alieno sacerdote, confiteri posset laico, et etiam mulieri*; II. la costituzione d' un sinodo di Sabina celebrato l' anno 1312, e fatto pubblicare con la stampa nel 1736 dal cardinale Annibale Albani; III. gl' insegnamenti d' Andrea vescovo Megarese, il quale nell' opera istruttiva per i confessori, che nell' anno 1409 offerì a Giordiano Orsini vescovo d' Albano, e cardinale Penitenziere, affermò, che in caso di necessità poteva farsi la confessione ad un laico.

Ai documenti allegati da Benedetto XIV si può aggiungere pel secolo quarto decimo *Lo specchio della vera Penitenza* di fra. Jacopo Passavanti; che finì di vivere nell'anno 1357, giacchè nel citato libro alla distinzione V capitolo IV si legge « In caso di necessità, dove il peccatore « non avesse copia di prete, si potrebbe confessare a uno laico. E dico in « caso di necessitade, caso e pericolo di morte. E dico, che si potrebbe « confessare, non che sia di necessità a fare, imperocchè dove non è copia « di prete, basta a salute la contrizione, col desiderio, se essere potesse, « di confessarsi, e con proponimento, se scamperà, di farlo: tuttavia se la « persona avesse fede e devozione di volere con umiltà e vergogna dire il « peccato suo a laico, desiderando il prete, se averlo potesse, gli è va- « levole questa confessione, avvegnachè non si possa dire propriamente sa- « cramentale, perocchè ci manca il proprio ministro di tale sacramento. « Tuttavia per l'umiltà, che induce il peccatore a dire i peccati suoi al- « l' uomo simile a lui, e a sottomettersi quasi al suo giudicio, e per la « vergogna di manifestare li suoi peccati, e per lo buono volere e propo- « nimento, che ha nel cuore, che se potesse avere il prete si confesserebbe, « da che s' induce a confessare a laico, ha alcuna efficacia cotale con- « fessone ».

Del costume di fare la confessione ai laici in caso di necessità, prosegue a dire il sullodato Benedetto XIV, si hanno riscontri fino ai principj del secolo decimo quinto. Infatti Guglielmo Lyndevvode, che fiorì in tal tempo, si espresse nel seguente modo: *Laico posset quis confiteri in necessitate, ut per hoc appareat Ecclesiae de sua contritione.*

Non potest tamen Laicus absolvere, vel ligare, cum non habeat claves Ecclesiae. Anche il sinodo del nostro vescovo Berengario celebrato nel secolo decimo quarto ben inoltrato, somministra una prova del proseguimento dell' usanza, di cui favellasi.

Ma dopo il tempo sovra espresso incominciò a non frequentarsi la confessione innanzi alle persone laiche, finchè poi andò totalmente in disuso. Domenico Soto nel libro *de ratione tegendi, et detegendi secretum,* che stampò in Roma l' anno 1574, dopo avere stabilito, che la confessione ad un laico non è di precetto, soggiunge: *Immo vero jam non est tanta consuetudo hujusmodi Confessionis, quanta in primitiva Ecclesia. Nec forsan est consilium, tametsi eam non damnaverim, mansit enim consuetudo inter nautas.*

Ma che che sia dell' asserzione del dottissimo Soto, oggidì nemmeno in quanto ai marinari (mi è semprè di scorta Benedetto XIV) sembra potersi seguitare il di lui insegnamento; imperciocchè dalla confessione fatta ai laici, sono da temersi molti danni e pericoli considerati ed esposti dal Clericato (*De Poenitentia Decis.* 18. n. 13.). Meritamente adunque il Navarro (*Manuale* cap. 21. n. 41.) e Gregorio di Valenza (Tom. 4. disput. 7. quaest. 10 punct. 1.) conchiudono, che di presente renderebbesi reo di grave colpa colui, che anche in caso di necessità facesse ad un laico la confessione dei proprj falli, perchè senza verun motivo s'infamerebbe, e forse darebbe fondamento di sospettare, che tenesse qualche errore dei Protestanti.

Passo ora a considerare teologicamente la confessione fatta ad una persona laica in caso di necessità.

È punto dal Tridentino Concilio definito, che i soli sacerdoti sono i ministri del sagramento della Penitenza, siccome chiaramente apparisce dal capo sesto della sessione decima quarta *de Poenitentia*, e dal canone decimo della medesima sessione, in cui vien fulminato l' anatema contro chi asserisse *non solos Sacerdotes, sed omnes Chistianos esse ministros absolutionis.* I Teologi dimostrano ampiamente questa dottrina colle parole evangeliche, che leggonsi in s. Matteo al capo 18. *Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelo*, e con le altre, che leggonsi in s. Giovanni al capo 20. *Accipite Spiritum Santum, quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt*, le quali furono dirette ai soli Apostoli, ed ai successori loro nel sacer-

dozio; e colla costante tradizione, di cui fanno indubitata testimonianza s. Basilio (in Regul. breviorib. n. 228.) s. Ambrogio (lib. 1. de Poenit. cap. 11. n. 8.) s. Giovanni Crisostomo (lib. 3. de Sacerdot. cap. 5.) e s. Agostino (serm. 351. n. 9.) s. Leone Magno (ep. 83.) ed altri ancora, le sentenze dei quali sono riferite dal Natale Alessandro (Hist. Eccl. dissert. 4 ad saeculum tertium) e da Iuenin (De Sacram. dissert. 6. quaest, 5.) Nè resta indebolito quest' argomento dal detto di s. Cipriano (su cui menò tanto rumore Giovanni Morino nel capo 23 del libro ottavo dell' opera superiormente citata) il quale ammise, che in caso di necessità, ed in mancanza del vescovo e del sacerdote si facesse l'*esomologesi* innanzi ad un diacono: *Si incomodo aliquo, et infirmitatis periculo occupati fuerint, non expectata praesentia nostra, apud Presbyterum quemcumque praesentem, vel si praesens non fuerit, apud Diaconum quoque exomologesim facere delicti sui possint, ut manu eis in Poenitentiam imposita veniant ad Dominum cum pace, quam dari Martyres litteris ad nos factis desideraverunt* (Ep. 12. ad Clerum de *lapsis*). Nè resta, io dissi, indebolito l' argomento fondato nella tradizione, poichè presso i Santi Padri il vocabolo esomologesi non sempre significa la confessione sacramentale, ma bene spesso si adopera per denotare quell' ultimo rito, od atto esterno, ch' era il compimento della pubblica penitenza, quando cioè i penitenti prostesi a terra, e piangenti chiedevano di essere riconciliati colla chiesa, ed ammessi alla partecipazione dei Sacramenti. Questa pubblica esomologesi in caso di necessità, ed in mancanza del vescovo e del sacerdote, fu conceduto ai diaconi di poter ricevere, e per tal modo riconciliare colla chiesa il pubblico penitente, come anche oggidì potrebbe concedersi a un diacono, che assolvesse uno scomunicato, ed il rimettesse nella comunione della chiesa. Che di tal guisa debbasi intendere il testo surriferito di s. Cipriano, lo hanno dimostrato molti illustri scrittori, fra i quali dopo Benedetto XIV, nominerò Dionisio Petavio (animadversiones in s. Epiphanium ad haeresim 59.) il P. G. Lorenzo Berti (de Theolog. disciplinis lib. 34. p. 2. cap. 4.) ed il Padre Pietro Maria Gazzaniga (Praelect. Theologicae T. 9. dissert. 6. cap. 11. art. 1.) e da quest' ultimo per provare, che il detto di s. Cipriano non debba intendersi, che della pubblica penitenza, si allega anche l' annotazione fattavi da Gio. Fello vescovo d'Oxford rinomatissimo scrittore calvinista.

Se i soli sacerdoti ad esclusione eziandio dei diaconi sono i ministri del sagramento della Penitenza, è forza il conchiudere, che la confessione fatta ai laici in caso di necessità non aveva, nè poteva avere ragione di sagramento, avvegnachè non può porsi in essere un sagramento senza la persona del legittimo ministro del medesimo. Odasi in qual maniera si spieghi su di questo proposito Benedetto XIV. In due modi può farsi la confessione ad un uomo laico. Primieramente perchè dal laico, come giudice e ministro di Gesù Cristo avente il potere delle chiavi si ottenga l'assoluzione sacramentale, e se avvenga, che facciasi in questa forma la confessione, essa sarebbe inutile, perniciosa, e congiunta con un errore contro la fede. Secondariamente potrebbe alcuno confessarsi ad un laico, perchè mediante quest'atto d'umiltà, e la vergogna, che provasi nel manifestare i proprj falli, Iddio viemaggiormente si muova a concedere più copiosa grazia, per la quale il peccatore penitente venga eccitato ad una perfetta contrizione, e con tal mezzo giustificato; ed una confessione di questa sorta è in sè stessa giovevole, ed è quella, che fu in uso anticamente, e di essa intesero favellare gli scrittori ed i Sinodi nel principio della presente dissertazione citati.

Infatti l'angelico Dottore dopo aver detto, che in caso di necessità poteva farsi la confessione anche ad un laico, soggiunse, ch'essa è in qualche modo sagramentale, perchè va congiunta col voto del sagramento, ma non è perfetto sagramento, nè conferisce la grazia *ex opere operato*, e però debbe ripetersi al sacerdote. Ecco le parole di s. Tommaso (supp. quaest. 8. art. 2. in resp. ad 1.). « Sed quando necessitas « imminet, debet facere poenitens, quod ex parte sua est, scilicet con« teri et confiteri, cui potest: qui quamvis sacramentum perficere non « possit, ut faciat id, quod ex parte sacerdotis est, absolutionem scilicet, « defectum tamen sacerdotis summus sacerdos supplet. Nihilominus con« fessio facta laico ex defectu sacerdotis, sacramentalis est quodammodo, « quamvis non sit sacramentum perfectum, quia deest ei id, quod est ex « parte sacerdotis». Si veda anche la risposta *ad tertium*, in cui il santo Dottore rassomiglia questa confessione al battesimo di desiderio.

Conformemente alla dottrina di s. Tommaso favellarono della confessione fatta ad un laico l'autore del libro *de vera et falsa Poenitentia* (3) il Maestro delle sentenze, s. Bonaventura, e Tommaso Cantipratense, il quale dopo aver narrato, che Lodovico conte di Liegi essendo agli ultimi di sua vita, chiamò una casta donzella, e che le raccontò *omnia*

peccata sua maximis cum lacrymis, tosto soggiunse, *et hoc quidem, non pro indulgentia, quam dare non potuit, sed ut magis ad orandum pro se tali periculo moveretur.* Lo stesso Giovanni Morino nella ricognizione della sua opera sopra la penitenza, dovette dichiarare che le testimonianze, che aveva riferite intorno all' assoluzione data dai diaconi, e dai laici non potevano intendersi dell' assoluzione sagramentale, ma quell'assoluzione altro non era, che una ceremonia, ed un sagramentale da alcune chiese istituito, e non disapprovato in allora dalla Chiesa universale, per mezzo del quale si eccitava, e fomentava l' interna disposizione del moribondo, e così il penitente impetrava anche per mezzo delle preghiere della Chiesa l'effetto del sagramento, sebbene in realtà non lo ricevesse.

Conformemente a queste dottrine hannosi pure ad intendere l'espressioni del Sinodo del nostro vescovo Berengario riferite sul principio di questa dissertazione, giacchè non v'è motivo di credere, ch' esso contro la tradizione de' santi Padri, e l'unanime sentimento dei Teologi di quei tempi, attribuisse ai laici la potestà di amministrare il sagramento della Penitenza. Ciò non pertanto debbesi confessare, che il modo, con cui è conceputa la costituzione sinodale del nostro Vescovo, non è bastantemente chiaro e preciso, poichè in essa sembra, che si parifichi in quanto al ministro il sagramento del Battesimo con quello della Penitenza, e dicasi che come il primo sagramento può conferirsi in caso di necessità da chiunque, così anche il secondo; la quale intelligenza viene a confermarsi dalle parole susseguenti, nelle quali si dichiara, che tali sagramenti fuori dei casi di necessità debbono conferirsi secondo i prescritti delle leggi canoniche.

NOTE

DELLA DISSERTAZIONE SESTA.

(1) L'essersi un tempo creduto s. Agostino l'autore del menzionato libro, diè motivo ai Teologi scolastici d'insegnar la dottrina, ed insinuare la pratica di fare la confessione dei peccati innanzi ai laici in caso di necessità. Ma ormai gli eruditi convengono, che un tal libro porti falsamente il nome di s. Agostino, e però è stato posto nell'appendice del Tomo sesto dell'opere del santo Padre.

(2) Intorno al costume di cui ragionasi, debbe considerarsi ancora presso Graziano il capitolo *Sanctum est* (de consecrat. distinct. 4.) ove si racconta il fatto d'un penitente, ch'essendo in pericolo di naufragio, conferì il Battesimo ad un catecumeno, che si trovava nella stessa nave, dal quale catecumeno di poi fu il penitente stesso riconciliato. *Dedit ergo, quod acceperat* (cioè il penitente conferì il Battesimo) *et ne periculose vitam finiret non reconciliatus, petiit ab eo ipso, quem baptizaverat, ut eum reconciliaret, et factum est, et naufragium evaserunt.* È da osservarsi, che Graziano, e dopo esso il Morino, dicono che le predette cose furono scritte da s. Agostino a Fortunato: *Sed neque in libro adversus Fortunatum Manichaeum, neque in epistola ad Fortunatum Cirtensem Episcopum inveniuntur*, dice il chiarissimo P. Berti (de Theolog. disciplin. lib. 34. p. 2. cap. 4.)

(2) Stimo bene di riferire le parole di quest'antico scrittore. *Tanta vis confessionis est* (egli dice al cap. 10.) *ut si deest sacerdos, confiteatur proximo.... Et si ille, cui confitebitur, potestatem solvendi non habet, fit tamen dignus venia ex desiderio sacerdotis, qui socio confitetur turpitudinem criminis.* Da tali parole chiaramente apparisce, che l'effetto della confessione fatta al non sacerdote, si ripete dalla divozione, e buon desiderio del penitente, non già dalla virtù del sagramento.

DISSERTAZIONE SETTIMA

De' Sinodi lucchesi celebrati ne' secoli XVI, XVII, e XVIII.

Fra le cause, donde provenne la decadenza dell' ecclesiastica disciplina ne' secoli di mezzo, debbé per confessione di tutti i periti nell' istoria della Chiesa, noverarsi l'intermettimento della celebrazione de' sinodi diocesani (1). Per dare intanto vera e stabile riforma agli affari della chiesa, e rimettere nel dovuto ordine il clero ed il popolo, fu di mestieri inculcare ed ingungere a' vescovi, che con frequenza radunassero il loro clero, e per tal maniera potessero conoscere non solo in particolare e successivamente, come nella visita Pastorale, ma eziandio in generale, e nel medesimo tempo lo stato di tutte le chiese delle loro Diocesi (2), ed uditi i pareri di molte illuminate persone, venissero a prendere i più adatti provvedimenti per la conservazione della fede, pel decoro del divin culto, per la estirpazione de' vizj, in breve per lo retto governamento del clero e popolo ad essi dal Signore Dio affidato.

Quindi è, che il Tridentino Concilio in sequela della dimanda fatta dagli oratori del re cristianissimo (3), impose sotto le pene stabilite da' sacri canoni contro i negligenti, che ogni tre anni si radunasse il sinodo provinciale de'metropolitani, ed ogni anno il diocesano da'vescovi (sess. 24. cap. 2. de Reformat.)

Ebbe termine il Concilio di Trento nell'anno 1563, quando sedeva sulla cattedra vescovile di Lucca Alessandro Guidiccioni il seniore, *buono e quasi santo Pastore*, siccome alla presenza di tutto il clero lucchese Marco Antonio Mancini vicario generale di Alessandro Guidiccioni il giovine non dubitò di affermare (4). Ond' è che il sullodato vescovo diessi tutto l' impegno di uniformarsi alle prescrizioni del Tridentino, anche in proposito della celebrazione de' sinodi diocesani, e molti ei ne tenne nel lungo corso dal suo vescovato, de' quali io prendo tosto a favellare in questa dissertazione, e quindi passerò a discorrere degli altri celebrati dai vescovi posteriori.

ARTICOLO I.

Sinodi celebrati da Alessandro Guidiccioni il Seniore (5).

Nell' anno 1564 ai 22 di novembre intimò il suddetto Guidiccioni il suo primo sinodo, ed intimollo pel giorno 12 del vegnente mese di dicembre. Ecco la sostanzial parte dell'editto di convocazione di questo sinodo.

« Alessandro Guidiccioni per grazia di Dio, e della Sede Apostolica « Vescovo di Lucca a tutti, e singoli i Canonici, Priori, Proposti, Pievani, « Rettori delle Chiese Parrocchiali, ed alle altre persone ecclesiastiche, ed « ai Governatori de'luoghi pii, ai Custodi degli Ospedali, specialmente « Chierici, ed agli altri Benefiziati della Città, e Diocesi di Lucca an- « ch'esenti, che siete tenuti ad intervenire al Sinodo, ed a tutti gli « aventi cura delle anime nelle Chiese non soggette, e che per i pre- « scritti dal Trentino sacro ed ecumenico Concilio siete obbligati a ve- « nire al Sinodo Diocesano, salute sempiterna nel Signore, e ferma « obbedienza a' nostri comandamenti.

« Poichè in forza de'decreti del sacro e generale Concilio sud- « detto siamo tenuti, e per altre urgenti cause, che muovono l'animo « nostro, intendiamo convocare e radunare un Sinodo generale della « nostra diocesi innanzi di noi, e nella nostra chiesa Cattedrale, ed « in esso Sinodo trattare, provvedere, ed ordinare quelle cose, che « abbisognano di opportuno rimedio, e farne altre, a cui per i de- « creti del Tridentino, e de' sacri Canoni, e per debito del nostro « pastorale uffizio siamo obbligati, per questi motivi voi tutti anzidetti, « e ciascuno di voi colle presenti citiamo, avvisiamo, e ricerchiamo « per la prima, seconda, e terza volta, e perentoriamente, che nel « giorno di martedì 12 del mese di dicembre prossimo futuro di buon « mattino, cioè all'ora decima quinta dobbiate, e ciascun di voi debba « personalmente, e non per mezzo di procuratore (il quale sarà ammesso « soltanto in caso d'infermità, o di altro legittimo impedimento) com- « parire nella detta chiesa Cattedrale, ed intervenire a questo nostro « Sinodo diocesano con decente abito chiericale e cotta, e ciò sotto « pena di sospensione *a divinis* per sei mesi da incorrersi dal momento « della trasgressione di questo nostro ordine, e sotto altre pene anche « pecuniarie da infligersi a nostro arbitrio ».

Si passa nell' editto ad ingiungere a tutti i benefiziati, che dentro il tempo debito ricevano gli ordini annessi a' loro benefizi, e specialmente agli aventi dignità, e chiese Parrocchiali, o Curate, s' impone, che si facciano promuovere all' ordine sacerdotale sotto pene di privazione di tutti e singuli i benefizj, che hanno (6).

Giunto il giorno 12 dicembre dell'anno suddetto, Alessandro Guidiccioni accompagnato da gran numero di reverendi Prelati e di venerabili Sacerdoti recossi alla chiesa Cattedrale, ov'era anche l'Illustr. e Magnifico sig. Gonfaloniere di Giustizia del popolo e della comune di Lucca, con due dei magnifici signori Anziani, ed il magnifico sig. Pretore, i Giudici della Rota, é molti signori dottori, ed altri nobili cittadini, e grande moltitudine di popolo. Il reverendo Primicerio della Cattedrale Domenico Menochi celebrò solennemente la messa, entro la quale Cesare Flascari Rettore e Pievano della Pieve de' ss. Quirico e Giulitta di Casabasciana, recitò un elegante discorso, dopo del quale si fece una solenne processione per la città e cantate le litanie, ed invocati i lumi dello Spirito Santo, dal vescovo pontificalmente vestito, fu data al popolo la benedizione.

Per mezzo di due accoliti della Cattedrale, fu invitato il Clero a recarsi all' ore 21 dello stesso giorno nella gran sala del vescovato, ove sarebbesi tenuta la sinodale adunanza.

Radunato il Clero all' ora intimata nel luogo suddetto, fu dal cancelliere della Curia vescovile, fatta la chiamata de' congregati, e da questa risultò, che al Sinodo si trovaron presenti.

I Canonici della Cattedrale in numero di 13.

I Cappellani di essa ammessi alle distribuzioni in num. di 37.

I Cappellani non ammessi alle distribuzioni in num. di 5.

Il Decano della Chiesa di S. Michele in Foro, ed i Canonici di essa in num. di 3.

I Priori delle Chiese secolari della città in num. di 2.
cioè il priore della Chiesa collegiata de' ss. Paolino, e Donato, e quello della Chiesa di s. Alessandro Maggiore.

I Priori delle Chiese secolari della diocesi in num. di 4. cioè quello della Chiesa collegiata di s. Maria di Camajore, quello di s. Croce di Valdarno, quello di s. Michele di Coreglia, e quello di s. Silvestro di Carciano.

I Proposti in num. di 4, cioè di s. Maria e s. Ginese di s. Miniato al

Tedesco, di s. Martino di Pietrasanta, di s. Pietro di Castel Franco di Valdarno, di s. Maria, e s. Michele di Castel Cigoli.
I Rettori delle Chiese della Città in num. di 12.
I Curati delle Chiese Regolari in num. di 5.
I Canonici della Chiesa collegiata di Camajore in num. di 6.
I Cappellani dalla medesima in num. di 4.
I Canonici della Propositura di s. Miniato al Tedesco in num. di 7.
I Canonici della Prioria di s. Croce di Valdarno in num. di 4.
I Canonici della Pieve di s. Maria ai Monti in num. di 3.
I Pievani delle Pievi delle sei miglia della città di Lucca in num. di 18.
I Pievani del rimanente della Diocesi in num. di 21.
I Rettori delle Chiese di tutta la diocesi in num. di 215.
I Cappellani della Propositura di Pietrasanta in num. di 5.
In tutti in numero di 361.

Dopo la chiamata, si venne alla pubblicazione dei canoni e decreti del Concilio Tridentino, e nel primo giorno si lessero a vicenda dai cancellieri vescovili i canoni e decreti del concilio suddetto fino alla sessione ventesima terza, e nel giorno appresso essendosi di nuovo radunato il clero alle ore diciassette, si proseguì la lettura e pubblicazione del Concilio fino al termine.

Quindi in adempimento dei decreti del menzionato Concilio, si passò a fare la professione della fede la quale si eseguì nel modo seguente.

Dopo aver recitato tutto il Clero il simbolo apostolico, il vescovo fece al medesimo le appresso interrogazioni:

I. Professate la cattolica ed ortodossa fede, che la santa Romana Chiesa, ed il sacro ecumenico Concilio di Trento confessa?

Tutti i congregati risposero. Confessiamo, e professiamo.

II. Ricevete i decreti del prefato Ecumenico Concilio, e promettete di osservarli?

Tutti i singoli i signori congregati risposero. Li riceviamo e promettiamo di osservarli.

III. Promettete obbedienza al Sommo Pontefice Pio IV, ed alla santa Sede Apostolica?

Risposero i congregati. Promettiamo, e giuriamo.

IV. Detestate, e condannate tutte l'eresie riprovate dai sacri Canoni, e dai sacrosanti Concilj generali, e specialmente dal Tridentino?

Risposero i congregati. Detestiamo, e condanniamo.

Dopo di che i congregati giurarono innanzi ai santi Evangelj, e toccate le scritture, ciascuno di loro disse: così professo, e confesso; ricevo, prometto, detesto, condanno, e giuro.

Si venne di poi a trattare dell' erezione del Seminario, intorno a che il vescovo si espresse nel modo seguente. Poichè dal sacro Concilio di Trento al cap. 18. della sess. 23. è stato stabilito, che in qualunque città, o diocesi si erigesse uno, od anche più collegj per Seminarj del clero, e che dovessero eleggersi varie persone ecclesiastiche che avessero cura di un tanto affare, onde un tale prescritto abbia esecuzione in questa nostra diocesi, in cui debbono erigersi più Collegj, da noi si eleggono gli appresso soggetti pel fine suddivisato.

Dal reverendo Capitolo de' sigg. Canonici della nostra Cattedrale.
Il Reverendo sig. Domenico Menocchi Primicerio di detta Cattedrale.

Dal clero della città di Lucca, il Priore per i tempi dell' onoranda Università de' Cappellani di detta chiesa, che di presente è il sacerdote Leonardo Biancalana.

Dal clero di s. Miniato di Valdarno, e delle colline di Pisa.
Il Reverendo sig. Giov. Battista Landini di Firenze, Proposto della Propositura di s. Maria e s. Ginese di s. Miniato.

Dal clero di Camajore.

Il reverendo sig. Cristoforo Orsucci Priore della chiesa Collegiata di Camajore.

Dal clero di Pietrasanta.

Il reverendo sig. Nicolao Panichi Proposto della Propositura di s. Martino di Pietrasanta.

Dal clero di Garfagnana.

Il reverendo Dottore dell' una, e dell' altra legge sig. Cristoforo Manni di Barga, Pievano della Pieve de' ss. Jacopo e Cristoforo di Barga suddetta.
Il sacerdote Giov. Venturelli di Brucciano Rettore della Chiesa parrocchiale di s. Bartolomeo di Molazzana.

Dal clero delle sei miglia della città di Lucca.

Il sacerdote Alessandro Bernardini Pievano della Pieve di s. Pancrazio.

Dalle persone Regolari della città.

Il reverendo Priore per i tempi del monastero di s. Frediano.
Il reverendo Abbate del monastero de' ss. Bartolomeo, e Ponziano di Lucca.

Il reverendo Capitolo della Cattedrale per lo stesso fine, ed in esecuzione dello stesso decreto del Tridentino elesse:

Il reverendo Giuseppe Giliferti canonico della Cattedrale.

Ed il clero della città deputò

Il reverendo Dottore dell' una, e dell' altra legge il sig. Rocco de'Nobili Canonico soprannumerario della chiesa Cattedrale.

Fu dal sinodo di comun consenso a viva voce approvata l'elezione delle dodici persone sunnominate, e per lo fine espresso superiormente.

Approvò pure il sinodo in esaminatori sinodali (7) i sei soggetti proposti dal reverendissimo sig. vescovo in esecuzione del cap. 18 dalla sess. 24 dal Tridentino, i quali in mano di Bernardino Parpaglioni uno de' cancellieri della curia vescovile, giurarono, toccando le scritture, di adempierè fedelmente senza veruno umano riguardo il loro uffizio giusta i prescritti del Concilio di Trento.

Alla proposta parimente del vescovo, ed in esecuzione del capo X della sessione 25 del Tridentino, furono approvati in giudici sinodali (8) sei soggetti aventi le qualità richieste dalla costituzione del Papa Bonifazio VIII (cap. statutum de Rescriptis in 6.) e nello stesso modo furono eletti ed approvati nove soggetti in testimonj sinodali (9).

Lette quindi da Lazzaro Antognuoli le costituzioni sinodali fatte dal reverendissimo sig. vescovo, furono approvate e confermate dal sinodo, e desiderando tanto il reverendissimo sig. vescovo, quanto il clero componente il sinodo, che le predette constituzioni sinodali fossero al più presto possibile stampate, elessero nove persone per rivederle unitamente al reverendissimo sig. vescovo, dichiarando che per la suddetta revisione basterebbe la maggior parte delle nove persone a ciò elette, ancorchè l' altre fossero assenti, inconsapevoli, ed anche contradicenti, e quello che dalla maggior parte delle nove persone si fosse intorno a tale affare stabilito, si avesse come fatto, e stabilito dallo stesso sinodo diocesano.

Eseguite le cose fin qui esposte, come pure accusata dal sig. Alessandro Mazzarosa procuratore fiscale della camera vescovile di Lucca la contumacia di quelli, che non erano intervenuti al sinodo, e domandatasi da lui la punizione di tali contumaci, secondo gli editti emanati su tal proposito dal revendissimo sig. vescovo, questi accompagnato da tutti i signori congregati recossi alla chiesa Cattedrale, ove ad alta voce fu cantato l'Inno de' ss. Ambrogio ed Agostino *Te Deum* ec. colle orazioni di rendimento di grazie, e datasi dal Vescovo la benedizione al popolo fu sciolto il sinodo diocesano.

I Deputati per la revisione delle sinodali costituzioni, dei quali si è parlato superiormente, a' 19 del mese di gennaro dell' anno 1565 si radunarono in vescovato in numero di sette, e furono

Lorenzo Ciampanti, Giuseppe Giliferti } Canonici della chiesa Cattedrale di Lucca.
Cristoforo Orsucci Priore della chiesa Collegiata di s. Maria di Camajore.
Francesco de' Nobili di Lucca Pievano della Pieve di Fosciana.
Cristoforo Manni Pievano della Pieve de'ss. Jacopo e Cristoforo di Barga.
Alfonso Simuccori Canonico della Chiesa Collegiata de'ss. Giovanni, e Reparata di Lucca.
Paolino Parigi di Lucca Cappellano della chiesa Cattedrale. Ed essi deputati per mezzo di pubblico strumento rogato da Lazzaro Antognuoli Cancelliere della Curia Vescovile dichiararono di aver veduto, e riveduto le predette costituzioni sinodali, e di averle trovate tutte bene, canonicamente, e legittimamente fatte, ordinate, e scritte.

Ma le costituzioni sinodali da' suddetti deputati rivedute, furon di fatto stampate? A questa dimanda io debbo rispondere, che non mi è riuscito di rinvenirle, seppure le costituzioni, che pel decreto del sinodo dell'anno 1564 dovevano stamparsi *quamprimum fieri poterit*, non sono quelle impresse nell'anno 1571 in Lucca presso Vincenzo Busdrachi, e delle quali dovrò in appresso favellare.

Intorno alla pubblicazione del Concilio di Trento, non debbo omettere di osservare, che oltre quella eseguita nel sinodo diocesano, in quanto a' decreti concernenti al sagramento del matrimonio, che sono contenuti in numero di 10 alla sess. 24 del sunnominato Concilio, il nostro vescovo Guidiccioni ordinò con suo editto in data de' 9 settembre dell' anno 1565, che si pubblicassero in tutte le Parrocchie della diocesi. Ecco le parole, che si leggono in principio dell' editto. « Avendo il

« sacro Concilio di Trento illuminato dallo Spirito Santo ordinate alcune « cose circa la materia del santo Sagramento del Matrimonio, per rimediare « alli molti inconvenienti, ed abusi introdotti tra li cristiani dalla malizia « del demonio in offesa di Dio, ed in dannazione delle anime, comanda « espressamente a tutti i Vescovi, che, quanto prima potranno, facciano « pubblicare nelle Parrocchie della loro diocesi da' Parrocchiani, e Ret- « tori di esse il decreto sopra le prefate cose formato, e curino che « inviolabilmente sia da tutti osservato. Noi, che per qualche legittimo « impedimento non prima abbiamo potuto obbedire, com' era debito, e « desiderio nostro, liberi ora mediante la divina grazia da tali impedi- « menti con queste presenti nostre lo pubblichiamo, ed a notizia di cia- « scheduno lo deduciamo trasportato in lingua comune, perchè più facil- « mente da tutti sia inteso. Ordinando, e comandando in virtù di santa « obbedienza, e sotto le pene dell' arbitrio nostro a ciaschedun Parroc- « chiano, Rettore, e Curatore, della città e diocesi nostra, tanto rego- « lare, che secolare di qualunque grado, stato, ordine, e condizione si « sia, che la prima Domenica, che seguirà alla pubblicazione di queste « nostre lettere, e che gli saranno pervenute a notizia, ed inoltre ogni « giorno di festa per un mese seguente debba leggere a' popoli suoi, e « dichiarare, ove conosca, che sia di bisogno *inter missarum solemnia* « gli infrascritti ordini del sacro Concilio, e durante il primo anno fare « il medesimo, almeno una volta il mese, e per l' avvenire tre volte « l' anno, cioè per Pasqua della Natività, della Resurrezione, e della « Pentecoste, e più se gli parrà necessario » (10).

Oltre i sinodi propriamente tali, il vescovo Alessandro Guidiccioni seniore tenne frequenti congregazioni del clero della città e diocesi, delle quali perchè aventi molta somiglianza con i sinodi, e perchè in esse si trattò di affari concernenti il governo di questa diocesi, e che furono presi in considerazione anche nei sinodi propriamente tali, io debbo pur tener ragionamento.

Una di queste congregazioni fu tenuta ai 12 Dicembre dell'anno 1568 nella sagrestia della chiesa Cattedrale, e ad essa intervennero settantadue persone ecclesiastiche, onde alla pagina 43 del libro di questa Cancelleria arcivescovale superiormente citato, si dice che ad una tal congregazione intervenne in numero sufficiente il clero secolare e regolare della città, e del domimo della diocesi di Lucca.

Trattossi in simil congregazione di erigere il Seminario in questa città, avvegnachè quanto era stato intorno a ciò stabilito nel sinodo dell'anno 1564, era rimasto fino allora ineseguito. Fu dunque proposto, ed a viva voce con unanimità vinto il seguente decreto:

Che gl' infrascritti s' intendano, e sieno eletti, ed abbiano autorità, cura, ed incarico di erigere, e fare un Collegio, o Seminario nella città di Lucca secondo l'ordine, e decreto del sacro Concilio di Trento, e massime del capitolo 18 della vigesima terza sessione, che parla del Seminario da edificarsi in qualunque città e diocesi, e che per l'esecuzione, di tutto ciò cinque degli infrascritti deputati unitamente al reverendissimo sig. Vescovo abbiano tale e tanta autorità, quale, e quanta ne ha il reverendo Clero. I nomi de' deputati eletti sono i seguenti:

Il reverendo sig. Domenico Menocchi Primicerio della chiesa Cattedrale nominato dal reverendissimo sig. Vescovo.

Il reverendo sig. Giuseppe Giliferti Canonico della Cattedrale nominato dal reverendo Capitolo della medesima.

Il reverendo sig. Rocco de' Nobili dottore dell' una, e dell' altra legge.

Il reverendo sig. Silvestro Gigli Decano della Chiesa collegiata di s. Michele in Foro.

Il reverendo sig. Priore per i tempi dell' Università de' Cappellani della chiesa Cattedrale di Lucca.

Il reverendo Priore per i tempi del Monastero di s. Frediano di Lucca.

Il reverendo sig. Abbate per i tempi del monastero de' ss. Bartolomeo, e Ponziano di Lucca.

Essendosi presentati due deputati della comune del castello di Camajore, ed avendo dimandato, che anche in questo castello si erigesse un Collegio, o Seminario, fu decretato, che i sette eletti per l'erezione del Seminario della città, avessero l'incombenza di provvedere, fare, ed eseguire, quanto era necessario, ed opportuno per costruire anche quello di detto castello.

Il secondo Sinodo fu dal nostro Vescovo Guidiccioni intimato con editto del giorno 30 gennajo 1574 pel giorno 4 del mese di marzo.

Radunatosi il Clero nella chiesa Cattedrale all' ora diciottesima del giorno suddetto, e fatta la chiamata, risultò che i congregati erano in numero di 185.

Fra questi v'era Silvestro Gigli arciprete della chiesa Cattedrale, e Decano della chiesa Collegiata di s. Michele in Foro, ed in questa qualità sì a nome proprio, come a nome degli altri Patroni aventi diritto di eleggere, nominare, e presentare il reverendo sig. Decano, ed i Canonici della Collegiata anzidetta dichiarò, e protestò in iscritto, che non intendeva di consentire in verun modo, che l'editto d' intimazione del sinodo potesse comprendere, ed obbligare lui, ed i suoi Canonici; mercecchè sì il Decano, come i suoi Canonici sono stati, e sono esenti, e liberi dalla giurisdizione della reverendissima dominazione vostra (cioè dal Vescovo) non sono tenuti ad intervenire al sinodo diocesano, siccome in realtà non intendono intervenirvi, poichè tanto il Decano, quanto i suoi Canonici sono soggetti alla santa Sede Apostolica, e rispettivamente al detto sig. Decano: onde conchiudono non essere, nè poter essere astretti ad alcuna osservanza di quelle cose, che nel sinodo si fanno e prescrivono.

Così il suddetto Decano, ha protestato, e protesta in ogni *miglior* modo, e con tutta quella riverenza, che si conviene.

Non apparisce dal libro della Cancelleria Arcivescovale altre volte citato, qual' esito avesse la rimostranza fatta dal Decano della chiesa di s. Michele in Foro. Puossi per altro osservare, che se il medesimo non potè addurre un privilegio espresso della s. Sede, che lo esimesse dall' intervenire al sinodo, in vigore del Concilio di Trento era obbligato ad intervenirvi, giacchè il Concilio sunnominato alla sess. 24. cap. 2. de reformat. esenta soltanto da tale obbligo quelli, che sono sottoposti ai Capitoli generali. Il che certamente non si avvera nel Decano della detta chiesa di s. Michele in Foro. È da vedersi su simile proposito Benedetto XIV. *de Synod. Dioec. l.* 3. *C.* 1. ove cita varie decisioni della sacra Congregazione del Concilio, dalle quali pienamente si prova l'obbligo, di cui si parla.

Ma torniamo a discorrere del sinodo celebrato dal vescovo Guidiccioni.

Varie proposte per commissione, e comando del vescovo furono fatte a' congregati dal Cancelliere della Curia vescovile Lazzaro Antognuoli, intorno alle quali furono formati i sinodali decreti in numero di nove. Ecco il tenore delle proposte, e dei decreti.

Proposta I.

Se alle reverenze loro piaccia, e piace il Seminario de' chierici della città .... instituito nella forma e modo, che oggi si ritrova cogli or-

dini, constituzioni, salarj, e provigioni, e con la donazione fattali dal reverendo Clero della città delle sovvenzioni, che deve il pubblico a ciascun chierico della città per dieci anni prossimi, e che sopra ciò consigliassero, dicessero, e mostrassero liberamente colla voce, e colla pallotta la volontà loro.

Decreto primo.

Per autorità del sinodo diocesano viene approvata, ratificata, e confermata l'istituzione del Seminario de' chierici della città di Lucca con tutte e singole le qualità, donazioni, applicazioni, provisioni, deputazioni, distribuzioni di salarj, costituzioni, ed altre spese necessarie già fatte, e da farsi pel mantenimento di detto Seminario.

Proposta II.

Se pareva bene a lor reverenze ordinare, che ciascun chierico benefiziato dovesse nel suo ultimo testamento lasciar qualche cosa al suddetto Seminario de' chierici della città, acciò tal' obbligo fosse un ricordo di aver per raccomandato il detto Seminario.

Decreto secondo.

Per autorità come sopra, qualunque sacerdote, e chierico benefiziato della città e diocesi di Lucca, che fa testamento, è tenuto, e deve in esso lasciare, e legare quella somma, e quantità, che a lui parrà, e piacerà, al Seminario: e se avvenisse, che taluno niente lasciasse in legato, s'intenda lasciato al detto Seminario un fiorino, cioè bolognini 36, che dagli eredi di tal testatore debbano immediatamente dopo la morte di lui pagarsi al detto Seminario.

Proposta III.

Se pareva a proposito, che si dovesse istituire nella terra di Samminiato al Tedesco un altro Seminario, alla spesa del quale dovessero concorrere le chiese, e luoghi pii del Valdarno, e delle colline di Pisa della diocesi di Lucca.

Decreto terzo.

Viene approvata l'erezione del Seminario suddetto da eseguirsi nel modo parimente suddetto.

Proposta IV.

Che attesa la morte de' reverendi Michele Fatinelli, e Cristoforo Orsucci, due delli Giudici delle cause delegate deputati nel sinodo passato (cioè dell' anno 1564) conveniva eleggerne due altri.

Decreto quarto.

Vengono eletti all' uffizio predetto i reverendi Giovanni Marco Medici Canonico della chiesa Cattedrale, ed Orsuccio Orsucci Priore della Collegiata di Camajore, dottori amendue dell'una, e dell' altra legge.

Proposta V.

Che dovendosi fare l' elezione de' sei esaminatori sopra de'benefizj, se parrà bene aggiungerne due di più, e che fossero otto, attesi li molti impedimenti, che nascono, ond'e, che di sei, molte volte non se ne possano raunar tre.

Decreto quinto.

Il sinodo approva, ed elegge otto esaminatori per l'oggetto sovraespresso, fra i quali, come nel sinodo dell' anno 1564, è nominato il Priore per i tempi del monastero di s. Agostino di Lucca.

Proposta VI.

Che attesa la perdita di molte scritture, e martirologi delle chiese, e benefizj, dal che ne segue la perdita di molte rendite, e beni stabili di essi, sarìa cosa necessaria porvi qualche rimedio, ed ordine, acciò non si cada di male in peggio, e provvedere parimente, che non si possano allivellare pezzi di terra maggiori di due coltre, castigando chi in fraude li dividesse, ed ordinare ancora, che non sieno deputati stimatori di livelli, che sacerdoti beneficiati nella diocesi, acciocchè defraudando la Chiesa per amicizie, od altro rispetto, possano essere puniti.

Decreto sesto.

S' intenda, e sia data autorità e cura a nove reverendi sig. Canonici, Priori, e sacerdoti di vedere, e considerare tutte e singole le provvisioni da doversi provvedere sulla fatta proposta.... e quello, che ad essi, od almeno a sei di loro parrà opportuno, debbano metterlo in iscritto, e farne rapporto al reverendissimo sig. Vescovo dentro l' anno

prossimo futuro, da esser letto e proposto nella prima congregazione sinodale. Si stabilisce, che i nove deputati debbano radunarsi o nel palazzo vescovile, o nella sagrestia della cattedrale una volta al mese, e nel primo martedì di ciascun mese sotto la pena di un fiorino contra i mancanti, ed in fine del decreto si pongono i nomi de' nove soggetti destinati dal sinodo per lo incarico sunnominato.

Proposta VII.

Che per istruire i popoli, e gl' ignoranti nella fede e dottrina cristiana, e per deviare i sacerdoti dal gettare vanamente il tempo, sia bene imporre colla determinazione di qualche pena a tutti i Parrochi, e curati di dover cantare il Vespro nelle loro chiese ogni domenica, e nelle altre feste comandate, e dipoi pubblicamente insegnare la dottrina cristiana secondo il libretto stampato.

Decreto settimo.

S'intendano imposti a ciascun Parroco gli obblighi sovrespressi sotto la pena ai contravventori in ciascuno dei casi predetti di bolognini nove per qualunque contravvenzione, da distribuirsi ai poveri della parrocchia del trasgressore.

Proposta VIII.

Che si considerasse, se fosse bene per li negozj che possono di continuo occorrere, che si eleggessero due sacerdoti per ciascuna classe con ampla procura, da potere insieme col reverendo clero della città trattare e risolvere le cose occorrenti per minore spesa ed incomodo del resto del clero.

Decreto ottavo.

Qualunque classe de'sacerdoti della diocesi di Lucca sia tenuta dentro tre mesi prossimi futuri eleggere e deputare uno, o due procuratori della classe stessa con piena ed ampia autorità, e mandato d'intervenire alle congregazioni del reverendo clero della città di Lucca, e di deliberare, e determinare insieme con esso intorno agli affari occorrenti.... e l' anzidetta elezione, e constituzione de' procuratori si debba fare mediante pubblico istrumento rogato per mano di notaro da notificarsi dentro il detto trimestre al reverendissimo sig. Vescovo.

Proposta IX.

Il reverendo sig. Orsuccio Orsucci priore della chiesa collegiata di s. Maria di Camajore rappresentà, che avendo egli una parrocchia assai ampia, difficilmente può rinvenire quelli, che nella Pasqua di Resurrezione non si sono accostati a ricevere la ss. Eucaristia, e quelli che l'hanno ricevuta giusta il precetto di s. Chiesa. Però crede dover consultare il sinodo, per potere con qualche sicurtà di coscienza adempiere il suo uffizio.

Decreto nono.

Udita la rappresentanza suddetta, dopo molta discussione venne stabilito, che tanto il menzionato sig. Priore, quanto tutti gli altri aventi la cura delle anime posti nella medesima difficoltà, dopo la comunione pasquale distribuissero a ciascuno un bullettino da restituirsi al Parroco dentro l'ottava della Pasqua.

Prima di sciogliere l'adunanza sinodale, volle il nostro zelante Vescovo dare ai congregati alcuni avvisi, e fare ad essi alcune salutari esortazioni, che ad alta voce si lessero e pubblicarono dal cancelliere Antognuoli, che io passo a trascrivere, affinchè siano di giovamento anche agli odierni ecclesiastici.

Perchè principalmente si debbe in queste universali congregazioni attendere all'onore di Dio ed all'estirpazione degli abusi, che fossero introdotti contra la Religione nostra Cattolica, si esorta ciascuno per le viscere di Gesù Cristo a dover liberamente manifestare ciò, che conosce aver bisogno dell'autorità di questo sinodo.

Similmente, se alcuno sa che la libertà ed immunità ecclesiastica, e le persone stesse patiscono detrimento, lesione, aggravj alcuni da'ministri e giudici secolari, lo potrà far noto, chè ove non basterà l'autorità di questo sinodo, si ricorrerà a quella del Sommo Pontefice e della s. Sede Apostolica.

Ed avvenga che circa l'osservazione delle feste si commettano di molti errori, comandando ciascun sacerdote quelle, che loro pajono, onde ne segue massime nelle ville, che per la moltitudine delle feste, che loro sono comandate, non osservano poi le comandate dalla s. Chiesa, però avvertiranno le Reverenze vostre di non comandarne altre ai popoli sotto pena di peccato mortale fuori di quelle, che si daranno in stampa.

Finalmente si avvertono, ed ammoniscono le Reverenze vostre sotto le pene contenute nel sacro Concilio, e Bolle Apostoliche, che facciano la debita residenza nelle loro Chiese, e che avendo benefizi incompatibili contra la forma del sacro Concilio Tridentino al capo XVII della sessione 24. si debbano rinunziare (11).

Si ricorda ancora a tutti quelli che hanno cura di anime, ed esercitano il confessare, che pongano continuo studio nell' intender bene, e trattare il Sagramento della Penitenza, rispetto agl' infiniti disordini, che occorrono per l' ignoranza e negligenza di quelli, che ministrano questo santo Sagramento, vedendosi così gravemente moltiplicare il peccato della carne, e delle usure.

E perchè molti Regolari senz'alcun rispetto non osservano li casi riservati a S. S. Reverendissima, dal che seguono molti disordini e scandali, li Parrochi e curatori di anime useranno diligenza di non ammettere alla comunione li notorii concubinarii, usurari, ed altri pubblici peccatori, e procurino di aver la fede *in scriptis* dell' assoluzione loro, acciò per via della Sede Apostolica si possa meglio rimediare a tanto disordine.

Si esortano poi le Reverenze vostre a vivere col santo timor di Dio, e a dar buon esempio a laici, portando l'abito e tonsura clericale, mostrando coll' esteriori azioni l' interna devozione, ed a lasciar li giuochi, male conversazioni, e di donne sospette, ed ogni altro peccato, e cattivo costume, acciò sua sig. Reverendissima contra la natura sua non sia astretta a severamente castigarle e punirle, riputando per proprio ogni disonore, infamia e danno loro.

In ultimo il cancelliere suddetto avvisò che le costituzioni sinodali già da tre anni stampate, cioè nell' anno 1571, ma non per anche distribuite, perchè voleva farsene un' edizione più corretta, sarebbero date gratuitamente, non potendosi per allora effettuarne il progetto della seconda edizione. In appresso parlerò di queste costituzioni sinodali.

Rendute a Dio le dovute grazie, e data la benedizione, il reverendissimo sig. Vescovo sciolse il Sinodo, e licenziò i congregati.

Nell' anno 1575 ai 30 del mese di maggio nella sagrestia dalla chiesa Cattedrale si tenne la congregazione del clero secolare della città, e di tutta la diocesi di Lucca, ed il numero de' congregati fu di 198.

L' oggetto di questa radunanza fu di stabilire le cose, che dovevano farsi per la ricevuta, e pel trattamento del Vescovo di Rimini, che dal

Pontefice Gregorio XIII era stato inviato a visitare con apostolica autorità la diocesi di Lucca. Letta pertanto a tutto il Clero la lettera indirizzata al nostro Vescovo dall'apostolico visitatore, fu dalla congregazione del clero stesso approvato l'appresso decreto.

S'intenda, e sia data autorità agl'infrascritti dodici Revendi signori, ed a due delle tre parti di loro di provvedere alle spese da farsi per la venuta del reverendissimo sig. Vescovo di Rimini visitatore apostolico, e di tassare, e distribuire le spese occorrenti in quel modo, che ad essi parrà e piacerà. E gl'infrascritti primi sei, e quattro di loro insieme congregati abbiano particolar cura di ricevere il prefato reverendissimo visitatore, e di provvederlo dell'abitazione per la sua residenza, e delle altre cose necessarie nella circostanza della visita; e perciò abbiano facoltà di prendere danari a cambio, e ricambio da qualunque persona. E sia la loro autorità suprema ne'detti casi, e tanta, quanta ne ha il clero congregato. Seguono i nomi de' dodici deputati, e la elezione di sei giudici e di otto esaminatori sinodali.

Dopo ciò il reverendissimo sig. Vescovo ingiunse a tutti gli aventi benefizi parrocchiali, e curati, che facessero continua residenza personale nelle loro Chiese sotto le pene e censure stabilite nel sacro Concilio di Trento, e sotto le stesse pene, e censure a quelli, che avessero benefizi incompatibili impose, che dovessero risegnarli giusta i prescritti del Tridentino.

In esecuzione poi de'voleri del visitatore apostolico, venne comandato dal nostro Vescovo, che in futuro fino al termine della visita si facessero orazioni a Dio, in tutti i Giovedì si celebrasse la Messa dello Spirito Santo, e nella chiesa Cattedrale, e nelle collegiate della città, e diocesi si eseguissero delle processioni per ottenere dalla divina clemenza l'esito felice di questa visita. Dopo questo licenziò il Vescovo l'adunanza del clero.

Ai 19 di agosto dell'anno 1577, fu tenuta nella sagrestia della chiesa Cattedrale un'adunanza del Clero della città e diocesi, ed i congregati furono 179.

In essa si trattò dal modo di pagare le sei decime imposte dal sommo Pontefice Gregorio XIII, e fatta lettura delle Bolle pontificie, che incominciano; *Quo in statu Respublica Christiana*: l'anno 1571, e *Plurimis, gravissimisque causis* dell'anno 1577, e di una lettera dell'illust. e reverendissimo Cardinal Cornari camarlingo della Camera Apostolica (12)

concernente all'affare e fine suddetto diretta al nostro vescovo, si formò l'appresso decreto. « S'intenda, e sia data autorità agl'infrascritti dodici « deputati con dichiarazione, che sette di essi concordi bastino per ri- « solvere e stabilire, di comporre, e fare transazione col camarlingo « o tesoriere della s. Sede Apostolica sopra il pagamento delle sei de- « cime dal ss. signor Nostro Gregorio XIII imposte al clero lucchese, « e per causa di tal composizione e concordia possano spendere quella « somma di denaro, che converrà, ed abbiano gli eletti deputati facoltà « di costituire uno, o più procuratori per fare la menzionata compo- « sizione, e transazione nella maniera, e forma migliore, e più van- « taggiosa. Seguono i nomi de' 12 deputati ».

Agli stessi deputati fu data facoltà di procedere al riscotimento della composizione già fatta col clero della diocesi di Lucca sopra gli spogli delle persone ecclesiastiche della diocesi di Lucca, e se ad essi parrà, di spartire la detta composizione con i cleri della nominata diocesi di Lucca tanto del dominio fiorentino, quanto del fermarese, e sopra le cose predette di poter trattare, comporre, concordare in quel modo, che loro parrà, e piacerà.

Si eleggono i giudici sinodali in numero di sei, e gli esaminatori per la collazione dei benefizi curati in numero di dieci, e per invitare questi ad esaminare i concorrenti a' benefizj parrocchiali si destina un'accolito della chiesa cattedrale, al quale si stabiliscono per qualunque esame 20 bolognini di mercede, da doverglisi dare da quello, cui verrà conferito il benefizio parrocchiale.

Per l'oggetto superiormente espresso, cioè pel pagamento delle sei decime imposte dal sommo Pontefice Gregorio XIII, si radunò di nuovo il clero ai 22 di aprile dell'anno 1578. In questa radunanza presieduta da Cesare Nuzzi di Fossombrone dottore d'amendue le leggi, e Vicario generale di Monsignor Vescovo Guidiccioni, a fine di soddisfare alle lagnanze fatte da molti beneficiati, che credevano d'essere stati eccessivamente gravati, venne stabilito che si dovesse venire a nuova tassazione di tutti i benefizi di esso reverendo clero, che sono soliti e debbono pagare le decime, ed altre gravezze così imposte, come da imporsi, e che in esecuzione di un tal decreto il reverendissimo Monsignor Vescovo fosse autorizzato a creare una commissione composta di quel numero di sacerdoti, che a lui fosse paruto e piaciuto, la quale nell'affare della nuova tassazione di ciascuno de' benefizi e beneficiati, che sono soliti,

e debbono concorrere al pagamento delle decime e delle altre gravezze, avesse tanta autorità, quanta ne ha tutto il reverendo clero della città e diocesi.

A formare la menzionata commissione, elesse Monsignor Vescovo Guidiccioni Giovan Battista Menocchi primicerio della chiesa Cattedrale.
Filippo Stiavacci cappellano di detta chiesa.
Paolino Parigi canonico della chiesa Collegiata di s. Michele in Foro.
Ippolito de' Nobili pievano della Pieve di Sesto.
Andrea Carli pievano della Pieve di Villa Basilica.
Paolino Orsucci canonico della chiesa Collegiata di s. Maria di Camajore, i quali nel giorno quattro del mese di luglio dell'anno 1578 con pubblico strumento rogato dal cancelliere vescovile Gio. Battista Antognuoli stabilirono ed intimarono la nuova tassazione sopra tutti e singoli i benefizi della diocesi di Lucca.

Nell'anno 1579 ai 15 di settembre fu tenuto un sinodo generale giusta l'intimazione di esso fatta ai dodici del precedente mese. Nella mattina radunossi il clero nella chiesa Cattedrale; e giusta il consueto, cantossi solenne Messa dello Spirito Santo, e fecesi la processione per la città. Dopo i vespri, tornossi a radunare nella gran sala del Vescovato.

In primo luogo furon lette e pubblicate alcune costituzioni fatte dal Vescovo, ed intorno ad esse fu creata una commissione di nove soggetti con autorità di rivederle, correggerle, riformarle, accettarle, prometterne l'osservanza, con dichiarazione che quello dai nove deputati, o da sei di loro concordi fosse fatto su di ciò e stabilito, dovesse valere, ed obbligare, come se fosse stato fatto, e stabilito dallo stesso sinodo diocesano. Si aggiunse peraltro, che l'anzidetta ampia facoltà s'intendeva, che dovesse durare per quindici giorni prossimi futuri, e non più oltre.

Di poi si elessero 1.° quattro persone ecclesiastiche per rivedere i conti de' camarlinghi, e degli altri agenti del Seminario di Lucca in conformità delle prescrizioni del capo XVIII. della sess. 23 del Conc. di Trento. 2.° Dieci per esaminatori de' concorrenti a' benefizi curati; 3.° Otto giudici delle cause da delegarsi, e commettersi nella diocesi di Lucca dalla Sede Apostolica 4.° Due per consiglieri, e conservatori del Seminario suddetto 5.° Sei per rivedere i conti delle spese fatte nell'occasione della venuta del Visitatore Apostolico, come quelli de' camarlinghi depositarj, ed esattori sì delle decime, sì degli spogli.

In terzo luogo si pubblicarono alcune costituzioni riguardanti i monasteri delle monache, che furono ricevute, ed approvate a viva voce da tutti i congregati (13).

Finalmente i seguenti ricordi, ed avvertimenti furono dati al clero dello zelante nostro Vescovo monsignor Guidiccioni.

Sapendo monsignor reverendissimo di quanto peso sia la cura spirituale dell'anime, la quale da s. Gregorio e altri comunemente è chiamata *ars artium*, et in quanto sublime et alto grado siano constituiti tutti li sacerdoti, e considerando sua S. Reverendissima, che molte sono le constituzioni, le regole, e gli editti, mediante li quali si provvede assai sufficentemente all'uffizio de'curati, al divin culto, et all'onesto vivere del suo clero, non volendo con nuove, et moltiplicate ordinazioni gravarlo, ma sì bene sopra modo desiderando, che quelle, che di già sono per le mani di ciascuno diligentemente si osservino, come si conviene, ha voluto con questa occasione del presente sinodo ricordare, esortare, monire *in visceribus Jesu Christi*, pregare, e espressamente domandare, che ciascuno procuri con ogni studio e diligenza possibile di osservare le predette constituzioni, editti, e regole, rimuovendo, e estirpando dal suo popolo ogni sorte di peccato, superstizioni, e abusi, come la bestemmia, la carnalità, e l'usura, gl'incanti, le malie, li balli, giuochi, et ogni altro peccato, e specialmente nei giorni di festa, inducendolo al vero, e sincero culto di Dio, esortandolo alla divozione, ad ascoltare la santa messa, il vespro, et altri divini uffizii, et alla frequentazione de'ss. Sagramenti della Penitenza, e della Eucaristia, dichiarandoli l'Evangelo, sermoneggiando ne'predetti giorni festivi, e procurando, che nella Quaresima abbiano un predicatore, se sia possibile, e insegnando li principj della cristiana Religione, come ha ordinato S. S. Reverendissima, in in che ciascuno userà ogni cura, che potrà, maggiora; come in fare osservar le feste in esercizii spirituali, e col far astener il popolo dalle opere manuali, attendendo parimente, che la sua Chiesa sia ben coperta, chiusa, et pulita, e provvista a sufficenza di paramenti e libri, vasi, missarii pel culto, et uffizj divini, conservando le predette cose rassettate, ornate, e pulite, et il ss. Sagramento sia conservato, quanto più onoratamente sia possibile in ciascuna parrocchia, avanti del quale sia sempre accesa almeno una lampada, e sia accompagnato, quando è portato agl'infermi, da molte persone con torce, e candeli accesi.

Che ciascuno sia assiduo nella sua cura, non aspettando esser chiamato dagl'infermi, ma si esibisca loro spesso, ricordandoli e esortandoli a quelle cose, che conoscerà necessarie alla lor salute, e nell'estremo di loro vita userà ancora maggior ed estrema diligenza, dopo di averli dato li santi Sagramenti, e la raccomandazione dell'anima, in assisterli colle orazioni, et altri uffizii di consolazione giorno, et notte, chiamando anche in suo ajuto qualche vicino sacerdote, quando ne vede il bisogno, senza persuadersi, come alcuni fanno, falsamente, d'aver fatto il debito suo con essi infermi, quando gli hanno dato la raccomandazione dell'anima.

Sarà parimente diligente in amministrare gli altri Sagramenti, non uccellando a danari; e nella celebrazione dei matrimoni, la quale si debbe fare ordinariamente sempre in Chiesa, procurerà, che vi si proceda con molta divozione, e non v' intervenga alcuna vanità, lascivia, e cosa ridicolosa, nè vi si mangi cosa alcuna per minima che sia.

Nell'amministrazione predetta de' santi Sagramenti in tutti li riti, cerimonie ecclesiastiche, e negli avvertimenti ed istruzioni de'popoli, si ponga studio di essere conformi con gli altri, osservando le regole delle classi (14), e gli avvertimenti, et ordini che per li tempi Monsig. Reverendiss. fa pubblicare, e particolarmente circa il sagramento della Penitenza, nel quale finalmente riposa tutta la buona cura dell'anime, avvertendo di estirpare l'inveterato universal peccato dell'usura, e la crassa ignoranza di quei, che non sanno, o non si curano d'insegnare alli figliuoli il santo Segno di Croce, il pater, l'ave, et il credo, e quelli, che battezzano, non ammettino in modo alcuno compari, e comari, che non sappiano le sopradette cose.

Ciascuno tenga un libro, nel quale vi descriva tutte le anime della sua Parrocchia, e noti anno per anno li non comunicati, e scomunicati, avvertendo di proceder con il suo popolo, e particolarmente con il penitente con ogni umanità, discrezione, umiltà, e carità, che sia possibile, non mancando però per rispetto alcuno mondano di non dar nota de' non comunicati al debito tempo, e di non pubblicarli per iscomunicati, quando dal tribunale di S. S. Reverendissima li vien comandato.

Si osservino li avvertimenti dati sopra la confessione, leggendoli, e considerandoli spesso; chè se ciò si farà, si scorgerà grandissimo frutto ne' popoli. Non si dia la quadragesima licenza più in generale al popolo di confessarsi, cui altri vuole, ma si dia particolarmente, a chi la domanderà, ed a questo si attendi, che importa molto.

Celebrerà ciascun curato la santa Messa al suo popolo, quanto più spesso potrà fra la settimana, e con somma riverenza e divozione, ricordandosi di conservare pura e netta la propria coscienza, come Iddio ricerca nel ministro di tanto sacrifizio, abbia sempre detto mattutino, le laudi e prima, e nel pararsi reciti le orazioni deputate, dopoi lo scorra leggendola, e quelli, che non sono bene istrutti nella lingua latina, abbiano un libretto intitolato *cassellina de brevibus, et longis syllabis*, il qual mostra le parole, come si debbono proferire lunghe, o brevi.

Quello, che per mala natura, o consuetudine di dire, e leggere presto, non proferisce rettamente, e inculca le parole con grave offesa della propria coscienza, e degli ascoltanti, se non si emenda, sappia, che sarà privo di poter celebrare, oppure dica le cose, che recita a mente, e legga adagio, e puntualmente, ed abbia il chierico con la cotta, che servi la messa.

Si osservino le cerimonie poste nelle rubriche, e negli avvertimenti dati. Si usi vin bianco; e chi non ne ha, faccia l'abluzione del calice con l'acqua per conservare senza macchie li purificatoj.

Procuri di aver nella sacrestia lo inginocchiatojo per fare un poco di mentale orazione, avanti che celebri, et anco vi abbia il lavamano.

Avvertisca di non lasciar già mai di dire il divino uffizio con attenzione e devozione, chiunque ha un benefizio, o un ordine sacro.

Ricordisi ogni sacerdote essere obbligato di celebrare almeno ogni domenica, ed ogni giorno festivo, sia in qual grado, o dignità si voglia.

Si comanda agli predetti, che sono obbligati di risedere, e per loro stessi esercitare la cura che hanno, senza proibir loro però, che possano tenere un coadiutore, che essi risiedano, ed effettualmente la esercitino, e di andare con la tonsura, ed in abito nero clericale, dismettendo li saij, o casacchette, ferrajuoli corti, braconi, cappelli, scuroletti alle mani, ed altri simili vestimenti, quali usano li laici, sopra le quali cose sopradette si farà diligente inquisizione, come contra a quelli ancora, che possiedono benefizj semplici, che portano l'abito clericale, o si esercitano in arti o uffizj non convenienti all' ordine loro, per punirli con la privazione de' frutti, e degli stessi benefizj conforme la disposizione del sacro Concilio, come si farà, dopo che saranno passati quindici giorni computati da questo presente; però ciascuno avvertisca a sè stesso, e quei che sono qui presenti, avvertiscano il prossimo loro.

Procureranno tanto li sacerdoti, come ogni altro, che desidera ascendere al grado sacerdotale, di studiare, e avere li libri almeno che sono notati nelle sinodali constituzioni, et il Manuale del Navarro.

Si abbia quella maggior cura, che si può, di non lasciare offendere la libertà ecclesiastica, e l'immunità sua.

Si lascino li giuochi, le taberne, le cacce, le armi, e l'andare uccellando con archibugi, o balestre, o se alcuno ha donne sospette o per età, o mala lor vita passata, le discacci da sè, viva nella castità, che ha promessa, e senza sospezione di vizioso, come si conviene al grado chiericale, e guardisi di non dare qualsivoglia minimo scandalo, o mal esempio al popol suo, che troppo importa, e troppo dispiace al Signore.

Niuno constituito in ordine sacro si eserciti in arti vili, o meccaniche, non faccia il servo, fattore, o procuratore di laici, nè comparisca per altri alla corte di giudici temporali; non eserciti l' arte del medico, nè dell'empirico con acqua, olj, erbe, o qualsivoglia altra cosa semplice, e composta.

Non faccia mercanzia di cosa alcuna, nè compri per rivendere cosa alcuna da mangiare, e se alcuno fosse, che non piaccia a Dio, che avesse prestato denari sopra a qualsivoglia sorte di beni per trarne premio, o fatto qualsivoglia altro contratto macchiato di usura, fra quindici giorni prossimi lo annulli, restituisca l' usura, e faccia condegna penitenza, altrimenti contra l' inobbedienti si procederà con ogni sorta di severità, e rigore, essendo convenientissima cosa, che quel peccato, che si aborrisce tanto ne'laici, e con ogni studio si cerca di estirpare, possa esser da loro ributtato in occhio ad alcuna persona ecclesiastica.

Quelli, a'quali è stato già prefisso il tempo di accomodar le lòro chiese, e di far rassettar le case canonicali, si ricordino, e considerino, che si avvicina il termine, e non saranno più tollerati.

Avvertendo le Reverenze vostre, che grandemente dispiace a Monsig. illustrissimo, ma maggiormente a Dio, di veder tanta avarizia, e sordidezza in alcuni, che oltre al patir del necessario, e vestir vilissimamente, per non spender qualche particella delle loro entrate, ogni anno, come li sacri Canoni comandano, in benefizio delle proprie chiese e case, benchè vi siano le opere, non solo abitano nelle case canonicali sporcamente, e con sommo pericolo della sanità e vita loro, ma quello, che è peggio, patiscono, che il tempio di Dio, e le cose necessarie al suo santo e divin culto patiscano ruina, siano deformi, vi manchino, o

si mostrino tali, che rechino a ciascuno che le vede, nausea ed orrore grandissimo; si esortano però questi tali a mutar animo, e vita, e far volontariamente quelle cose con lor comodo, e tempo a poco a poco, per schivar la divina giustizia, per non l'avere a far tutte insieme con grande incomodo, e danno.

Curi finalmente ciascun sacerdote, ed ogni persona ecclesiastica si sforzi di riuscir tale nello uffizio e profession sua, che per la rettitudine di vita, per la scienza, e buon costume possa esser reputato vero pastore del gregge commessogli, e non indegno ministro di Dio onnipotente, dal quale e dal Figlio, e Spirito Santo si prega a tutti prudenza, unità, carità, pace, e consolazione di spirito.

Dopo tutto questo comparve il procuratore fiscale della camera vescovile, ed accusò la contumacia di quelli, che non erano intervenuti al sinodo, e chiese che si procedesse contro di loro secondo i prescritti de' sacri Canoni, ed i decreti del Concilio Tridentino, e data che ebbe il Reverendissimo sig. Vescovo ai reverendi signori congregati la benedizione, fu sciolta da esso la sinodale radunanza.

La commissione eletta dal sinodo, adempì alla datale incombenza entro il mese stesso di settembre, ed approvò pienamente le 17 constituzioni proposte al sinodo dal reverendissimo sig. Vescovo, delle quali stimo bene di dare un succinto ragguaglio.

Nella prima constituzione si parla di coloro che bramano d' esser promossi al sacerdozio a titolo di patrimonio, e si stabilisce che debbano presentare un certificato del proprio parroco, pel quale si faccia constare, che i beni loro assegnati in patrimonio sono per lo meno del valore di scudi 200, liberi, e propri dell' assegnante, ed a niuno in verun modo obbligati ed ipotecati (15). Di più si vuole che il parroco specificatamente attesti, che per siffatta assegnazione non viene a ledersi la legittima dovuta agli altri figli. Ed i chierici, che in simile affare usassero simulazione, e fraude si stabilisce, che issofatto siano sospesi dagli ordini ricevuti, ed inabili in perpetuo a riceverne altri.

Nella seconda prescrivesi che quelli che vogliono essere promossi all' ordine del presbiterato, debbano sapere anche la musica, onde poter cantare in canto detto volgarmente fermo la messa, e gli altri divini uffizi.

Nella terza si vieta agli ecclesiastici il ricevere beni dai laici in fraude dei creditori.

Nella quarta si comanda ai parrochi notare in un libro speciale i nomi di que' parrocchiani, che avranno ricevuto il sagramento della Cresima, e di quelli che avranno in ciò fatto l'uffizio di patrini.

Nella quinta si parla de' contumaci al precetto della pasquale comunione, e si prescrive quanto appresso. Poichè molti vi hanno, che essendo abituati in qualche grave peccato, o vivendo scandalosamente nella loro parrocchia, oppure avendo commesso delitti riservati al Vescovo, sono tenuti lontani dal proprio parroco dalla santissima Eucaristia, ed essi in rovina delle loro anime, sotto pretesto di lucrare qualche indulgenza si presentano ad altri sacerdoti fuori della propria parrocchia, e trascorso il tempo pasquale, e dipoi esibiscono al di loro parroco la fede di essersi confessati e comunicati, Noi, onde opporci alle insidie del nemico del genere umano, intimiamo, che qualunque parroco si guardi per l'avvenire di concedere ai popolani licenza generale di eleggere quel confessore, che vorranno, e di più comandiamo, che dopo l'ottava della Pasqua di Resurrezione di Nostro Signore diligentemente indaghi, se tutti i suoi parrocchiani abbiano ricevuto il ss. Sagramento, e contro tutti quelli che troverà non essersi comunicati, o che senza sua licenza si fossero comunicati fuori della propria parrocchia, dovrà al seguito del comando della nostra curia procedere alla pubblicazione della scomunica.

Nella sesta si ordina, che ciascun parroco in ogni trimestre in un giorno di domenica *inter missarum solemnia*, pubblichi i nomi degli scomunicati, che abitano nella sua parrocchia, e però dopo l'ottava di Resurrezione debba procurarsene la nota dalla Curia vescovile.

Nella settima si dichiara una costituzione emanata precedentemente (16), e si dice « Benchè nelle nostre costituzioni altre volte sia stato prescritto, che colui che ha un benefizio curato non possa essere ammesso al concorso di altro benefizio vacante, se non rinunzia il primo nelle mani dell'Ordinario. Considerata per altro meglio la cosa, e moderando il rigore delle precedenti costituzioni, stabiliamo, che in avvenire sia lecito al predetto benefiziato concorrere ad un altro benefizio, purchè abbia per cinque anni ritenuto il primo, e niun danno al medesimo abbia arrecato, ma anzi speso qualche somma in vantaggio, o della Chiesa, o della casa canonicale.

Nell' ottava si torna a imporre sotto gravi pene a tutti i Capitoli, Università, Collegj, e Rettori delle Chiese, ed operaj la formazione del Martirologio de'beni, e la consegna di esso alla Curia vesco[illegible]

il periodo di un anno, e che tutti i suddetti in ciascun anno nel mese di febbrajo debbano dar nota alla Curia vescovile degli strumenti di livelli, od altre locazioni, che avessero fatte nel corso dell' anno ».

Nella nona s' impone che i benefiziati ne' loro testamenti facciano esatta nota delle scritture appartenenti a' loro benefizi, ed ingiungano sotto pena gravissima a' loro eredi il consegnarli alla Curia vescovile.

Nella decima si comanda che rimanendo vacante un qualche benefizio dopo il primo giorno di luglio, debbano al successore assegnarsi tanti frutti, quanti si richiedono al suo decente mantenimento sino alla ricolta del vegnente anno, ovvero gli si debbano dare due scudi al mese: si eccettua il caso, in cui la vacanza del benefizio avvenisse dopo il primo giorno d'aprile, giacchè in tale ipotesi, per i tre mesi susseguenti nulla dovrebbe darsi al successore nel benefizio.

Nell'undecima si vieta il dare a livello i beni ecclesiastici non distanti oltre i 30 passi dalla chiesa, e si dichiara non esser lecito dividere i beni contigui alla chiesa in modo, che lasciati da parte i beni situati dentro lo spazio di trenta passi, si dia a livello il rimanente del fondo.

Nella duodecima si vieta il dividere in più parti lo stesso fondo della chiesa, per poi poterlo così diviso dare a livello secondo la concessione da Sisto IV fatta in favore dei vescovi di Lucca.

Nella decima terza si stabiliscono le mercedi da darsi agli stimatori de' beni ecclesiastici.

Nella decima quarta colla pena d' interdetto dall' ingresso della chiesa si puniscono gli Operari, che non adempiono fedelmente il loro uffizio.

Nella decima quinta si ordina che le superiore dei monasteri non possano, che per tre anni esser confermate ne' loro uffizi, e che non possano ai medesimi esser di nuovo elette, se non dopo esserè state fuori dell' ottenuto uffizio per lo spazio di tre anni.

Nella decima sesta sotto pena di scomunica, si ordina a chiunque avesse scritture appartenenti a tutto il clero della diocesi, il consegnarle dentro il periodo di due mesi, da riporsi poi nell' archivio dei canonici della Cattedrale in un banco chiuso con tre chiavi, una delle quali sia tenuta dal vescovo, l'altra dall' interiore sacrista, e l'altra da uno de' principali signori della città.

Nella decima settima si prescrive il modo da tenersi per citare i chierici, quando non può ad essi consegnarsi la citazione, e si stabilisce, che allora la citazione si affigga alle porte di una chiesa vicina al luogo,

ove i chierici da citarsi hanno domicilio, ed alle porte della chiesa Cattedrale.

Nell'anno 1581 ai 17 di novembre, adunato il clero della città nella sagrestia della chiesa Cattedrale, fu stabilito che le sovvenzioni solite pagarsi dal magnifico comune di Lucca al clero della città, e dal detto clero nell'anno 1572 applicate, e cedute in vantaggio del Seminario per un decennio, s'intendessero, e fossero ad altro decennio applicate, e cedute al medesimo Seminario.

Nell'anno. 1589 ai dieci di gennajo, radunossi il clero della città e dominio di Lucca nella sagrestia della chiesa Cattedrale, e letta e pubblicata la bolla di Sisto V, che incomincia *Apostolicae sedis circuspecta benignitas*, concernente la contribuzione da pagarsi dal clero per la costruzione delle mura, e fortificazioni della città, furono eletti nove deputati per istabilire la rata, che ciascun benefiziato, e luogo pio della città e dominio di Lucca doveva contribuire pel menzionato lavoro. Il totale della contribuzione era di scudi 3000 d'oro.

Nell'anno 1590 ai 14 di giugno, tenne il nostro vescovo Guidiccioni il suo sesto sinodo diocesano. Ecco l'editto in data de' 18 aprile 1590, con cui ne fece l'intimazione.

Alessandro Guidiccioni per la grazia di Dio, e della Sede Apostolica vescovo di Lucca, e per autorità imperiale Conte, a tutti coloro, che vedranno queste nostre, salute nel Signore.

Essendo che le materie, che si trattano, e stabiliscono ne' sinodi diocesani, non solo ajutano a conservare la devozione e disciplina cristiana, ma grandemente l'accrescono tanto nelle persone ecclesiastiche, che nelle secolari, massime che quelle come Pastori e Giudici con sana dottrina, e santi costumi istruiscono le anime commesse alla cura loro, e parimente giovano a sradicare quei vizj, abusi, e corruttele, che il nemico dell'uomo va di continuo sopraseminando al buon seme delle virtù, e regole ecclesiastiche, ed essendo debito dell'uffizio pastorale, se non si può ogni anno, come ordina il sacro Concilio di Trento, convocare il sinodo, almeno quanto più spesso vien permesso da altre gravi occupazioni; perciò con queste nostre lettere notifichiamo, ed intimiamo a ciascuna persona, come con l'ajuto divino alli 14 di giugno prossimo, che sarà la quinta feria, celebreremo il sesto sinodo nella nostra chiesa Cattedrale. Però ordiniamo, e comandiamo in virtù di santa obbedienza, e sotto le pene imposte da' sacri canoni a tutte le persone

ecclesiastiche, di qualunque grado, o dignità si sieno, della città, e diocesi nostra tanto regolari che secolari, le quali per li decreti del prefato sacro Concilio, come per cagione di benefizio curato, o semplice, o per cura di anime, che per altro esercitino, e respettivamente sono tenuti di ragione, o per consuetudine intervenire al prefato sinodo, non manchino la mattina a buon' ora del suddetto giorno convenire, e presentarsi personalmente nella detta nostra Cattedrale con abito clericale, onesto, e lungo fino ai piedi, con la chierica e berretta, e con la cotta bianca, e non stracciata, nè sia lecito ad alcuno del sinodo partire senza espressa nostra licenza, acciò con il consiglio universale di tutti possiamo ad onor di Dio, e salute delle anime, e per conservazione della religione e disciplina ecclesiastica, deliberare quelle cose, che giudicheremo essere utili, e necessarie.

Esortiamo tutti i sacerdoti, che dentro questo tempo ogni quinta feria debbano celebrare la messa dello Spirito Santo, e correndo in tal giorno festa doppia, dire la sua orazione, ed il sabbato digiunare quadragesimalmente, il che faranno parimente il giorno precedente alla celebrazione del sinodo.

Procureranno ancora, che i loro popoli facciano orazione al Signore, acciò conceda il suo Santo Spirito ai congregati nel prefato sinodo.

Avvertiamo ancora, ed esortiamo i sopranominati, che nel venire alla città, e nel conversare in essa procedano con somma onestà clericale, ed usino quella maggior diligenza, che potranno di non alloggiare alle osterie, se sia loro possibile, e non conversando con i laici, e servando ogni modestia alle mense, facendo leggere qualche libro spirituale, o tenendo ragionamenti tali, mangiando e bevendo sobriamente, di modo, che li laici ne piglino buon esempio ed edificazione, e considerino dalla gravità de' costumi loro, che gravi ed importanti sono le materie, che ne' sinodi si trattano, affinchè si rendano più facili, ed obbedienti in eseguire quelle cose, che ad essi spettano.

Dato in Lucca dal palazzo nostro vescovile presso S. Martino ai 18 di aprile nell' anno 1590.

Nella mattina del prefisso giorno si radunò il clero della città e diocesi nella chiesa Cattedrale, ed oltre i trecento furono i congregati. Si fecero le consuete funzioni, e nel tempo della messa solenne il sacerdote Vincenzo Elici cappellano della chiesa Cattedrale per ordine e

commissione del reverendissimo sig. Vescovo, ed alla presenza di lui recitò una divota ed elegante orazione.

Nel giorno stesso alle ore diciotto col suono della campana fu di nuovo congregato il clero nella chiesa Cattedrale, ed avendo monsignor Vescovo esposta la commissione datagli dalla sacra Congregazione del Concilio con lettera dei 25 novembre dell'anno 1589 di riformare il seminario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, ed esortato il clero all'obbedienza, sentì da varj addursi molte ragioni in contrario alla fatta proposta, e principalmente si disse e ripetè, che il clero non poteva comportare la spesa necessaria per eseguire l'ordine dato dalla Congregazione del Concilio. Per venire a qualche conclusione, monsignor Vescovo fece proporre, che si eleggessero quindici sacerdoti, ai quali venisse affidata l'esecuzione del presente affare. Ma questa proposta di monsignor vescovo essendo stata largamente perduta con molti suffragi negativi, dopo molte esortazioni di nuovo fatte da monsignor Vescovo, e dopo lunghe consultazioni fu proposto, e vinto a viva voce da tutto il clero il seguente decreto.

Che sia data autorità ai quindici sacerdoti già proposti da monsignor Vescovo di discutere le difficoltà, che sono state fatte da molti intorno all'istituzione del seminario secondo la forma del sacro Concilio, e caso che si trovino insuperabili, si debbano far costare all'illustrissimo sig. Cardinale Caraffa, e bisognando alla sacra Congregazione, ed abbiano facoltà di supplicarla di quelle grazie, che alli due terzi di essi deputati parranno necessarie pel bisogno del clero col consenso di monsignor Reverendissimo (17).

Dopo questo, il sinodo a viva voce, e coll'acclamazione espressa col *placet* approvò 1.° dieci esaminatori, otto giudici, e nove testimoni sinodali. 2.° decretò che le regole delle classi aver dovessero egual forza e autorità, che le costituzioni sinodali: 3.° ordinò, che que' benefiziati, i quali non avevano per anche presentato il terrilogio de'beni dei loro benefizi, dovessero dentro l'anno presentarlo sotto pena di scudi 23, e della sospensione *a divinis* da incorrersi issofatto da' refrattarj, e senza altra dichiarazione.

In ultimo si pubblicarono varie costituzioni, che furono col *placet* de' congregati approvate. Mi astengo dal riferire queste costituzioni, perchè dovrei dilungarmi di troppo, e perchè le disposizioni in esse contenute nella massima parte trovansi espresse nelle costituzioni sinodali del

medesimo Alessandro Guidiccioni, stampate da Vincenzo Busdraghi, di cui dovrò parlare appresso.

L'illustrissimo e reverendissimo signor Vescovo, dopo avere esortato i congregati a render grazie all'onnipotente Iddio, ed a supplicarlo pel felice stato del Romano Pontefice, e della Sede Apostolica, della Repubblica lucchese, e de' Principi diocesani, e per la cattolica Religione nel regno di Francia, recitate le consuete orazioni, e data la pastoral benedizione, licenziò il clero, e sciolse l'adunanza sinodale.

Con editto de' 14 agosto dell' anno 1593, Alessandro Guidiccioni seniore intimò il settimo sinodo pel giorno 16 del prossimo mese di settembre, e furono 282 quelli, che al medesimo intervennero.

Lasciate da parte le ordinazioni comuni agli altri sinodi, cioè l'elezioni degli esaminatori, giudici, e testimoni sinodali, mi fermerò alquanto a riferire alcune costituzioni del medesimo rendute in italiana favella.

COSTITUZIONE I.

Sulla Comunione degl' infermi.

Quando avrà a portarsi agl' infermi il corpo del Signore, il parroco celebri la messa *pro infirmis*, ed almeno dica le orazioni di tal messa, e procuri, che l' ora sia opportuna in modo, che possa intervenire alla sacra funzione molta gente, alla quale ingiunga, che preghi per la salute dell' infermo, e la esorti ad accompagnare la ss. Eucarestia, il che desideriamo, che si faccia da ciascuno, che s' incontrerà per via col sacerdote, che porta il ss. Sacramento, e ciò principalmente debbe farsi da' ministri di Dio, i quali essendo chiamati nella sorte del Signore, conviene, che a tutti gli altri diano esempio di buoni costumi, di virtù, e di religione, e se potrà farsi comodamente, si vestiranno ancora di cotta, altrimenti proseguiranno con quella veste, che hanno, recitando insieme col parroco a voce sommessa, piamente, e devotamente i salmi penitenziali.

COSTITUZIONE II.

Sulla vendita delle oblazioni.

Le immagini di cera dette voti, le candele, le torce, e le altre oblazioni in lino, lana, o seta, che sono offerte a qualche chiesa, o luogo

pio, nella festa di quella chiesa, o luogo pio, proibiamo, che si vendano nel giorno stesso, poichè ciò non potrebbe farsi senza scandalo dell' offerente, e del popolo. Per altro non vietiamo, che tal vendita si eseguisca in altro tempo, purchè il danaro ricevuto dalla vendita delle predette cose s' impieghi in ornamento della chiesa, o del luogo pio, o in comprare vesti per la celebrazione della messa; e se altrimenti alcuno facesse, sin d' ora s' intende punito nel duplo del valore delle cose vendute.

COSTITUZIONE III.

Sulla distribuzione delle candele, palme, e del pane azzimo.

Desiderando, per quanto possiamo, rimuovere dalle chiese gli abusi e gli scandali, che sogliono succedere nei giorni della Purificazione della gloriosissima Vergine, delle Palme, e della ss. Resurrezione di nostro Signor Gesù Cristo, comandiamo in virtù di s. obbedienza a tutti i rettori delle chiese, che sono tenuti a distribuire al popolo le candele benedette, i rami degli olivi, e delle palme, ed il pane azimo, che procurino in quel miglior modo che a loro parrà, che non si facciano tumulti, strepiti e risse, ma devotamente, con modestia e riverenza si prendano dal popolo le cose anzidette dalla mano del sacerdote, e se alcun non obbedirà al detto sacerdote, venga da esso dentr' otto giorni a noi denunziato, perchè secondo la gravezza della sua temerità sia castigato.

COSTITUZIONE IV.

Sulle imagini indecenti.

Le imagini, o tavole dipinte degli altari, consumate dalla vecchiezza o muffa, come le sacre vesti logore in modo che non possano risarcirsi, sieno affatto rimosse dalle chiese, ed abbruciate, e le loro ceneri sieno riposte nel cemeterio, o sotto il pavimento della Chiesa.

COSTITUZIONE V.

Sopra i Parrochi, che non sono capaci di predicare.

I sacerdoti aventi cura di anime, che vanno soggetti a mancanza di memoria, o ad altro impedimento in modo, che sono poco abili a

predicare la divina parola ai loro popoli, vogliamo che in qualunque giorno di domenica, o in altra guisa festivo, nel celebrare la messa avanti l' offertorio in luogo della predica, o del sermone, leggano almeno due pagine del Catechismo Romano stampato in lingua volgare, scegliendo quelle materie, che parranno loro più necessarie, ovvero qualche Omelia di Lodovico Patorio, o di Giovanni Del Bene, o di altro dottore ecclesiastico approvato sopra il corrente Vangelo.

COSTITUZIONE VI.

Sul ricevimento di più sorelle nel medesimo monastero.

In un monastero di monache soggetto alla nostra ordinaria, o delegata potestà, in cui due sorelle germane, od uterine si trovano, proibiamo, che se ne ricevano altre, e se una delle sorelle fosse eletta in priora, l' altra non possa aver l' uffizio di vicaria, camarlinga, o dispensatrice. Di più stabiliamo, che niun monastero abbia nel tempo stesso più di tre fanciulle da monacarsi, e che la priora non proponga alcuna al capitolo per esser ricevuta, prima che legittimamente costi, che sia entrata nell' anno dodicesimo. Esortiamo i superiori delle monache, che facciano osservare questo decreto ne' monasteri ad essi sottoposti.

COSTITUZIONE VII.

Sulle frodi dei Questori delle limosine.

Sono state a noi riferite le malizie, e le frodi usate dai cercatori delle limosine, e non solamente da quelli, che prendono ad esercitare un simile uffizio, spacciando menzogne, ma da quelli ancora, che hanno ottenuto in realtà le lettere dalla Sede Apostolica.... Volendo noi impedire siffatti abusi, inerendo alle disposizioni del Concilio di Trento, e dei sacri canoni, dalle quali è ingiunto agli ordinarj dei luoghi, che diligentemente attendano, che da tal sorta di persone non si commettano frodi, colla presente costituzione proibiamo ai parrochi, l'ammettere alcun questore, se non presenterà le lettere sottoscritte da noi, o dal nostro Vicario generale, e firmate da uno dei cancellieri della nostra Curia, ed autenticate col nostro sigillo vescovile, nè quelle dopo

venti giorni, da computarsi dal giorno della concessione, possano eseguirsi, nè i parrochi in alcun modo permettano, che i questori da per loro stessi raccolgano le limosine, ma essi parrochi esercitino quest'uffizio gratuitamente, e notino fedelmente in un libretto i sussidj, che riceveranno, e li trasmettano a quello, che sarà da noi stabilito per depositario dei medesimi, affinchè poi siano inviati a quei luoghi pii dell' alma città di Roma, in pro dei quali è stata conceduta la facoltà di raccoglierli. È se i questori ardiranno fare contra questo nostro comando, e da per loro cercheranno limosine, ed ammoniti dai parrochi ricuseranno di desistere, i parrochi procurino, che i medesimi sieno posti in carcere, e quanto prima riferiscano la cosa, affinchè possiamo colle dovute pene frenare il loro temerario ardimento.

COSTITUZIONE VIII.

Sulle liti di piccole somme.

Tutte le cause non eccedenti la somma di scudi dieci, sommariamente si coposcano, e si decidano al banco, ossia nella camera del rev. signor Vicario, nè in esse ammettasi appello, o ricorso.

COSTITUZIONE IX.

Sopra i procuratori, che difendono cause ingiuste.

Quel procuratore, che nel nostro foro ecclesiastico, o dei nostri vicarj foranei scientemente difenderà una causa ingiusta, o negherà la verità, o indurrà il suo principale a negarla, sia per anni tre escluso da detto foro.

COSTITUZIONE X.

Elezione de' protettori dei beni, e dei diritti delle Chiese.

La giornaliera esperienza insegna, che molti beni delle chiese, delle opere, degli ospedali, e degli altri luoghi pii si perdono, perchè i di loro rettori ed amministratori per la povertà, o pel timore dei potenti, o non possono, o non hanno coraggio di ricuperarli. Per la

qual cosa desiderando di riparare a questo danno delle chiese, intendiamo di deputare un procuratore idoneo, onesto, e che viva nel santo divin timore, al di cui patrocinio tutti i rettori ed amministratori con piena fiducia possano ricorrere, sapendo quanto in ogn' istanza di qualunque causa essi debbano pagare: ed affinchè questo pio desiderio più facilmente ottenga l' effetto, comandiamo, che si costituiscano per mezzo del sinodo tre dottori del ceto ecclesiastico, che si chiamino protettori dei luoghi pii, ed attendano con gran diligenza, che prima di muovere una lite, sieno bene esaminati e considerati i diritti delle chiese, e trattino ancora cogli oppositori, perchè la lite si termini con una composizione amichevole, e se loro non riuscirà d' indurre le parti a fare aggiustamento, e sarà di mestieri litigare, stabiliscano la mercede del procuratore, considerando l' affare che dovrà trattarsi, ed abbiano ancora l' autorità di fare ogni altra cosa sì in Lucca, come in Roma, e di porger suppliche al ss. Signor Nostro in quel modo che loro, unitamente al reverendissimo signor Vescovo, o rev. signor Vicario generale, parrà espediente.

In esecuzione di questa costituzione furono eletti dal sinodo in Protettori dei beni e diritti delle chiese, e dei luoghi pii i seguenti soggetti.

Il Rev. Dottore di Sacra-Teologia, e dell' una e dell'altra legge Ippolito Santini canonico della chiesa cattedrale.

Il Rev. Dottore dell' una e dell' altra legge Giov. Battista Antognuoli Priore di s. Alessandro Maggiore.

Il Rev. Dottore dell' una e dell' altra legge Alessandro Santucci canonico di s. Michele in Foro.

In ultimo l' illustrissimo e reverendissimo signor Vescovo chiese di essere autorizzato, se alcuno, od alcuni degli ufficiali eletti dal sinodo venissero a mancare, a poterne eleggere altro, od altri, che adempiano il loro offizio fino alla celebrazione del futuro sinodo, alla qual dimanda a viva voce dichiarò il sinodo di consentire.

ARTICOLO II.

Sinodi del Vescovo Alessandro Guidiccioni il seniore pubblicati colle stampe.

Due sono i sinodi di questo Vescovo messi alle stampe, de' quali non ho creduto dover parlare nell' articolo precedente, per non interrompere l' estratto che andava facendo del manoscritto di questa Cancelleria arcivescovale, e perchè non sapeva a qual anno riferire con certezza la celebrazione de' medesimi. Ora mi accingo a parlarne; nel che eseguire non mi propongo di dare un compiuto ragguaglio di tutte le costituzioni in essi emanate, giacchè ciò mi obbligherebbe ad una prolissa dicerìa, ma solamente ne indicherò alcune poche, procurando di sceglier quelle, che possono dar luogo a qualche osservazione; il qual metodo pur terrassi da me in parlando de' sinodi celebrati dai vescovi susseguenti.

Il primo fra gli stampati sinodi di Alessandro Guidiccioni il seniore ha il seguente titolo « *Lucensis ecclesiae constitutiones synodales, adjecti sunt canones poenitentiales, sanctorumque apostolorum, praemisso indice locupletissimo rubricarum, seu titulorum, capitumque, et locorum maxime insignium. Lucae apud Vincentium Busdracum* 1571 ».

Nel libro, che ho fra mano, dopo le parole *constitutiones synodales* è notato a penna *factae de anno* 1570. Ma non avendo il Vescovo Alessandro Guidiccioni seniore celebrato verun sinodo nell' anno sovrespresso, perciocchè il primo sinodo fu da lui tenuto nell' anno 1564, ed il secondo nell' anno 1574, la data suddetta sembrami doversi ritenere come falsa. Dicasi dunque, che queste costituzioni sinodali sono quelle, che si distribuirono al clero nel sinodo dell'anno 1574, poichè al luogo, ove si parla di tal distribuzione, è detto, ch'erano già da tre anni stampate, cioè l'anno 1571, e siccome dal 1564 fino a tal anno niun altro sinodo fu celebrato dal nostro Vescovo, dicasi, che le costituzioni di cui favellasi, sono quelle pubblicate nel sinodo dell' anno 1564, ed intorno alle quali venne decretato, che si mandassero al più presto possibile alle stampe.

Il primo titolo, o rubrica di queste costituzioni è *de Ordinum collatione, tempore, et qualitate ordinandorum*, ed è diviso in cinque capi; nel primo dei quali si prescrive, che ad esser promosso alcuno alla prima

clericale tonsura si esige, ch'esso sappia leggere e scrivere, ed i primi rudimenti della fede, e che dimostri tal indole ed inclinazione da dare speranza di rendersi degno di ricevere gli ordini superiori (1). In quanto poi agli ordini minori vuolsi, che non si conferiscano, che a coloro, che sieno giunti all'età degli anni dodici, che abbiano ricevuto il sagramento della cresima, e che facciano conoscere di esser coll'età cresciuti ancora nel merito e nella dottrina. Per gli ordini sacri conformemente ai prescritti del Concilio Trentino (sess. 23. cap. 12. de Reformat.) si ordina, che niuno possa esser promosso al suddiaconato avanti gli anni 22, al diaconato avanti i 23, al presbiterato avanti i 25. Quindi si noverano quelli, che per qualche delitto o difetto, non possono esser promossi agli ordini, e fra questi si pongono: *Causidici, et qui in forensi exercitatione versati sint, qui militaverint, etiamsi gravia non admiserint, spectacula edentes, et qui in scena lusisse noscuntur* (2).

Nel capo secondo si ordina, che coloro che bramano d'esser promossi agli ordini minori, debbano presentarsi al vescovo tre giorni avanti la sacra ordinazione; quelli poi, che aspirano di venire innalzati a qualche ordine sacro, debbano un mese innanzi similmente presentarsi, perchè si possa ingiungere ai loro parrochi, che proposti i nomi degli ordinandi nella Chiesa, facciano accurate ricerche intorno alla vita, costumi, ed età dei medesimi. Dopo che dagli stessi parrochi gli ordinandi debbano esser presentati al Vescovo, ed essendo i parrochi legittimamente impediti dal recarsi in persona, debbano fornirli di lettere, che facciano testimonianza sulla nascita, età, vita e costumi de'medesimi ordinandi.

Nel capo terzo si parla degli esaminatori degli ordinandi, e vuolsi, che sieno persone bene istrutte nella divina legge, e nelle prescrizioni della chiesa, e che non muovansi da umani riguardi ne'loro giudizj sull'idoneità degli ordinandi.

Nel capo quarto favellasi dello scrutinio, che ha da premettersi dagli esaminatori degli ordinandi ne' tre giorni precedenti all'ordinazione. Ecco in succinto alcune poche cose delle molte contenute in tal capitolo.

Il parroco presentante sotto giuramento s'interroghi dei natali del chierico presentato, di qual età egli sia, ove sia stato educato, se abbia atteso alle lettere, di quali costumi sia fornito, se sia giuocatore, bestemmiatore, rissoso, dedito all'ubbriachezza, se sano di mente, e di corpo,

se cerchi di essere promosso al chiericato in frande di alcuno, o per isfuggire la giurisdizione secolare.

Insomma gli esaminatori secondo i dettami della coscienza loro, e giusta i suggerimenti della prudenza, facciano quelle interrogazioni, che sembreranno loro opportune, e convenienti intorno agli ostacoli sì pubblici, come occulti che possono impedire la promozione agli ordini.

In quanto agli ordinandi debbano essere interrogati, ed esaminati sul fine, che hanno nel dimandare la promozione agli ordini, se cioè li muove unicamente un fine santo e religioso, ovvero se sono indotti da motivi terreni di bisogno, di ambizione, interesse, e simili.

Ed in quanto a coloro, che chiedono d' esser promossi al suddiaconato, si prescrive che si esaminino sulla scienza, se cioè sanno leggere bene e distintamente, se intendono il latino, se conoscono i rudimenti grammaticali, se sono istrutti delle cose concernenti all'esercizio dell' ordine, e segnatamente del modo di ordinare il divino uffizio, se sono soliti di ricevere spesso la sacra Eucarestia, e se di presente siensi confessati, e se sieno ben preparati e disposti a ricevere la santa comunione, e se abbiano proposito e fondata speranza di vivere continenti. Intorno al titolo dell' ordinazione si avvisino, che non lo possono risegnare, vendere, donare, nè in qualunque altra guisa alienare senza licenza di monsignor vescovo, altrimenti facendo, saranno sospesi *a divinis* per cinque anni e rinchiusi in carcere ad arbitrio del vescovo stesso.

Gli aspiranti al diaconato, si ordina, che sieno interrogati, se per un anno almeno hanno esercitato l'ordine del suddiaconato, se hanno atteso allo studio della sacra scrittura, e se sanno convenientemente applicarla, essendo loro uffizio il predicare per commissione, se tutti i giorni recitano il divino uffizio, e si osservi il modo, con cui l'ordinano, e se hanno relazione con uomini cattivi, o con donne sospette; e si esortino ad attendere allo studio delle sacre scritture, ed a menare vita casta e morigerata.

A quelli che chiedono di ascendere al presbiterato, prescrivesi, che si faccia un esame alquanto esteso sopra le principali materie della teologia pratica, e segnatamente sopra il sacramento della penitenza, e vuolsi, che sieno istrutti nelle sacre lettere in modo, che possano ammaestrare il popolo nelle cose necessarie alla salute, e sappiano conferire rettamente i sagramenti. Ed affinchè esempj di buone opere, e salutari

istruzioni da loro si possano attendere, s' ingiunga che facciano acquisto della somma Antonina, dell'Armilla, del Razionale de'divini uffizj, del metodo della confessione, del Manipolo de'curati, del Sacerdotale, della Bibbia, od almeno del nuovo testamento col comento di qualche cattolico espositore, del Catechismo romano, e delle presenti costituzioni sinodali.

Or passo a dare un indice di varie altre disposizioni più osservabili contenute in questo sinodo.

Al cap. V si prescrive, che la messa non si celebri senza la presenza di due persone (3), nè dopo il mezzo giorno, eccetto il sabbato santo; che il sacerdote, finita la messa, genuflesso si trattenga innanzi all'altare a render grazie a Dio, e quindi modestamente ritorni in sagrestia (4), ed in quanto all' onorario si statuisce, che dopo la celebrazione della messa si possano ricevere l' elemosine piamente offerte, purchè non siavi stata veruna convenzione precedente (5).

Al capo VI si ordina, che i sacerdoti almeno in tutte le domeniche, e nei giorni solenni celebrino la santa messa, e quelli che hanno la cura delle anime la celebrino tanto frequentemente, che adempiano al proprio uffizio (6).

Al cap. XIV intorno agli scomunicati prescrivesi, che se alcuno di essi oltre un mese persevererà nella scomunica essendo secolare, debba esser condannato a pagare una lira per ciascun mese, in cui rimarrà in tale stato, se chierico o persona religiosa, due lire, se Pievano, o costituito in dignità ecclesiastica quattro lire.

Al capo XVI s' impone a tutti i sacerdoti, che due volte all'anno si presentino al vescovo, affinchè egli possa conoscere il tenore della vita che menano, e se si esercitano nello studio, ed essere informato intorno allo stato delle chiese, ed ai costumi de' popoli.

Al capo XXVIII viene imposto ai parrochi, che predichino la divina parola nelle domeniche, e nelle feste solenni, e nel tempo de'digiuni della Quaresima, e nell'avvento almeno in tre giorni della settimana; che ammaestrino i fanciulli nel leggere, e nello scrivere (7), e che nell'aurora, e al cader del sole suonino la campana per segno della recita della salutazione angelica (8).

Al capo XLII, riferito il tenore del canone *omnis utriusque sexus*, in cui si prescrive, che ciascun fedele giunto agli anni della discrezione debba almeno una volta l'anno confessare i suoi peccati al pro-

prio sacerdote, e ricevere per lo meno nella Pasqua il sagramento dell'Eucaristia, in esecuzione di tal comando si ordina, che se alcuno per giusta causa volesse confessarsi ad un altro sacerdote, debba prima ottenerne la licenza del proprio parroco, giacchè altrimenti quello non potrebbe nè assolverlo, nè legarlo (9). Di più si comanda ai parrochi, che in tutti i giorni di quaresima dopo la celebrazione della messa, avvisino i loro parrocchiani, che se dentro il mercordì santo non si saranno confessati, non verranno ammessi alla ss. Comunione nel giorno di Pasqua (10)

Al capo LI s'ingiunge, che le promesse sponsalizie si adempiano colla celebrazione del matrimonio dentro quindici giorni, e quelli che non legittimamente impediti mandassero più in lungo, si comanda che sieno interdetti dall'ingresso della chiesa.

Nel capo LVII si vieta lo sciogliere le promesse sponsalizie senza la licenza del vescovo (11).

Nel capo LXXI si prescrive che anche quelli, che chiedono di esser promossi ai benefizi semplici sieno esaminati (12).

L'altro sinodo del vescovo Guidiccioni il seniore pubblicato con la stampa ha il seguente titolo «*Ecclesiae lucensis constitutiones pluribus frequentibus synodis latae, et ad compendium relatae, jussu Alexandri Vuidiccioni Episcopi denuo editae*» *Lucae apud Vincentium Busdraghium ad instantiam Octaviani Guidoboni*. Nel libro che ho sott'occhio è notato a penna, che le predette costituzioni furono stampate «*anno Domini* 1584, *imo* 1594.

Dal surriferito titolo apparisce, che queste costituzioni altro non sono che una collezione, e compendio di quelle, che furono emanate ne' diversi sinodi tenuti dal nostro vescovo. Ed infatti avendole riscontrate accuratamente, ho osservato, che in esse sono quasi intieramente ripetute le costituzioni del sinodo stampato nell'anno 1571, ed ho pure osservato, che colle stesse parole vi sono riferite quelle pubblicate nel sinodo dell'anno 1590.

In numero di cento venti sono queste costituzioni, delle quali Camillo de Scribanis genovese, vicario generale di questa diocesi dette ragguaglio coi seguenti versi, che sono posti innanzi alle medesime.

Quid sacro expediat decorandis ordine, quodve
Postquam promoti munus obire queant.
His quoque qui deceant mores, aut ducere qualem
Fas vitam, et specimen, quod dare cuique sui.

Quo ritu facienda sacra, et quibus illa neganda,
Fundendaeque preces nocte, dieque Deo.
Injunctis rite poenis peccasse fatentes
A culpis cuinam solvere posse detur.
Antiquas patrum maculas abstergere lympha
Aegrorumque artus ungere cui liceat.
Conjugium quidnam impediat celebrarier, et quo
Funere condantur corpora sub tumulo.
Militiae tribuenda quibus stipendia sacrae,
Et pia quo stabili jura tuenda modo.
Elogium parochus moribundi schemate sub quo
Postremum scriba deficiente notet.
Qualis, quae statuit virgo intra septa dicare
Religiosa Deo sponte pudicitiam.
Quas poenas subeant pro admisso crimine sontes
Patrandi venia, ne detur ansa scelus.
Legibus his, aequa cribratis lance cavetur,
Ut pateat licitum, quid vetitumque simul.

Dopo questi, seguono altri versi di Curzio Galiberti saminiatese, in cui commenda le costituzioni sinodali, ed esorta il sacerdote ad osservarle. Eccoli:

Non hic arma leges, nec inania dicta sophorum
Nec valida heroum praelia victa manu,
Sunt ea codicibus passim diffusa profanis
Vix oculis sacro prospicienda viro.
His meliora, tibi aeternam parientia vitam
Hic mira cunctos edocet arte liber.
Aurea Pontificum sunt hic decreta sacrorum
Hic stata poena malis, gloria summa bonis.
Hic omnes discunt quid sit tibi fasque, nefasque
Hic qui serventur dogmata sancta Patrum.
Haec tu, si sapias, rite servanda sacerdos
Perlege, disce, doce, pectore corde, tene.

Conchiudo la trattazione sopra le menzionate sinodali costituzioni con riferire 1.° La quarantottesima di esse, ch' è sul modo di custodire la santa Eucarestia, e sopra l' orazione delle quarantore. 2.° parte della

nota delle feste immobili e mobili da celebrarsi nella diocesi lucchese, ch' è posta in fine del sinodo.

Costituzione sul modo di custodire la santa Eucarestia e sull' orazione delle quarantore.

Il santissimo Sagramento dell'Eucarestia di cui niente può esservi nè più eccellente, nè più degno, perciocchè in esso non la sola grazia, ma contienvisi il fonte d' ogni grazia e dono, G. Cristo figliuolo di Dio e nostro Redentore, debbe conservarsi in tutte le chiese, a cui è annessa la cura delle anime, non già nelle cappelle che sono dentro i chiostri delle sacre vergini, e debbe collocarsi in una pisside d' oro, o d'argento, ovvero decentemente ornata nell' interno con candida tela di lino, la qual pisside hassi a tenere in una custodia detta comunemente tabernacolo, che sia nell' esterno indorata o dipinta; e nell' interno parata con drappo di seta, ben chiusa con chiave, ed al di sopra coperta con padiglione serico, e venga collocata sopra l'altare maggiore.

In ciascun mese per tre volte almeno si rinnovi il Sagramento stesso, e si consumino entro il sacrifizio della messa le ostie contenute nella pisside insieme con i frammenti (1).

Pongano i parrochi grande studio e premura, che almeno una volta all' anno si faccia l'orazione delle quarantore da tutto il loro popolo giusta il costume dei maggiori innanzi al santissimo Sagramento estratto dal tabernacolo, e portato con pompa d'attorno alla chiesa, ed anche con processione, la quale vogliamo si faccia non solo, quando si espone, ma anche quando si ripone il Sagramento, e vogliamo ancora, che alla suddetta orazione le donne assistano nelle ore stabilite dalla mattina fino alla sera, gli uomini poi nel corso della notte (2).

Nota delle feste.

La nota delle feste ne contiene alcune, che non sono più in uso ai nostri tempi, e queste fra le immobili sono. *A dì* 1 *settembre s. Regolo Vescovo, a dì* 6 *ottobre la Dedicazione della Chiesa Cattedrale, a dì* 11 *novembre s. Martino Vescovo, a dì* 19 *detto s. Frediano Vescovo.*

Fra le mobili poi è posta la festa della traslazione dell'Immagine della B. Vergine dei Miracoli, o com' è detta nel sinodo, *quae a miraculis editis cognominatur. Comandiamo*, dicesi in fine della nota, *che ovunque nella diocesi nostra colla stessa religione e pietà si onorino ed osservino*

i giorni di quel Santo, sotto la cui tutela e presidio vollero gli antenati, che fosse il castello ed il villaggio, come pure il giorno anniversario, nel quale fu dedicata al medesimo la chiesa.

Di più nella nota, di che discorro, mancano due feste, che oggi sono in uso, e queste sono la festa di s. Giuseppe ai 19 di marzo, e quella di s. Anna ai 26 di luglio. Ma amendue queste feste trovansi registrate nella nota posta al termine del sinodo del vescovo Alessandro Guidiccioni il giovine, celebrato nell' anno 1625, nel qual sinodo è aggiunta ancora ai 4 d' ottobre la festa di s. Francesco confessore.

È facile render ragione delle surriferite cose. Se non sono più in uso le feste sunnominate, ciò è provenuto dalla costituzione, che incomincia *Universa* dei 13 settembre dell'anno 1642 di Urbano VIII, nella quale soppresse molte feste, e quelle specialmente, che per particolare precetto, o per consuetudine, o per divozione erano introdotte nei regni, nelle province, nelle diocesi, e nei luoghi. Volle peraltro il Pontefice suddetto, che restasse festa di rigoroso precetto *dies unius ex principalioribus patronis in quocumque regno, sine provincia, et alterius pariter principalioris in quacumque civitate, oppido, vel pago, ubi hos patronos haberi, et venerari contigerit*. In questa bolla di Urbano ottavo sono fra i dì festivi noverati quelli di s. Giuseppe e di s. Anna, ed erano stati dichiarati tali fino dall'anno 1622 dal Pontefice Gregorio XV. Vedasi il Tesoro dei sacri riti del Gavanto colle osservazioni del Merati T. 2. sect. 7. cap. 9.

Conformemente alla suddetta pontificia costituzione di Urbano VIII determinarono le feste da celebrarsi in questa diocesi li nostri vescovi Giov. Battista Rainoldi nell'anno 1646 (synod. cap. 12.) Pietro Rosa nel 1653. (synod. tit. 1. cap. 11.) ed il Cardinale Girolamo Bonvisi nel 1661. (Luc. synod. tit. 1. cap. 9.) dai quali inerendo alle prescrizioni del cardinale, e vescovo nostro Marc-Antonio Franciotti furono dichiarati Patroni l'Esaltazione della S. Croce, e S. Paolino. *Pro festo autem die principalioris patroni in dominio lucensi* (così si espresse il Rainoldi al luogo citato) *festum Exaltationis s. Crucis, et pro die festo communis patroni tam civitatis, quam universae dioecesis D. Paulini primi episcopi lucani sacram diem haberi volumus juxta declarationem a nostro antecessore factam* (ch' è appunto il sunnominato Cardinale Franciotti). Ed il cardinale Girolamo Bonvisi più distesamente dichiarandosi ingiunse: *Eadem forma, qua festi dies ab Urbano VIII praescripti colendi sunt, serventur, et*

juxta ejusdem Pontificis indultum sub praescripto observentur sacrae dies Exaltationis S. Crucis, et D. martyris Paulini primi nostrae civitatis episcopi, prima veluti festum principalioris patroni in dominio lucensi, altera vero pro die festo communis patroni tam civitatis, quam universae dioecesis. Caetera festa ab aliis, quam a Summo Pontifice statuta non obligant in conscientia, immo vota publica de die aliquo per abstinentiam a laboribus feriando a nulla comunitate in posterum emittantur.

Intorno alle note delle feste contenute nei sinodi dei due vescovi Guidiccioni, debbe avvertirsi ancora, che sebbene in esse agli otto dicembre sia espressa la festa della Concezione della B. Vergine, questa non era in allora di precetto universale nella chiesa, e nemmeno venne stabilita nella Bolla di Urbano VIII. Ond'è, che nel sinodo del nostro vescovo l'eminentissimo Cardinale Spinola dell'anno 1681 è posta fra le feste di devozione di questa diocesi. Fu il Pontefice Clemente XI nell'anno 1708, che volendo ampliare il culto, e la venerazione della Concezione di Maria vergine ordinò, che la festa della Concezione fosse festa di precetto per tutto il mondo, come si può vedere nella costituzione quarantesima del suo Bollario (vedasi Benedetto XIV. nel trattato istruttivo delle feste di G. C. e della vergine Maria.)

Dalle cose fin quì esposte deducesi, che in sequela della costituzione 52 di Urbano VIII. furono stabiliti dai nostri vescovi per Patroni l'Esaltazione della s. Croce relativamente al dominio lucchese, e s. Paolino in quanto alla città, ed a tutta la diocesi.

Dunque non sembra potersi ammettere, che venga dato il titolo di patrono della città e diocesi di Lucca a s. Martino, come pure si costuma di fare da molti anni ne' calendarj di questa diocesi, ma debbe tenersi, ch'esso sia soltanto patrono, e titolare della chiesa cattedrale.

Di fatto nel calendario del 1731, sotto monsignore Ottavio Sardi vicario capitolare, fu scritto agli 11 di novembre: *S. Martini ecclesiae archiep. lucanae patroni*, e non già *patroni civitatis, et dioecesis*, come arbitrariamente hanno segnato i calendaristi posteriori.

Il sistema della bolla d'Urbano VIII, stabilito ed espresso nei sinodi Rainoldi, Rota, Bonvisi, Spinola, Colloredo fu in vigore nella diocesi di Lucca soggetta al comando della serenissima Repubblica fino all'anno 1783, in cui per indulto in data de' 12 dicembre del Sommo Pontefice Pio VI, fu conceduto, che nelle tre feste susseguenti alla solennità del Natale di Nostro Signor Gesù Cristo, nelle due susseguenti, le solennità

della Resurrezione di Nostro S. G. C. e della Pentecoste, nelle feste degli Apostoli, (eccetto quella de' ss. Apostoli Pietro, e Paolo, che fu conservata d'intero precetto) di s. Giuseppe ai 19. di marzo, dell' Invenzione della s. Croce a 3 di maggio, della Natività di s. Giovanni Battista ai 24 di giugno, di s. Anna ai 26 di luglio, di s. Lorenzo ai 10 di agosto, della dedicazione di s. Michele Arcangelo ai 29 di settembre, di s. Silvestro ai 31 di dicembre si potessero esercitare le opere servili, nè altra obbligazione vi fosse, che quella di ascoltare la s. messa.

Dall'anno adunque 1783 in poi sono rimaste d'intiero precetto, ossia coll' obbligo di ascoltar la messa, e di non fare opere servili le appresso feste.

La Risurrezione di N. S. G. C.
La Pentecoste
Le Domeniche di tutto l'anno
La Natività di N. S. G. C.
La Circoncisione di N. S. G. C.
L'Epifania di N. S. G. C.
L'Ascensione di N. S. G. C.
La solennità del Corpo di Cristo.
La Purificazione della B. V. M.
L' Annunziazione della B. V. M.
L' Assunzione della B. V. M.
La Natività della B. V. M.
La Concezione della B. V. M.
La festa de' ss. Apostoli Pietro, e Paolo.
La festa di tutti i Santi
ed i giorni festivi del Santo principale Patrono di qualunque luogo.

ARTICOLO III.

Dei sinodi celebrati dal Vescovo Alessandro Guidiccioni il giovine.

Fra i sinodi da questo Vescovo tenuti ve ne sono alcuni impropriamente tali, ed avvene uno propriamente tale. Poche parole farò intorno ai primi, ed alquanto diffusamente ragionerò del secondo.

Nell' anno 1601 ai 12 del mese di gennaro nella sagrestia della chiesa cattedrale fu radunato il clero secolare e regolare della città e diocesi di Lucca, e l' adunanza composta di cento ed ottanta congregati fu presieduta dall' illustre, e molto reverendo Dottore dell' una e dell' altra legge Marco Antonio Mancini di Perugia vicario generale del molto illustre e Reverendissimo signor Alessandro Guidiccioni per grazia di Dio e della Sede Apostolica vescovo di Lucca e Conte, ed il suddetto general vicario tenne il seguente discorso ai signori Congregati.

« Illustri e molto Reverendi sacerdoti, ed onorata Congregazione. « Ancorchè io creda, che molti di voi sappiano in parte la causa, per « la quale siete stati chiamati, e congregati oggi in questo sacro luogo, « tuttavia avendo a ricordare alle RR. VV. alcuni particolari, sì per de- « bito dell'uffizio mio, e per esortazione degli illustri signori Canonici, « come anco per obbedire al molto illustre, e reverendissimo monsignor « Vescovo di Lucca, ho giudicato esser bene, che io riferisca alle carità « vostre quattro parole, le quali sono queste. Che poichè è piaciuto a « nostro Signore Iddio concederci per nostro Padre, Padrone, e Pastore « di questa nobil Chiesa, e sua diocesi un così nobile, generoso, ed af- « fezionato gentiluomo vostro compatriotta, ne dovremo render grazie « infinite a S. D. Maestà, e pregarla di continuo, che ce lo mantenga « lungamente. La seconda, che io devo dire è, che con ogni affetto « vorrei esortare le SS. VV., siccome faccio, che ciascuno di voi fosse « vero osservatore delle Costituzioni sinodali, delle regole delle *classi*, « dei decreti ed editti per l' addietro pubblicati a nome di monsignor « vescovo Guidiccioni seniore, e principalmente quelli, che concernono « l' onor di Dio, delle sue Chiese, la cura di quelle, la salute delle « anime nostre, la buona fama, la riputazione ed edificazione cristiana « dei laici, acciocchè quando la signoria sua Reverendissima verrà, che « ben presto coll' ajuto di Dio sarà, come speriamo, gusti interamente

« quella consolazione, chè di voi ne spera, e che di già ne ha presa,
« la quale allora potrà essere in sua signoria Reverendissima compita,
« quando ciascuno di voi secondo il grado suo si porterà di maniera,
« che le azioni sue siano conformi al carico, e dignità sacerdotale, ed
« alla relazione, che ho fatta di voi a sua signoria Reverendissima. La
« terza cosa è, che la nobile, generosa, e devota diocesi di Lucca è
« stata sempre solita per l'addietro di dare alli suoi vescovi novellamente
« eletti, e consecrati il sussidio caritativo (1), con cui possano sollevarsi
« in parte dalle molte spese, che li convien fare in Roma, sì per pagare
« l'annata, e spedir le bolle, sì anco per conseguire il Pallio dignità ar-
« chiepiscopale, solita a darsi dalla sede apostolica alli vescovi di questa
« nobilissima città di Lucca. Ma perchè da cinquantadue anni in qua
« non hanno avuto le RR. VV., nemmeno i vostri antecessori per causa
« di questo sussidio caritativo incomodo alcuno rispetto alla grazia, che
« ne ha fatta nostro Signore Dio a mantenerci in vita così lungamente
« il buono, e quasi santo monsignor vescovo seniore, vado credendo, e
« raccogliendo dall'allegrezza, che io vedo in tutti voi, e dal grato silenzio,
« che mi prestate, che ognuno volentieri condescenderà a questa pia
« opera verso il loro novello Pastore e Padrone, il quale sebbene se-
« condo il tenore, e forma dei sacri canoni, e costituzioni dei sommi
« Pontefici, e della laudabile e pia consuetudine di questa obbediente
« diocesi potrebbe addimandare, ed esigere questo sussidio, tuttavia
« come amorevole e benigno Pastore verso le sue amate pecorelle, come
« affezionato padre verso li suoi cari figliuoli zeloso del comodo, e sod-
« disfazione di tutti in generale, e di ciascuno in particolare ha com-
« messo a me, che io a suo nome faccia sapere, che in tutto e per tutto
» si rimette in questo particolare all'amorevolezza, e gentilezza loro, e si
« contenterà di quel tanto, che dalle SS. VV. le verrà dato, certifican-
« dole, che più grata le sarà una mediocre somma da loro di buona
« volontà offerta, e data, che il molto, che da loro con scomodo potesse
« conseguire conforme alle molte spese, che in espedizione di questa
« chiesa li convengono fare. Ora resta, che le RR. VV. considerino molto
« bene e la buona volontà di questo gentilissimo Prelato, e si ricordino
« anco dell' onorato, misericordioso, e santo governo del non mai ab-
« bastanza lodato monsignor reverendissimo Vescovo Guidiccioni seniore,
« ed abbiano avanti agli occhi l'onore, reputazione, e fama di questo
« nobil clero, le quali cose ricercano, che le RR. VV. si mostrino be-

« nigne, e liberali, siccome hanno fatto gli altri vostri antecessori verso « i loro vescovi in simili occasioni, ed io intanto preparandomi ad os- « servare in voi modestia, silenzio, e riverenza conforme a questo nobil « luogo mi offro ad eseguire con ogni carità quel, che da questa ono- « rata congregazione oggi con la grazia del Signore Iddio sarà deter- « minato ».

In sequela dell' esposizione e dimanda fatta dal prenominato Vicario generale, l' adunanza del clero con grand'applauso a viva voce deliberò, che essendo cinquanta, e più anni, da che il clero della città e diocesi di Lucca non aveva pagato alcuna somma pel surriferito motivo, ed a fine di usare i dovuti riguardi alla benignità, e clemenza del passato vescovo, ed alla favorevole riputazione e fama, che ne gode il presente nepote di esso, come pure alle buone qualità della loro famiglia, veniva per questa volta soltanto accordata a titolo di sussidio caritativo la somma di scudi 2000, da pagarsi per una metà nel mese di luglio, e l' altra in quello di dicembre. Quattordici persone ecclesiastiche furono dal clero elette, alle quali fu data l' incombenza di fare la distribuzione sopra tutti i beni del clero del menzionato pagamento, ed esse nel giorno quindici del vegnente mese di febbrajo dettero relazione del ripartimento da loro fatto, e venne eletto il R. Ippolito Nobili di Lucca in esattore del caritativo sussidio.

Nell' anno parimente 1601 ai 17 di luglio per comandamento del medesimo Marco Antonio Mancini vicario generale di monsignor vescovo Alessandro Guidiccioni si radunò il clero della città, e diocesi di Lucca, e l' oggetto dell' adunanza fu lo stabilire i deputati per la distribuzione, esazione, e pagamento delle sei decime imposte dal Papa Clemente VIII con bolla in data de' 10 maggio dell' anno suddetto. Il gravame per un tale pagamento imposto al clero di questa diocesi fu di 1600 scudi, siccome venne dichiarato con lettera dei XV giugno dell' anno 1601 dall' illustrissimo e reverendissimo sig. Cardinale Aldobrandino.

Il sinodo propriamente tale fu tenuto dal vescovo nostro nell'anno 1625 nei giorni 25, 26, e 27 del mese di novembre, e fu stampato in Lucca per Ottaviano Guidoboni nell'anno 1628.

Nella prefazione premessa a questo sinodo si dichiara che il prelodato nostro vescovo premuroso del bene della diocesi di Lucca, e determinato a seguitare gli esempi del suo antecessore e zio, avrebbe voluto celebrare il sinodo fino dai primi tempi del suo vescovato, ma non potè

farlo per essere stato da prima impedito dai trambusti della guerra, e poi da gravi, e molteplici molestie di altro genere, per cui fu obbligato a stare assente dalla diocesi per ben sedici anni (2). Giova udire come tali cose vengano rappresentate nella menzionata prefazione. «Vidit haec « (la necessità di battere le vie segnate dai vescovi antecessori) Ale- « xander Episcopus, et sui oneris magnitudinem minime ignorans, majo- « rum, ac praecipue domesticam in Alexandro patrico suo industriam « imitandam sibi proposuit. Verum ea incommoda priora regiminis tem- « pora excepere, quae ab optimis consiliis, institutisque avocarunt. Inito « namque Episcopatu, externo primum bello laboratum est, et cogita- « tiones omnium, consiliaque ad arma tractanda, sine quibus salvi esse « vix poterant, conversa sunt, atque translata. Armis positis, novae mul- « tiplicesque curae, velut agmine facto, erupere, ac non sine ingenti de- « trimento non modo ab ovibus recedere, verum etiam per sexdecim « ipsos annos Alexandrum abesse necesse fuerit. Haec debita studia re- « morata sunt. Haec eadem quominus cogerentur synodi obstitere ..... « Divina aliquando benignitas eo, quo olim inopinantem vocaverat, expe- « ctantem revocavit, et quos adversarius suis machinamentis aditus ob- « struxerat, comunis in se sperantium protector reseravit. Ac ne tantae « benignitati deesse sollicitus pastor videretur, compositis iis quae « nimium dissoluta erant, restitutis, quae prope collapsa jacebant, prae- « claram cogendae synodi consuetudinem longo jam tempore intermis- « sam repetiit. Coacta igitur synodus est, et communi suffragio, quae in « desuetudinem abierant, revocata sunt, atque e ss. Patrum, et Aposto- « licae Sedis decretis, in primis e Tridentino Concilio pauca, quaedam « excerpta frequentiore usu celebranda, et in certa capita distributa, « quo crebrius repetita, magis in expedito sint ».

Sono adesso per indicare alcune delle più osservabili disposizioni contenute in questo sinodo che è brevissimo, ma insieme pregevolissimo per la chiarezza, ordine, e moltiplicità delle cose che racchiude.

Nel capitolo sulla dottrina cristiana si comanda a tutti i parrochi, che adoprino ogni premura nell'insegnarla in tutte le domeniche, e si aggiunge, che se parrà loro espediente, vadano ancora di porta in porta a cercare i fanciulli, affinchè all' ore stabilite pel suddetto insegnamento intervengano alla chiesa (3). Si ordina in secondo luogo, che i chierici ajutino i loro parrochi nell' ammaestrare i fanciulli nella

dottrina cristiana, e si dichiara, che non saranno ammessi agli ordini superiori, nè a concorrere ai benefizi, se non esibiranno il certificato del proprio parroco, che faccia constare dall' adempimento di un tale dovere. Finalmente s' ingiunge ai parrochi ed ai confessori, che facciano ai penitenti le necessarie interrogazioni per conoscere, se sono bastantemente instrutti nelle cose necessarie alla salute, e relativamente ai padri di famiglia, e ai padroni si prescrive ai confessori, che con salutari penitenze l' inducano ad adempiere il loro dovere, se saranno trovati negligenti nel procurare, che i proprj figli e servi siano ammaestrati ne' rudimenti della fede.

Nel capitolo concernente i bestemmiatori si stabilisce, che chiunque ardirà bestemmiare il nome di Dio ottimo massimo, della santissima sua Madre, e degli altri Santi, venga punito col carcere per tre mesi.

Nel capitolo sull'osservanza de' digiuni si ordina, che ne' giorni di vigilia non si possano vendere i cibi proibiti, che ne' luoghi a ciò destinati, e che nel tempo specialmente quaresimale non possa veruno usare de' cibi interdetti, se non ha l' attestato del medico soscritto dal Vescovo, o suo Vicario generale, e ciò sotto pena di 25 scudi da applicarsi ai luoghi pii. Si eccettuano per altro i casi d' improvvisa necessità, ne' quali si dichiara, che basti la permissione del parroco. Vuolsi in fine che si prosegua la lodevole consuetudine di suonare per un quarto d' ora la campana della Cattedrale nell' ultima notte del carnevale, e che si faccia altrettanto in due altre chiese della città che verranno determinate, ed in tutte le pievi, e castelli della diocesi, affinchè i fedeli si astengano non solo dai cibi e gozzoviglie, ma anche dai balli, tripudj, ed altri divertimenti, sapendo che dopo il suono della campana incomincia l'osservanza quadragesimale.

Nel capitolo sopra il battesimo s'impone sotto pena di scomunica, che non se ne differisca più di tre giorni la collazione (4). Che la benedizione dell' acqua battesimale si faccia soltanto nei sabbati di Pasqua e di Pentecoste in quelle chiese, nelle quali per diritto, consuetudine, o privilegio è solito farsi, ed a tal benedizione intervengano tutti quelli, che per diritto o consuetudine vi debbono assistere (5) e portino alle loro chiese in decenti vasi di stagno una porzione di acqua benedetta per la rinovazione dei loro fonti battesimali, nella quale acqua poi in un giorno di festa alla presenza del popolo solennemente

infondano l'olio, e se fra l'anno venisse a mancare affatto l'acqua benedetta, se ne benedica di nuova senza solennità, e senza la presenza del popolo secondo la forma descritta per tal caso nel nuovo Rituale (6).

Nel capitolo sul sagramento della penitenza s'impone ai parrochi, che in tempo di quaresima spesso inculchino l'obbligo, che i fedeli hanno di confessare almeno una volta l'anno i loro peccati al proprio parroco, o ad altro sacerdote con licenza del medesimo parroco, ed allora vuolsi, che questo sacerdote certifichi in iscritto l'amministrazione da sè fatta di questo sagramento. Si prescrive ancora, che se debba ingiungersi al penitente, che distribuisca ai poveri qualche somma di denaro, i confessori in niun modo procurino, che a sè, ai loro parenti, ed alle loro chiese sia applicata, ed altrimenti facendo, debbano restituire il doppio, nè mai possano acquistare il dominio delle limosine, che contra le sovrespresse prescrizioni venissero loro date (7).

Nel capitolo sul sagramento dell'Eucarestia s'impone, che non si differisca di troppo, nè di troppo si anticipi l'ammissione dei fanciulli al medesimo, e dichiarasi in generale eccessiva la dilazione, se si protrae l'ammissione oltre l'anno decimo quarto, ed eccessiva l'anticipazione, se avanti l'anno decimo si ammette il fanciullo alla sacra mensa. Si eccettua per altro il caso del fanciullo, che trovasi in articolo di morte, giacchè ad esso debbe darsi l'Eucarestia, se venga riputato capace della confessione e dell'estrema unzione.

In quanto agl'infermi di malattie croniche, ancorchè non sieno in pericolo di morte, se desiderano di ricevere la s. Eucarestia, si prescrive, che loro si amministri almeno una volta il mese. Si prescrive inoltre, che a coloro, che sono in pericolo di vita, si dia la s. Eucarestia, benchè non sieno digiuni, per modo di Viatico, il quale si potrà ad essi ripetere, se apparirà, che sieno caduti in diverso pericolo di vita, il che regolarmente suole succedere, se sopravivano otto, o dieci giorni, essendo cosa difficile, che il medesimo pericolo duri per tanto spazio di tempo (8).

Nel capitolo sopra il sacramento del matrimonio s'ingiunge, che dopo celebrati gli sponsali dentro un mese si facciano le pubblicazioni, finite le quali, e non iscoperto alcun canonico impedimento, dentro un mese (se pur non ricorrano i tempi feriati) si celebri il matrimonio in faccia della chiesa. Che se alcuno arbitrariamente differisse la celebrazione del matrimonio oltre il detto tempo, il parroco riferisca la cosa al superiore ecclesiastico per ottenere gli opportuni provvedimenti (9).

S'impone agli sposi, che mentre pende la celebrazione del loro matrimonio, non presumano di dormire sotto lo stesso tetto senza licenza speciale del superiore ecclesiastico, e ciò si vieta sotto pena di scomunica da incorrersi issofatto tanto dagli sposi, quanto dai loro genitori, e da tutti quelli, alla cura dei quali sono gli sposi affidati, e la medesima censura s' intima, ed impone, se fra gli sposi interverrà la copula carnale. Si ordina in fine ai parrochi, che se avvenga, che gli sposi per più giorni abitino, e dormano sotto lo stesso tetto, debbano farne al vescovo denunzia dentro il termine di dieci giorni sotto pena di sospensione da incorrersi issofatto.

Nel capitolo sulla vita ed onestà dei chierici si prescrive, che non portino i capelli increspati alla foggia delle femmine, che non radano la barba, ma egualmente la tosino, e non la tengano artificiosamente elevata nel labbro superiore, ma la taglino, massime se sono sacerdoti. Che le vesti talari sieno pure e semplici, nè alcuno fuori di città le usi di seta; in città poi è permesso di usare a coloro, che sono constituiti in qualche dignità, ad eccezione per altro del mantello. Ed affinchè ai chierici non possa dirsi, com' essi conoscano le lettere senz' averle imparate, si comanda che gl' iniziati negli ordini sacri abbiano presso di sè almeno una somma dei casi spettanti alla coscienza, e che debbano leggerla frequentemente, e se ne saranno trovati mancanti incorrano la pena di dieci scudi, dei quali una parte si conceda al delatore, è l' altra si applichi ai luoghi pii.

Nel capo ultimo sulla celebrazione delle messe si ordina 1.° che niuno possa celebrare la prima messa, se non un mese dopo essere stato ordinato sacerdote, nè trapassato un tal tempo possa celebrarla senza permissione del vescovo, la quale non si concederà, se l'ordinato non farà costare di avere imparato da un esperto sacerdote le sacre ceremonie, 2.° Che ciascun sacerdote debba servirsi nella suddetta celebrazione del nuovo messale romano, nè dopo il prossimo mese di dicembre possa farsi uso di altro messale. 3.° Si comanda a tutti i parrochi, che ad ora opportuna, e non incomoda alla moltitudine dicano la s. messa, e non la dilazionino per cagione di alcuna privata persona di qualunque condizione e qualità ella sia, e si dichiara ancora, che i parrochi nei giorni festivi, e più volte fra la settimana sono obbligati ad offerire il sacrifizio della messa per le loro pecorelle (10).

ARTICOLO IV.

Sinodo del Vescovo Rainoldi.

Giov. Battista Rainoldi milanese, in prima insignito della dignità detta dottorale della chiesa metropolitana di Milano, e poi avvocato concistoriale, e prelato dell'una, e dell'altra segnatura, fu promosso dal Pontefice Innocenzo X al vescovato di Lucca nell'anno 1646, e nello stesso anno tenne il suo sinodo, che pure nel medesimo anno fu pubblicato colla stampa in Lucca da Baldassarre Giudici.

Le sinodali costituzioni son precedute da un sermone, che il vescovo pronunziò innanzi al clero, e che io vado a riferire tradotto in lingua italiana.

In questa sinodale adunanza, cioè in questa sacra congregazione, ed ecclesiastico senato, dove con grandissima allegrezza del mio cuore mi è dato per la prima volta di trovarmi presente insieme con voi, ven. fratelli, e figli dilettissimi, io veggendo tanti onorifici gradi di sacerdoti, insigni dignità, e canonici meritevoli della mitra, penso di poter convenientissimamente incominciare il mio discorso con quelle parole del real Profeta: *Oh! quanto son belli, o Giacobbe, i tuoi tabernacoli, ed i tuoi padiglioni, o Isdraele* (Psalm. 25.) (1).

Imperciocchè in quest'augustissimo tempio si vede come in ampio teatro l'ecclesiastica milizia di questa diocesi distinta in varie classi, e adorna delle proprie insegne a guisa di un esercito ben ordinato, voglio dire la milizia di Dio addestrata a cacciar lontane l'insidie dell'antico nemico, ed a vincer le sue battaglie.

Ma fa duopo, dilettissimi, noverare quelle parti del nostro uffizio, che con religiosa sollecitudine dobbiamo adempiere verso Dio, verso la chiesa, e verso i popoli commessi alla nostra cura. Noi adunque costituiti per divino favore lavoratori in questa vigna spirituale, con pietoso e costante impegno dobbiamo attendere, che la disciplina dei santi instituti, e dei riti ecclesiastici dai vigilantissimi nostri predecessori salutarmente introdotta non solo si conservi, ma eziandio, se in qualche parte è stata tralasciata, venga rimessa nella primiera osservanza e dignità. Al quale uffizio invero, attesa la mia cura pastorale, ed il debito particolare, che mi stringe verso questa chiarissima città, che

presso di me ottiene l' amore di figlia e la riverenza di madre, ho procurato, per quanto ho potuto, di satisfare con questo intendimento e fine, che col favore di Dio, donde ogni bene deriva, e coll' ajuto di voi, possiamo recare opportuna ed utile medicina agli spirituali languori di questa nostra diocesi, perchè non siamo rimproverati con quelle parole di Geremia: *che forse non v' ha medicina in Galaad, oppure non vi ha medico, che l'appresti.* (cap. 8.) Pertanto, o dilettissimi, qui tutti ci siamo riuniti, affinchè osservate da questa, che può dirsi specola, le parti tutte della nostra diocesi, e dalla divina voce per Ezechiele profeta avvisati, *ricerchiamo quello, che è perito; riconduciamo quello, che è stato gettato via; leghiamo quello, che è stato infranto; rassodiamo quello, che è infermo, e custodiamo quello che è pingue, e robusto* (cap. 34.) Questa stessa voce di sinodo a noi, che guidati dal S. Spirito qui siamo raccolti, dinota, e chiaramente dimostra una cosa grande, grave, salutare alla provincia, e necessaria alla rinnovazione della disciplina ecclesiastica. Si tratta nel sinodo del culto divino, della salute delle anime, della disciplina del clero, della correzione del popolo, della curazione delle spirituali malattie, la quale a noi, che siamo succeduti nel luogo degli apostoli, è rigorosamente commessa. Certamente è dessa molteplice, ed assai estesa, ed a questa sinodale radunanza, come ad un collegio di sapienti medici massimamente appartiene. Essendo adunque noi ragunati in questo sacro tempio per tal motivo, ascoltiamo quella voce apostolica, ch' esprime a maraviglia tutte le parti del nostro uffizio: *Attendete a voi, ed a tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo vi ha collocato per reggere la chiesa di Dio, ch' egli acquistò col proprio sangue.*

Abbiamo recentemente prescritto all'ordine ecclesiastico molte cose, che per lo stato di nostra diocesi, e per la condizione dei tempi sembravano opportune e salutari. Pure sussistono tuttora i morbi, per cui con grave nostro dispiacere languisce l'ecclesiastica disciplina. Ma fa duopo piuttosto apprestare ai medesimi rimedio, e curarli, che noverarli col discorso. Non posso per altro passare sotto silenzio, che alcuni dell' ordine chiericale e sacerdotale, ed anche degli aventi la cura delle anime, dimentichi della propria vocazione, niente meno nella conversazione, nell'abito, e nei loro costumi presentano, che la disciplina ecclesiastica, talchè sembra, si vergognino dell' Evangelo.

A questo luogo debbe ripetersi il salutevole avviso datone da s. Ambrogio: (lib. 5. ep. 19.) *Nei sacerdoti niente si osservi, che abbia del plebeo, nè del popolare, e che si assomigli alle cupidigie ed ai costumi della disordinata moltitudine; imperciocchè la dignità sacerdotale, esige vita sobria, gravità seria, ed una singolare magnificenza.*

Ma dirà per ventura taluno, esser grave e difficile per molti capi il giogo di questa disciplina. Mentre noi tutti ciò confessiamo e conosciamo per esperienza, ci facciamo però noi a dimandare, se colle nostre forze, o coll'ajuto di Dio abbiamo a sostenere un tanto peso? Se colle nostre forze, affermiamo essere affatto superiore alla nostra vigoria, ma se al divino ajuto ci appoggiamo, non abbiamo motivo di rimanere atterriti dalla grandezza di quello, perciocchè dice Dio per Isaia: *Quelli che sperano nel Signore, cambieranno fortezza, prenderanno a guisa di aquile le penne, correranno, e non si affaticheranno, cammineranno, e non mancheranno nel viaggio.* (cap. 40.) Ma per formarci una giusta idea delle cose, dobbiamo bene persuaderci, che per rispetto alla dignità, ed autorità dell'ordine ecclesiastico, non vi ha colpa che sia leggiera, avvegnachè sempre si reputa grave, per esser colpa del sacerdote. Intorno ai maggiori delitti poi così lagnavasi s. Giov. Crisostomo. (ep. 19.) *Quale luogo sarà sicuro contra l'avarizia, l'impurità, e gli omicidj, se dai malvagi sacerdoti vengano a tali disordini aperte le chiese?* Sposa de' sacerdoti è la chiesa, che come immacolata, e sacrosanta, abbomina e rigetta il consorzio di quelli, che conosce macchiati d'iniquità, ond'essi si meritano il castigo espresso in Giobbe (cap. 19.) cioè, *che la loro sposa* (*la chiesa*) *ha in orrore il loro alito.* Nè ci diamo a credere che basti, se gli ecclesiastici sono forniti di alcune virtù, che negli altri uomini si ritrovano, imperciocchè di maggiori ornamenti debbono esser riccamente fregiati coloro, che sopra del monte sono collocati. L'innocenza della vita, l'integrità de' costumi, la pietà della religione, l'amor della giustizia, ed altre virtù di simil sorte sono loro comuni cogli altri uomini, benchè in un modo più eccellente le medesime debbano risplendere nei sacerdoti. Ma ve ne sono altre ad essi proprie, mediante le quali congiunte ad un'eminente pietà verso Dio, ad un ardente zelo e carità verso il prossimo, hanno a farsi conoscere come ministri di Dio. La verga di Aronne fiorì prima delle altre, e però gli fu conferito e confermato il sacerdozio, e l'eruditissimo Filone afferma, che quel fiore era di mandorlo, però con

tal figura il Signore volle avvisarne, che come il mandorlo fra tutti gli alberi è il primo che fiorisce, ed è quasi guida agli altri nel produrre i frutti, così i sacerdoti esser debbono a tutti d'esempio nell'esercizio delle virtù, e nelle opere di pietà, affinchè con i fatti esprimano quelle cose che agli altri insegnano colle parole, imperciocchè colui, *che è malvagio per sè, come per gli altri potrà riuscir buono?* (eccl. cap. 14.)

Se poi ci facciamo, dilettissimi, a considerare l'altra parte del nostro debito, quella cioè che concerne alla greggia, voi pure ottimamente conoscerete, che questa è talmente inferma, e da ferite spirituali piagata, che ha bisogno di una non lieve cura. Perchè dunque *non è stata chiusa la cicatrice della figlia di Sion?* dice piangendo il Profeta Geremia (cap. 18.). Ha la chiesa brama ardentissima di custodire le sue pecorelle, e sane e salve presentarle a Cristo Signore, che le riscattò col suo sangue. Perchè lacrimando lagnasi, e va dicendo: *I pastori pascono sè stessi, non già il mio gregge* (Ezech. cap. 34.). Unitevi dilettissimi, con me ad eccitare il vostro dolore, ed infiammati nell'intimo dei vostri cuori di vivo zelo arrecate i rimedj opportuni e salutari. In questo pensiero dobbiamo di continuo proporci la sollecitudine del divino agricoltore espressa in quelle parole: *di buon mattino sorgiamo, andiamo a visitare le vigne, e vediamo se i fiori producono i frutti.* (cant. 2.)

Per la qual cosa piamente e sapientemente il santo sinodo di Trento a tutto l'ordine dei chierici, e massime agli aventi cura di anime prescrisse regole e metodi esattissimi, per li quali intendessero, che quando sono stati ascritti alla milizia di Dio, non sono stati chiamati ai commodi, ed ai piaceri, ed a vivere senza cure, concorrendo alle cure, ma che sono stati assunti alle fatiche ecclesiastiche, alle sollecitudini spirituali, ed in ajuto del prossimo, e però sono nel numero di coloro, che Dio ha dato per lo perfetto radunamento dei santi nell'opera del ministero, e nell'edificazione del corpo di Cristo. Siffatte premure ed uffizi, se sieno posti sotto gli occhi dei popoli, senza dubbio faranno che più per gli esempi della vita, che per gl'insegnamenti ritornino a camminare sul sentiero della salute. *Ecco che io di pinguedine riempirò l'anima del sacerdote, ed il mio popolo abbonderà di beni* dice il Signore per Geremia (cap. 31.). Che i malvagi sacerdoti, e trascurati nella cura delle anime sieno la rovina dei popoli, ed il veleno della cristiana Religione, dimostralo l'esperienza, e lasciollo scritto s. Leone colla seguente aurea sentenza. *Se pecca alcuno del popolo, perisce solo; ma il fallo del*

sacerdote, che regge gli altri spiritualmente, ne inviluppa molti, ed a tanti nuoce, a quanti egli presiede. (epist. 127.). Di qui ne viene, che illanguidisce la pietà, si trascura il divin culto, si hanno a vile i sacri riti, e la disciplina cristiana infievolisce, e si diffonde il disprezzo sopra i principi, vale a dire giusta l' interpetrazione di s. Girolamo sopra i sacerdoti (in psalm. 106). Ond'è, dilettissimi, ch'essendo ciascun di noi collocato sovra il candeliere, debbe darsi tutta la premura di adempiere le parti del proprio uffizio pel culto di Dio, e per la salute del gregge, spesso meditando sul ministero, che si è addossato, e considerando, che i suoi figli sono i poveri, la sua sposa è la chiesa, i suoi predj le cristiane virtù, la sua eredità il regno dei cieli; onde con verità dicano colla chiesa: *Il Signore è la porzione della mia eredità*; e col reale Profeta «*Signore ho amato lo splendore di vostra casa, ed il luogo dove risiede la vostra gloria*» (Psalm. 25) avvertendo quello, di cui ne avvisò s. Ambrogio, che pei sacerdoti, *sono migliori i danni dei guadagni del secolo.* (lib. 6. epist. 15.). Adunque a questa pia, e necessaria parte del nostro debito attendiamo, o dilettissimi, con tutto il nostro cuore, specialmente in questo tempo accettevole, in questo giorno di salute sforziamoci che quanto, mediante l'opera, il consiglio, e gli esempj, colla scorta del Santo Spirito, noi possiamo fare, tanto a salvezza, e custodia del nostro gregge noi produciamo in mezzo. Di quest' instituto è autore nella chiesa Cristo Signore, giacchè è certa quella promessa, in cui sè, ed il suo divino ajuto esibisce a queste sacre adunanze piamente, e debitamente celebrate «*Ove saranno due, o tre congregati in mio nome, ivi sono in mezzo di loro*». Questa piissima città, e tutta quanta la diocesi implorano la vostra carità, e cura. Essa principalmente richiede questa insigne, ed antichissima chiesa primogenita di s. Pietro nell' Etruria, la quale è quasi coetanea, e come sorella alla romana chiesa madre e signora di tutte le altre, e che trae la sua istituzione, e fondazione da s. Paolino discepolo dell' Apostolo s. Pietro, e primo vescovo della città di Lucca. La medesima cosa chiedono i senatori di questa eccellentissima Repubblica, che nei loro rettissimi consigli, e nel paterno reggimento fanno conoscere la religiosità dei loro cuori, e chiedonla pure gli altri serenissimi principi, a cui comandi una parte di questa diocesi è soggetta. Noi confidiamo, che colle loro premure e buoni uffizi daranno ajuto a noi, e colla consueta pietà si mostreranno favorevoli e ben disposti verso le costituzioni di questo sinodo, e che use-

ranno in onore e benefizio della chiesa di quel potere, che hanno ricevuto da Dio. Esigela ancora, dilettissimi, la vostra virtù, ch'essendo già conosciuta e provata, siamo certi, che voi la dimostrerete nel difendere la salute del gregge. Finalmente questa cosa la vuole il Pastore supremo, e l'Onnipotente Signore in soddisfazione del nostro uffizio verso le pecorelle, che dopo averle riscattate col suo sangue affidò alla nostra fedele vigilanza. Già conoscete, e cogli occhi chiaramente vedete in quale sconvolgimento si trovi lo stato della cristiana repubblica, quanto funeste faci di guerra sieno state accese, quanto sieno vicine le scorrerie dei barbari infedeli, e quanto orribili invasioni sieno di già state da loro eseguite. Molto è da temersi, che queste calamità sieno permesse dalla divina giustizia per la depravazione dei costumi, e per la mancanza della pietà, ed in ispezieltà per l'infiacchimento, e corruttela della disciplina ecclesiastica. Facciamoci a meditare attentamente queste voci sdegnose dell'Onnipotente, affinchè da esse, e da altri avvisi di simil sorte eccitati, nell'uso delle cose sacre, e nella cura delle anime, non con lenta trascuraggine, ma con sollecitudine procediamo. Vi prego con tutto il cuore, o dilettissimi, che col maggiore affetto, e con ardore efficace riceviate queste sinodali costituzioni. Anzi se avvi qualche mio merito, questo totoglietelo ed a me, ed ai venerabili fratelli che mi hanno dato ajuto con i consigli loro, imperciocchè tanto maggior lode si deve a quelli, che osservano, che a quelli che fecero le leggi, quanto presso Dio è più eccellente l'obbedienza del comando. A me poi, siccome nel formare questi decreti, non ebbi altro in mira, che la gloria di Dio e la salvezza vostra e del gregge, ed intesi piuttosto di rinnovare le antiche leggi, che di produrne di nuove, così niente di più gradito potrà avvenirmi, che il vedere le medesime da voi osservate con tanta prontezza, che non rimanga luogo al castigo stabilito contra i trasgressori, e così più risplenda la vostra virtù nel fare, che la mia sollecitudine nel decretare.

Segue una nota di alcune cose più osservabili, che si contengono nel sinodo del vescovo Rainoldi.

Al capo 2 si prescrive, che gli eretici o sospetti di eresia si denunzino al tribunale vescovile, ovvero agl'inquisitori in quei luoghi, ove hanno giurisdizione cumulativa col tribunale vescovile, sotto pena di scomunica da incorrersi issofatto (2).

Nel capo 5 intorno all'insegnamento della dottrina cristiana s'ingiunge l'uso di quella dell'eminentissimo Cardinale Bellarmino (3), e che

i parrochi o nel tempo stesso, in cui si fa da altri la dottrina ai fanciulli ovvero in quello della messa parrocchiale spieghino qualche parte della dottrina secondo il metodo del Catechismo romano, ed oltre a ciò procurino di recitare ad alta voce l' orazione domenicale, la salutazione angelica, il simbolo degli Apostoli, i precetti del Decalogo, i sette Sagramenti, i sette peccati capitali, ed altre parti più necessarie della dottrina cristiana, ed insieme facciano ripetere dal popolo le parole da loro recitate, perchè il medesimo venga ad imparare quelle cose, che debbe sapere per necessità di salute (4).

Nel capo 7. si vuole, che i parrochi nel principio della quaresima esortino i loro parrocchiani a non differire la confessione fino agli ultimi giorni della settimana santa, e dichiarino, che non verranno ammessi alla santa Eucarestia nel giorno di Pasqua quelli, che dentro il mercordì santo non si saranno confessati. Se poi alcuni parrocchiani bramassero di confessarsi ad altro confessore, i parrochi ne diano la licenza, purchè per altro esibiscano al proprio parroco il certificato della fatta confessione.

Nel cap. 19. si ordina ai parrochi di non permettere ai loro parrochiani di comunicarsi altrove senza l' annuenza del vescovo, e perciò si prescrive, che in tempo di Pasqua non si ammettano dal parroco alla comunione, se non che i proprj parrocchiani (5).

Infine del sinodo sono riferite, I. *Sancti Caroli cardinalis et archiepiscopi Mediolanensis monitiones ad clerum:* II. *Instructio pro concionatoribus.* III. *Una istruzione per i confessori.* IV *Un' altra ai sacerdoti pel sagrifizio della messa,* le quali cose utilissimo sarìa il ristamparle, e renderle note a tutti gli ecclesiastici, essendo piene di regole e prescrizioni santissime.

ARTICOLO V.

Sinodo del Vescovo Rota.

Pietro Rota di Ravenna, che fu Vescovo di Lucca dall'anno 1650 fino all'anno 1657, celebrò il sinodo diocesano ai 10 di aprile dell'anno 1653, e nello stesso anno fu stampato in Lucca da Francesco Marescandoli.

È preceduto pure questo sinodo da un discorso recitato dal vescovo al radunato clero, che io non istarò a riferire, essendo inferiore di molto a quello detto nel suo sinodo dal vescovo Rainoldi. Mi ristringerò adunque a dare la nota di varie cose più osservabili nel medesimo sinodo contenute, e dichiaro che colla suddetta frase non intendo esprimere le cose più gravi, ma quelle che presentano qualche particolarità da considerare.

Nota delle cose più osservabili contenute nel sinodo del vescovo Rota.

Nel cap. 1. del primo titolo si prescrive, che i provveduti di canonicati o benefizj parrocchiali, dentro due mesi dal conseguito possesso de' medesimi debbano fare la professione di fede in mano del Vescovo, o del suo Vicario generale, o per sè medesimi, o per mezzo di procuratore (1).

Nel capo 2. si esortano i fedeli ad intervenire alla lezione della sacra Scrittura, che a certi tempi stabiliti si fa nella chiesa Cattedrale, e si comanda al canonico teologo, o al di lui surrogato, con licenza per altro del vescovo, che scelga a dichiarare quelle materie, che sono adattate ad istruire gli uditori nei buoni costumi, e nell'amore di Dio, lasciando quelle, che ad altro scopo non servirebbono, che a far mostra della sua arte e capacità.

Nel cap. 4. si ordina, che niun eretico, o sospetto di eresia possa prendere abitazione, nemmeno sotto scusa di commercio, nella diocesi lucchese.

Nel capo 6. si ordina, che i venditori, e gli stampatori di libri debbano tenere nella loro officina l'indice più recente di libri proibiti, che dentro un mese dopo la pubblicazione del sinodo debbano formare l'inventario de' libri, che tengono vendibili, da esibirsi al superiore ecclesiastico qualunque volta vorrà, e che sotto pena di scomunica, e della perdita de' libri niuno possa stamparli, nè ritenerli, o venderli,

se fossero stampati altrove, se prima non siano riconosciuti, ed approvati dalla persona a ciò deputata.

Nel capo 8. dopo essersi prescritto, che non vengano esposte alla pubblica venerazione, se non che le reliquie de' santi certe, ed indubitate, o per antico giudizio di più vescovi, o per la continuata venerazione de' popoli prudentemente approvate, si permette, che le altre reliquie de' santi riposte nelle teche possano esporsi sugli altari non per l' adorazione, ma per maggior decenza, ed ornamento degli stessi altari (2).

Vuolsi in secondo luogo, che le reliquie insigni de' santi non si tengano che nelle chiese, e però a chiunque tanto ecclesiastico, che secolare avesse reliquie di tal sorta, s'impone, che ne dia nota dentro dieci giorni dalla pubblicazione del sinodo al Vescovo, o al suo Vicario generale.

Nel capo 11. intorno alla santificazione delle feste si concede, che nei tempi della messe, della vendemmia, della ricolta del fieno, non essendo facile l'accesso al Vicario generale o foraneo, si possa da' parrochi di campagna dar licenza al popolo di lavorare, dopo aver udita la messa, e si aggiunge, che non si mostrino difficili in accordarla, ma prontamente e gratuitamente la diano a quelli, che la richiedono.

Nel titolo 2 al capo 4 si dichiara 1.° che le opere fatte in istato di grazia santificante, e di poi mortificate per lo peccato grave, nel sagramento della penitenza intieramente vengono restituite in quanto al premio essenziale; 2.° Che colui che ha dei peccati veniali soltanto, non è tenuto nè per diritto divino, nè per precetto ecclesiastico all'annuale confessione; 3.° Che più probabile è quella sentenza, la quale esime il penitente dal dover manifestare le circostanze, che dentro la medesima specie rendono più grave il peccato; 4.° Che il prelato può assolvere dai soli peccati riservati, e rimettere il penitente ad un altro confessore per i non riservati (3).

Nel capo 6. si permette, che per adempiere la volontà de' defunti si celebrino le messe di requie anche nelle feste di rito doppio, purchè non sieno di precetto (4).

Nel capo 8. circa il sagramento dell' ordine si stabilisce, che le lettere dimissorie de' Vescovi stranieri non sieno ammesse, se non sono di data recente, cioè non più antiche di due, o tre mesi, e che a' sudditi lucchesi non saranno concedute tali lettere, se non in caso di ne

cessità, e vuolsi, che d' ordinario non si diano, se nonchè a persone di già esaminate ed approvate, e da valere per lo spazio di tre mesi, e nulla più, e che gli ordinati da altro vescovo dentro un mese dalla ricevuta ordinazione debbano spedire alla cancelleria vescovile le testimoniali dell'ordine ad essi conferito (5 .

Nel capo I. dal titolo 3. in cui si tratta della vita ed onestà dei chierici, si dichiara; 1.° Che niun chierico, benchè costituito negli ordini sacri, o provveduto di benefizio ecclesiastico, se non va in abito, e tonsura chiericale, possa godere del privilegio del foro (si cita la Bolla di Sisto V. *Cum sacrosanctam.*) 2. Che il chierico non benefiziato costituito negli ordini minori, affinchè goda dell'anzidetto privilegio debba servire ad una qualche chiesa, o abitare in qualche Seminario, ovvero frequentare una pubblica scuola (Trident. sess. 23. C. 6. de reform.). Si dichiara ancora, che l' uso dell' abito chiericale, e della tonsura si richiede copulativamente per godere del menzionato privilegio; 3.° Che i chierici non possano tenere al loro servigio donne minori di anni 45 (6) e contro i trasgressori viene stabilita la pena di 50 scudi. 4.° In quanto ai giuochi si permettono a' chierici quelli d' industria, ed anche quelli delle carte e de' dadi, purchè sieno fatti in segreto, e con moderazione, e si sottopongono alla pena di dieci scudi quei chierici costituiti negli Ordini sacri, o provveduti di benefizj che giocassero in pubblico ai dadi, ed alle carte. Conchiudesi questo capo colle seguenti parole. *Preghiamo tutti i chierici, e li esortiamo nel Signore, che niente in loro si trovi di plebeo, niente di popolare, niente di comune colle premure, e costumi della scomposta moltitudine .... Imperciocchè come può essere rispettato dal popolo, chi niente ha di separato dal popolo, niente di disuguale dalla moltitudine? Che potranno mai ammirare le persone del secolo nel chierico, se riconosceranno in esso le cose sue, e se niente vedranno in lui, che sia a sè superiore, e se quelle cose di cui hanno elleno rossore, riscontreranno in quello, cui credono dover professare ossequio, e riverenza? Sieno dunque i nostri costumi uguali a quel nome, che noi portiamo.*

Nel capo 2.° in cui parlasi del Vicario generale della diocesi, si comanda, che esso procuri, che in tutti gli anni si faccia per sorte l'elezione dell'avvocato, e procuratore de' poveri, per assisterli innanzi al tribunale ecclesiastico. *Descritti, e notati* (ivi si dice) *i nomi de' soggetti idonei a tale uffizio, si pongano le schede in due urne, dalle quali*

verso la festa del santo Natale di nostro Signore si estraggano innanzi il Vicario generale i nomi di due, i quali per un anno debbano esercitare le prefate incombenze. E se avvenisse, che alcuni degli estratti senza legittima causa le ricusassero, non possano esser mai più ammessi ad esercitare l'uffizio di procuratore, o di avvocato nel foro ecclesiastico.

Nel capo VII circa i predicatori si prescrive, che essi si astengano dal proporre alla moltitudine gli argomenti addotti dagli eretici, e che non ardiscano d'impugnare le decime ecclesiastiche, le gabelle de' principi, o i monti di pietà; altrimenti facendo si dichiarano incorsi issofatto nella scomunica; e che per fare la professione di fede, e per essere informati delle spirituali necessità del popolo, si presentino al vescovo al principio della predicazione, ed al termine per fargli manifeste quelle cose, che crederanno espediente doversi prendere in considerazione per la salvezza di quel popolo, a cui hanno annunziata la divina parola.

Nel capo VI del titolo quarto si vietano i sepolcri in vicinanza degli altari, e vuolsi, che sieno distanti da' gradini de' medesimi almeno due cubiti.

ARTICOLO VI.

Sinodo del Cardinale Girolamo Bonvisi.

Girolamo Bonvisi, che fu vescovo di Lucca dall' anno 1657 fino all' anno 1677, celebrò il sinodo diocesano ne' giorni 30, 31 maggio, e primo di giugno dell' anno 1661, e fu pubblicato con la stampa nell' anno stesso in Lucca per Giacinto Paci.

Nota di alcune cose più osservabili contenute in questo sinodo.

Al capo 5 del titolo 2 si ordina 1.°, che le particole del pane eucaristico da distribuirsi ai fedeli sieno della stessa forma in tutte le chiese della diocesi, e però si comanda che in termine del sinodo s'imprima la forma usata nella Cattedrale, onde serva di prototipo, o esemplare a tutte l'altre chiese (1): 2.° che nella sacra pisside racchiusa nel tabernacolo si conservino almeno cinque particole, se pure un mag-

gior numero non lo esiga il bisogno della parrocchia: 3.° fra i luoghi, ove può tenersi il ss. Sagramento, si pongono quelli, che hanno ottenuto un privilegio, o licenza del vescovo, o suo vicario generale (2)

Nel capo 1. del titolo terzo intorno alla vita, ed onestà de'chierici si prescrive 1.° che i chierici provveduti di benefizj ecclesiastici, o costituiti negli ordini sacri dimoranti in città debbano portare costantemente la veste talare, e si vieta a tutti gli ecclesiastici l'andare mascherati, l'intervenire alle commedie degl'istrioni, e l'esercizio della caccia, massimamente strepitosa, e con lo schioppo. 3.° Si sottopongono alla pena di 50 scudi d'oro, e della carcere quei chierici, che portano armi da fuoco, e se ardissero portare pistole e terzette, o stiletti, oltre la pena di scudi 300 inflitta per comando di Paolo V. nelle lettere dell'eminentissimo cardinal Galli, si sottopongono a più pene da stabilirsi dal vescovo. Le altre armi sono vietate a tutti i chierici sotto la pena di scudi 25. 4.° Circa l'abitare i chierici con donne nel modo seguente si ordina, e prescrive. *Laccio, e rete chiamò il Savio il cuore della donna, giacchè con questo mezzo il demonio sino dal principio del mondo tese insidie agli uomini. Or siccome la consuetudine colle donne ne' sacerdoti ha questa speciale deformità, ch' essi divengono innanzi ai popoli pietre di offensione, e di scandalo, è perciò, che noi interdiciamo a tutti gli ecclesiastici, e specialmente ai curati il coabitare in casa con donne, se non fossero madre, nonna, zia, nepoti, o mogli di fratelli. In quanto poi alle serve non permettiamo, se non quelle, che hanno sorpassato l'anno quarantesimo quinto, e che sempre si sono condotte con onestà di vita, e modestia di costumi. Donne poi sospette per causa d'impudicizia, ed in qualunque modo infamate non vengano da loro ammesse in casa, quantunque sieno innoltrate di molto negli anni, e giunte alla vecchiezza, e vogliamo, che le cose proibite fin qui sieno osservate sotto la pena di scudi* 50 *contro i trasgressori.*

Nel capo 2 ai parrochi s'impone, che in tutti i giorni festivi celebrino la s. messa in quell'ora, ch'è adattata alla comodità del popolo, ed anche fra settimana colla maggior frequenza, che possono, procurino di celebrarla nelle proprie chiese; e ne' tempi dell'avvento, e della quaresima cerchino di far ciò tutti i giorni giusta la commendevole costumanza. S'impone parimente ai parrochi, che stiano attenti sopra quelli, che non osservano il precetto di udir la messa ne'giorni festivi, e se scopriranno, che alcuno per tre giorni festivi continuati

senza legittimo impedimento non abbia ascoltata la s. messa, e fraternamente ammonito non siasi emendato, debbano, posto da parte ogni umano riguardo, denunziarlo al vescovo: 2.° che i parrochi di città non possano assentarsi dalle loro parrocchie oltre gli otto giorni senza la licenza dell' ordinario, e quelli di campagna non possano assentarsi oltre i tre giorni senza la licenza del vicario foraneo, o del priore della loro classe, la quale licenza debba sempre darsi in iscritto, e coll'obbligo, che alcun idoneo sacerdote rimanga a far le veci del parroco assente: 3.° che i parrochi nel notare ne' libri a ciò destinati i nomi, e cognomi dei battezzati, cresimati, di quelli che si sono congiunti in matrimonio, e de' defonti, nell' esprimere la data non usino figure aritmetiche, ma intieramente scrivano i giorni, i mesi, e gli anni, e ciò per impedire ogni depravazione ed alterazione de' medesimi libri: 4.° che abbiano alcuni autori, e spesso li consultino sopra i dubbj, che possono facilmente nascere intorno agli affari di coscienza, abbiano parimente i libri dell'uno, e dell'altro testamento, ed altri di simil sorta, ne' quali tutto quello che sta scritto, vi è scritto per nostro ammaestramento.

In margine vi è apposta la seguente nota « *cum parochis de jure competat praedicare, et sacramenta ministrare, et docere necessaria ad salutem ex concilio* 2.° *coloniensi part.* 4. *c.* 6. *et Tridentin. sess.* 5. *de reformat. C.* 2., *et sess.* 24. *de ref. C.* 4. *et cap.* 7. *tenentur penes se habere Rituale, Catechismum parochorum, Biblia sacra, sanctos patres, Manuale Navarri, et auctorem, qui materiam moralem methodice tractet.*

5.° Che stiano attenti ad amministrare l' Eucarestia agl' infermi, e debbano darla per modo di viatico anche a coloro, ch' essendo caduti in pericolo di vita nel corso della giornata, la chiedono dopo averla ricevuta nella mattina stessa, mentr' erano sani, o non anche posti in simil pericolo, e ciò *ne quisquam* (come si esprime il primo Niceno concilio can. 13.) *in mortis periculo necessario vitae suae viatico defraudetur* (3).

Nell'ultimo capo delle costituzioni sinodali, s' impone sotto pena di scudi tre, che tutti gli ecclesiastici e specialmente gli ordinandi, e gli esercenti cura di anime, o sieno parrochi ovvero cappellani, abbiano presso di sè il libro delle costituzioni di questo sinodo, e debbano confermar ciò con loro giuramento innanzi al vescovo alla prima congregazione de' casi di coscienza, a cui interverranno.

ARTICOLO VII.

Sinodo del Vescovo Giulio Spinola.

Giulio cardinale Spinola genovese dal vescovato di Sutri e Nepi, fu traslatato a quello di Lucca, e lo tenne dall'anno 1677 fino al 1690, in cui finì di vivere. Celebrò egli nella chiesa cattedrale il sinodo ne'giorni 16 17, e 18 di aprile dell'anno 1681, e nello stesso anno fu messo alle stampe per Giacinto Paci. Giunto a dover dare un'idea di questo sinodo, vedo la difficoltà dell'impresa, e ciò a cagione, ch'esso contiene moltissime prescrizioni di grave importanza, ch'esigerebbono un lungo discorso per esser riferite con precisione e chiarezza, ma se io imprendessi a far questo, darei un trattato di diritto canonico, non un prospetto storico di questo sinodo. Per non deviare adunque dal mio scopo, darò notizia di questo sinodo, riferendo o per disteso, od in succinto alcune delle principali costituzioni in esso contenute, incominciando dall'editto del vescovo, ch'è posto in fronte al medesimo, e che renduto in italiana favella è del seguente tenore.

Giulio per divina misericordia del titolo di s. Martino de' Monti Prete Cardinale Spinola Vescovo di Lucca e Conte, a tutto il Clero della città e diocesi sua, sempiterna felicità nel Signore.

Quello che abbiamo dimandato con le nostre preghiere a Dio ottimo massimo quando venimmo, e visitammo questa vigna, che siccome nel visitar la diocesi ci aveva data l'opportunità di veder quello che dovevamo edificare, distruggere, svellere, e piantare, così ci concedesse tanto spazio di vita per istabilire quelle cose, che ne paressero opportune; egli il Signore Dio benignamente ce lo ha conceduto, e noi al di lui ajuto affidati, udito il consiglio d'uomini provatissimi in bontà, sapere esperienza, e nella cognizione dell'umano e divin diritto, alla generale adunanza del primo nostro sinodo, emanammo le nostre costuzioni, che ora poniamo in pubblica luce, e proponiamo mediante questa pubblicazione al vostro ragionevole ossequio, fratelli e figli dilettissimi nel Signore, e confidiamo che sieno per comparirvi tanto gradite, quanto esse sono vantaggiose, e che con tanto maggiore, e più pronta premura le riceverete, quanto più da vicino tendono alla gloria di Dio, alla santità della vita chiericale, ed all'edificazione dell'anime. Con queste difese abbiamo cinto la nostra vigna, le quali se alcuno ardirà colla tra-

sgressione di rompere, tenga come detto contro di lui « *Quegli, che distrugge la siepe, sarà morsicato dal serpente* (Eccl. 21.). Di vero quelle cose che abbiamo prescritto, comandiamo che sieno osservate, volendo che nemmeno d'un apice si preterisca dalla legge; poichè come sarebbe inutile il comandar cose che non si osservassero, così iniquo sarebbe il dissimulare sulle cose non osservate. Ma speriamo, che saranno superflui questi decreti per voi, che ben conoscendo il sacro vostro instituto, non avete bisogno, di chi vi avvisi. E poichè ogni cosa, non per motivo del rigore delle leggi, ma per amore della virtù, e per affetto verso il legislatore costumaste di fare, noi non intendiamo di aggiungere stimolo a coloro, che corrono, avvisandovi semplicemente, che se ne amate, osserviate i nostri comandi. Oltre a ciò li osserverete, sì perchè sapete che l'amore è la pienezza delle leggi, sì ancora perchè a coloro, che le osservano, sta preparato un gran premio, ed è sì grande questo premio, che noi ne attendiamo un minore; imperciocchè siccome in chi obbedisce v'ha più fatica e merito che in chi comanda, così otterrà mercede, e gloria maggiore. Essa a voi dal sommo padre di famiglia, che chiamò i lavoratori nella sua vigna, e che á ciascuno darà il giusto giuderdone, ve la preghiamo immensa e sempiterna.

Nota di alcune constituzioni contenute nel sinodo dell'Eminentissimo cardinale Giulio Spinola.

Nella 1. parte al capo 2.° *de Doctrina Christiana* si ordina a' parrochi che avendo nella parrocchia de' giovinetti di tardo ingegno, adoperino verso di loro una special premura, e separatamente dagli altri con più accurato studio l'istruiscano, procurando con reiterate interrogazioni di vincere l'ignoranza dei medesimi circa le cose necessarie alla salute, che cercheranno di sminuzzare, e di insinuare con tutta pazienza nella loro mente, facendo uso ancora di similitudini adattate alla loro capacità.

Nel cap. IV *de haereticis* si ordina, che gli eretici non possano essere ricevuti, che una sola volta da' locandieri a causa di pranzo o di pernottamento, e che di ciò debbano dar referto almeno al parroco. 2. Che niuno possa recarsi ai paesi degli eretici senza avere ottenuta dal vescovo la licenza in iscritto, e che nel ritorno in diocesi debbasi far costare con sicuri documenti di esser vissuti cattolicamente, e se andasse

in lungo la dimora, di ciò si faccia costare in tutti gli anni giusta la costituzione *Cum sicut* del Papa Clemente VIII.

Il capo V. *de Judaeis, et Cingaris* è conceputo negli appresso termini.

Noi vediamo tutti i giorni la pena de' peccati in quella nazione disleale, la quale avendo negato un albergo al Riparatore del mondo allorchè nacque, e non avendogli dato un luogo, ove posare il capo, mentre visse, e nella morte non avendogli nemmeno permesso di posare in terra i piedi; per giusto giudizio di Dio non ha terra sua propria, e da qual luogo d' onde vivente Cristo Signore temeva d' esser cacciata, morto che egli fu, venne esclusa e proscritta a somiglianza di Caino, ucciso ch' ebbe il più innocente di tutti, vaga e raminga qua e là si aggira, senza poter avere un luogo fisso per sua dimora. Questi Ebrei essendo imitati da certa marmaglia di uomini oziosi, che non hanno veruna premura della Religione, e che con arti superstiziose, e frodolenti si procacciano il vitto, e studiansi d' imbrattare le anime dei fedeli coi loro cattivi costumi, e con un genere di vita detestabile; noi per mezzo degli appresso decreti crediamo dover provvedere in modo, che dalla società di quelli, a cui manca la terra di abitazione, non venga a mancare agli altri il celeste soggiorno.

1.° I Giudei, ai quali per ragione di passaggio si permette la dimora di tre giorni in questa nostra diocesi, se avvenga che per necessità ottengano licenza di farvi una maggior dimora, debbano portare una fascia di color giallo attorno al cappello sotto pena di dieci scudi, da applicarsi a' luoghi pii, ed altre ancora a nostro arbitrio. Frattanto dai parrochi, e vicarj foranei si tengano osservati i loro costumi, e si puniscano le bestemmie che proferiscono, ed i delitti, che commettono giusta la costituzione di Gregorio XIII. (70. *Antiquo Judaeorum* del 1. giugno dell'anno 1581).

2.° I giorni festivi dalla chiesa, e da noi comandati li osservino in guisa, che non si ardiscano di fare pubblicamente opere servili, nè possano stipular contratti sotto pena di 25 scudi, e della carcere a nostro arbitrio,

3.° Ne' contratti, che fanno con i cristiani, nello scriver libri, o lettere non facciano uso dell'ebraica, ma della lingua volgare, altrimenti facendo, non acquistino verun diritto nè ad intentare azioni, nè a proporre eccezioni fondate in tali scritture.

4.° Senza nostra licenza, o del nostro vicario generale non ardiscano in verun modo accostarsi a' monasteri delle monache, e questa licenza debba essere in iscritto, e darsi ogni qualunque volta vogliano accostarsi a tali luoghi, e se alcuna monaca ammettesse Ebrei di proprio arbitrio, essa per tre mesi sia privata dell' accesso alle grate, ed alla rota.

5.° Si vieta ad essi l'avere, leggere, vendere, divulgare i comenti, i trattati, gli scritti, i libri di qualunque idioma, specialmente poi quello, che chiamano Talmud, ed altri qualunque sieno, in cui tacitamente, od espressamente combattono la cattolica Religione, le leggi, i riti, ed i costumi dei cristiani, detraggono a' Santi, od a quelli che si convertono alla fede di G. C. Così vien disposto nella costituzione 40 di Clemente VIII. *Cum Hebraeorum* dell'anno 1593.

6.° Niuno nè per sè, nè per altri adoperi Ebreo per medico, nè le medicine da esso preparate.

7.° Niuno con gli Ebrei ardisca prender cibo, neppure per brevissimo tempo, nè si ascriva in alcun modo al servigio di loro senza la nostra licenza in iscritto.

8.° Agli Zingari è vietato l'abitare in diocesi oltre i tre giorni, ed anche in tal tempo i parrochi attendano ed indaghino, se osservano i precetti, i riti, e gl' istituti della cattolica Chiesa, e se mangiano cibi vietati, e denunzino a noi i delinquenti. Se sieno uomini insieme con donne, sieno loro chieste le testimoniali del celebrato matrimonio, e se faccia duopo amministrar loro i Sagramenti, si chiedano le lettere testimoniali del battesimo ricevuto, e di più tali sagramenti si neghino, se non sanno l'orazione domenicale, la salutazione angelica, il simbolo della fede, ed i precetti del Decalogo. Se poi alcuno di essi morrà, sia privato dell' ecclesiastica sepoltura, se non costerà, che abbia ricevuto il battesimo, e la comunione pasquale.

Al capo 12 *de festis colendis* si vietano gli spettacoli teatrali e le commedie ne' tempi della quaresima, e dell' avvento (1).

Nella parte 2. al capo 2. *de Sacramento Baptismi* si stabilisce, che niuna donna possa fare l'uffizio di levatrice, se non ha in iscritto la licenza dal proprio parroco, e questa non possa concedersi, se per mezzo di previo e competente esame, da ripetersi in ciascun anno, non venga ritrovata idonea a ben conferire il battesimo.

Circa il valore del battesimo si dichiara, che in caso di necessità

basta versar l'acqua in qualunque benchè minima parte del corpo, come la mano, il piede, ed anche un dito (1).

Nel capo 3.° de *sacramento Confirmationis* si ordina, che senza speciale permissione del vescovo, niuno nello stesso giorno faccia l'uffizio di patrino a più di due cresimandi.

Nel capo 4. *de sacramento pœnitentiae* si vieta ai sacerdoti non solo il chiedere a motivo della confessione, ma eziandio il ricevere quello che loro fosse offerto, e che nell'atto della confessione non ricevano nemmeno elemosine di messe, o denari che fossero ad essi dati per far delle restituzioni.

Nel capo VI *de ss. Eucharistiae sacramento* si prescrive 1.° che non si tenga, se non che nelle chiese parrocchiali, in quelle de'regolari, ed in quelle, ove per privilegio, o licenza del vescovo è ciò concedato: *nisi alicubi ex privilegio, seu ex nostra facultate concedatur.*

Quanto alla comunione pasquale si ordina, che quelli, che in detto tempo erano assenti, dentr'otto giorni dopo il loro ritorno debbano confessarsi e comunicarsi nella propria parrocchia, altrimenti sieno considerati come contumaci al precetto della chiesa.

Vuolsi, che i chierici costituiti negli ordini minori si accostino due volte od una almeno in ciascun mese alla sacra mensa. I costituiti poi negli ordini sacri, e molto più i canonici non insigniti dell'ordine sacerdotale si esortano ad accostarvisi in ciascuna domenica.

Nel capo 8.° *de celebratione missae* vien biasimato molto l'uso del tabacco, ed in virtù di s. obbedienza si comanda, che i sacerdoti innanzi la celebrazione della messa si astengano da qualunque uso del medesimo «*per pulverem, folia, et fumum*» e ciò per la riverenza dovuta alla ss. Eucarestia, ed anche per lo pericolo, che discenda qualche cosa nelle fauci, e nello stomaco (3).

Nel capo XI dell'offizio dell' esorcista si dice: Quest'angelico ministero richiede degli angeli per l'innocenza della vita, esige persone provatissime per la santità de'costumi, e fornite di sublimi e celesti virtù, perchè possano combattere contro gli spiriti pieni di nequizia; perciocchè quando un forte armato custodisce il suo atrio, se sopravviene uno più forte di lui, lo supera, e gli toglie quelle armi, in cui riponeva la sua fidanza (Luc. 11.). Affinchè poi questo a pro de'fedeli possa eseguire, chi usa l'armi degli esorcismi procurerà di osservare le seguenti cose, che noi ingiungiamo.

Si ricordino gli esorcisti, esser necessario purificare la loro anima da' peccati, avanti che imprendano a cacciare i demonj dagli altrui corpi, poichè la grazia divina è quell' armatura di Dio, che giusta l'avviso dell'Apostolo (ad Ephes. 6.) noi dobbiamo vestire per potere star forti contro le insidie del diavolo.

Nell'intraprendere questo ministero, si muniscano colla fede, e dagli energumeni si facciano con frequenza atti di fede, e ciò pure giusta l'avvertimento dell'Apostolo, il quale disse « Prendendo in tutte le cose lo scudo della fede (ibidem), per mezzo del quale possiate estinguere tutti i dardi infuocati di quel nequissimo. Perciocchè anche i demonj credono e tremano al comando di colui, che conferì tanto potere agli uomini. Sappiano esser loro necessaria una grande umiltà, considerando, che non con umana autorità, ma mediante il solo braccio di Dio si cacciano i demonj; onde non si rallegrino, perchè ad essi sono soggetti gli spiriti, ma invece si rallegrino, perchè i loro nomi sono scritti nel cielo (Luc. 10.). Questo sentimento di umiltà può moltissimo contra il padre della superbia. Alle preghiere spesso ricorrano, sapendo, che l'orazione è quella cetra davidica, per cui mezzo ritiravasi lo spirito cattivo da Saulle (Reg. 10.)

Adoprino la macerazion della carne, ed il digiuno, ricordevoli delle parole del Signore: la genìa de' demonj non si caccia, che nell'orazione, e nel digiuno (Math. 9.)

Ogni macchia d'avarizia, la quale è detta servitù degl' idoli, affatto depongano, poichè combattendo col demonio debbono giostrare ignudi, con chi è ignudo. Onde proibiamo severamente ad essi non solo l'esigere, ma anche il ricevere qualunque cosa loro offerta per l'esercizio degli esorcismi.

Innanzi tutto esortino l' ossesso ad espiar la propria coscienza, ed a cacciar dall'anima i mostri delle scelleraggini, pessimi demonj invero, dei quali sette discacciò il Signore da Maddalena, siccome vien riferito nell' Evangelo (Marc. 16.)

Procurino d' istruirsi nelle lezioni de' libri dati in luce da pii e sapienti scrittori, ed approvati dalla chiesa, che trattano di sì fatte materie, e commendati per esperienza.

Usino grandissima prudenza, e con cautela indaghino il modo di vivere, le naturali affezioni, ed infermità di colui che si pretende ossesso, imperciocchè sono o evaporazioni nel cervello, o effetti di malin-

conia, o d'altri somiglianti moti naturali, che per concorso del demonio si credono falsamente cagionati.

Gli esorcismi non si facciano fuori della Chiesa.

Si procuri, che vi assistano uomini onesti e dabbene, ovvero donne specchiatissime, se si trattasse di scongiurare qualche femmina.

Non si facciano gli esorcismi in tempo di notte.

Altri esorcismi non si adoprino, che quelli prescritti nel Ritual Romano, o ricevuti dalla Chiesa.

E poichè l'esorcista esser debbe costituito in tanto sublime grado di santità, e di umana e divina sapienza, perciò niuno, benchè fosse regolare, ardisca esercitare un tale uffizio senza nostra licenza speciale sotto gravissime pene da infliggersi a nostro arbitrio, siccome dalla s. congregazione de' vescovi è stato stabilito (anno 1625. in Florentina).

Molte altre cose presenta il sinodo dell' Eminentissimo Spinola degne di menzione, ma se io mi dilungassi di vantaggio, devierei dal mio istituto, e cadrei nel difetto che mi proposi fin dal principio di *questo* articolo di volere evitare. Mi ristringo adunque a dire, che dopo le sinodali costituzioni del nostro vescovo sono poste varie appendici, nelle quali si contengono importantissime prescrizioni spettanti a' parrochi, confessori, predicatori, regolari, ordinandi, vicarj foranei, priori delle classi, ed altre materie concernenti al buon governo della diocesi.

ARTICOLO VIII.

Sinodo dell' Eminentissimo Cardinal Francesco Bonvisi.

Francesco cardinale Bonvisi, che fu vescovo di Lucca dall'anno 1690 fino all' anno 1700, in cui terminò di vivere, in quest'ultimo anno di sua vita celebrò il suo sinodo nella chiesa Cattedrale a' 28, 29, e 30 d' aprile, e nelle stesso anno fu stampato in Lucca dal Marescandoli. Ecco l' editto, ch'è premesso al medesimo.

Francesco per divina misericordia del titolo di s. Stefano in monte Cielio prete cardinale Bonvisi vescovo di Lucca, e Conte a tutto il Clero della città, e sua diocesi salute sempiterna nel Signore.

Le sinodali costituzioni già da qualche tempo aspettate da voi, e con matura meditazione di nostra mente già da noi concepute, ora vi proponiamo, perchè con fraterno e filiale affetto vengano da voi accolte. Gradevol cosa invero sarebbeci stata l' averle potute formare, e presen-

tare a voi più presto. Infatti da che fummo chiamati a governare questa chiesa, sempre avemmo fisso il pensiero nell'animo di non deviare punto da quella via, che lodevolmente segnarono i nostri predecessori. Ma oltre le quotidiane sollecitudini, che seco porta la cura pastorale, la visita di quest'ampia diocesi faticosa, e disagevole all' età nostra avanzata, ed altri ostacoli successivamente emergenti, ritardarono l'adempimento de'nostri voti. La questione cioè suscitatasi sull' articolo dell'immunità, e che da cinque anni si agita in Roma, e pende finora indecisa, c'impedì fino a quest' oggi la celebrazione del sinodo; imperciocchè in aspettando noi dal tribunale della sede romana l'oracolo, non ci siamo trovati in tal quiete, che ci permettesse di attendere senza turbamento all'affare presente. Risolvemmo adunque a causa di tali circostanze di adottare quasi intieramente le sante leggi del nostro predecessore. Le quali essendo state dettate con molto zelo, e provate con una felice esperienza, sembrava, che non dovessero andare in disuso giammai. In esse infatti leggevamo la scienza de' santi, e la dottrina della cura pastorale copiosamente stabilita, e però credevamo di non poterci prescrivere una miglior regola di quelle. Finalmente poi visitate le chiese della diocesi, avvegnachè da noi chiedevasi la legge, che rimettesse in vigore la cadente disciplina (il che provviene dal vizio dell'umana fiacchezza) e rinnovasse quel fervore, che era stato eccitato dal sinodo precedente, ecco che noi vi diamo le legge da imprimersi non già in tavole di pietra, ma ne'vostri cuori. La quale affinchè con maggiore ilarità venga da voi ricevuta, e principalmente perchè a maggior gloria di Dio ed alla salvezza dell' anime, le quali cose formano lo scopo del nostro uffizio, più felicemente conduca, ad imitazione del precedente sinodo, per quanto abbiamo potuto, ci siamo studiati di formare, racchiudendo in esso quelle prescrizioni, che ci sono parute più opportune ai tempi, e agli usi presenti. Non intendiamo adunque di abrogare quelle leggi che già conoscete, ma piuttosto da esse prendendo quanto ci è sembrato più atto ed utile, abbiamo procurato di ridurle in un codice più ristretto. Nel che ci è testimone la nostra coscienza, che niente ci è stato più a cuore, che non aggravare sopra i vostri capi quel giogo, ch'è dichiarato soave, e quel peso, che è detto leggiero, ma sibbene di conservarli nella loro soavità, e leggerezza. Nel formare le leggi tenemmo a memoria, che da noi si facevano le parti di Dio, il qual rende a ciascuno conformemente alle sue opere, e però senza molto affaticarci nell'intimare castighi, comandammo

quelle cose che dovevano farsi, e vietammo quelle ch' erano da fuggirsi; ma dove non istabilimmo la pena, la riserbammo al nostro arbitrio da infligersi giusta la qualità delle colpe.

Questo sinodo dunque sia la legge della chiesa di Lucca, la cui osservanza l'amore della giustizia, e dell'onestà, anzichè il timore delle pene, raccomanda alla vostra pietà. Le regole delle classi da gran tempo pubblicate, ed approvate per una lunga osservanza da'nostri predecessori, come pure tutte le altre prescrizioni di loro, le confermiamo in tutto quello, che non si oppone a questo sinodo, od a quelli de' nostri antecessori, dichiarando e decretando, che non abbiano vigore alcuno, ove si trovino ripugnanti. Su dunque, fratelli, e figli nostri, unitevi con esso noi a promuovere la gloria di Dio, e questa sia l'ultimo fine delle nostre leggi, e della vostra obbedienza. Imperciocchè il supremo legislatore Dio vi benedirà per tal modo, che vi avanziate di virtù in virtù, e mediante l' esercizio delle virtù conseguiate la gloria del Paradiso.

Nota di alcune cose più osservabili contenute nel sinodo dell' Emin. cardinale Francesco Bonvisi.

Le Reliquie non munite di legittima testimonianza concediamo, che possano usarsi per solo ornamento degli altari, ma si proibisce l' incensarle, ed il darle a baciare pubblicamente (1).

Chiunque ardirà di donare, o togliere senza nostra licenza le Reliquie dei santi, o particole di esse, incorra la pena della scomunica, della quale riserviamo a noi l'assoluzione.

Le Relique, e le immagini dei beati, che mediante l'apoteosi, o canonizzazione non sono per anche posti nel numero dei santi, senza l'indulto della sede apostolica non vengano portate nelle pubbliche supplicazioni, nè esposte alla pubblica venerazione (P. 1. cap. 7. n. 4. 6. 8.)

Sottoponiamo all' interdetto quegli Oratorj e Cappelle, in cui alcun sacerdote tanto secolare, che regolare, benchè fosse munito di qualunque privilegio, celebrasse la messa nei giorni eccettuati nell' Indulto, e contro tale sacerdote fulminiamo la pena di sospensione. Imperciocchè sebbene i privilegj dei regolari intorno a ciò forse non sieno affatto tolti dal Concilio Trentino, è riservata però ai vescovi la facoltà di proibire la celebrazione della messa negli Oratorj privati... Così a favore del nostro caso fu deciso dalla sacra congregazione dei Riti il giorno 23 di febbraro dell' anno 1667. (P. 1. c. 6. m. 1.)

Verso le immagini, che non costa essere miracolose mediante la nostra approvazione, o dei nostri predecessori, non s' introduca un culto particolare, ne si velino con coperta distinta per eccitare nel popolo devozione speciale verso di esse.

Avanti le immagini esposte presso le strade non si costruiscano altarini, o tempietti senza nostra licenza, ed avanti quelle dipinte nelle pareti dei tempj non si accendano lampadi, nè s' introduca un culto speciale senza saputa nostra, o del nostro vicario generale.

In tutto il tempo della quaresima e dell' avvento proibiamo le commedie ed altri spettacoli teatrali (2).

Moderando il decreto del nostro predecessore, dichiariamo che la pena di scomunica contro quelli, che fanno balli nella festa del santo titolare della chiesa, comprende soltanto coloro, che li faranno in vicinanza della chiesa, o in quelle ore in cui si cantano in coro la messa solenne, od i vespri (P. 1. cap. 10. n. 4. 5.) (3).

Se avvenga, che alcun bambino da persona diversa dal parroco si battezzi, sia cura del parroco ricercare diligentemente da chi, e come sia stato battezzato per accertarsi, che il sagramento è stato conferito nel debito modo.

Le levatrici avanti d' imprendere ad esercitare il loro uffizio, debbono avere ottenuta l'approvazione del parroco, e saranno esaminate sulla materia, forma, ed intenzione richiesta per bene battezzare, ed una volta all' anno dovranno presentarsi ai loro parrochi, per ottenere la conferma in iscritto della loro facoltà. Che se alcuna donna non approvata dal parroco, o da esso riprovata, ardirà esercitare l' uffizio di levatrice, sia interdetta dall'ingresso della chiesa (P. 2. c. 2. n. 5. 18.) (4).

Qualunque sacerdote, che ha celebrato o per uffizio, o per obbligazione sua, od altrui, dopo aver detta la messa, debba notare nel libro da tenersi esposto in qualunque sagrestia il suo nome, l'obbligazione, e la causa, per cui ha soddisfatto. Quelli che tralasciassero di ciò fare, non abbiano diritto di chiedere l'elemosina per la messa, e nel foro esterno non si reputino aver soddisfatto all'obbligo, che hanno, di celebrare. I sagrestani poi, per indurre i celebranti all' osservanza di questo decreto, potranno negare lecitamente l'elemosina per le messe, che non saranno state notate nel libro della sagrestia. (P. 2. cap. 6. n. 2.)

I chierici si vergognino d'intervenire agli spettacoli degl' istrioni, e dei cerretani, e si ricordino, che essi sono costituiti per essere spetta-

colo al mondo, agli angeli, ed agli uomini (P. 3. cap. 1. *de vita et honestate clericorum* n. 14.) (5).

In questo sinodo oltre gli esaminatori, e giudici sinodali furono eletti varj ecclesiastici pel disimpegno di altri rilevanti uffizj, cioè furono stabiliti 1.° i consultori del santo uffizio, 2.° i deputati per l'esatta esecuzione delle costituzioni sinodali col nome di congregazione del sinodo, 3.° quelli per esaminare, e riconoscere i requisiti degli ordinandi 4.° per la revisione ed introduzione dei libri, 5.° per la spirituale e temporale amministrazione del seminario, 6.° per le opere e fabbriche delle chiese, 7.° Per i legati pii, ed altre occorrenze dei priorati delle classi, 8.° Per indagare le omissioni delle messe.

ARTICOLO IX.

Sinodo del Vescovo Genesio Calchi.

Intorno al sinodo, che tentò di celebrare il sunnominato vescovo, il quale resse la diocesi di Lucca dall'anno 1714 fino all'anno 1721, dovendo io fare le parti di fedele istorico, debbo riferire, quanto segue; ed affinchè non nasca dubbio sopra la verità dei miei racconti, debbo insieme dichiarare, che quello che andrò narrando, è stato da me ricavato da sicuri documenti, che si conservano nell'archivio segreto di quest'arcivescovato.

Verso i principj del mese d'agosto dell'anno 1719 coll'intelligenza dell'Eccellentissimo Consiglio pubblicò monsignor Calchi l'editto, in cui intimava il suo sinodo diocesano pel giorno diciottesimo del prossimo futuro mese di settembre.

I rappresentanti la serenissima Repubblica di Lucca temendo, che per la celebrazione del sinodo potessero suscitarsi dei disturbi, e che in esso si emanassero delle leggi non ben misurate, e di pregiudizio ai pubblici affari, spedirono a Roma un corriere straordinario, e per mezzo di un loro agente, chiesero con grande istanza al Romano Pontefice Clemente undecimo, che vietasse al vescovo Calchi la celebrazione del già intimato sinodo, e fu aggiunto ancora, che ciò era secondo le intenzioni del serenissimo duca di Modena; perciocchè esso non avrebbe consentito, che intervenissero ad un tal sinodo i parrochi della Garfagnana soggetta a lui nel temporale, e nello spirituale alla giurisdizione dei

vescovi di Lucca. Non credette il saggio Pontefice di annuire decisivamente alla fattagli domanda, ma si ristrinse a far sapere al nostro vescovo, che rimetteva quest' affare alla di lui prudenza, e che aveva in lui tal fiducia da credere, che sarebbesi diportato in modo, che gli avrebbe recato soddisfazione e contentezza. Giova qui riferire la lettera scritta al nostro vescovo in simile occasione « Essendo stato rappresen-« tato alla santità di N. S. per parte del serenissimo Principe di Lucca « con spedizione di corriere straordinario, che non sia conveniente la « celebrazione del sinodo da V. S. Illustrissima intimato per li diciotto « del corrente mese, e benchè, li motivi, ai quali è stata appoggiata « la rappresentanza non siano di poco rilievo; ciò non ostante confi-« dando molto la Santità sua nella prudenza di V. S. Illus.ma, e ri-« flettendo alla qualità dell' opera, che in sè è santa, e di servigio di « sua Divina Maestà, non ha creduto di doverla impedire, ma piutto-« sto lasciare V. S. Illus.ma in libertà di celebrarlo, o no, come sti-« merà meglio a maggior gloria di Dio, e servigio della chiesa. Non « lascia per altro d' incaricare a V. S. Illustr.ma di procedere con tutta « la moderazione non solo verso del Principe, ma d' ogni particolarità « che riguardi gl' interessi del pubblico, confidando, che saprà con-« dursi in guisa, che la Santità Sua abbia da avere la consolazione di « sentire in quest'azione specialmente nuovi riscontri della sua prudenza. « Quanto le significo è per comando espresso della santità di Nostro « Signore datomi a bocca dall' eminentissimo signor Cardinale Paulucci « Segretario di Stato in questo punto, ch'è un' ora di notte, con or-« dine di far passare questa lettera al signor avvocato Montecatini, che « deve rispedire il corriere sopraccennato. Questa lettera è in data dei « 10 settembre dell'anno 1719.

Ritornato a Lucca il corriere, fu sparsa voce, che il Sommo Pontefice aveva condesceso all' istanza della serenissima Repubblica, ed ingiunto al vescovo, che dilazionasse la celebrazione del sinodo. Di più nella vigilia della festa dell'Esaltazione di S. Croce all'ora, in cui dovevano incominciarsi i primi vespri solenni, i due deputati del cônsiglio fecero radunare in capitolo i canonici della Cattedrale, ed esposero ai medesimi, esser venuto da Roma uno spedito con lettera diretta al vescovo nella quale imponevasi, dicevano essi, al vescovo la dilazione del sinodo. Per tal maniera, invero inopportuna, ritardata la celebrazione dei vespri, i due deputati del consiglio pregarono il Capitolo a presentare

al vescovo per mezzo di due canonici la lettera pervenuta, il che di fatto avvenne.

Ricevuta ch' ebbe il vescovo una tal lettera (notisi, che la lettera è quella stessa, che ho riferito superiormente) egli scrisse sollecitamente, cioè nel giorno 14 settembre, all' Eccellentissimo Consiglio nel modo seguente. « Essendo stato rappresentato alla San-« tità di Nostro Signore ad istanza di cotesto eccellentissimo Con-« siglio con spedizione di corriere straordinario, che non sia conve-« niente la celebrazione del sinodo da me intimato per li 18 del cor-« rente mese di settembre, non ha stimato la Santità Sua, riflettendo « alla qualità dell' opera, che in sè è santa, e di servigio di sua Di-« vina Maestà, di doverla impedire, ma piuttosto lasciarmi in li-« bertà di celebrarlo, o no, come stimerò meglio a gloria di Dio, e « servigio della chiesa. Ma perchè sua Beatitudine si è degnata di farmi « intendere i santissimi suoi insegnamenti, compiacendosi con onore da « me mai meritato di confidare, che saprò condurmi in guisa di poterle « dare la consolazione di sentire in quest' azione specialmente nuovi ri-« scontri della mia condotta, mi trovo nuovamente in obbligo di par-« tecipare all' Eccellenze Vostre il mio desiderio, che sarebbe di cele-« brare il suddetto sinodo nei giorni già destinati, siccome mi diedi « l' onore di fare al principio del mese d'agosto prossimo passato, prima « ancora di mandare alle stampe l'editto per il pubblico annunzio d'opera « così santa, qual è la celebrazione del sinodo, incaricato particolar-« mente ai vescovi dal sacrosanto Concilio di Trento, avendole fino dall'ora « supplicate della loro protezione, ed orazioni appresso il Signore Iddio.

« Dalla suddetta spedizione però fatta con corriere straordinario, « di cui non tenevo notizia alcuna, e da altri riscontri posso argo-« mentare, che non sia di gusto dell' eccellentissimo Consiglio. Non so, « nè posso immaginarmi per qual motivo; nel qual caso non sarà mia « intenzione passare più avanti, desideroso incontrare le pubbliche sodi-« sfazioni. Vorrei però, che l' Eccellenze Vostre non dessero orecchio « a certi discorsi sparsi, con i quali si è forse voluto far credere, che « nel mio sinodo da celebrarsi si contengano cose di poca moderazione « e riguardo verso di cotesto serenissimo Governo, il che è tanto lon-« tano dal vero, quanto è verissimo, che non la cedo ad alcuno più zelante « cittadino nel rispetto al medesimo, e nel desiderio dei pubblici van-« taggi.

« Con tali sentimenti imploro il patrocinio dell' EE. VV., perchè « segua con quiete, e tranquillità il mio sinodo già intimato a gloria « del Signore Iddio, a vantaggio di questi popoli, e particolarmente per « prosperità e conservazione di questa Serenissima Republica, mentre fo « all' EE. Vostre umilissima riverenza.

A questa lettera fu data a voce l' appresso risposta, da comunicarsi al vescovo dai due canonici, che la presentarono, i quali furono Vincenzo Provenzali, e Matteo Fanucci. « L' Eccellentissimo Consiglio « per giusti motivi si è ritrovato in grado di pregare Sua Santità per « la sospensione del sinodo, e presentemente gli eccellentissimi signori non « hanno minimo motivo di variare, da quanto è stata supplicata Sua Bea- « titudine.

A causa della resistenza dell'eccellentissimo Consiglio, e per corrispondere ancora alle insinuazioni del romano Pontefice, prese il vescovo nostro la risoluzione di sospendere la celebrazione del già intimato sinodo.

Niuno potrà negare il ben meritato tributo di lode alla moderazione e prudenza usata dal nostro vescovo in sì difficile circostanza, e da ciò debbe pure inferirsi, che s' egli si adoperò per procedere con libertà nell'esercizio del suo potere, dipendente soltanto dall' autorità del supremo Gerarca della chiesa, non è a credersi però, che in celebrando il sinodo volesse usarne in modo inconsiderato, e da cagionare disturbi e pregiudizj ai pubblici interessi; il che viemaggiormente viene a dimostrarsi, dall' aver esso adoperato il consiglio delle più illuminate persone del clero nel preparare le costituzioni sinodali, e dall' aver eziamdio intorno ad esse sentito il parere del Capitolo della sua chiesa cattedrale, le quali cose sono da lui medesimo raccontate in una lettera scritta a Roma all' abbate Calcaprina il giorno 17 settembre dell' anno 1719.

Oltre a ciò per piena sua giustificazione, volle il nostro vescovo far costare alla Santa Sede, ch' era insussistente la opposizione del serenissimo Duca di Modena alla celebrazione del sinodo, (ed in prova di questo produsse una lettera del vicario foraneo di Castelnuovo di Garfagnana): che nelle costituzioni del preparato sinodo non si contenevano quelle riprovevoli cose, che si erano divolgate, anche avanti che fossero stesi i titoli del medesimo, e dichiarò, che avrebbele spedite a Roma in copia conforme, affinchè fossero sottoposte al giudizio della S. Sede, il che per altro non consta, se in realtà avesse effetto. Il romano Pontefice sem-

pre meglio conobbe la rettitudine di ciò, che aveva fatto il nostro vescovo, ed in più maniere gli manifestò la sua approvazione, e giunse perfino a significarli, che in appresso avrebbe potuto effettuare la celebrazione del sinodo, senza considerare le opposizioni, che ad esso venissero fatte. Ciò non pertanto non si effettuò mai questa celebrazione, e però il sinodo del vescovo Genesio Calchi è rimasto inedito nell' archivio segreto del nostro arcivescovato. Le leggi in esso contenute sono concepite con brevità, precisione, e chiarezza, e contengono ordinazioni rette, giuste, e sante, atte a far molto bene, e non a cagionare pregiudizj e disturbi a chicchesia.

ARTICOLO X.

Del Sinodo dell'arcivescovo Fabio di Colloredo.

Questo sinodo, ch'è l'ultimo dei lucchesi, fu tenuto nei giorni 15, 16, e 17 di maggio dell' anno 1736, e pubblicato con la stampa nell'anno medesimo in Lucca dalla tipografia di Domenico Ciuffetti.

A convocarlo pubblicò il suddetto arcivescovo l' appresso editto.

« Dacchè per divino consiglio fummo chiamati a coltivare questa « eletta vigna, tenemmo nell'animo nostro fitto altamente il pensiero, di « usare ogni opera, ogn'industria, ed ogni cura, per compiere coll'ajuto « divino questa cosa in quel modo, che le sacre leggi comandano, affin- « chè questa vigna, donde il Signor Dio attende giocondissimi e copio- « sissimi frutti, non insalvatichisse per triboli e spine germoglianti per « nostra colpa. Affinchè poi ci venisse fatto di adiempiere accuratamente « le parti di buono agricoltore comprendevamo, che in conformità dei « prescritti degli antichi canoni, e di quelli del Concilio Tridentino prin- « cipalmente da noi dovevasi procurare di tenere il sinodo diocesano, « in cui stabilissimo, quanto fosse necessario, ed espediente per la mi- « glior cultura di questa vigna cotanto a noi cara, Imperciocchè sebbene « questa nostra diocesi per istudio e premura somma dei nostri prede- « cessori, e massime degli eminentissimi cardinali della s. Romana Chiesa « Giulio Spinola, e Francesco Bonvisi di benedetta memoria sia con san- « tissime leggi fondata, e con eccellenti istruzioni addottrinata, ciò non « ostante, siccome dalla celebrazione dell'ultimo sinodo sono già trascorsi « trentacinque anni, chi non vede in sì lungo spazio di tempo esser potute

« succedere più cose, le quali faccia duopo riparare, riformare, e con « nuove leggi stabilire? Per la qual cosa già da gran tempo desideravamo « mandare ad effetto una cosa di tanta importanza; ma essendo stati im- « pediti dalla visita di questa vastissima diocesi, e da altre continue cure « del nostro uffizio, ci siamo trovati costretti a differirlo fino al pre- « sente, non senza costante affanno del nostro cuore.

« Ora poi riponendo tutta la nostra fiducia in Colui, che ha prov- « vida cura di tutti, e che ha promesso di dare ajuto a coloro, che si « radunano nel suo nome, abbiamo risoluto di tenere il nostro primo « sinodo diocesano, per accrescere il divin culto, per promuovere la « disciplina nel clero, per eccitare la pietà nel popolo, e per correg- « gere, quanto possiamo nel Signore, i costumi, se mai fossero depravati.

« É perciò, che noi intimiamo, ed annunziamo il medesimo sinodo, « da incominciarsi il giorno 15 di maggio prossimamente futuro, e da « proseguirsi e compiersi nei due giorni susseguenti, e tutti e singoli, « che in questa città, e diocesi nostra esercitano la cura delle anime, « o possedono benefizj anche semplici, e gli altri del clero sì secolare, « che regolare, in qualsisia modo esenti, che per legge, o per consue- « tudine debbono intervenire al nostro sinodo, avvisiamo, e loro in virtù « di santa obbedienza, e con quell' autorità compartitaci dai sacri ca- « noni comandiamo, che ciascuno di essi nella mattina dei predetti « giorni di buonissima ora venga alla nostra chiesa Cattedrale con chie- « rica, con veste talare, con tonsura, e con candida cotta, e colle « altre vesti, ed insegne convenienti alla dignità, ed uffizio di ciasche- « duno, affinchè coll'ajuto della divina grazia stabiliamo quelle cose, « che per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime a noi commes- « se, e pel reggimento spirituale di tutta la diocesi crederemo nel Si- « gnore opportune.

« Ciascuno venga in persona, ne possa sostituire altri in sua vece, « se non nel caso, in cui per legittima causa da approvarsi da noi, « fosse impedito. Niuno possa partire senza la nostra licenza, o del « nostro vicario generale, se non compito il sinodo, e ricevuta la pon- « tificale benedizione.

« Esortiamo frattanto nel Signore tutti i parrochi, e gli altri chiamati « al sinodo, specialmente poi i vicarj foranei, ed i priori delle classi, che « se credessero giusta i dettami di loro coscienza, e prudenza di aver cose « da proporre, alle quali possa provvedersi nel nostro sinodo, ce ne

« rendano quanto prima consapevoli, affinchè possiamo stabilire quello, « che ci parrà espediente nel Signore.

« Inoltre per impedire, che in quei giorni, in cui i parrochi staranno « per questa ragione lontani dalle loro chiese, soffrano detrimento le pe- « corelle, essi quando sarà imminente il tempo della partenza, ricerchino « con diligenza, se nelle loro parrocchie vi sieno infermi, e benchè non « chiamati procurino di visitarli, e di tali infermi, come della loro par- « rocchia e chiesa affidino la cura al cappellano coadjutore, se l' hanno, « è se ne mancano, ad un idoneo sacerdote secolare, o regolare, e se « non vi abbia alcuno, a cui possa commettersi la cura della parrocchia, « ce lo significhino quanto prima, affinchè possiamo provedere opportuna- « mente a questa cosa.

« Ma poichè non siamo sufficienti non solamente a fare, ma nemmeno « a pensare alcuna cosa da noi medesimi, ma ogni capacità, ch'è in « noi, viene da Dio, perciò esortiamo, e preghiamo tutti nel Signore, « che con orazioni continue, e con altri uffizj di cristiana pietà procurino « d'implorarci in un affare così importante dal padre dei lumi l'ajuto ne- « cessario per compiere, quanto abbiamo nel nostro animo destinato, in « modo che per quelle cose, che coll' ispirazione del Santo Spirito sta- « biliremo nel nostro sinodo, il clero ed il popolo vengano diretti nella « via della salute, ed a colui, che ci chiamò nel suo ammirabil lume, « giungano sicuramente. In modo particolare avvisiamo i sacerdoti, che « avanti di venire al sinodo, celebrino almeno una volta la messa dello « Spirito Santo, e dal primo giorno del mese di maggio prossimo futuro « fino al compimento del sinodo tanto i chiamati al sinodo, quanto gli « altri sacerdoti ogni giorno aggiungano nella messa la colletta dello Spirito « Santo. I chierici poi, che dovranno esser presenti all'adunanza sino- « dale, almeno una volta pel suddivisato fine purificati da ogni colpa me- « diante il sagramento della penitenza si accostino a refocillarsi col ss. « Sagramento dell' eucarestia.

« Si ricordino finalmente tutti coloro, che debbono intervenire a questi « sinodali comizj, che in essi debbe trattarsi la causa di Dio, di cui sono « ministri, e però massimamente in quei giorni, in cui avranno tanti « osservatori, procurino colla maggiore diligenza di mostrarsi in quella « guisa, che conviene ai santi, ed ai ministri di Dio, non dando mo- « tivo di scandalo ad alcuno, onde non sia biasimato il ministero loro, « ma piuttosto facciano vedere sè medesimi in tutte le cose esempio di

« buone opere nella dottrina, innocenza, e gravità, affinchè coi costumi, « e colla vita che menano, esprimano la santità della legge da promul- « garsi, e muovano, e dispongano gli animi di coloro che li veggono, « ad osservarla esattamente. Noi frattanto compartiamo a tutti con gran- « d' affetto la nostra pastorale benedizione.

Dato dal nostro palazzo arcivescovile questo giorno XVI di marzo dell' anno MDCCXXXVI.

Nel dare a luce con la stampa il sinodo, emanò il nostro arcivescovo la seguente notificazione.

» Grazie immortali rendiamo a Dio datore d' ogni bene, e d'ogni « gaudio, che noi per le molte, e gravissime cure di questo pastorale « uffizio sempre solleciti ed ansiosi, di tanta consolazione ha ricolmati, « che una più copiosa non poteva ricevere il nostro cuore. Perciocchè quello « che in addietro solevamo bramare ardentemente, cioè che in qualche « tempo si celebrasse il sinodo, in cui a gloria di Dio ottimo massimo, « ed a salvezza del popolo a noi da Dio affidato, si stabilissero le cose « necessarie ed opportune, questo per dono e beneficio singolare dello « stesso Dio si è fatto nei passati giorni. Questa somma allegrezza ha avuto « accrescimento, sì per quel grande concorso con cui voi, fratelli e figli « nostri dilettissimi in Cristo, nei giorni stabiliti sino dagli ultimi con- « fini di quest' ampissima diocesi vi siete radunati, sì per l' incredibile « accordo e prontezza, con cui le stabilite leggi riceveste. Laonde noi « certissimamente speriamo, che con eguale studio, e con volontà ri- « soluta le osserverete. Queste costituzioni sinodali adunque, che di- « vulghiamo colla stampa, a voi che foste presenti, mentre si ema- « navano, ed a tutti quelli, che formano il nostro clero, presentiamo, « e voi tutti e singoli con paterno amore esortiamo, e preghiamo nel « Signore, che le adempiate, e coll' esempio, e colle parole procuriate, « che ciascuno le veneri, e l' eseguisca. Vogliamo poi, che siate ben « persuasi, che noi nel formare queste leggi, abbiamo diretto tutte le « nostre cure, studj, e pensieri a questi fini, che cioè fosse pro- « mosso l' onore di Dio, che si restituisse all' antico decoro la dignità, « e santità dell' ordine ecclesiastico, qualora avessero sofferto alcun danno, « e si provedesse alla salute di tutto il popolo a noi affidato. Onde far « ciò senz' alcun sinistro d' errore, abbiamo adoperato il consiglio di uo- « mini provatissimi, e rispettabilissimi per la esperienza delle cose, e

« per la cognizione del divino ed umano diritto, e le leggi stesse non « d' altronde, che dai purissimi fonti dei sacri canoni, dalle apostoliche « costituzioni, ed anche dai sinodi antichi di questa diocesi le abbiamo « ricavate, ed abbiamo procurato di adattarle a tempi attuali, onde « riparare a quelle cose, che depravate per la cattiva consuetudine sem- « bravano aver bisogno di nuovi rimedj. Ond' è, che se noi du- « bitassimo, che voi non foste per obbedire a questi decreti, parrebbe, « che diffidassimo di quella religione e pietà, che dai vostri maggiori « quasi per diritto ereditario riceveste. Ed in vero essi nient' ebbono « più caro, che di fare ampiamente risplendere questa chiesa per la « gravità, ed innocenza dei costumi.

« Pertanto, fratelli e figli nostri carissimi e graditissimi, guardatevi » di non tradire quella opinione, che abbiamo conceputa nell' animo, « ma custodite religiosamente le nostre leggi, ricordandovi ancora che « finalmente si tratta di cosa, che vi appartiene, imperciocchè giusta « la testimonianza delle sacre pagine (proverb. 19. 16) chi osserva *il* « comandamento, custodi, ce l'anima sua, e chi il trascura, verrà dato a « morte.

« Ma essendo uffizio dei pastori non solamente il diportarsi con « soavità verso le pecorelle, ma usare ancora, se ne faccia mestieri, « della severità della verga, noi pure per non tralasciare coll' eccessiva « facilità le cose concernenti al nostro debito, contro quelli che ricu- « sassero di ubbidire alle nostre leggi, di mala voglia invero, ma pure « costretti dalla necessità procederemo ai castighi, ad oggetto ch'essi tor- « nino sul sentiere dei comandamenti, e conseguiscano quel fine, a « cui sono diretti, la salvezza cioè delle anime.

« Siccome poi nello sciogliere l'adunanza sinodale, a fine di torre « ogni dubbio intorno al tempo, in cui queste leggi dovessero incomin- « ciare ad obbligarvi, giudicammo opportuno di riservare a dichiarar ciò « in un nostro editto particolare. Perciò di presente decretiamo, e si- « gnifichiamo esser nostra intenzione, che l'obbligo di obbedire alle me- « desime costituzioni, e di eseguire le cose in esse prescritte, debba « aver principio dalla prima domenica del prossimo futuro avvento di « Nostro Signor Gesù Cristo, che sarà il giorno secondo di decembre « del cadente anno mille settecento trentasei. Frattanto il Dio della pace, « e dell' amore sia con tutti voi.

Vado ora a fare alcune brevi osservazioni sopra varie costituzioni contenute nel sinodo di Fabio di Colloredo, nelle quali osservazioni per non ingolfarmi in lunghe discussioni, indicherò i documenti, e gli autori, a cui esse si appoggiano, e nulla più.

Nella parte 1. al cap. 12. num. 11. si dichiara, che il parroco possa entrare nelle chiese de' regolari *cum stola, et cruce erecta*, allorchè in tali chiese si seppellisce un suo parrocchiano.

Dopo le molte decisioni favorevoli a' regolari posteriori al sinodo di Fabio di Collorédo, che sono citate dal Ferraris alla p. *parochus*, art. 3. n. 88, non sembra più sostenibile, che i parrochi abbiano il diritto, di cui favellasi.

Nella 2. parte al cap. 2. n. 2. si permette, che nel tempo d'inverno le sacre particole si cambino ogni 15 giorni. *Æstivo tempore sacre particulae octavo quoque die, hyeme vero singulis saltem quindecim diebus renoventur.*

La Sacra Congregazione de'Vescovi a 5 aprile dell'anno 1573, e dipoi Clemente VIII nella costituzione *sanctissimus* de' 31 agosto 1595 ordinarono, che le sacre particole, si rinnovassero ogni otto giorni senza distinguere l'estivo dal tempo invernale. Vedasi Cavalieri Tom. 4. p. 70. n. 1. 2. e Ferraris alla p. *Eucharistia* art. 1. n. 55.

Nella parte 2. al cap. 6. n. 16. dicesi, che Clemente XII nella sua costituzione *Romanus Pontifex: revocavit, et irrita fecit quaecunque indulta, facultates, et gratias, a Summis Pontificibus praedecessoribus suis, seu vivae vocis oraculo, seu rescripto aliquo concessas*, con quel che segue.

Non è tanto estesa la rivocazione fatta da Clemente XII, ma è limitata a' privilegj conceduti dal Pontefice Benedetto XIII. Ed infatti nell'appendice del sinodo di Fabio di Colloredo p. 3. c. 5. ov'è riferita la menzionata costituzione di Clemente XII, si dice, per essa questo Pontefice *nonnullas apostolicas literas Ordinibus Regularibus, a piae mem. Benedicto Papa XIII concessas moderatur, et ad terminos juris reducit.*

Nell'appendice alla parte 2. cap. 4. vien riferito un editto dall'eminentissimo Cardinale Giulio Spinola relativo all'indulgenze concedute alla confraternita del ss. Sacramento. Su di ciò è da osservarsi, che il Pontefice Paolo V. mediante il breve *Cum certas* de'3 novembre 1606 rivocò tutte le indulgenze, che su tal proposito erano state da' suoi prede-

cessori concedute, e Clemente X, nel decreto *Licet* dei 23 aprile 1686 dichiarò che le confraternite del ss. Sagramento godano soltanto delle indulgenze concedute dal citato Breve di Paolo V, ed altrettantó fu dichiarato da Innocenzo XI al §. 1. della costituzione *Injuncti*, e da Innocenzo XII nella costituzione *Coelestium munerum*.

Se raccontate le cose concernenti al sinodo di Fabio di Colloredo dessi termine a questa dissertazione sopra i sinodi lucchesi tenuti dopo il concilio Tridentino, non mancherei alla fedeltà ed esattezza istorica, poichè niun altro sinodo lucchese fu dopo l'anzidetto celebrato. Ma potrei essere con qualche ragione rimproverato di non aver fatta menzione dell'arcivescovo nostro Martino Bianchi, che meritossi di essere anche su di questo proposito ricordato e commendato. Egli in realtà non tenne il sinodo diocesano, ma apparecchiossi a tenerlo, e distese le sinodali costituzioni, l' editto di convocazione, ed il sermone da recitarsi nell' apertura della sinodica adunanza. Queste cose conservansi nell'archivio segreto dell' arcivescovato, ed in riscontrarle ho osservato, che in varj quinterni si contengono le costituzioni sinodali preparate e stese conformemente ai sinodi precedenti, in altri poi si contengono in forma di appendici al sinodo di Fabio di Colloredo, ed hanno la seguente iscrizione: *appendix ad synodum gl. mem. Fabii de Colloredo praedecessoris nostri*. Non può non dispiacere moltissimo, che simili documenti non sieno stati nei debiti modi promulgati a comune giovamento di questa diocesi. Ma io non debbo trattenermi di vantaggio a favellare di essi, perciocchè i medesimi non fanno parte dei sinodi celebrati dai Vescovi lucchesi, dei quali doveva tener discorso in queste dissertazioni.

NOTE

AI SINODI NON PUBBLICATI COLLA STAMPA

Di Alessandro Guidiccioni il Seniore.

(1) La cosa è dimostrata con invitti argomenti da Benedetto XIV, de Synodo Dioeces. lib. 1. cap. 2.

(2) L'idea è di s. Carlo Borromeo, il quale nell'allocuzione fatta al Clero nel suo sinodo XI. fra le altre cose disse: *Est generalis quaedam visitatio synodus; alias enim per annum particulares quasdam Ecclesias duntaxat visitamus, hic vero generatim sacerdotes, et clericos, ac in ipsis suo etiam modo populos eis commissos.*

(3) È riferita una tal dimanda nel Tom. 8. *amplissimae collectionis veterum scriptorum, et monumentorum* pubblicata da Martene e Durand.

(4) Atti del clero, sinodi, decreti, editti dall'anno 1564, al 1620, nell'archiv. arcivesc. di Lucca p. 206.

(5) Le notizie intorno ai sinodi di questo nostro vescovo sono ricavate in grandissima parte dal libro citato alla nota quarta.

(6) Ne' concilj di Lione II. dell'anno 1274, e di Vienna dell'anno 1311 fu stabilito, che i benefiziati dovessero ricevere gli ordini annessi ai loro benefizj dentro l'anno, da computarsi dal pacifico possesso dei medesimi, e ciò sotto pene ben gravi. Anche il Tridentino Concilio alla sessione 22. cap. 4. de reform. diè un tal comando. Ma l'espresso avvertimento fatto sopra simile proposito dal nostro vescovo dimostra, che nella Diocesi di Lucca non si osservavano da tutti i benefiziati le surriferite canoniche disposizioni.

(7) Fra gli esaminatori sinodali eletti nel sinodo del nostro vescovo due sono indicati nel modo, che segue

R. Prior monasterii s. Petri Cigoli de Luca ordinis carmelitarum per tempora existens, qui ad praesens est.

R. Prior monasterii s. Augustini de Luca ordinis eremitarum per tempora existens, qui nunc est.

L'elezione fatta in tal guisa incontra gravissima difficoltà, poichè *ad munus, ad quod eligitur industria personae, non potest designari persona, cujus doctrina, prudentia, et probitas ignorentur*, dice Benedetto XIV, (de Synod. Doecesano. lib. 4. cap. 7. N. 5.) il quale saggiamente conchiude, che *ad praecavendas, et obtruncandas controversias consultius erit, ut synodales examinatores sub proprio, et expresso cujusque nomine et cognomine ab episcopo proponantur, atque a synodo approbentur.*

(8) Riferisco in questa nota la sostanza del decreto del Concilio di Trento intorno ai giudici sinodali. Perchè talora non si ha piena cognizione di coloro, a cui si commettono le cause fuor della Corte Romana, però nel sinodo provinciale, e nel diocesano si eleggano a tale effetto persone idonee, con le qualità richieste dalla costituzione di Bonifacio VIII, che incomincia *Statutum* (de rescriptis in 6), le quali persone sieno almeno quattro, o più in qualunque diocesi, e morendone alcuna, il vescovo col consi-

glio del Capitolo, ne surroghi altra fino al sinodo futuro, e solamente ad esse commettansi o da Roma, o da' legati, o da nunzj le cause; talmente che dopo la deputazione di tali persone, la quale dai vescovi tosto venga notificata al Pontefice, le commissioni fatte da altri sieno stimate surrettizie. Ammonisce di più il Concilio i giudici a procurare con ogni diligenza la presta-spedizione delle cause.

(9) I testimonj sinodali, dice Benedetto XIV. (de Synod. Dioec. lib. 4. cap. 4.) sono in qualche modo *custodes . . . decretorum, quae a synodo eduntur. Eorum quippe officium est, dioecesim subinde perlustrare, atque animadvertere, ne quidquam alicubi contra synodi decreta fiat, et omnia in futura synodo episcopo referre.*

(10) L' impedimento per cui il nostro vescovo Alessandro Guidiccioni non potè prima del mese di settembre dell' anno 1565 ordinare la pubblicazione in tutte le parrocchie della sua diocesi dei decreti del Tridentino risguardanti i matrimonii, fu una rappresentanza fatta dalla serenissima Repubblica al Sommo Pontefice Pio IV, dei disturbi ed inconvenienti, che si temevano per la pubblicazione ed esecuzione del decreto del Tridentino relativo alle pubblicazioni da doversi premettere alla celebrazione del matrimonio, alla quale rappresentanza il sullodato Pontefice diè risposta con due lettere scritte dal santo Cardinale Carlo Borromeo, che stimo bene di riferire.

Ecco la prima lettera de' 9 giugno dell' anno 1565. Reverendissime domine. Quod expositum est S.mo D.no N.stro istius reipublicae nomine, publicas denunciationes a Sacro Tridentino Concilio decretas ad malorum vitationem, quae a clandestinis connubiis oriebantur, istic ab improbis, et malevolis arripi tamquam occasionem disseminandi falsos rumores, et impediendi matrimonia, propterea ejus Sanctitas ex decreto etiam Tridentini Concilii isti incommodo ita medendum judicavit. Quoties amplitudo tua pro sua pietate, ac prudentia probabilem suspicionem esse intelliget, publicis iis denunciationibus matrimonium malitiose impediri posse, illis omissis, coram Parocho, vel alio sacerdote, de ipsius Parochi, vel Amplitudinis tuae licentia, duobus, vel tritus testibus adhibitis, per verba de praesenti matrimonium celebrandum curabit. Quo facto ante matrimonii consumationem, nisi necessaria causa obstiterit, quemadmodum a Concilio statutum est, semel, aut iterum eam denunciationem fieri jubebit, sacrumque istud negotium pro Dei gloria, et animarum salute gubernabit. Quam Deus servet incolumem.

Romae die 9 Junii 1565.

Amplitudinis tuae uti Frater

C. Carolus Borromeus

Il tenore della seconda lettera de'30. del suddetto mese ed anno, è il seguente

Rev.me D.ne Etsi litterae, quas S.mi D.ni N.ri nomine de petitione istius Reipublicae ad amplitudinem tuam dedimus, eamdem fere sententiam habent, quam illae habuerant, quae ad genuenses eadem de causa scriptae sunt, tamen quia te in nonnullis earum litterarum verbis haerere, ac dubitare dicunt, illis sublatis verbis, simpliciter quid agendum in isto negotio sit, jussu suae Sanctitatis exponam. Permittit igitur ejus Sanctitas propter causas, quae afferuntur, ut istae publicae denuntiationes ante matrimonium ommitti possint. Verum jubet omnino, ut juxta formam sacri Concilii, non aliter quam praesente Parocho, vel alio sacerdote de ipsius Parochi, seu Amplitudinis tuae licentia, et duobus vel tribus testibus, matrimonium per verba de praesenti celebretur, et ut octo diebus ante matrimonii consumationem die Dominico una saltem fiat publica denuntiatio. Quo facto, si quid matrimonio impedimento sit, apparere possit. Deus amplitudinem tuam servet, ac tueatur.

Romae die 30 Junii 1565.

Amplitudinis tuae uti Frater

C. Carolus Borromeus.

(11) L'avviso dato ai benefiziati, di risedere nei luoghi dei loro benefizj, e di non ritenerne di quelli dichiarati incompatibili dai sacri canoni, era affatto necessario, poichè dal catalogo stesso dei sacerdoti, che intervennero a questo sinodo, apparisce che fra i Canonici e Cappellani della chiesa Cattedrale ve n'erano alcuni, che insieme col canonicato, o cappellania corale ritenevano benefizj parrocchiali, od altri incompatibili. Leggo infatti in tal catalogo

Dominus Silvester Gilius archipresbyter ecclesiae Cathedralis lucanae, Decanus collegiatae ecclesiae s. Michaelis in Foro lucano, ac Abbas, seu commendatarius abbatiae de Cantignano. Dominus Laurentius Ciampantes dictae Cathedralis canonicus, et Prior parrocchialis ecclesiae prioriae nuncupatae s. Petri Majoris de Luca. Presbyter Joannes Pucci Cathedralis cappellanus, et Rector parrocchialium ecclesiarum ad invicem unitarum sancti Petri de Cerasomma, ac Sancti Angeli in campum. Presbyter Laurentius Pieri cappellanus cappellaniae s. Blasii in Cathedrali, ac Rector et Plebanus parrocchialis ecclesiae Pletis nuncupatae sancti Georgii de Brancolo, ac Rector ecclesiae sancti Christophori de Luca.

12) Ecco la lettera scritta dal visitatore apostolico al nostro Vescovo.

Rev. Monsignor mio Oss.mo. Avrà per aventura inteso V. S. Rev.ma, che non avendo voluto accettare per ben molte ragioni, che feci addurre a S. B., per non esser levato dalla cura di questa mia chiesa, ha pur voluto, che io vada a servirla per visitatore di Lucca particolarmente. Onde poichè io doveva esser levato di qui, mi è stato caro molto, che le mie fatiche debbano essere impiegate in servisio di V. S. Rev.ma, quale ho sempre osservato con ogni affetto d'animo. Verrò dunque per servirla, ed ajutarla nel governo suo pastorale, e mercordì prossimo piacendo a Dio m'invierò per questo servisio, e mi fermerò in Bologna ancor per servisio di questa negoziazione, tanto che io non mi partirò, se non il venerdì seguente la festa del *Corpus Domini*, ma prima che mi parta di Bologna, manderò a V. S. Rev.ma uomo a posta colle lettere di monsignor Illustrissimo di Como, che le sono dirizzate, la copia delle quali mi è parso mandarla con questa, acciò possa preoccupar le provisioni, che si avranno a fare per questo servizio. Con che finisco, ed a V. Signoria Rev.ma bacio le mani, pregandola per ora a far fare orazioni, ed ogni giovedì far dire la messa dello Spirito Santo, facendo ancor fare processione nella chiese Cattedrale e Collegiate per il felice successo di questa visita, e a dar ordine, che mi sia provisto d'abitazione in qualche monastero più vicino, che si possa alla sua chiesa Cattedrale. N. S. Dio la conservi in sua santa grazia.

Di Rimini alli 21 di Maggio 1575.

D. V. Rev.ma Aff.mo Servitore

G. Battista Vesc. di Rimini.

Tenore della lettera menzionata nella precedente.

Molto Reverendo Monsignor come fratello. Nostro Signore manda monsignor Vescovo di Rimini a visitar la città e diocesi di V. S. colle facoltà e modi, ch'ella potrà conoscere dal Breve, che ne ha da S. Beatitudine, la quale ha anco ordinato, che io scriva a V. S., che quando sarà avvisata da monsignor visitatore del tempo, che vorrà cominciar la visita nel vescovato di Lei, ella gli mandi ai confini della diocesi persona, che gli faccia la guida per la più breve, e più espedita via, e con la cognizione dei luoghi di essa diocesi, e che anco V. S. gli faccia provedere della solita procurazione per il vitto di Sua Signoria, e di cinque altre persone a cavallo, e due pedoni, e comodità di cavalcature per andare da un luogo all'altro, avvertendo che la spesa, che si farà, sia divisa proporzionatamente fra V. S., e gli altri, che sono soliti contribuire a simili spese, nè si aggravi alcuno nella distribuzione, nè sia fatta spesa su-

perflua da quelli, che V. S. manderà a far le provvisioni, ed a far guida a monsignor visitatore. Con che ec.

(13) Tenore della lettera scritta al nostro Vescovo dal cardinale Cornari.

Reverendissimo Monsignore come Fratello.

Furono poste già da molti mesi dalla Santità di nostro Signore sei decime sopra tutti i benefizj d' Italia per molti bisogni della Sede Apostolica, ai quali avendo Sua Beatitudine pensato di poter provvedere per altre vie, ha finora fatto differire questa esazione, ma non trovando altro modo migliore per supplire in parte a tante gravezze, e carichi, che si trova avere non solo per le occorrenze necessarie della Sede Apostolica, ma anco per sovvenimento di altri Principi Cristiani, non ho potuto fare, sebbene con suo molto dispiacere, di non venire alla detta esazione, dalla quale avendo io avuto la cura per l' uffizio che io ho, siccome è stato necessario scrivere agli altri Prelati per questo bisogno, così scrivo anco a V. S. per espresso ordine di Nostro Signore, con farle sapere, che la mente di Sua Santità è, che ella faccia pubblicare nella sua diocesi quanto prima le incluse Bolle, che le mando per mezzo di Paolo Belarditi, non avendo trovato in Roma persona più amorevole di V. S., e di quel clero. Ella procurerà, che ognuno stia apparecchiato al tempo determinato a fare il suo debito, acciocchè i ministri della camera trovino maggior facilità nell'esigere. Ho dato conto di tutto questo a cotesti signori, i quali so, che saranno pronti a prestare ogni ajuto in questo negozio. Ed a V. S. mi raccomando, ed offero.

Da Roma li 17 Luglio anno 1577 Di V. S. R.
Amorevole come Fratello
Il Card.le Camar.go

(14) Nel libro di questa Cancelleria arcivescovile, che mi serve di guida, non sono riferite le sovrindicate costituzioni, ma dicesi, esser esse registrate alle carte 198 e 199 del libro contenente gli editti della curia vescovile.

(15) Le regole delle classi sono un piccol libro contenente le più importanti prescrizioni da osservarsi pel buono e retto regolamento della Diocesi, e così furono chiamate, perchè per esse venne la diocesi divisa in più parti denominate classi, in ciascuna delle quali fu costituito un Priore eletto dal Vescovo, un Soppriore, ed un Camarlingo eletti dai curati delle stesse classi, e confermati dai respettivi priori. L'autorità ed i doveri di questi uffiziali sono esposti nei primi tre capitoli del libro suddetto, ed anche nella terza parte al capo quarto del sinodo tenuto dall'Eminentissimo e Rev.mo Giulio Cardinale Spinola nell' anno 1681, anzi per comandamento di questo zelante Porporato, e Vescovo nostro queste *regole per le classi* (così sono intitolate) *dei sacerdoti, e per ogni altro chierico della diocesi di Lucca* furono ristampate da Giacinto Paci l' anno 1679, ed incominciano con una breve notificazione del prelodato Cardinale, che piacemi di riferire, per vie meglio far conoscere il pregio del libro, di che favello.

Giulio Cardinale Spinola Vescovo di Lucca e Conte, ai Sacerdonti delle classi ec.

Le Regole delle classi formate da Monsignor Alessandro Guidiccioni il primo di felice memoria, tanto per conservare l' unione antichissima dei Pevieri, quanto per dare direzione alle congregazioni più numerose dei sacerdoti, che composte di Pievani, Rettori, e Vicarj con deputarli per Priore uno del medesimo numero, si addimandano Priorati di Classe, non furono meno bisognevoli nella prima istituzione, di quello che siano necessarie ai nostri tempi, per conservare la disciplina ecclesiastica, e mantenere gli esercisj di pietà e di religione, che in quelle furono santamente ordinati. Le medesime in sostanza, benchè alterate in quel poco, che l'esperienza ci ha persuaso dover permettere, presentiamo alle RR. VV. con quello stesso fine e zelo, ch'ebbe l'autore, cioè di veder promosso sempre

più il culto di Dio, il decoro delle chiese, la puntualità nelle sacre funzioni, l'esemplarità degli ecclesiastici, e la salute di tutti i popoli. A voi sia non grave soggettarsi spontaneamente all' osservanza di esse, abbracciar tutti gli ordini, che qui avete in compendio, e glosare ogni senso a favore della maggior gloria di Dio, e benefizio delle anime.

I sacerdoti ed i chierici di questi dì reputino a sè dette le surriferite parole, e facciansi un santo studio di osservare le regole delle classi, e tutto sarà nel dovuto ordine in questa diocesi.

(16) In altre costituzioni sinodali dello stesso vescovo Guidiccioni date alle stampe, si prescrive, che il patrimonio ecclesiastico sia di cinquecento scudi. Nel sinodo di Giov. Battista Rainoldi dell'anno 1646 fu stabilito, che dovesse essere di scudi novecento. Nel sinodo di Pietro Rota dell' anno 1653 si decretò, che il fruttato annuo del patrimonio ecclesiastico dovesse essere di scudi trentasei. Nei sinodi di Giulio Spinola dell'anno 1681, di Francesco Bonvisi dell' anno 1700, e di Fabio di Colloredo dell'anno 1736 venne stabilito, che il patrimonio ecclesiastico dovesse essere non minore di scudi mille in quanto al valore, nè minore di scudi trentasei in quanto all' annuo frutto.

(17) La costituzione riferita ha il seguente titolo „ *Declaratio constitutionis LXVI* „ come pure la costituzione undecima è intitolata: *Declaratio constitutionis synodalis LXXXVIII.* Nei sinodi del vescovo Alessandro Guidiccioni, che ho potuto riscontrare, non si trovano ai numeri suddetti le citate costituzioni. Fa dunque duopo inferire, che tali citazioni si riferiscano a qualche sinodo o del Guidiccioni stesso, o di altro vescovo lucchese, che non ho potuto rinvenire.

(18) Molto adoperossi il vescovo Alessandro Guidiccioni seniore, perchè il seminario vescovile fosse stabilito conformemente ai prescritti dal Concilio di Trento, ma pochissimo effetto ebbono le sue premure. Quindi desideroso il zelantissimo vescovo Alessandro Guidiccioni il giovine (dice monsignore Gio. Domenico Mansi nel Diario Sacro agli 11 di novembre) del bene spirituale di questa diocesi unitamente con i deputati del Rev.mo Capitolo della Cattedrale con pubblico strumento dei 16 agosto 1612 ne diede la cura ai padri della Congregazione della Madre di Dio, i quali per qualche tempo presero a coltivare questa vigna del Signore sì nella pietà, e sì ancora nelle scienze, nelle proprie scuole di s. Maria Cortelandini: dove dalla lor residenza i seminaristi tutti si portavano, e sì felicemente riuscirono in tale impresa, che in breve i PP. di s. Maria Cortelandini formarono il Seminario del Duomo sulla norma prescritta dal Concilio di Trento.

NOTE

Al primo Sinodo stampato di Alessandro Guidiccioni Seniore.

(1) Non si esige in questo sinodo per la tonsura clericale il previo ricevimento della cresima. Ma nel susseguente sinodo del medesimo vescovo Guidiccioni alla costituzione prima si legge: *ad primam tonsuram non admittatur septennio minor . . . chrismate non confirmatus*, e similmente fu stabilito nei sinodi dei vescovi nostri Rainoldi, Rota, Girolamo Bonvisi, Spinola ec. Fa maraviglia, che una tale prescrizione non trovisi espressa anche nel primo dei sinodi pubblicati con la stampa di Alessandro Guidiccioni Seniore, avvengachè il Concilio Trentino alla *sess.* 23. cap. 4. de Reform. aveva stabilito: *prima tonsura non initientur, qui sacramentum confirmationis non susceperint*.

(2) L' esclusioni dal ricevimento degli ordini illimitatamente stabilite in questo luogo dal nostro sinodo non sono conformi alle disposizioni del diritto canonico; poichè l' esercizio delle professioni in esso sinodo menzionate, se in alcuni casi induce la irregolarità, in altri non la induce; ed è dottrina comune dei canonisti, che non sono da ammettersi altre irregolarità, che quelle espresse nel diritto canonico.

(3) Graziano al canone 61 della dist. 1. de consecrat. sotto il nome del Pontefice Sotero riferisce un decreto, in cui si vietano le messe celebrate senza la presenza di due persone. Ecco le parole del decreto: *Hoc quoque statutum est, ut nullus presbyterorum missarum solemnia celebrare praesumat, nisi duobus praesentibus, sibique despondentibus, ipse tertius habeatur*; e benchè il decreto allegato da Graziano, ai Papi Sotero, od Anacleto non possa attribuirsi, siccome dimostra il Cardinal Bona (Rerum liturg. l. 1. cap. 13.) s' inferisce però da tal canone, che fino dal secolo duodecimo era conosciuta la prescrizione fatta nel nostro sinodo, e ripetuta nel secondo sinodo stampato del medesimo nostro vescovo alla costituzione decima sesta, la quale è conforme alla pratica antica di molte altre diocesi, su cui Boezio Epo (ad cap. 3. de vita et honest. cleric.) si esprime nel modo seguente: *sane olim in sacris etiam quotidianis, et inferioribus, vel secundariis . . . insolentissimum fuisset visum, si sacerdos ullus, absque duobus inservientibus et respondentibus, altero ad altaris cornu dextrum, altero ad sinistrum constituto, celebrasset* Ma l' odierna disciplina della chiesa nella messa privata esige la presenza di una, non più di due persone inservienti.

(4) L' espressioni del sinodo fanno vedere, che il sacerdote, terminata la messa, doveva fermarsi alquanto di tempo innanzi all'altare con i sacri vestimenti, a render grazie al Signore. Questa stessa cosa trovasi ingiunta nel sinodo secondo dello stesso vescovo Guidiccioni, poichè in esso alla costituzione decima sesta si ordina al sacerdote, quanto segue: *sacro absoluto, ante altare genibus nixus Deo gratias agito*, e di poi: *sacrarium modeste repetito . . . . Antiphonam cum cantico Benedicite, et psalmo Laudate, et quae praescribantur, precibus pie, ac religione recitato*.

(5) La prescrizione circa la elemosina della messa è ripetuta nel secondo sinodo dello stesso vescovo Guidiccioni alla costituzione decima sesta colle parole seguenti: *Post missae vero celebrationem, si pia elemosynae ipsae offerantur, quominus sacerdotes accipiant, non impedimus, ita tamen si nulla praecesserit conditio, nulla pactio*, e da tali prescrizioni s' inferisce, che ai tempi, in cui furono tenuti questi sinodi, non era

per anche tassata l'elemosina della messa nella diocesi di Lucca, la qual tassazione per altro fu fatta dal vescovo Alessandro Guidiccioni secondo, nel sinodo che tenne nell'anno 1625, nel quale alla pagina 22 stà scritto: *Taxamus eleemosynam missarum in solidis duodecim monetae currentis nostrae civitatis Lucae pro qualibet missa. Neque tamen per hoc prohibemus, quo minus fideles possint dare majus stipendium, et sacerdotes minus accipere, si velint, sed tantum praecipimus, ne possint minus tribuere, nec sacerdotes plus exigere ex justitia.* Nel sinodo del vescovo Rainoldi dell'anno 1646 la limosina della messa fu stabilita di soldi 14 per i giorni feriali, di sedici per i festivi, e di ventiquattro, quando il sacerdote dovesse fare un lungo viaggio, per recarsi al luogo della celebrazione. Nei sinodi dei vescovi Spinola, e Francesco Bonvisi senza distinzione è tassata l'elemosina della messa ad un giulio.

(6) Il Tridentino alla sessione 23 cap. 14 de Reform. si espresse nel modo seguente: *Curet Episcopus, ut sacerdotes saltem diebus dominicis, et festis solemnibus missas celebrent. Si autem curam habuerint animarum, tam frequenter, ut suo muneri satisfaciant.* Non è sì facile lo stabilire fin dove giunga il precetto gravemente obbligatorio intorno a ciò, e le diverse sentenze dei Teologi sono esposte dal B. Ligorio l. 6. tract. 3. de Eucharist. 11. n. 313.

Nel secondo sinodo stampato del vescovo Guidiccioni Seniore alla costituzione 23. fu imposto ai parrochi: *Sacrosanctum missae sacrificium praeter festos dies, ter praeterea in hebdomada (nisi saepius ex suae ipsorum ecclesiae, jure debeant) faciunto.*

(7) L'eruditissimo Tommasini (*vetus et nova ecclesiae disciplina p. 2. lib. 1. cap. 93. num. 7.*) dimostra, che fino dal medio evo nelle parrocchie d'Italia, della Germania, della Francia, della Spagna, dell'Inghilterra ec. vi aveva scuola di lettere. Il Van-Espesn (*Jus eccl. univ. p. 2. tit. 11. cap. 5.*) produce le ordinazioni di molti sinodi, che ingiunsero una tal cosa, sulla quale è da vedersi ancora nelle decretali di Gregorio IX il capo terzo *de vita et honestate clericorum.*

(8) Solamente sul principiare del secolo decimo sesto s'introdusse il costume di recitare l'Angelica Salutazione a certe ore del giorno, e però non debbono seguirsi quelli scrittori, che senza l'appoggio di plausibili argomenti ripetono un tal uso, o dai tempi di Urbano II, o da quelli di Calisto III. Così opina l'erudito Mabillon nella prefazione al secolo V Benedettino al num. 112, ove dice questo costume *a Gallia incoepisse sub initio, saeculi decimi sexti.* Nel primo sinodo stampato del vescovo Guidiccioni seniore al capo 28 non fassi menzione, che del suono della campana nell'aurora, e nel cadere del sole.

Ma nel secondo sinodo del vescovo suddetto si prescrive il suono della campana anche all'ora seconda della prima vigilia della notte. E nel sinodo del vescovo Rainoldi si stabilisce, che si suoni la campana nell'ora prima della notte. *Signum salutationis angelicae, tam oriente, quam abeunte sole, et prima hora noctis ad lucrandas indulgentias pulsari curet* (*Parochus*). Il suono della campana al mezzo giorno trovasi prescritto nel sinodo del vescovo Spinola al capo secondo della terza parte.

Le indulgenze per tutti i fedeli, che recitano le tre salutazioni angeliche nelle mattina, nel mezzo giorno, e nella sera furono concedute dal Sommo Pontefice Benedetto XIII ai 14 settembre dell'anno 1724, ed a quelli che recitano il salmo *Deprofundis*, o pure un *Pater noster*, ed un *Ave Maria* col versetto *Requiem aeternam* ad un'ora di notte furono compartite da Papa Clemente XII ai 14 di agosto dell'anno 1736. Quali dunque, dirammi alcuno, sono le indulgenze menzionate nel sinodo del vescovo Rainoldi? Rispondo che sono le indulgenze concedute alla diocesi di Lucca dal Pontefice Gregorio decimo terzo l'anno

1570, delle quali costa dalle seguenti parole della costituzione 23 del secondo sinodo stampato di Alessandro Guidiccioni seniore. *Signum salutandae Virginis tum oriente, tum abeunte sole, ac domesticae precis faciendae secunda primae vigiliae hora ad indulgentias consequendas, quas Gregorius decimus tertius Pont. Max. nostrae concessit dioecesi anno MDLXX, aere, quod campanum vulgo vocant, singulis diebus edunto.*

(9) Nel secondo sinodo del medesimo Vescovo Guidiccioni pubblicato con la stampa, si legge la stessa disposizione colle appresso parole: *Si quis autem alieno parocho justa de causa peccata sua confiteri volet, licentiam prius postulet, et obtineat a proprio sacerdote, cum aliter illum absolvere, vel ligare non possit . . . Generalem adeundi quem quisque maluerit sacerdotem, licentiam, parochi ne permittant.* Nel sinodo del vescovo Guidiccioni giuniore si legge: *Omnes parochus . . . moneant unumquemque teneri saltem semel in anno peccata sua proprio parocho, vel alteri sacerdoti de ipsius parochi licentia (ex approbatis tamen ab ordinario) confiteri.* Nel modo stesso si esprime il sinodo del vescovo Rainoldi.

Attesta Lodovico Habert nel tomo sesto della sua Teologia Dogmatica e morale al capo 9. §. 8. n. 3. che in varie diocesi della Francia si esigeva l'osservanza del canone *omnis utriusque sexus* col rigore voluto dai nostri sinodi superiormente citati. Ecco le parole del mentovato teologo. *Faciunt ne satis praecepto confessionis annuae, qui sine licentia parochi extra parochiam confitentur sacerdotibus generatim tantum approbatis?* Resp. *Si adsit consensus tacitus episcopi, ut in dioecesibus, ubi non urgetur executio canonis omnis utriusque sexus, satis faciunt, secus si eam episcopus urgeat, ut in dioecesi Rhemensi, Svessionensi, Catalaunensi, et Virdunensi, in quibus ejusmodi confessio declaratur irrita, et iteranda.*

Non è mio animo di entrare in teologica discussione sul significato delle parole *proprio sacerdoti* usate nel capitolo *omnis utriusque sexus* del Concilio Lateranense IV. Mi ristringo adunque ad avvertire, che il pretendere, che per proprio sacerdote si abbia ad intendere il solo proprio paroco, in guisa che senza la di lui licenza non possa farsi l'annuale confessione prescritta dalla chiesa ad altro sacerdote, benchè approvato senza limitazione di persone dal vescovo, è una dottrina già rigettata dal Pontefice Giovanni XXII in Giovanni Peliaco, rifiutata da S. Tommaso nell'opuscolo *contra impugnantes Religionem*, e da S. Bonaventura nel trattato: *quare fratres minores praedicent et confessiones audiant*, e contro la quale, per essere stata ripetuta da Giovanni Launojo, scrisse una dotta dissertazione il P. Natale Alessandro, ch'è la quarta sopra la storia ecclesiastica del secolo XIII e XIV. Questo punto fu trattato anche dall'eminentissimo Lambertini, di poi Benedetto XIV, nella diciottesima delle notificazioni.

(10) Ecco le parole della prescrizione sinodale: parochi parochianos admoneant tempore quadragesimali singulis diebus post missae celebrationem, quod nisi per totam feriam quartam majoris hebdomadae confessi fuerint, ad ss. Communionem die paschae non admittentur. Da tale prescrizione sembra potersi inferire che la comunione del popolo fosse riserbata al giorno della pasqua. Nel secondo sinodo del Vescovo stesso il comando è conceputo in termini più forti, giacchè alla costituzione 52. si dice: *parochi praedicent, neminem ad ss. Eucharistiam admissum iri nisi quarta majoris hebdomadae feria tota sacerdoti peccata fuerit confessus.*

(11) L'intervento dell'autorità vescovile non è necessario per lo scioglimento delle promesse sponsalizie, avvegnachè come gli sponsali si contraggono col solo consenso delle parti, così con esso si possono sciorre, siccome vien dichiarato al cap. 2. *de sponsalibus*, anche nel caso, in cui gli sponsali fossero confermati col giuramento. Pur non mancano rituali e sinodi particolari, che hanno

ordinato conformemente al disposto nel nostro sinodo. Vedasi il Van Espen. Jus eccl. Univ. P. 2. t. 12. cap. 2. n. 22.

(12) In virtù delle prescrizioni del Concilio Trentino (sess. 26. cap. 2. de Reform.) anche per i Benefizi semplici si esigerebbe l' esame, e l'approvazione del vescovo. *Verum praxis, seu consuetudo* (dice il Van-Espen; jus eccles. univ. p. 2. tit. 26. cap. 1. n. 14.) *haec decreta, quantumvis sua expressione generalia, ad sola beneficia, quibus cura animarum annexa est, restrinxit.*

NOTE AL SECONDO SINODO STAMPATO

Del Vescovo Alessandro Guidiccioni Seniore.

(1) La rinnovazione del ss. Sagramento debbe farsi ogni otto giorni. Così fu dichiarato dalla sacra Congregazione dei Vescovi ai 5 di aprile dell' anno 1573, e da Clemente VIII nella Costituzione. *Sanctissimus* dei 31 agosto dell' anno 1595. A queste prescrizioni non è conforme la surriferita disposizione del nostro sinodo, e molto meno quelle, che leggonsi nei sinodi lucchesi susseguenti, le quali permettono, che in tempo d'inverno si differisca la rinnovazione della ss. Eucarestia per quindici giorni.

(2) L' istituzione dell' orazione delle quarantore da alcuni eruditi si attribuisce al P. Giuseppe da Milano religioso cappuccino, che nell'anno 1556 la introdusse in memoria delle ore quaranta, che G. C. stette nel sepolcro. Ma non consta (così osserva l'eminentissimo Lambertini, di poi Benedetto XIV) che in tale orazione avesse luogo la pubblica esposizione del Santissimo, la quale nemmeno è mensionata nella Bolla 22 di Pio IV, che incomincia *Divina disponente*, emanata nell' anno 1560, nè nella Costituzione 17 di Clemente VIII., che principia *Graves* et *diuturnae* dell'anno 1692, benchè in esse favellisi dell' orazione delle quarantore. Si può peraltro credere, prosegue ad osservare il sullodato scrittore, che allora, o poco prima (dell' anno 1592) s' introducesse la pia costumanza di esporre il Santissimo nell'orazione delle quarantore, raccontando il Bacci nella vita di *S.* Filippo Neri, che finì di vivere l'anno 1595, che ogni prima domenica del mese, ed ogni anno per la settimana santa esponevasi il Santissimo nella Chiesa dell'Arciconfraternita della SS. Trinità in Roma nell' orazione delle quarantore. La Costituzione 48 del nostro sinodo è conceputa nel modo seguente: *Dent Parochi diligentem operam, ut semel saltem in anno quadraginta horarum precatio ante Sanctissimum Sacramentum de loculamento exemptum, ac circum ecclesiam in pompa, atque ordine, seu si quis id malit, in processione delatum (quam non solum cum exponitur, sed etiam cum reponitur, adhibendam mandamus) a cuncto populo, ex pio ac religioso instituto peragatur more majorum, ad eamque peragendam volumus, ut foeminae ab ortu ad occasum diei, mares vero nocte conveniant statis horis.* Dall'espressioni *ex pio ac religioso instituto peragatur more majorum*, sembra che s'inferisca doversi attribuire alla pubblica esposizione del Venerabile nell'orazione delle quarantore una data più antica dell' assegnatale dal prenominato chiarissimo scrittore. Ed infatti l'Ughelli (*Italia Sacra* Tom. 4. p. 27.) afferma, che fino dall' anno 1534 Bono Cremonese si adoperò presso il duca Francesco II, affinchè nella città di Milano si stabilisse in tutto il corso dell'anno l'uso delle quarantore coll' esposizione del Venerabile:

quod quidem tanto studio facere aggressi sunt Mediolanenses, prosiegue a dire l'Ughelli, *ut nisi nimii luminum, et apparatuum sumptus lege coerciti fuissent, ceras et olei inopia laborandum perpetuo fuisset. Ita in religiosissima urbe perpetua oratio ab eo tempore instituta in Romanam urbem deinceps Clementis VIII decreto tradueta est.*

Quasi tutti i sinodi celebrati dai vescovi lucchesi posteriori al Guidiccioni seniore hanno parlato dell'orazione delle quarantore. Nel sinodo del vescovo Rainoldi si ripete il comando dato nel sinodo del Guidiccioni seniore relativamente alle parrocchie della città e diocesi, e si aggiunge, che dalla domenica della settuagesima fino alla domenica in albis inclusivamente debba essere continua nella città l'orazione delle quarantore, da farsi nelle chiese da stabilirsi in ciascun anno dal vescovo. Nei sinodi dei vescovi Rota, Girolamo Bonvisi, e dello Spinola si prescrive, che in tempo dell'orazione delle quarantore si facciano dei sermoni al popolo, per eccitarlo alla devozione verso l'augustissimo Sagramento.

Dalle prescrizioni dei sinodi anteriori a quello dello Spinola apparisce, che l'orazione delle quarantore proseguiva anche nel tempo della notte, ma in questo sinodo al capo 7. della seconda parte fu stabilito, che *ante solis ortum sanctissima Eucharistia non exponatur, neque ultra vespertinum angelicae salutationis signum exposita permittatur, nisi nostra, vel vicarii nostri generalis facultas accesserit.*

Nei tempi anteriori al vescovo nostro l'eminentissimo Cardinale Francesco Bonvisi, non era continua in tutto il corso dell'anno l'esposizione del Santissimo nelle chiese della città di Lucca, ma per opera del predetto vescovo fu renduta tale, ed egli annunziò questa cosa con suo editto dei 23 settembre dell'anno 1695, al qual editto aggiunse un'istruzione concernente all'esposizione del Santissimo nell'orazione delle quarantore, la quale istruzione è riferita al capo 4. della parte seconda dell'appendice apposta al sinodo di Fabio di Colloredo.

NOTE AI SINODI DI ALESSANDRO GUIDICCIONI GIUNIORE

(1) Molte in antico erano le cause, per cui il vescovo poteva esigere il sussidio caritativo, e sono le medesime esposte da Lucio Ferraris alla parola *subsidium caritativum*. Ma in forza della tassa stabilita da Innocenzo XI ai 6 di agosto dell'anno 1678, non può il predetto sussidio esigersi, se non che in quelle diocesi, nelle quali è solito di esigersi, ed anche in queste può esigersi una sola volta, cioè nel primo ingresso del vescovo secondo la tassa solita antica di quarant'anni indietro.

(2) Alessandro Guidiccioni giuniore lasciò la sua diocesi nel 1604, e si recò a Roma, ove fu lungamente discussa la materia delle vertenze, che passavano fra detto prelato, ed il governo lucchese.

Il Sommo Pontefice Clemente VIII ordinò al Vescovo Guidiccioni di non partirsi da Roma fino a nuov'ordine. Sotto il Pontificato di Paolo V, essendosi rimesse le parti dissenzienti alla decisione dei Cardinali Roberto Bellarmino, ed Odoardo Farnese, fu concluso tra la Repubblica ed il Vescovo l'aggiustamento.

Il Guidiccioni fu indotto dai nominati Cardinali nel 1619 a scrivere lettera officiosa al governo, che replicò, che avrebbe veduto con soddisfazione il di lui ritorno alla sua sede vescovile. Anche sua Santità assicurò la repubblica, che non avrebbe più a lagnarsi del vescovo.

Nel dì 8 novembre seguì questo ritorno, e il giorno susseguente il Guidiccioni andò a far visita al governo, assicurandolo a voce di quanto gli aveva scritto „Giacomo

Fuligati nella vita del Cardinale Roberto Bellarmino al cap. 32 narra distesamente le cose operate dal menzionato Cardinale per riconciliare il nostro Vescovo colla Repubblica.

(3) S. Bernardo nella vita di s. Malachia racconta, ch'egli *quia venire ad ecclesiam nollent, per vicos, et plateas occurrebat invitis, et circuiens civitatem perquirebat anhelus, quem Christo acquireret, sed et rura, et oppida nihilominus percurrebat. Ibat, et erogabat vel ingratis coelestis tritici mensuram*. In un Concilio di Namur si avvisano i Parochi, *ut tempore messis, et etiam illis diebus, in quibus opiliones, bubuci, et subulci in agris sunt, illos visitent ibidem, et doceant, imitaturi hac in parte vestigia Salvatoris nostri Iesu Christi, qui per vicos et plateas transibat evangelizare regnum Dei*. Non è dunque un'ordinazione inaudita quella, che vien data nel nostro sinodo. Veggasi la diciannovesima fra le lettere pastorali di Francesco Gaetano Incontri Arcivescovo di Firenze.

(4) Similmente hanno disposto i sinodi posteriori di Lucca, ma senza intimazione di scomunica contra i trasgressori.

(5) „ Più volte dalle sacre Congregazioni di „ Roma è stato risoluto, dovere assistere „ alla benedizione del fonte nella Metropo„ litana o Cattedrale, o facciasi dall'Arci„ vescovo, o Vescovo, o da altri in sua „ vece, oltre i canonici ed ecclesiastici ad„ detti al Coro della Metropolitana, o Cat„ tedrale, ancora i parrochi, e gli altri „ preti, e chierici, che saranno chiamati „ dal vescovo; e che nell' altre chiese in„ feriori, nelle quali sia il fonte battesi„ male, si presti l' assistenza dai parrochi „ ad esse subordinati, dai sacerdoti e chie„ rici addetti al servizio delle medesime; e „ che nell' altre chiese, nelle quali sia il „ fonte battesimale, ed alle quali verun altro „ parroco fosse subordinato, non si faccia „ dal sacerdote la benedizione del fonte „ battesimale, che alla presenza, e coo„ perandovi alcuni altri sacerdoti e chierici. Così nella prima notificazione si esprime l' eminentissimo Cardinale Lambertini.

(6) È conforme alle prescrizioni del Rituale Romano la benedizione non solenne dell'acqua nel caso, che fra l'anno venga a mancare quella benedetta nei sabbati della Pasqua, o della Pentecoste, e però nella parte 3 al capo 4 delle istituzioni liturgiche ad uso del Seminario Romano stampate in Roma l' anno 1826 si dice: *Quoniam vero dari causa potest, ut ipsa aqua consecrata, usui amplius esse nequeat, vel quia corrupta, vel quia defecit, hinc ecclesia ritum alium instituit benedicendi fontis baptismalis extra sabbathum Paschatis et Pentecostes*, e questo rito è descritto nel Rituale Romano al capitolo *de administratione baptismi*, ed al luogo superiormente citato delle Istituzioni Liturgiche. Non sarà per altro inopportuno il riferire anche il metodo stabilito da S. Carlo Borromeo nelle sue Istruzioni: *Quod si intra annum pro temporis diuturnitate, aliave causa aquam corrumpi contigerit, in sacrarium prope fontem parochus projiciet, statimque et fontem purgabit: et vero si in urbe, ad metropolitanam, si in dioecesi ad plebanam ecclesiam veniet, unde proprio vasculo nitido aquam baptismalem accipiat: In parochialemque ecclesiam secreto ferat, ubi quam primam in fontem effundet. baptismalique aquae allatae tantum etiam aquae purae, nitidae et recentis addet, quantum satis erit. Hoc ipsum quoque praestabit, si etiam aqua baptismalis per annum aliquo modo defecerit*.

(7) Simili a quelli del nostro sinodo sono i prescritti dati ai confessori da s. Carlo Borromeo. Ecco le parole stesse, che si leggono nella parte seconda al capo ottavo delle istruzioni per i Confessori. *Ut liberior sit confessarius in exequendo officio, quod illi cum poenitente est, majoreque apud eumdem in auctoritate habeatur in decernendis iis omnibus, quae ad poenitentis salutem referuntur, non solum fugiet studiose avaritiam, sed etiam omnem ejus vel minimam suspicionem. Cum poenitenti jubebit,*

ut missae sacrificium faciat uspiam peragi, nec directe, nec oblique significet, quasi velit ipse celebrare, vel in sua ecclesia, aut monasterio curare celebrari. Idem faciat in satisfactionibus iis, cum poenitens vel debita incerta reddere pauperibus, vel votorum commutatione aliquid solvere debebit.

(8) Benedetto XIV de sin. dioeces. l. 7. cap. 12. n. 5. dice: *Episcopus insinuet parochis posse et debere viaticum in eadem infirmitate iterum, ac tertio administrari, praesertim si aegrotus exposcit, et si velit, poenam decernat in parochos, qui aegrotis devote postulantibus iterum et tertio eucharistiam deferre detrectent falsis praetextibus.* Nè per potersi di nuovo amministrare per modo di viatico la s. Eucarestia, si esige, che sopravvenga un nuovo pericolo di vita, nè che sieno passati dieci giorni dall'ultima comunione. Vedasi il Beato Alfonso Liguori Theolog. Moralis lib 6. tract. 3. cap. 2. n. 285, ove con grande aggiustatezza risolve i dubbj concernenti a questa materia.

(9) Da molti altri sinodi, varj dei quali sono citati da Van Espen (Jus eccl. univers. P. 2. tit. 12. cap. 1. n. 15.) è stata ingiunta la sollecita celebrazione del matsimonio dopo fatti gli sponsali.

(10) Non faccia maraviglia il comando fatto ai parrochi di applicare la messa per i loro parrocchiani, non nei soli giorni festivi, ma ancora più volte fra settimana, giacchè anche la sacra Congregazione del concilio nell'anno 1681, in quanto ai parrochi aventi copiose entrate, tenne, che fossero obbligati alla predetta applicazione in tutti i giorni. Ma essendosi presa di nuovo in esame questa materia, fu creduto troppo gravoso l'onere imposto per la dichiarazione dell'anno 1681, quindi è, che agli otto febbrajo dell' anno 1716 la menzionata sacra Congregazione al dubbio: *An parochi habentes pingues redditus teneantur quotidie missam applicare pro populo*, dette risposta negativa.

NOTE AL SINODO DEL VESCOVO RAINOLDI

(1) Il testo *Quam pulchra tabernacula tua Jacob. et tentoria tua Israel?* non è del salmo 25, ma del capitolo 24 del libro dei numeri.

(2) Nel sinodo del Cardinale Spinola fu stabilito, che gli eretici, o sospetti di eresia dovessero denunziarsi dentro dieci giorni sotto pena di scomunica da incorrersi issofatto. In quello poi di Fabio di Colloredo fu inflitta la scomunica, contro chi non eseguisce una tale denunzia entro il termine di quindici giorni (Append. ad Synod. Luc. pars. 1. cap. 4.)

Per i luoghi, nei quali è attribuita agl'Inquisitori giurisdizione cumulativa col tribunale vescovile, s'intendono quei paesi, che un tempo erano soggetti ai vescovi di Lucca nello spirituale, e nel temporale erano sottoposti ai principi fiorentini, come Barga, Pietrasanta, e Ripafratta, ovvero ai principi modenesi, come molti paesi della Garfagnana: e quanto ai primi luoghi la denunzia poteva farsi agl' Inquisitori di Firenze, o di Pisa, e quanto ai secondi poteva farsi al P. Inquisitore di Modena.

(3) La prescrisione fatta nel capo quinto del sinodo del Vescovo Rainoldi, ripetuta poi in quello del Vescovo Rota al capo terzo, e nell'editto sull' insegnamento della Dottrina Cristiana di Fabio di Colloredo, di usare cioè in tale insegnamento della Dottrina del Cardinal Bellarmino, mi porge motivo di fare le presenti osservazioni, le quali vorrei fos-

sero lette, e bene considerate da tutti coloro, che si esercitano o per debito di uffizio, o per ispirito di carità nell'ammaestrare i fanciulli nella Dottrina cristiana.

Due libri furono composti dal venerabile Bellarmino per lo scopo suddetto, uno a richiesta del Cardinale Tarugi, che intitolò „ *Dottrina Cristiana Breve* „ l'altro più diffuso per ordine del Pontefice Clemente VIII, e lo intitolò „ *Dichiarazione più copiosa della Dottrina Cristiana* „ L'uso della prima dottrina per i piccoli fanciulli, e dell'altra per quelli di maggior capacità fu imposto dal Vescovo Fabio di Colloredo nell'editto superiormente citato, e ciò per giuste e gravi ragioni, che vengo ad esporre con la maggior brevità possibile.

V'hanno, è vero, altri catechismi assai pregevoli, come quelli di Canisio, Frierand, Bossuet, Abelly, Tourlot, Ferreri, Reggio, Ripalda, Ledesma, e di altri giustamente commendati dall'abbate Francesco Gusta nel suo *Saggio critico teologico sopra i Catechismi moderni* (sebbene non debbasi tacere, che avvi un buon numero di tali libri i quali, quantunque abbiano ottenute le lodi di alcuni Teologi, sono ciò non pertanto perniciosi, e come tali riprovati dalla Sede Apostolica, come i Catechismi di Montazet di Colbert, di Varthmont, di Gourlin, Mesengy ec.) Ma niun Catechismo per istruzione de' fanciulli può vantare i pregj, e gli elogj di quello del Bellarmino. Esso fu approvato da' Romani Pontefici Clemente VIII, Urbano VIII, Innocenzo XIII, Benedetto XIII, Benedetto XIV, e dal Concilio Romano dell'anno 1725. Esso è stato adottato da un gran numero di Vescovi celebratissimi per virtù, e per sapere. Esso fu composto da quell'illustre Cardinale, che l'eminentissimo Baronio non dubitò di paragonare a s. Carlo Borromeo per la sua insigne pietà, e Clemente VIII nell'ascriverlo al Sacro Collegio dei Cardinali dichiarò di averlo prescelto „ *quia non habet parem Ecclesia Dei, quoad doctrinam* „ e Benedetto XIV. (de Canonizat. SS. T. 2. cap. 28.) affermò, che quando trattossi della beatificazione di lui, nelle opere da esso scritte „ *nihil repertum est, quod offenderet Sanam doctrinam.* „

Finalmente il pregio singolare di questo Catechismo può dedursi ancora, dall'avere il medesimo dato tanto fastidio a certi Teologi addetti al partito Giansenistico, i quali hanno posto in opera ogni mezzo per discreditarlo, ma inutilmente, essendo stateappieno ribattute le loro maligne imputazioni da Francesco Gusta nella „ *Difesa del Catechismo del Ven. Cardinale Bellarmino* „ stampata in Venezia l'anno 1799, e da Cristoforo Muzani nell'eruditissima sua dissertazione contra Gio. Battista Guadagnini, stampata parimente in Venezia nell'anno 1802, della quale dissertazione trascrivo le seguenti parole, che in brevi tratti esprimono tutti i pregj del catechismo, di cui parlo. „ *La Dottrina del Bellarmino porta a sua gloria immortale scolpita in fronte l'approvazione autorevolissima di una congregazione di Teologi, di un Papa dottissimo Clemente VIII, di un Concilio Romano, e però di ventinove Cardinali, e di cinquanta Vescovi, e di tanti altri migliori soggetti per sapienza rinomatissimi, di un Benedetto XIII, di un Benedetto XIV, di un Beato Barbarigo, di tanti altri, e tanto dotti ragguardevolissimi Cardinali, di Vescovi innumerabili per pietà celebri, e per sapere, dello stesso meno sospetto di favorevol parzialità Eminentissimo Passionei, di diocesi infinite, di provincie, di città, e di popoli immensi* „. Deh! tanti pregj della breve e della copiosa esposizione della Dottrina Cristiana dell'immortale Bellarmino producano una volta l'effetto salutare cotanto desiderato, di vederla usata universalmente per la più facile, e più uniforme istruzione religiosa de' giovinetti, al qual fine importantissimo sono state indirizzate queste mie brevi osservazioni:

(4) Il metodo prescritto nel nostro sinodo, per richiamare a memoria del popolo i principali capi della dottrina cristiana, è fondato

sopra un decreto del quarto Concilio provinciale di s. Carlo Borromeo, di cui stimo bene riferire le precise parole „*Quo facilius porro perniciosae hujus ignorationis incommodo occurratur, neque aliqua fideles excusatione suam negligentiam praetexant, illud eisdem animarum curatoribus mandamus, ut in die festo, vel intra missarum solemnia, vel in vesperis, aut paulo ante, si frequenter tunc fidelium multitudo praesens in ecclesia aderit, clara voce, ac disertis, distinctisque verbis, quae ab omnibus exaudiantur, modo unum, modo alterum, aliquando plura ex eis Doctrinae Christianae capitibus, prout opportunius sibi videbitur, recitent, simulque universos, qui aderunt, hortentur, ut eadem verba, quibus ipsi praeibunt, illi simul referant. At vero, quo populus doctrinae christianae praeceptis, atque institutis in dies instructior fiat, iidem Parochi illo tempore nunc unam nunc alterum eorumdem quatuor illius doctrinae capitum partem studiose explicent.*

Se questo metodo bellissimo, ordinato ancora dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e molto commendato dal celebre Monsignor Francesco Gaetano Incontri Arcivescovo di Firenze, fosse universalmente praticato, tanto estesa, e tanto grande non sarebbe nei popoli l'ignoranza delle cose necessarie alla salute eterna.

(5) Varj Concilj provinciali e diocesani hanno ammesso, che colla licenza del proprio parroco possa farsi la pasquale comunione fuori della propria parrocchia. Così venne stabilito in quello di Bordeaux del 1583, in quello di Aix del 1585, ed anche nel secondo Concilio provinciale di Milano tenuto da s. Carlo Borromeo. Ma perchè i parrochi troppo erano facili a concedere siffatte licenze, lo stesso s. Carlo nell' undecimo sinodo diocesano ne riservò al vescovo la concessione. Conforme a questo prescritto di s. Carlo è quello del nostro sinodo. Ma una tal riserva fu tolta nel sinodo del Cardinale Girolamo Bonvisi, nel quale fu pure stabilito, che in soddisfazione del precetto valesse ancora la comunione fatta nella chiesa cattedrale, il che è stato approvato nei sinodi dei Vescovi Spinola, Francesco Bonvisi, e Fabio di Colloredo.

NOTE AL SINODO DEL VESCOVO ROTA

(1) Fino dall'anno 1610, vale a dire quarant'anni avanti il sinodo del vescovo Rota, in una causa di Valenza la sacra Congregazione del Concilio aveva dichiarato, che la professione della fede prescritta dal Tridentino alla sess. 24. cap. 12. de Reform. ai proveduti di canonicati e dignità nelle Chiese cattedrali, o di beneficj aventi cura di anime, non potesse farsi per mezzo di procuratore. *Congregatio Concilii*, ecco le parole del citato decreto, *censuit professionem fidei per procuratorem emitti nullo pacto potuisse, nec emissam suffragari.* Anche nei tempi posteriori ha nel medesimo modo risposto la prenominata congregazione, come può vedersi nella sessantesima Notificazione dell'Eminentissimo Prospero Lambertini, dipoi Benedetto XIV.

(2) *Reliquiae etiam non approbatae ad ornatum crucis in cruce collocatae possunt cum ea exponi, quasi accessoriae,* è dottrina di Sanchez citato e seguito da Bartolomeo Gavanto nell'opera intitolata *Enchiridion, seu Manuale Episcoporum pro decretis in visitatione et synodo de quacumque re condendis* alla parola *Reliquiae.*

(3) Sulle dottrine insegnate nel nostro sinodo osservo, che quella proposta nel numero primo è la più ricevuta presso i teologi, ma non è certa per una definizione della

chiesa. Anzi non sono mancati teologi, che hanno insegnato, i meriti mortificati per lo peccato, o ravvivarsi nella giustificazione solamente in quanto al premio accidentale, ovvero anche in quanto al premio sostanziale, ma a misura delle disposizioni, con cui si ricupera la grazia santificante. (Ved. Lodovico Habert de Poenit. cap. 12. q. 4.) ove con la scorta di s. Tommaso studiasi di sostenere l'ultima dell'esposte sentenze. In quanto alla dottrina insegnata al numero secondo, benchè la più parte dei teologi la difenda, pure vi ha chi la impugna, e vuole, che la persona rea di sole colpe veniali debba confessarsi una volta all'anno per precetto della chiesa. (Anche intorno a questo punto veggasi il trattato de Poenitentia del sullodato teologo al cap. 9. §. 8. q. 4.) Soggetto parimente di controversia lasciata indecisa dal Concilio Trentino si è la materia delle circostanze notabilmente aggravanti il peccato entro la medesima specie, e come decisivamente non può dirsi, esservi l'obbligo di manifestarle in confessione, così non può con certezza esimersi il penitente dal medesimo, come si fa al numero terzo nel nostro sinodo. Finalmente la dottrina al numero quarto stabilita, quantunque l'abbiano insegnata varj antichi teologi citati dal beato Alfonso dei Liguori (lib. 6. tract. 4. de sacram. Poenit. cap. 2. dub. 4. n. 595) non è per altro da seguitarsi, se non che in qualche caso rarissimo di necessità, in cui il penitente non sia obbligato alla materiale integrità della confessione (vedasi il B. Ligorio al luogo citato). Dal fin qui detto apparisce, che nelle dichiarazioni surriferite del nostro sinodo non si è usata quella cautela, che pure debbe tenersi nei sinodi diocesani, di non dichiararsi cioè per alcuna delle dottrine controverse fra i teologi; giacchè la decisione di tali materie appartiene a' Concilj ecumenici, non già ai particolari.

(4) Troppo ampia è la permissione fatta nel nostro sinodo circa la celebrazione delle messe di requie. Quali sieno le regole da seguirsi su tal proposito, possono vedersi nella notificazione 29. §. 5. n. 24. e seg. di Prospero Lambertini, di poi Benedetto XIV.

(5) Le cautele prescritte nel nostro sinodo nel dare le lettere dimissorie, leggonsi ancora nel quarto sinodo di Milano di s. Carlo Borromeo. Ecco le parole di questo sinodo. *Ne episcopus cuiquam antequam sacras ordinationis proxime tempus instet, litteras testimoniales, dimissoriamve pro ordinibus ab alio episcopo suscipiendis, sine necessaria causa unquam concedat. Neque item iisdem litteris facultatem det plures ordines suscipiendi, quam illos tantum, quos uno, eodemque tempore ab eo suscipi voluerit, ac per sacros canones, conciliaque liceat. Praefiniat praeterea in illis ipsis certum suscipiendi ordinis, cui quisquam adscribendus est, tempus, mensium scilicet, vel bimestre, vel longius, ut pro loci distantia, pro aliave ejusmodi causa opus esse viderit.*

(6) L'età di anni 45 nelle donne addette al servizio dei chierici fu richiesta anche nel sinodo dell'eminentissimo Cardinale Girolamo Bonvisi, ed in quello dell'Eminentissimo Cardinale Spinola; ma nei sinodi dei Vescovi nostri Francesco Bonvisi, e Fabio di Colloredo si dichiarò, che potevano a tal servigio ammettersi quelle di anni quaranta.

NOTE AL SINODO

Dell' Eminentissimo Cardinale Girolamo Bonvisi

(1) Savissima fu la prescrizione del nostro sinodo, non solo perchè fosse uniforme il modo di dispensare la s. Eucarestia in tutta questa diocesi, ma eziandio per tener lontano l'abuso di distribuire ai laici un ostia grande in luogo di una particola. Un siffatto abuso fu proscritto della s. Congregazione del Concilio nel decreto *de quotidiana communione* approvato dal venerabil servo di Dio Innocenzo XI ai 12 di febbrajo 1679, ed a questo proposito fanno assai bene le parole del Can. *Ubi pars* alla dist. 2. *De consecratione*, ove si legge: *Ubi pars est corporis, est et totum. Eadem ratio est in Corpore Domini, quae in manna, quod in ejus figura praecessit, de quo dicitur: Qui plus collegerat, non habuit amplius, neque qui minus paraverat, invenit minus. Non est omnino quantitas visibilis in hoc aestimanda mysterio, sed virtus sacramenti spiritualis.*

(2) Da una decisione della sacra Congregazione del Concilio riferita da Lucio Ferraris nella Biblioteca alla parola *Eucharestia* num. 16, consta, che i Vescovi non possono concedere, che si tenga la s. Eucarestia nelle chiese non parrocchiali, ma una tal concessione è riservata alla sede apostolica. Vedasi anche il Gavanto nell'enchiridio o manuale dei Vescovi alla parola *Eucharistia* n. 2. e 3.

(3) Diverse sono le opinioni dei teologi, nel risolvere il caso, di chi, dopo essersi comunicato per devozione nella mattina, nel corso dello stesso giorno cade in pericolo di morte. Alcuni dicono esservi obbligo di ripetere la comunione, altri che può ripetersi, ma non avvi obbligo, altri finalmente sostengono, che non puossi ripetere. Benedetto XIV nel libro settimo capo secondo de synod. dioeces., riferite le predette opinioni, termina con dire: *In tanta opinionum discrepantia integrum erit Parocho eam sententiam amplecti, quae sibi magis arriserit.*

NOTE AL SINODO

Dell' Eminentissimo Cardinale Spinola.

(1) Non si tacci d'eccessivo rigore il divieto fatto dal nostro sinodo degli spettacoli teatrali nei tempi della quaresima e dell'avvento. Sono la Quaresima e l'Avvento destinati dalla s. Chiesa all' esercizio della penitenza. Come possono con questa conciliarsi i pericolosi teatrali divagamenti? L'illustre imperatrice Maria Teresa regina di Ungheria considerando l' affare dei teatri sotto quell' aspetto in cui venne riguardato dal nostro sinodo, nell'anno 1754 fece un regolamento, nel quale furono vietate le commedie, le opere, i concerti, e gli altri spettacoli pubblici, in tutti i venerdì dell'anno, nell'Avvento principiando dal giorno 14 di dicembre, nei giorni di Natale, e dell'Epifania, in tutta la Quaresima, nei giorni delle Rogazioni, della Pentecoste, della ss. Trinità, in tutta l'ottava del Corpus Domini, nelle feste della ss. Vergine, e loro vigilie, nei quattro tempi dell'anno, nel giorno di tutti i Santi ed in quello dei morti ec. ec. ec.

(2) Non è certo il valore del Battesimo, se l'acqua non sia versata sopra il capo, ed è quasi comunemente rigettata l' opinione di alcuni pochi, che dissero essere valido il Battesimo, se l'acqua sia infusa sopra un dito, od altra piccola parte del corpo (Ved. il P. Giov. Lorenzo Berti de Theolog. discip. lib. 30. cap. 7.). Stiasi dunque ai prescritti del Rituale Romano, che nel titolo *de baptizandis parvulis* dice: *Nemo in utero matrum clausus baptizari debet. Sed si infans caput emiserit, et periculum mortis immineat, baptizetur in capite, nec postea si vivus evaserit, erit iterum baptizandus. At si aliud membrum emiserit, quod vitalem indicet motum, in illo, si periculum impendat, baptizetur, et tunc si natus vixerit, erit sub conditione baptizandus.*

(3) Il divieto del tabacco innanzi la celebrazione della messa, anche per polvere e per fumo, e molto più la ragione addotta nel nostro sinodo, che per esso violar si possa il digiuno naturale, non si ammettono dalla più parte dei teologi, i quali per altro convengono nel riconoscere qualche indecenza nel prendere il tabacco *per folia*, il che verrebbe ancora a cagionare la violazione del digiuno, se appostatamente se ne inghiottisse il succo. Vedasi il B. Alfonso dei Liguori lib. 6. tract. 3 de Eucharist. cap. 2. n. 280, e Benedetto XIV nel lib. 7. cap. 13. num. 1. 2. 3. dell' opera *de synodo dioecesana*, ove osserva, che quantunque una volta l'uso o del fumo, o della polvere del tabacco avesse congiunta una certa turpezza ed indecenza, e però fosse vietato in varj sinodi avanti la santissima comunione, in questi tempi però vien per tal modo coonestato dell' universale consuetudine, che a niuno ingerisce nè ammirazione, nè scandalo. Per lo che, conchiude il sullodato Benedetto XIV, sarebbe una soverchia severità in un vescovo, se seguendo le pedate di alcuni sinodi tenuti nei secoli XVI e XVII proibisse il tabacco a tutti innanzi la Comunione, o ai soli sacerdoti prima della celebrazione della messa.

NOTE AL SINODO

Dell' Eminentissimo Cardinale Francesco Bonvisi.

(1) La stessa disposizione si legge nei sinodi dei vescovi Rota al capo 8, Girolamo Bonvisi al capo 6, Giulio Spinola al capo 9 della prima parte; ed anche nel sinodo di Fabio di Colloredo, benchè non dicasi espressamente, che le Reliquie non riconosciute possono esporsi per ornamento degli altari, sembra però che questo si conceda implicitamente, poichè sotto pena d' interdetto si vieta verso tali Reliquie *veneratio fidelium, oscula, ac solemnis thuris honos*, e nulla più.

(2) Una disposizione affatto simile leggesi anche nel sinodo del Vescovo Spinola P. 1. c. 2. n. 18. Vedasi l'annotazione apposta alla medesima.

(3) Il predecessore del cardinale Francesco Bonvisi fu il cardinale Giulio Spinola, e nel sinodo da lui tenuto, trovo l'appresso prescrizione: *Prohibentur choreae die festo titularis Ecclesiae in domibus canonicalibus, et in plateis circum ipsas ecclesias, seu oratoria sub poena aureorum viginti quinque locis piis addicendorum, et excommunicationis in subsidium, tempore vero divinorum officiorum nusquam, et nullo modo fiant in districtu paraeciae.* A questa costituzione adunque, ch' è quasi simile a quella del sinodo del cardinale Francesco Bonvisi, non si riferisce la moderazione della pena in questo sinodo stabilita, ma piuttosto si riferisce a qualche editto emanato dopo la celebrazione del sinodo del cardinale Giulio Spinola, in cui sotto pena di scomunica vietavansi in generale i balli nel giorno della festa del santo titolare.

(4) Le medesime prescrizioni intorno alle levatrici furono fatte nel sinodo del cardinale Giulio Spinola al capo secondo della seconda parte, anzi in esso fu espressamente ingiunto, che le medesime dovessero ogni anno essere esaminate. *Obstetrices ipsas Parochus semel per annum ad idem examen, et instructionem advocet, earumque peritiam recognoscat*, il che ordinossi ancora dall' eminentissimo Lambertini, quando era arcivescovo di Bologna nell'ottava delle sue notificazioni. In un affare di tanta importanza, su di cui, se non si proceda con moltissima diligenza, possono facilmente succedere i più gravi inconvenienti, credo opportuno riferire i santi e salutari prescritti di s. Carlo Borromeo: *Obstetrices tribus post hujus decreti promulgationem mensibus poena arbitratu episcopi proposita officium ne praestent, nisi per vicarium foraneum, si in dioecesi sint, et in urbe per eum, cui episcopus id curae dederit, scripto probatae sint idoneae ad sacramentum Baptismi, cum necesse erit, ministrandum. Quae autem probata est, cum baptizabit, curet, quoad fieri potest, ut duae saltem mulieres, ac mater praesertim, si potest, testes praesentes adsint, quae in baptizando verba ab ea prolata audiant. Parochus vero, cum perquiret ex Decreto Provinciali, an infans baptizatus sit, diligenter obstetricem, et testes etiam de verbis prolatis interroget, ut sibi constet, an Baptismi forma recte adhibita sit, an vero secus, quam ob rem oporteat, infantem a se baptizari* (Acta Ecc. Mediol. T. 1.)

(5) Il divieto d' intervenire agli spettacoli teatrali fu fatto ai chierici anche in altri dei sinodi nostri, cioè in quelli del cardinale Girolamo Bonvisi (tit. 3. cap. 1. n. 4.) di Giovanni Battista Rainoldi (cap. 24.) del cardinale Giulio Spinola (p. 3. cap. 1. n. 4.) e di Fabio di Colloredo (p. 3. cap. 1. n. 5.)

Coi nostri sinodi concordano altri moltissimi citati dall' autore dell'opera intitolata: *Esame pratico istruttivo dei peccati, che si commettono nelle pompe, e nei piaceri del secolo*, nel capo 4 della seconda parte. Mi astengo dal riferire simili autorità, per non dilungarmi soverchio: ma non posso omettere di rammentare una legge dell' Imperatore Giustiniano. Informato egli, che alcuni ecclesiastici avevano preso in costume d' intervenire agli spettacoli, indirizzò un comando ad Epifanio arcivescovo di Costantinopoli, nel quale ingiunsegli di renderlo avvisato dei nomi di quelli, che fossero intervenuti a tali spettacoli. Ordinò altrettanto a tutti i metropolitani, e vescovi dell' oriente, aggiungendo che adoperassero il rigore delle pene canoniche contro gli ecclesiastici disobbedienti, fino a separarli dal ministero dell' altare. *Noi abbiamo soventi volte esortato gli ecclesiastici*, prosegue il sullodato Imperatore, all' *osservanza dei loro doveri; ma i rapporti, che ci sono stati fatti sulla loro condotta, ci obbligano presentemente a farne una legge espressa. Noi ordiniamo dunque, che niun Diacono, niun Sacerdote, e molto più espressamente, che niun vescovo assista giammai ai giuochi pubblici dei dadi, nè agli spettacoli del teatro: se pure è credibile, che vi siano alcuni, i quali vi assistano: Poichè chi potrebbe credere, che vi si vedano coloro, i quali per la loro ordinazione debbono conservare un commercio continuo con Gesù Cristo, ed attirare sopra i fedeli il Santo Spirito, coloro dei quali la testa, e le mani sono consacrate a Dio coll' unzione santa, affinchè conservino tutti i loro organi esenti da ogni macchia?* Ecco come un principe secolare intese la faccenda dei teatri rispetto alle persone ecclesiastiche.

DISSERTAZIONE OTTAVA

In cui si tratta istoricamente dei casi, e censure riservate nei sinodi lucchesi.

Per incutere speciale orrore in verso a certi più gravi delitti, ed affinchè i rei dei medesimi dai più esperti spirituali medici venissero curati, e dai maggiori giudici sentenziati, da tempo antichissimo si costumò nella chiesa di riservare l'assoluzione di alcuni peccati più atroci ai soli sommi sacerdoti. I romani Pontefici stabilirono siffatte riserve da valere per tutta la chiesa, ed i vescovi le ordinarono per le loro diocesi.

Il negare ai romani Pontefici ed ai Vescovi l'autorità di cui parlo, e ristringere tali riserve alla sola *polizia* esteriore, è un rinnovare le dottrine di Lutero e di Melantone (1) già proscritte dal Tridentino Concilio al capo settimo ed al canone undecimo della sessione decima quarta; e muove propriamente a sdegno, che in una città cattolica, e d'Italia, siasi stampato un opuscolo sulla validità delle assoluzioni dai casi riservati compartite dai semplici confessori privi della delegazione del superiore riservante (2). Debbono per altro i supremi pastori procedere in quest'affare delle riserve con molta circospezione, perchè l'uso della potestà di cui sono rivestiti, serva ad edificazione, e non a distruzione, siccome si espresse il Trentino Concilio nel capitolo superiormente citato, e siccome venne dichiarato dalla sacra congregazione del Concilio ai 26 di novembre dell'anno 1601 (Vedasi Natale Alessandro nella Teologia Dommatica Morale al lib. 2. art. 10. reg. 35.)

È mio scopo nella presente dissertazione di esporre, in qual modo siensi regolati i vescovi lucchesi nel riservare a sè l'assoluzione di certi casi, ossia di dare una notizia istorica dei casi riservati, che sono stati in vigore in maggiore, o minor numero nella diocesi di Lucca.

Do principio al mio prospetto istorico dal sinodo del vescovo Arrigo celebrato nel principio del secolo decimo quarto. In esso, benchè non leggasi la nota dei casi riservati, si fa conoscere, che già v'era stabilita dai predecessori del vescovo Arrigo, giacchè nella costituzione settantesima settima si revocano le facoltà concedute ai semplici confessori di poter assolvere da simili casi. *Quia multi*, sono parole della citata costituzione, *nostris gratiis abutuntur, et praedecessorum nostrorum literis, absolvendo peccatores de gravioribus culpis, quae tantum dioecesano episcopo reservantur, et excommunicatos excommunicatione majori imprudenter ab excommunicationum sententiis absolvendo: volentes animarum saluti, prout ex nostro tenemur officio, providere, ne decipiantur animae confitentium, sacerdotibus praedictis, quibus gratiae hujusmodi concessae sunt per nos vel per praedecessores nostros, tam religiosis, quam aliis quibuscumque concessas, praesentialiter revocamus, et eis, et cuicumque eorum interdicimus supradicta.*

Nel sinodo del vescovo Berengario celebrato l'anno 1351 nella costituzione 101 si parla dei casi riservati al vescovo, e se ne dà il catalogo. Ecco il principio della predetta costituzione.

Item hac nostra synodali constitutione monemus, et praecipimus, quod nullus sacerdos saecularis, vel religiosus cujuscumque status, dignitatis, et conditionis existat civitatis, et dioecesis lucanae, vel ibi moram trahens audeat aliquem confitentem absolvere, praeterquam in mortis articulo, in casibus a jure episcopo reservatis, vel in aliquo casuum infrascriptorum, quos nobis reservamus, sine nostra, vel vicarii nostri licentia speciali, sub poena, et ad poenam temporalem, et spiritualem nostro arbitrio infligendam. Articuli reservati sunt hi, videlicet. 1. *Dispensatio cujuscumque voti.* (Vedasi la Dissertaz. IV, alla p. 105 di questo volume).

Non faccia maraviglia, che nel sinodo del vescovo Berengario trovisi un numero molto considerabile di casi riservati. *Basta una mediocre notizia* (dice l'autore del libro della nullità delle assoluzioni nei casi riservati al capo 1. §. 3. n. 27.) *degli usi di quell'età per sapere, che allora costumavano i vescovi di riservarsi un numero sterminato di casi, ciò ch'era un abuso da doversi riformare.* Proseguiva quest'abuso nel secolo decimo quinto, in cui fiorì il dotto e pio Gersone, ond'egli in una lettera diretta ad un Vescovo credè di dover parlare „*De moderatione casuum reservandorum*" e scrisse ancora un opuscolo» *super absolvendi potestate, et qualiter expediat fieri reservationem*

peccatorum.,, Fiat reservatio casuum, diceva Gersone, *seu peccatorum moderatior. Providendum est saltem, quod nullus casus judicetur reservatus, quoad juvenes minores quatuordecim annis... Consulendum est insuper verecundiae, et famae mulierum... Expediret denique faciliter, et cito relinquere potestatem super occultis casibus Curatis et Ordinariis, et generaliter omnibus, qui bona fide voluerint, et sciverint proficere animabus, non ad quaestum, vel subversionem: immo tales diligenter inquirendi essent, et inducendi, et rogandi ad laudem Dei, et salutem populi confessores, et praedicatores per condescensionem bonitatis in hoc tempore pessimo, quando nimis experimur heu illud Gen. 6: corruperat omnis caro viam suam* (3).

Nel primo dei sinodi stampati di Alessandro Guidiccioni seniore, che fu tenuto dopo la metà del secolo decimo sesto, e probabilmente nell'anno 1564, al capo quarantesimo quinto si fa menzione dei casi riservati nella diocesi di Lucca, ma non se ne dà la nota.

Vi era per altro questa nota stampata in lingua italiana, che dovevano avere presso di sè tutti i confessori colla Bolla in *coena Domini* e col catalogo dei casi riservati alla Santa Sede Apostolica. Ecco le parole del citato capitolo: *curent in primis sacerdotes priusquam confessionem audire incipiant, diligenter investigare, an poenitens aliquo sit excommunicationis vinculo innodatus, cum ante illius absolutionem ad sacramentum hoc admitti non possit, nam quandiu quis est excommunicatus, sacramentorum est incapax, et habere potest poenitentiam peccatorum, sed non suscipere poenitentiam sacramentalem. Ideo pro excomunicationis absolutione ad judicem superiorem suum prius remittendus est. Habebunt insuper quolibet anno bullam in die coenae Domini, et casus non solum nobis, sed etiam sanctae Sedi apostolicae, et sanctissimo d. n. Papae reservatos, a quibus nemo nisi in mortis articulo absolvi potest, ut discernere possint lepram a lepra, et quanta eorum sit auctoritas cognoscere, ne ut caeci caecos ducentes, in errorum foveam cadant, quos casus reservatos jam typis vulgari sermone excussos emisimus: ideoque hic inserere noluimus, ne opus in immensum cresceret, cum eidem libello assentiamus.* Nel capo novantesimo sesto del medesimo sinodo leggesi espressa la riserva dell'assoluzione dei pubblici bestemmiatori: *absolutionem eorum, qui publice Deum, ejusque sanctos blasphemaverint, nobis reservamus.*

Nel secondo sinodo, pubblicato con la stampa, del prenominato vescovo alla costituzione cinquantesima prima si fa parimente generale men-

zione dei casi riservati al vescovo dicendosi: *Diploma denique, quam Bullam vocant, quae quotquot annis dominicae coenae die Romae legi consuevit, ac cathalogum eorum peccatorum, a quibus absolvendi potestas aut Pontifici Maximo, aut nobis reservata est, singuli confessarii, ut apud se habeant, mandamus*. Nel modo stesso al capitolo de *Sacramento Poenitentiae* si espresse Alessandro Guidiccioni giuniore nel suo sinodo celebrato nell' anno 1635.

Non può adunque con sicurezza specificarsi, quali fossero i casi riservati in questa diocesi ai tempi dei vescovi Alessandro Guidiccioni seniore e giuniore, cioè dalla metà del secolo decimo sesto fino all'anno 1637. Puossi peraltro affermare, che furono più di quelli, che vennero riservati nei sinodi susseguenti, poichè nei sinodi dei vescovi Rainoldi al capo diciottesimo, e Rota al titolo secondo capo quarto leggesi, quanto appresso: *Quamvis nostri praedecessores plures casus sibi sub censuris reservaverint, attamen quia non judicamus expedire animas nobis commissas tot vinculis censurarum illaqueari et astringi, habita matura consultatione cum piis, et doctis viris, infrascriptos casus sub censura prohibere statuimus*. Oltracciò dall' espressioni del capo quarantesimo quinto del primo sinodo del vescovo Guidiccioni seniore apparisce, ch'era vietato ai semplici Confessori l' assolvere da qualunque scomunica: *Pro excommunicationis absolutione ad judicem superiorem suum prius remittendus est*. Questa sola riserva accresce moltissimo il numero dei casi riservati, ed essendo simile a quella espressa al n. 5 della costituzione 101 del sinodo del vescovo Berengario, col quale in molte prescrizioni concorda il sinodo del vescovo Alessandro Guidiccioni seniore, può credersi con probabile fondamento, che ai tempi di questo vescovo fossero sempre in vigore almeno in gran parte i casi riservati nel sinodo del vescovo Berengario.

Nota distinta dei casi e censure riservate leggesi nel sinodo del vescovo Gio. Battista Rainoldi celebrato l'anno 1646 al capo superiormente citato, ed è la seguente.

Casus reservati

1. Qui Deum, aut sanctissimam Virginem blasphemaverint.
2. Qui magicas artes, veneficia, et superstitiones exercuerint, vel docuerint, quo casu incidunt in excommunicationem, de qua inferius.
3. Homicidae voluntarii, et procurantes abortum, etiam non secuto effectu.
4. Quicunque infantem in lecto, non expleto saltem nono mense, sine cunis tenuerint.

5. Pater, mater, et vir, qui consenserint, ut filia, uxorve se prostituat.
6. Incestus in primo, vel secundo gradu consanguinitatis, aut affinitatis matrimonialis, vel ubi cognatio spiritualis fuerit.
7. Lapsus carnis cum filia spirituali, vel parochiana.
8. Crimen bestialitatis, et nefandum, etiamsi cum foemina exerceatur, exclusis pueris usque ad duodecimum annum completum.
9. Qui carnibus tempore Quadragesimae vesci praesumpserint.
10. Qui parentes percusserint.
11. Qui solutionem ex legato pio debitam ultra biennium distulerint, quae legata pia intra duos menses notarii sub eadem poena reservationis denunciare teneantur.
12. Qui locis piis infantes legitimos exposuerint, vel spurios, si istorum damna non resarcierint.

Censurae reservatae.

1. Excommunicantur magi, malefici, sortilegi, et simile genus hominum veneficam artem exercentium, tam cum abusu sacramentorum, et sacramentalium, quam sine, qui si haeretici sint, sunt excommunicati in Bulla Coenae Domini, quorum absolutio Pontifici reservatur.
2. Excommunicantur occultantes vel per se, vel per alios, nec non usurpantes bona, tam mobilia, quam immobilia, et scripturas ad ecclesiam pertinentes, easque falsificantes, quousque non restituerint, vel amice concordaverint de damno illato.
3. Excommunicantur sponsi, qui simul coierint ante celebrationem matrimonii in facie ecclesiae.
4. Excommunicantur deponentes falsum in judicio cum praejudicio alterius, et cooperantes, effectu tamen subsecuto.

Questa stessa nota dei casi e censure riservate è riferita nel sinodo del vescovo Pietro Rota dell'anno 1653, se non che la scomunica terza è estesa a quelli sposi, che pernottassero sotto il medesimo tetto avanti la celebrazione del matrimonio.

V' è di più in questo sinodo espressa una quinta scomunica riservata nel modo seguente:

Conductores, vel emphyteutae bona ecclesiae tamquam propria in dotem tradentes, seu pignori, permutationi, et liberae distractioni sup-

ponentes, sine consensu directi domini aliqua patrantes contra §. *sunt etiam* c. de bonis eccles. non alien.

Alcune variazioni nei casi riservati furono fatte nel sinodo del cardinale Girolamo Bonvisi dell' anno 1661, poichè i casi sesto, settimo, ed ottavo furono espressi nella seguente guisa.

6. Incestus in primo, vel secundo gradu consanguinitatis, aut affinitatis matrimonialis, vel ubi cognatio spiritualis fuerit, quoad masculos tantum.

7. Lapsus carnis, et quaelibet attentatio etiam sine fine ad copulam cum filia spirituali, vel parochiana.

8. Crimen bestialitatis, et nefandum etiamsi cum foemina committatur, exclusis foeminis, et pueris, qui pueri post duodecimum annum completum intelliguntur in reservatione comprehensi.

Nel libro, che ho fra mano delle costituzioni sinodali del cardinale Girolamo Bonvisi al capo duodecimo è apposta la seguente nota manoscritta: *ex decreto de anno* 1666 *reservatur casus exponentium legitimos, et in decreto de anno* 1676 *ampliatur ad omnes cooperantes, consulentes nisi intra quindecim dies revelaverint rectori, seu factori hospitalis.* Negli anni suddetti era vescovo di Lucca il cardinale Girolamo Bonvisi, e però a lui debbono attribuirsi le surriferite dichiarazioni, che peraltro sembrano fatte fuori del sinodo, od almeno non costa, che fossero fatte nel medesimo.

Nel sinodo del più volte menzionato cardinale e vescovo nostro furono ancora aggiunte due scomuniche riservate e vennero espresse come segue:

Excommunicantur asportantes secum, vel e domo Rectoris, seu Beneficiati auferentes tam libros, quam scripturas ad bona ecclesiae spectantes.

Excommunicantur notarii, si intra duos menses a die mortis testatoris testamentum, vel legatum ad pias causas nobis, et ecclesiae, seu loco pio, in cujus favorem testatoris voluntas fuerit, non denunciaverint.

Fu pure nel medesimo sinodo tolta ai confessori la facoltà di poter assolvere quei penitenti, co' quali avessero commesso, od attentato di commettere qualche peccato di lussuria: *Perdit erubescentiae virtutem sacramentalis confessio, quoties apud criminis socium poenitens peccata deponit. Ideo confessarios omnes privatos volumus facultate absolvendi eas, vel eos, cum quibus aliquo peccato luxuriae, etiam attentato commaculati fuerint.* (tit. 2. cap. 4. n. 6.)

Per non dover tornare a discorrere di simil materia, riferirò in questo luogo le prescrizioni dei susseguenti sinodi lucchesi sopra tal proposito. Nel sinodo del cardinale Giulio Spinola alla parte seconda capo quinto fu posto fra i casi riservati il peccato, in cui avesse avuto parte il confessore, talchè la persona rea del medesimo non potesse essere assoluta da quel tale confessore: *Habentes copulam carnalem* (così è espresso il duodecimo dei casi riservati del predetto sinodo) *cum confessario, vel committentes delictum cum ejusdem confessarii associatione, vel participatione, ab eodem non possint absolvi*. Ma nei sinodi dei vescovi Francesco cardinale Bonvisi (p. 2. cap. 4. n. 17.) e Fabio di Colloredo (P. 2. cap. 7. n. 18.) senza porre questo caso fra i riservati, giacchè fra esso, ed i casi riservati propriamente tali vi sono delle notabili differenze esposte da monsignor Domenico Mansi nel suo trattato: *De casibus, et excommunicationibus episcopis reservatis ad normam tabellae lucanae*, si tornò a dichiarare, che i confessori non potevano assolvere il socio nel delitto, nè dal peccato, nel quale fossero stati partecipi, o cooperatori: *Confessarii socium criminis* (così nei menzionati sinodi) *et a peccato, in quo ipsi participes, seu cooperantes fuerunt, nunquam absolvant. In his enim casibus illos omni facultate privamus*. Ad oggetto poi di torre di mezzo le quistioni intorno ai peccati compresi nelle surriferite espressioni, dalla B. M. di monsignor Filippo Sardi fu dichiarato, che dovessero intendersi dei peccati solamente contro il sesto precetto del Decalogo, e di quelli di furto e d'omicidio.

Nel sinodo del Cardinale Giulio Spinola dell'anno 1681 furono fatte nei casi riservati molte mutazioni. Queste appariranno dalla seguente nota, nella quale siffatte mutazioni saranno da me indicate mediante il carattere corsivo.

Casus nobis reservati.

1. Blasphemiae *haereticales* adversus Deum, beatissimam Virginem, et *Sanctos*.

2. Maleficia incantationes, sortilegia, et quaelibet superstitio *cum invocatione Doemonum tacita, vel expressa, sacramentorum, vel sacramentalium abusus*.

3. Homicidium voluntarium, tam quoad committentes, *quam quoad mandantes*.

4. Incestus in primo, et secundo gradu consanguinitatis, vel *affinitatis.* (Nel sinodo del vescovo Bonvisi era ristretto il caso riservato all'affinità matrimoniale) ac etiam cognationis spiritualis, quoad masculos tantum.

5. Procuratio abortus *post animatum foetum effectu sequuto.*

6. *Inhonesta allocutio cum monialibus, aut cum puellis in monasterio degentibus, etiam per literas, vel quocumque alio modo.*

7. Falsum testimonium ferentes in judicio in alterius damnum: et praeterea excommunicationem ipso facto nobis reservatam incurrant, a qua, nisi satisfacta parte, non absolventur.

8. *Stuprum virginum cum violentia, etiam cum promissione matrimonii.*

9. *Non solventes legata pia, et non transmittentes ad cancellariam episcopalem notulam eorumdem legatorum, nempe praeteritorum infra quatuor menses, et futurorum infra duos a morte testatoris.*

10. Detinentes infantes in lecto ante annum (dicevasi nei sinodi precedenti *non expleto saltem nono mense.*)

11. Crimen sodomiae et bestialitatis (questa riserva in quanto al peccato della sodomia è più ristretta di quella contenuta nel sinodo del vescovo Bonvisi, in quanto poi alle persone comprese in essa, è più ampia).

12. Habentes copulam carnalem cum confessario, vel committentes delictum cum ejusdem confessarii associatione, vel participatione, ab eodem non possunt absolvi.

Nel sinodo del cardinale Francesco Bonvisi dell'anno 1700 al capo terzo della seconda parte evvi la nota dei casi, e censure riservate, che vado a riferire, per poi indicare quali cambiamenti intorno ad essa furono fatti nell'ultimo dei nostri sinodi.

Casus nobis reservati.

1. Blasphemiae quaecumque contra Deum, contra SS. Virginem, et sanctos coram quacumque persona prolatae.

2. Maleficia, incantationes, sortilegia, et quaelibet superstitio, cum invocatione doemonum tacita, vel expressa: sacramentorum abusus: sacramentalium autem abusus superstitiosus.

3. Homicidium voluntarium etiam quoad mandantes, effectu secuto.

4. Incestus in primo gradu consanguinitatis, seu affinitatis tam ex copula licita, quam illicita, quoad masculos et foeminas. In secundo vero gradu consanguinitatis, vel affinitatis matrimonialis, aut ubi est cognatio spiritualis, quoad masculos tantum.

5. Abortus procuratus foetus animati effectu sequuto, et tam respectu patientis, quam quovis modo cooperantis scienter.

6. Detentio infantium in lecto ante nonum mensem completum extra capsulam.

7. Sodomia acta consummato etiam passiva, et cum foemina, quoad masculos tantum. Bestialitas, aut concubitus cum doemone, quoad masculos, et foeminas.

8. Quilibet actus obscenus cum parochianis, vel poenitentibus, quoad parochos, curatos, cappellanos, oeconomos, et confessarios.

9. Allocutio turpis, seu actus inhonesti degentium extra claustra, cum monialibus, aut cum puellis in monasterio degentibus, etiam per literas, vel alio quocumque modo.

10. Copula carnalis actu consumato inter sponsos de futuro.

11. Consensus, seu permissio, quod uxor, soror, filia, seu filius se prostituat, seu copiam sui faciat.

Excommunicationes ipso facto incurrendae nobisque reservatae.

1. Non solventes legata pia intra annum a die scientiae, et a tempore, quod jus, vel testator praescripsit.

2. Notarii, aut alii testamenta scribentes non transmittentes ad cancellariam episcopalem, vel ad alios a nobis deputatos notulam legatorum piorum, aut alterius piae dispositionis intra duos menses a die scientiae obitus testatoris, etiamsi testamentum non esset apertum.

3. Ferentes falsum testimonium, veritatem negantes, aut occultantes, legitime interrogati in judicio, in alterius grave damnum.

4. Sponsi de futuro sub eodem tecto pernoctantes sine nostra, vel vicarii generalis licentia.

Al capo superiormente citato del sinodo del vescovo Bonvisi si fa menzione d' un caso, ch'egli aveva a sè riservato, e di poi credette bene di togliere, ed era il peccato di quelli, che commettevano ingiustizie nel pagare i lavoratori della seta contro i prescritti delle leggi lucchesi. *Nolumus casum*, dicesi al n. 18, *jam a nobis additum, et pro-*

mulgutum contra fraudantes mercedem juxta civitatis leges laborantibus in serico debitam, hic denuo inter casus nobis reservatos connumerare; deturbavit enim nos timor, ne laqueum iniiceremus multorum conscientiis. Nel sinodo di Fabio di Colloredo furono fatte delle giunte ad alcuni dei casi riservati nel sinodo di Francesco cardinale Bonvisi.

Il caso quinto fu conceputo in guisa, che venisse compresa nella riserva anche la procurazione dell' aborto del feto inanimato, e fu detto: *Abortus procuratus foetus, sive animati, sive inanimati effectu secuto, et tam respectu patientis, quam quovis modo cooperantis scienter.*

Nel caso ottavo fu sottoposto alla riserva non solo l'atto osceno, ma anche l'inonesto: *Quilibet actus inhonestus cum parochianis, vel poenitentibus, quoad parochos, curatos, cappellanos, oeconomos et confessarios.*

Il caso nono fu ampliato nel seguente modo: *Allocutio turpis, seu actus inhonesti degentium extra claustra, tam cum monialibus, aut puellis, vel aliis foeminis in monasterio degentibus, quam etiam cum foeminis sub aliqua approbata regula, emissis votis quamquam simplicibus, collegialiter viventibus, etiam per literas, aut librorum exhibitionem, vel alio quocumque modo.*

Il caso undecimo fu parimente esteso, e fu detto: *Consensus, seu permissio, quod uxor, soror, frater, filia, filius, nepos, vel neptis ex filio, vel filia, aut ex fratre, vel sorore copiam sui, et si semel faciant.*

Anche le tre prime scomuniche riservate furono estese, e fu detto

1. Non adimplentes legata pia. aut pias dispositiones intra annum a die scientiae, et a tempore, quod jus, vel testator praescripsit, qua censura comprehenduntur etiam executores testamentarii, habentes administrationem haereditatis, et retinentes effectus in satisfactionem piorum legatorum, aut dispositionum erogandos.

2. Notarii, aut alii testamenta, aut codicillos, aliasque ultimas voluntates scribentes, itemque custodes Archiviorum haec omnia, aut singula publicantes, seu aperientes, non transmittentes ad cancellariam archiepiscopalem notulam legatorum piorum, aut alterius piae dispositionis intra duos menses a die scientiae obitus testatoris, etiamsi testamentum non sit apertum, quoad notarios, aliosque scribentes; a die vero publicationis quoad archivistas.

3. Ferentes falsum testimonium, veritatem negantes, aut occultantes legitime interrogati in judicio in alterius grave damnum; itemque adul-

terantes, falsificantes, aut surripientes scripturas publicas pariter in alterius grave damnum.

Alla materia dei casi e censure riservate della diocesi di Lucca appartengono ancora varie dichiarazioni fatte ai medesimi dalla buona memoria di monsignor Filippo Sardi arcivescovo di Lucca, e confermate dall'attuale arcivescovo monsignor Giuseppe dei Nobili, le quali trovansi riferite nel libro sopra i casi riservati scritto dal sacerdote Paolino Bernardini, e nelle appendici alle istituzioni di Teologia Morale del molto R. P. Raffaello minore riformato, e presso quest'accurato scrittore possono vedersi le note di altre censure riservate nella diocesi di Lucca, che mi astengo di qui riferire, poichè mi sono proposto di parlare soltanto di quei casi, che sono riservati nei cataloghi dei nostri sinodi, non già di quelli, che trovansi qua e là espressi nelle sinodali costituzioni.

Qui do termine al mio lavoro sopra i sinodi lucchesi. Temo di non aver trattato bene il mio argomento, e ciò si attribuisca alla mia insufficienza, che pur troppo conosco ed ingenuamente confesso. L'intelligente lettore per altro, che avrà con attenzione considerate le materie da me trattate, non potrà non convenire, che io ho dovuto di continuo contrastare con ostacoli insuperabili, cioè in varie dissertazioni con la scarsità dei documenti, ed in altre coll'eccessiva copia dei medesimi, e per questi motivi, se non approvazione, confido almeno di ottenere dalla discretezza di lui una benigna indulgenza, ed un cortese compatimento.

NOTE

ALLA DISSERTAZIONE OTTAVA

(1) Lutero nella disputa tenuta l'anno 1518, e Melantone nell'Apologia della confessione di Augusta, sostennero il seguente articolo: *absolutionis ministrum, etiamsi contra prohibitionem superioris absolvat, vere nihilominus absolvere a culpa, et coram Deo Ideo casuum reservationem non impedire absolutionem, nec episcopos habere jus eos sibi reservandi, nisi quoad externam politiam.*

(2) L'autore dell'opuscolo da me citato è Luigi Litta, e la erronea dottrina di lui piacque a Giov. Battista Guadagnini, e ad altri pochi addetti a quel partito, che col pretesto di mettere in osservanza l'antica disciplina della chiesa, non tentava altro che di corrompere la sana ed evangelica dottrina. Ma il Litta, ed i suoi seguaci furono egregiamente confutati dall'autore del libro intitolato „ *Delle storte idee raddirizzate*, del dotto Domenicano autore del libro stampato in Roma l'anno 1785: *Della nullità delle assoluzioni dei casi riservati*, e da Giov. Battista Locatelli Zuccala con due dissertazioni: *De potestate Presbyterorum in administratione Sacramenti Poenitentiae*. Anche Giorgio Sicardi ardì scrivere in difesa *della validità dell'assoluzione dai peccati data in virtù del solo ordine Sacerdotale senza verun' altra facoltà, ed approvazione.* Ma fu rifiutato da Vincenzo Rossi nell'opuscolo stampato in Brescia l'anno 1793 intitolato: *Osservazioni Teologiche, e Critiche sopra la Diatriba della validità dell'assoluzione ec.*

(3) In proposito delle antiche riserve vescovili, due osservazioni sono fatte dal Natale Alessandro (Teolog. Dogmatic. Moral. de Sacram. Poenitentiae lib. 2. cap. 5. art. 8. prop. 6.) La prima osservazione si è, che nei secoli, in cui fu in uso la pubblica penitenza, quei peccati, ch'erano soggetti alla medesima, erano riservati ai vescovi, imperciocchè ad essi soltanto apparteneva la riconciliazione dei pubblici penitenti, ed i sacerdoti inferiori non potevano ingerirsi in ciò, se non che in assenza del vescovo, o in caso di necessità, ovvero s'erano muniti di un mandato speciale del vescovo. La seconda osservazione del Natale Alessandro concerne le commissioni date dai vescovi ai sacerdoti di poter assolvere dai casi riservati, intorno alle quali egli sostiene, che i vescovi molto raramente, ed a pochi sacerdoti concedevano la facoltà di assolvere dai casi riservati, volendo che i rei dei medesimi ad essi si presentassero per ottenerne l'assoluzione.

A provare questa usanza produce il sullodato scrittore il canone decimo sesto del Concilio Arelatense celebrato l'anno 1260, nel quale si dice, che i vescovi *propter imbecillorum, et impotentium, et pauperum occupationem, et penuriam* solevano destinare varj penitenzieri, affichè assolvessero

nei paesi di campagna dai casi riservati, il che dimostra che non costumavasi di dare tale facoltà ad altri confessori, ed agli stessi penitenzieri solevasi concedere limitata a quelli, che avevano qualche impedimento di presentarsi al Vescovo. Vedasi il più volte citato scrittore, che adduce altre prove a sostegno della sua asserzione.

(4) Il paragrafo citato dal sinodo leggesi nel titolo quarto, capo secondo del medesimo sinodo, ed è del seguente tenore. *Sunt etiam non pauci Conductores, et Emphitentae, qui Ecclesiae bona tanquam propria possidere putantes, non timent ea in dotem tradere, pignori, permutationi, et libere supponere distractioni, nullo directi domini requisito consensu..... Nos tantae temeritati occurrere volentes..... haec omnia supradicta prorsus inhibemus, omnesque contractus hujusmodi nullos et irritos dicimus, sub poena excommunicationis ipso facto incurrenda, nobisque reservata, ac refectionis omnium damnorum.*

INDICE

Dissertazione prima introduttiva, in cui si fanno alcune osservazioni generali sopra i sinodi, e si propongono varie congetture intorno a quelli di Lucca dei secoli più antichi . . . . Pag. 7
Appendice contenente i nomi di quei Vescovi lucchesi, i quali intervennero a qualche concilio o ecumenico, o particolare. . « 11
Note alla Dissertazione prima . . . . . « 15
Dissertazione seconda sopra i sinodi lucchesi celebrati dal secolo settimo fino all' undecimo . . . . . « 17
Note alla Dissertazione seconda . . . . . « 29
Dissertazione terza sopra il Sinodo di s. Ginese celebrato nel secolo XI ai tempi di s. Anselmo . . . . . « 31
Note alla dissertazione terza . . . . . « 49
Dissertazione quarta sopra i Sinodi lucchesi posteriori a quello di s. Anselmo, ed anteriori al Concilio Tridentino . . . . « 53
Articolo primo. Sinodo di Guercio . . . . . « ivi
Articolo secondo. Sinodo di Arrigo. . . . . . « 58
Articolo terzo. Sinodi di Berengario, Guglielmo Il Turinghelli, Paolo Gabrielli, e Nicolao Guinigi. . . . . . « 65
Note al primo articolo della Dissertazione quarta. . . . . . « 133
Note al secondo articolo della Dissertazione quarta . . . . . « 139
Note al terzo articolo della Dissertazione quarta. . . . . . « 141

Dissertazione quinta. Sopra i Conversi delle chiese in illustrazione di varj capitoli dei sinodi dei Vescovi Arrigo, e Berengario. « 143
Capitolo I., nel quale si espongono i nomi dati a coloro, che offerivano sè stessi, ed i loro beni ai monasteri. . . . . . « 144
Capitolo II. Dell'uso, e modo di offerire i teneri fanciulli ai Monasteri. . . . . . « 147
Capitolo III. Degli adulti che offerivano sè, ed i loro beni alle Chiese, e Monasteri, conosciuti sotto i nomi di Conversi, Oblati, Donati, e Condonati . . . . . « 164
Capitolo IV. Degli effetti delle oblazioni, e conversioni. . . « 174
Note alla Dissertazione quinta . . . . . « 179
Dissertazione sesta. Sulla Confessione fatta ad una persona laica in caso di necessità, ed in mancanza del sacerdote . . . . « 181
Dissertazione settima. Dei Sinodi lucchesi celebrati nei secoli XVI, XVII, e XVIII . . . . . « 189
Articolo I. Sinodi celebrati da Alessandro Guidiccioni il seniore. » 190
Articolo II. Sinodi del vescovo Alessandro Guidiccioni il seniore pubblicati colle stampe . . . . . « 222
Articolo III. Dei Sinodi celebrati dal Vescovo Alessandro Guidiccioni il giovine. . . . . . « 232
Articolo IV. Sinodo del Vescovo Rainoldi. . . . . . « 239
Articolo V. Sinodo del Vescovo Rota. . . . . . « 242
Articolo VI. Sinodo del Cardinale Girolamo Bonvisi . . . . « 245
Articolo VII. Sinodo del Vescovo Giulio Spinola . . . . . « 248
Articolo VIII. Sinodo del Cardinale Francesco Bonvisi . . . « 254
Articolo IX. Sinodo del Vescovo Genesio Calchi . . . . . « 258
Articolo X. Sinodo dell'Arcivescovo Fabio di Colloredo. . . . « 262
Note ai Sinodi non pubblicati colla stampa di Alessandro Guidiccioni il seniore . . . . . « 268
Note al primo sinodo stampato di Alessandro Guidiccioni seniore. . . . . . « 274
Note al secondo Sinodo stampato del Vescovo Alessandro Guidiccioni seniore . . . . . « 277
Note ai Sinodi di Alessandro Guidiccioni giuniore . . . . . « 278
Note al Sinodo del Vescovo Rainoldi . . . . . « 280
Note al Sinodo del Vescovo Rota . . . . . « 282

Note al Sinodo dell' Eminentissimo Cardinale Girolamo Bonvisi . . . . . « 284
Note al Sinodo dell' Eminentissimo Cardinale Spinola . . . . « 285
Note al Sinodo dell' Eminentissimo Cardinale Francesco Bonvisi . . . . . « 286
Dissertazione ottava, in cui si tratta istoricamente dei casi, e censure riservate nei sinodi lucchesi. . . . . . « 289
Note alla dissertazione ottava . . . . . « 301

Fine del Tomo VII.

ERRORI			CORREZIONI
Pag. 12.	lin. 17.	Ρώσέλλησε	Ρωσέλλης
„ 25.	„ 33.	tallatiis	fallatiis
„ 26.	„ 12.	tallatiae	fallatiae
„ 47.	„ 18.	rassegaati.	rassegnati
„ 48.	„ 2.	per e	per le
„ 49. col. 2.	l. 18.	artsniero	straniero
„ ivi col. 1.	l. 27.	saeculos	sacculos
„ 58.	„ 27.	IV Martii	IV idus Martii
„ 61.	„ 26.	icevano	ricevano
„ 62.	„ 18.	su tutto	in tutto
„ 81.	„ 5.	Santae	Sancti
„ 97.	„ 18.	ad	ac
„ 100.	„ 2.	debent	debet
„ 105.	l. 33.	estractorum	effractorum
„ 118.	„ 6.	duabus	duobus
„ 123.	„ 33.	facendi	faciendi
„ 128.	„ 15.	clericis	clericus
„ 146.	„ 13.	eremeti	eremiti
„ 148.	„ 3.	Itemaro	Ildemaro
„ 153.	„ 30.	vivare	vivere
„ 161.	„ 22.	cenoobii	coenobii
„ ivi	„ 32.	santo	Sancto
„ 163.	„ 1.	a	la
„ 166.	„ 23.	da	dal
„ 167.	„ 2.	Fiulia	Giulia
„ 168.	„ 29.	pertinent	pertinet
„ 168.	„ 32.	Cimone	Eimone
„ 170.	„ 19.	Dominii	Domini
„ 173.	„ 14.	dimostrare	dimostrarne
„ 178. col. 2.	l. 10.	sellam	cellam
„ 189.	„ 19.	dei Metropolitani	dai Metropolitani
„ 200.	„ 14.	martirologi	martilogj
„ 204.	„ 35.	l'anno	dell' anno
„ 209.	„ 5.	lo	la
„ 212.	„ 37.	martirologio	martilogio
„ 218.	„ 4.	ricevuto	ricavato
„ 210.	„ 23.	convenientissima	inconvenientissima
„ 229.	„ 17.	sine	sive
„ ivi	„ 37.	Rosa	Rota
„ 235.	„ 7.	patrico	patruo
„ 238.	„ 15.	usare	usarle
„ 244.	„ 6.	dal	del
„ 249.	„ 14.	le	li
„ 250.	„ 10.	da qual	da quel
„ 265.	„ 35.	sinistro	rischio
„ 266.	„ 17.	custodice	custodisce
„ 267.	„ 14.	sacre	sacrae
„ 271. col. 1.	l. 26.	Pletis	Plebis
„ 272. col. 1.	l. 20.	dalla	della
„ 274. col 1.	l. 39.	despondentibus	respondentibus
„ 275. col. 2.	l. 11.	d Calisto	di Callisto
„ 276. col. 1.	l. 21.	omnus parochus. . . . moneant.	omnis parochus..... moneat.

Altri piccoli errori di punti e di virgole fuori di luogo, e di una lettera invece di un altra, che con massima facilità si conoscono, si lasciano al discernimento del benigno lettore.

Stanford University Libraries
3 6105 013 723 106

DG975
L 8M5
T
1834

	DATE DUE		

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305

Stanford University Libraries
3 6105 013 723 106

DG975
L 8M5
T
1834

—

	DATE DUE		

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305